

COMUNE DI TARANTO



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ aggiornamento

(ANNI 2022 - 2024)

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE

DI G.C. N. _____ del _____ ¹⁾

(previa consultazione pubblica on line dal 05/01/2022 al 15/01/2022²⁾)

¹⁾(Trasmesso dal **Servizio Giunta**, a seguito dell'approvazione definitiva e della pubblicazione, a : Segreteria Commissario, Segretario generale, Dirigenti, NIV, Revisori dei conti e p.c. alla Prefettura di Taranto - UTG).

²⁾ (Trasmesso alla Struttura per la Trasparenza per la pubblicazione e ai Dirigenti per eventuali osservazioni, avviso pubblico **prot. n. _____ del _____**).

Sommario

INTRODUZIONE – PREMESSE	6
<i>Distribuzione della popolazione 2020 - Taranto</i>	<i>9</i>
PREMESSE	14
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	21
ART. 1	21
PREMESSA METODOLOGICA – INQUADRAMENTO – CRITICITÀ.....	21
ART. 2	27
PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO	27
TITOLO II	28
I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	28
ART. 3	28
L'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO E LE COMPETENZE	28
ART. 4	28
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	28
ART. 5	29
I DIRIGENTI.....	29
ART. 6	29
IL PERSONALE COMUNALE NON DIRIGENTE.....	29
ART. 7	30
IL NIV.....	30
ART. 8	30
L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	30
TITOLO III	31
GESTIONE DEL RISCHIO DELLA CORRUZIONE	31
ART. 9	31
DEFINIZIONE DI CORRUZIONE.....	31
ART. 10	31
LA MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLE AREE DI RISCHIO.....	31
ART.11	32
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	32
ART.12	54
IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO – LE MISURE D'INTERVENTO.....	54
TITOLO III	55

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	55
ART. 13	55
MISURE DI PREVENZIONE FONDAMENTALI	55
ART. 14	61
TRASPARENZA	61
ART. 15	62
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI	62
ART. 16	62
ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI	62
ART. 17	64
DIVIETO DI CONCENTRAZIONE D'INCARICHI DI UFFICIO	64
ART. 18	64
INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE	64
ART. 19	69
DISCIPLINA DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI E DEGLI INCARICHI ESTERNI ED INTERNI	69
ART. 20	73
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	73
ART. 21	75
FORMAZIONE	75
ART. 22	75
CONTENUTO E DESTINATARI DELLA FORMAZIONE	75
ART. 23	75
ROTAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE	75
ART. 24	79
WHISTLEBLOWING - TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI	79
ART. 25	81
PATTI DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ	81
ART. 26	82
RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI – POTERE SOSTITUTIVO	82
ART. 27	83
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE	83
TITOLO IV	84
MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	84
ART. 28	84
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	84
ART. 29	84
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE	84
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	85

E	85
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR.....	85
TITOLO V	86
MONITORAGGIO DEL PIANO E NORME DI CHIUSURA.....	86
ART.30.....	86
MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO	86
ART.31	86
SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	86
ART. 32	86
DISPOSIZIONI FINALI	86
FAQ IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.....	87
ALLEGATO.....	115
PREMESSA.....	116
INQUADRAMENTO LEGISLATIVO	116
OBIETTIVO DEL PROGRAMMA	116
PUBBLICAZIONI	117
ACCESSO CIVICO.....	118
TRASPARENZA	121
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA	121
COMPITI DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA	121
I REFERENTI SETTORIALI.....	122
SITO WEB	124
ALBO PRETORIO	124
QUALITÀ DELLE PUBBLICAZIONI	124
TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI.....	125
ACCESSIBILITÀ TOTALE DEI DATI	125
PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. N. 50/2016 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	126
PUBBLICAZIONE DEI DATI SUGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E SUGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II.	126
COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE- PEG – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE	127
DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER.....	127
LE INIZIATIVE PER L'INTEGRITÀ E LA LEGALITÀ	127
DISCIPLINA SANZIONATORIA.....	127
LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA	128
SVILUPPO DELLA CULTURA DELL'INTEGRITÀ - IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.....	128
VIGILANZA DEL NIV/ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)	128
DURATA.....	128
DISPOSIZIONI FINALI - DI RINVIO	128

ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 E SS.MM.II.	129
FAQ IN MATERIA DI TRASPARENZA (SULL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016).....	138
FAQ IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING.....	193
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2013	199
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (c.d. <i>whistleblower</i>)	201
MODELLO DI ACCESSO CIVICO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, AI DATI, ALLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL' ART. 5 D.LGS. N. 33/2013 E SS. MM. II.	204

INTRODUZIONE – PREMESSE

Introduzione - la Città di Taranto

Provincia-Taranto (TA)

Regione-Puglia

Popolazione-190.717 abitanti (31/12/2020 - Istat)

Superficie-249,86 km²

Densità-763,29 ab./km²

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Taranto** negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.

Distribuzione della popolazione 2001-2020

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Taranto** dal 2001 al 2020. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	201.754	-	-	-	-
2002	31 dicembre	200.436	-1.318	-0,65%	-	-
2003	31 dicembre	199.131	-1.305	-0,65%	70.960	2,79
2004	31 dicembre	199.012	-119	-0,06%	69.895	2,83
2005	31 dicembre	197.582	-1.430	-0,72%	69.161	2,84
2006	31 dicembre	196.369	-1.213	-0,61%	81.753	2,40
2007	31 dicembre	195.130	-1.239	-0,63%	81.925	2,38
2008	31 dicembre	194.021	-1.109	-0,57%	82.194	2,34
2009	31 dicembre	193.136	-885	-0,46%	82.749	2,32
2010	31 dicembre	191.810	-1.326	-0,69%	71.275	2,67
2011 (1)	8 ottobre	190.634	-1.176	-0,61%	80.142	2,37
2011 (2)	9 ottobre	200.154	+9.520	+4,99%	-	-

2011 ⁽³⁾	31 dicembre	199.936	+8.126	+4,24%	81.431	2,45
2012	31 dicembre	198.728	-1.208	-0,60%	81.333	2,44
2013	31 dicembre	203.257	+4.529	+2,28%	83.457	2,43
2014	31 dicembre	202.016	-1.241	-0,61%	82.436	2,45
2015	31 dicembre	201.100	-916	-0,45%	82.400	2,43
2016	31 dicembre	199.561	-1.539	-0,77%	82.400	2,41
2017	31 dicembre	198.283	-1.278	-0,64%	82.322	2,40
2018*	31 dicembre	192.775	-5.508	-2,78%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	191.050	-1.725	-0,89%	(v)	(v)
2020*	31 dicembre	190.717	-333	-0,17%	(v)	(v)

⁽¹⁾ popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

⁽²⁾ popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

⁽³⁾ la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione post-censimento

(v) dato in corso di validazione

Struttura della popolazione e indici demografici al 2021

Struttura della popolazione e indicatori demografici di Taranto negli ultimi anni.

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	30.787	138.230	32.737	201.754	40,3
2003	29.743	137.012	33.681	200.436	40,8
2004	28.521	136.164	34.446	199.131	41,3
2005	28.026	135.858	35.128	199.012	41,5


2006	27.414	134.265	35.903	197.582	41,9
2007	26.553	133.497	36.319	196.369	42,2
2008	28.094	132.552	34.484	195.130	41,8
2009	27.359	130.290	36.372	194.021	42,5
2010	27.766	128.224	37.146	193.136	42,5
2011	27.128	127.536	37.146	191.810	42,7
2012	28.329	133.017	38.590	199.936	42,6
2013	28.044	131.183	39.501	198.728	43,0
2014	28.464	133.250	41.543	203.257	43,3
2015	27.848	129.711	44.457	202.016	44,3
2016	27.227	128.675	45.198	201.100	44,6
2017	26.532	126.986	46.043	199.561	45,1
2018	25.842	125.838	46.603	198.283	45,4
2019*	24.636	121.937	46.202	192.775	45,8
2020*	24.008	120.267	46.775	191.050	46,2
2021*	23.705	119.050	47.962	190.717	46,5

(*) popolazione post-censimento

<i>Anno</i>	<i>Indice di vecchiaia</i>	<i>Indice di dipendenza strutturale</i>	<i>Indice di ricambio della popolazione attiva</i>	<i>Indice di struttura della popolazione attiva</i>	<i>Indice di carico di figli per donna feconda</i>	<i>Indice di natalità (x 1.000 ab.)</i>	<i>Indice di mortalità (x 1.000 ab.)</i>
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	106,3	46,0	92,3	90,1	18,0	6,1	6,8
2003	113,2	46,3	95,0	91,8	17,0	5,7	6,7
2004	120,8	46,2	95,1	93,4	15,5	9,1	7,5
2005	125,3	46,5	96,1	95,3	15,4	8,5	9,2
2006	131,0	47,2	97,1	97,1	15,2	7,5	7,7
2007	136,8	47,1	103,1	99,6	14,8	9,5	9,6
2008	122,7	47,2	110,0	106,1	19,0	11,3	9,6
2009	132,9	48,9	119,9	107,9	19,5	12,2	12,8
2010	133,8	50,6	117,2	105,3	20,0	9,3	10,4
2011	136,9	50,4	120,5	107,0	19,0	8,7	9,6
2012	136,2	50,3	120,3	106,9	19,1	8,9	9,9
2013	140,9	51,5	120,8	111,0	19,0	7,8	9,8
2014	145,9	52,5	121,2	115,3	19,0	7,9	10,0

2015	159,6	55,7	127,3	125,9	18,8	7,3	9,6
2016	166,0	56,3	126,6	129,0	18,5	7,5	10,4
2017	173,5	57,2	127,5	132,2	18,2	6,7	10,4
2018	180,3	57,6	128,5	134,5	17,7	6,5	10,6
2019	187,5	58,1	129,1	136,6	17,4	6,7	11,1
2020	194,8	58,9	134,3	139,5	17,2	6,1	11,9
2021	202,3	60,2	136,8	141,3	17,2	-	-

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione.



In generale, la **forma** di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una **piramide** fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Distribuzione della popolazione 2020 - Taranto

<i>Età</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>
------------	---------------	----------------	---------------

				%
0-4	3.471 51,0%	3.329 49,0%	6.800	3,5%
5-9	4.265 51,2%	4.063 48,8%	8.328	4,3%
10-14	4.813 51,2%	4.585 48,8%	9.398	4,8%
15-19	5.126 51,2%	4.886 48,8%	10.012	5,1%
20-24	5.204 51,9%	4.816 48,1%	10.020	5,1%
25-29	5.288 51,1%	5.069 48,9%	10.357	5,3%
30-34	5.051 49,5%	5.150 50,5%	10.201	5,2%
35-39	5.354 49,8%	5.390 50,2%	10.744	5,5%
40-44	6.463 49,1%	6.713 50,9%	13.176	6,7%
45-49	7.072 48,3%	7.562 51,7%	14.634	7,5%
50-54	7.287 47,4%	8.095 52,6%	15.382	7,9%
55-59	6.975 46,6%	7.981 53,4%	14.956	7,7%
60-64	6.318 47,0%	7.132 53,0%	13.450	6,9%
65-69	5.749 46,9%	6.520 53,1%	12.269	6,3%
70-74	5.690 46,1%	6.658 53,9%	12.348	6,3%
75-79	4.166 45,1%	5.066 54,9%	9.232	4,7%
80-84	2.843 39,6%	4.341 60,4%	7.184	3,7%
85-89	1.496 34,0%	2.903 66,0%	4.399	2,3%
90-94	481 26,7%	1.319 73,3%	1.800	0,9%
95-99	137 28,5%	344 71,5%	481	0,2%
100+	13 23,2%	43 76,8%	56	0,0%
Totale	93.262 47,8%	101.965 52,2%	195.227	100,0%

Popolazione straniera residente a **Taranto** al 1° gennaio 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di

cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2018

COMUNE DI TARANTO - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2019

ORGANI AMMINISTRATIVI - elezioni comunali del 2017 (11 giugno - 25 giugno).

SINDACO

Rinaldo Melucci
Sindaco

GIUNTA COMUNALE

Rocco DE FRANCHI - cessato giusta decreto sindacale n. 13 del 2.6.18
Vicesindaco e Assessore all'Ambiente

Franchitto ANNA MARIA - cessata giusta dimissioni Reg. albo n. 217/2018
Assessore agli AAGG ed al Personale

Di Paola AURELIO - cessato giusta decreto sindacale n. 13 del 2.6.18
Assessore LLPP

Sergio SCARCIA - cessato giusta decreto sindacale n. 13 del 2.6.18
Assessore Urbanistica

Simona SCARPATI - cessata giusta decreto sindacale n. 10 del 6.5.2019
Assessore ai Servizi sociali

Francesco SEBASTIO - cessato giusta decreto sindacale n° 8 del 9.3.18
Assessore alla Trasparenza e Legalità

Massimiliano MOTOLESE - cessata giusta decreto sindacale n. 10 del 6.5.2019
Assessore LLPP

Valentina TILGHER - cessata giusta decreto sindacale n. 10 del 6.5.2019
Assessore allo Sviluppo economico e Vicesindaco

Francesca VIGGIANO - cessata giusta decreto sindacale n. 10 del 6.5.2019
Assessore all'Ambiente

Giovanni CATALDINO - nominato giusta decreto sindacale n. 21 del 14.6.18 - cessato giusta decreto sindacale n. 10 del 6.5.2019
Assessore P.L. e Partecipate

Ubaldo OCCHINEGRO - nominato giusta decreto sindacale n. 26 del 10.7.2018 - cessato giusta decreto sindacale n. 10 del 6.5.2019
Assessore all'Urbanistica

Pietro Paolo CASTRONOVI- nominato giusta decreto sindacale n. 31 del 29.8.2018 - cessato giusta decreto sindacale n. 10 del 6.5.2019
Assessore Affari Generali e Risorse Umane

ANNO 2019

Nuovi incarichi conferiti, v. decreti sindacali nn. 11,12,13,14,15,16,17 del 24.5.2019 e 23 del 2.7.2019:

Assessore e Vicesindaco Paolo CASTRONOVI, Assessore Giovanni CATALDINO (polizia locale e sviluppo economico), Assessore FABIANO MARTI (Cultura e Sport), Ass. Arch. Augusto RESSA (Urbanistica), Ass. Rita FRUNZIO (P.I.), Ass. Deborah CINQUEPALMI (AAGG, Associazionismo e, dopo la revoca dell'Ass. Frunzio, la P.I., giusta rimodulazione di cui al decreto n. 23/2019), Ass. Gabriella FICOCELLI (Servizi sociali), Ass. Francesca VIGGIANO (Patrimonio).

Revoca incarico Ass. R. Frunzio, decreto sindacale n. 22 del 2.7.2019.

Ulteriori incarichi :

decreto sindacale n. 27/19.8.2019 Ass. Anna TACENTE (delega all'Ambiente) e n.28/19.8.2019 Ass. Ubaldo OCCHINEGRO (delega ai LLPP).

- Ultimo assetto delle deleghe assessorili – decreto sindacale n. 61 del 14.10.2021

CONSIGLIO COMUNALE

Emidio ALBANI – Consigliere
Giovanni AZZARO – Consigliere
Stefania BALDASSARI – Consigliere
Massimo BATTISTA – Consigliere
Pietro BITETTI – Consigliere
Gaetano BLE' – Consigliere
Salvatore BRISCI – Consigliere
Antonino CANNONE – Consigliere
Dante CAPRIULO – Consigliere
Carmela CASULA - Consigliere
Giovanni CATALDINO – Consigliere – cessato il 2.7.2017
Cosimo CIRACI – Consigliere – cessato il 27.10.2021
Antonella CITO – Consigliere
Mario CITO – Consigliere – cessato il 2.9.2021
Floriana DE GENNARO – Consigliere
Michele DE MARTINO – Consigliere
Vincenzo DI GREGORIO – Consigliere
Emanuele DI TODARO – Consigliere – cessato il 27.10.2021
Cosimo FESTINANTE – Consigliere
Vincenzo FORNARO – Consigliere
Cataldo FUGGETTI – Consigliere
Carmela GALLUZZO – Consigliere
Lucio LONOCE - Consigliere
Gina LUPO – Consigliere
Vittorio MELE - Consigliere
Patrizia MIGNOLO – Consigliere - cessata il 23.8.2018
Francesco NEVOLI – Consigliere
Marco NILO - Consigliere
Mario PULPO – Consigliere
Federica SIMILI - Consigliere
Massimiliano STELLATO – Consigliere
Gianpaolo VIETRI - Consigliere

In carica a seguito di surroga:

Cisberto Zaccheo - DCC 80/2018 - Surroga della Consigliera Patrizia Mignolo e convalida alla carica di Consigliere Comunale del Sig. Valdevies Antonio - Presa d'atto Rinuncia. Convalida alla carica di Consigliere Comunale del Sig. C. Zaccheo.

Cosimo Cotugno - DCC 132/2018 - Surroga del Consigliere Giovanni Cataldino, nominato Assessore Comunale e convalida alla carica di Consigliere Comunale della Sig.ra Simona D'Angiulli - Presa d'atto RINUNCIA. Convalida alla carica di Consigliere Comunale del Sig. C. Cotugno.

Salvatore Rinaldi – DCC 161/2021 – Surroga del Consigliere Mario Cito

Tommaso Lucarella – DCC 182/2021 – Surroga Consigliere Emanuele Di Todaro

Adriano Tria – DCC 183/2021 – Surroga del Consigliere Cosimo Ciraci

Sospensione dei suddetti organi in data 26.11.2021 giusta decreto prefettizio prot. n. 65876 del 26.11.2021 ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 267/2000 per dimissioni *ultra dimidium*.

Subentro della gestione commissariale dal 27.11.2021:

Commissario Prefetto **dott. Vincenzo Cardelicchio** – decreto prefettizio n. 65876/2021 - dal 27.11.2021
Subcommissario, **dott.ssa Maria Luisa Ruocco** – decreto prefettizio n. 65935 del 26.11.2021 - dal 27.11.2021
Subcommissario, **dott. Michele Albertini** – decreto prefettizio n. 65935 del 26.11.2021 - dal 27.11.2021
Subcommissario, **dott.ssa Daniela Buccoliero** – decreto prefettizio n. 7091 del 20.12.2021 - dal 20.12.2021

PREMESSE

❑ **La definizione di corruzione sotto il profilo semantico e storico.**

Dal latino *rumpere*, che significa rompere, disgregare. Questa definizione implica, perciò, che qualcosa, con l'atto della corruzione, viene rotto e questo qualcosa può essere rappresentato da un codice di regole morali o più specificamente da regole e leggi amministrative. Indica l'alterazione grave di un sistema o di un corpo, che si decompone.

Nell'ambito morale equivale a depravazione, immoralità, azioni contrarie al dovere.

Nella sfera politica è la deviazione del potere dalle proprie giuste finalità, nel perseguire obiettivi e utilità particolari o privati, invece che il bene comune e la pubblica utilità.

La maggior parte delle persone sa riconoscere fenomeni di corruzione quando li vede, ma il problema è che persone differenti vedono la corruzione in modo differente.

❑ **La corruzione quale fenomeno che ha sempre caratterizzato tutte le civiltà, anche le più antiche.**

Dalle civiltà mesopotamiche, dove la reciprocità tra il dono interessato ed il favore richiesto era una consuetudine consolidata, all'Atene di Pericle o alla Roma di Cicerone, dove la tangente era un costume formalmente condannato benché ampiamente diffuso, all'Europa della Riforma luterana, cruciale nella fondazione di un'etica anticorruptiva, all'irrisolta questione morale dei giorni nostri.

Ad esempio, Seneca (filosofo e politico - 4 a.C./ 65 d.C.) parlava di "Corruzione piaga di ogni tempo: *"Erras, mi Lucili, si existimas nostri saeculi esse vitium luxuriam et negligentiam boni moris et alia quae obicit suis quisque temporibus: hominum sunt ista, non temporum. Nulla aetas vacavit a culpa; et si aestimare licentiam cuiusque saeculi incipias, pudet dicere, numquam apertius quam coram Catone peccatum est..."*

(traduzione: "Hai torto, Lucilio mio, se attribuisi solo al nostro secolo la dissolutezza, l'indifferenza alla moralità, e gli altri vizi che ognuno rimprovera alla propria epoca: sono colpe degli uomini, non dei tempi. Non c'è nessuna età innocente e se tu vuoi passare in rassegna secolo per secolo la sfrenatezza, vedrai - rincrebbe dirlo - che la depravazione più spudorata ci fu proprio quando visse Catone...).

❑ **La corruzione dilagava anche ai tempi dell'antica Roma.**

"Nessuno poteva credere che il denaro avesse giocato un ruolo determinante nel processo che vedeva accusato Patrizio Clodio di adulterio; lo aveva commesso con la moglie di Cesare e aveva violato i riti religiosi di un sacrificio che, dicono, si celebrasse a favore del popolo, e nel quale tutti gli uomini venivano allontanati dallo spazio sacro in maniera tassativa. Eppure i giudici furono comprati e, cosa ancor più abietta di questo patto, fu preteso per giunta lo stupro di matrone e di nobili giovani. Il delitto fu meno grave dell'assoluzione: l'accusato di adulterio dispensò adulteri e fu sicuro della sua salvezza solo dopo aver reso i giudici identici a se stesso. E questo avvenne nel processo in cui, per non dir altro, uno dei testimoni era Catone". (da Epistulae morales ad Lucilium - Seneca - Traduzione di Paragrafo 97, Libro 16).

❑ **"L'Italia e Tangentopoli: IL PIZZO DALLA CULLA ALLA TOMBA".**

"... favori, doni e mazzette sono la norma. Un tempo l'illegalità era concentrata nel settore edilizio, tra licenze, piani di lottizzazione e cambiamenti di destinazione. Poi ha guadagnato terreno: sono comparsi il pizzo per esistere (per ottenere certificati di residenza e permessi di soggiorno), il pizzo sulla cittadinanza (per saltare il servizio militare e favorire il voto di scambio), il pizzo per un tetto (in vista dell'assegnazione di case popolari o dell'imminenza dello sfratto), il pizzo per un titolo (dagli esami di maturità a quelli universitari), il pizzo per lavorare (assunzioni per concorso, autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali e licenze per i liberi professionisti), il pizzo per sopravvivere (pensioni e farmaci salvavita) e infine il pizzo per riposare in pace (trovare un posto al camposanto è sempre più arduo)" [Cazzola (1992) "L'Italia del pizzo: fenomenologia della tangente quotidiana", Einaudi, Torino].

❑ **La corruzione come "Furto di democrazia e inquinamento della vita civile".**

"La corruzione è un furto di democrazia. Crea sfiducia, inquina le istituzioni, altera ogni principio di equità, penalizza il sistema economico, allontana gli investitori e impedisce la valorizzazione dei talenti". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, definisce così in un messaggio la corruzione, piaga economica e sociale a cui è dedicata oggi la "Giornata mondiale contro la corruzione". "L'opacità e il malfunzionamento degli apparati pubblici e di giustizia - aggiunge - colpisce ancor di più i poveri e le persone deboli, crea discriminazioni, esclusioni, scarti, distrugge le opportunità di lavoro"³.

"La corruzione, male che inquina le fondamenta del vivere civile, va avversata senza equivoci o timidezze. Combattere la corruzione è un impegno di sistema, di tutte le istituzioni pubbliche e, al contempo, è compito che appartiene a ciascun individuo, alle organizzazioni economiche e sociali.

La legalità e la trasparenza propri dello stato democratico sono profondamente feriti da condotte di abuso e arricchimento indebito che inquinano i meccanismi di accesso alle opportunità e di distribuzione delle risorse dettati dalla legge, realizzando condizioni di opacità e di ineguaglianza che, in ultima analisi, provocano profonda sfiducia da parte dei cittadini nelle regole della comunità e nella politica.

³ 10/12/2015 - Giornata mondiale contro la corruzione, Presidente Mattarella: "Furto di democrazia"- tratto da repubblica.it.

La diffusione della corruzione rappresenta un fattore di rallentamento dello sviluppo economico - vieppiù pericoloso in una fase di generale crisi sociale come quella attuale - e genera sfiducia negli investitori internazionali.

Le istituzioni, la magistratura, le forze dell'ordine, sono impegnate nella prevenzione e nel contrasto del crimine: il loro lavoro e i loro successi costituiscono un servizio prezioso al nostro Paese. Un'opera fruttuosa proprio perché si realizza con il contributo delle forze vive della società. Occorre una grande alleanza per sviluppare ulteriormente gli anticorpi necessari per sconfiggere la corruzione. Si tratta di un impegno che deve coinvolgere l'intera comunità. Perché gli anticorpi - che in Italia esistono, e non dovunque è così - sono più efficaci quando sono presenti in tutti gli strati della società, dalla scuola al mondo economico, dai corpi intermedi alle istituzioni locali. **L'integrità, la responsabilità, e la professionalità di ciascun individuo, sono le qualità sulle quali si costruisce quotidianamente e silenziosamente una società sana e coesa, che - pur se, talvolta, in contesti ambientali difficili - ha in se le risorse per sconfiggere la corruzione.**

Gli attori della politica, per la loro parte, devono aggiungervi la consapevolezza che la corruzione in quell'ambito è più grave perché, nell'impegno politico, si assume un duplice dovere di onestà per se e per i cittadini che si rappresentano.

L'odierna Giornata Mondiale Anticorruzione - istituita nel 2003, quando è stata adottata la Convenzione Onu contro la corruzione - costituisce un'importante occasione **anche per riflettere sulla necessità che le istituzioni, per prime, si impegnino nella promozione di scelte coerenti.** Solo se esse vivono autenticamente il loro ruolo, è possibile rafforzare il senso dello stato di diritto e diffondere nella società civile una reale cultura di legalità e partecipazione"⁴.

"Di sicuro un sistema di prevenzione che funziona può contribuire a ridurre la possibilità di corrompere ed essere corrotti, diminuendo drasticamente il numero di casi ed **umentando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni**"⁵.

□ Le fonti normative e amministrative di riferimento.

- **Art. 28 della Costituzione** «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti. (omissis).»
- **Art. 54 della Costituzione** afferma: «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge».
- **Art. 97 della Costituzione** : <<I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.>>
- **Art. 1 della legge n. 241/1990** : <<L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.>>
- **Legge 6 novembre 2012, n. 190** recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo.
- **D. Lgs. 31.12.2012, n. 235** "Testo Unico delle Disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1 comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- **D. Lgs. 14.03.2013, n. 33** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15.02.2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. 190/2012";
- **D. Lgs. 08.04.2013, n. 39** "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06.11.2012, n. 190;
- **D.P.R. 16.04.2013, n. 62** "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165."
- **Piano Nazionale Anticorruzione** (d'ora in poi anche "PNA"), approvato con **deliberazione della CIVIT dell'11 settembre 2013, n. 72.**
- **Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97**, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
- **Determinazione n. 8del 17 giugno 2015** «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».
- **Determinazione dell'ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA.**
- **Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016** : «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5- bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013».
- **Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016** : <<Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016>>.
- **Circolare n. 2 /2017 Min. F.P.** :Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).
- **Delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017** : «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013

⁴ 09/12/2016 – Giornata mondiale contro la corruzione, Presidente Mattarella – fonte "Il Quirinale".

⁵ 13/12/2016 - Conclusione del Presidente Cantone in occasione della Giornata internazionale della lotta alla corruzione, in un intervento tenuto presso il Ministero degli Esteri.

«Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016».

- **Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017** : <<Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici>>.
- **Delibera ANAC n. 1028 del 22.11.2017 relativa all'aggiornamento del PNA 2017;**
- **Delibera ANAC n.1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione con allegati :**

Allegato 1 - Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 - parere ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

Allegato 2 - Riferimenti normativi sul ruolo e le funzioni del RPCT.

- **L. 9.1.2019, n. 3 in GU 13 del 16.1.2019).** In particolare, con le modifiche al codice penale, la legge:
 - prevede la possibilità di perseguire, senza una richiesta del Ministro della Giustizia e in assenza di una denuncia di parte, i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la P.A. all'estero;
 - amplia l'ambito applicativo e inasprisce le pene accessorie conseguenti alla condanna per reati contro la P.A. Si fa riferimento, ad esempio, all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e all'interdizione dai pubblici uffici, che vengono rese perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione. L'interdizione dai pubblici uffici permane anche in caso di riabilitazione del condannato, per ulteriori 7 anni. L'incapacità di contrattare con la p.a. è introdotta anche come misura interdittiva, da applicare all'imputato prima della condanna;
 - modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione, in caso di delitti contro la P.A., al pagamento della riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa e consentendo al giudice di non estenderne gli effetti alle pene accessorie;
 - consente una più estesa applicazione delle pene accessorie per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, eliminando gli automatismi procedurali che ne limitano attualmente l'ambito, ad esempio intervenendo sulla disciplina del patteggiamento;
 - aumenta la durata delle sanzioni interdittive che possono essere comminate alle società e agli enti riconosciuti amministrativamente responsabili di una serie di reati contro la P.A.;
 - aumenta la pena per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione;
 - abroga il delitto di millantato credito, ricomprendendo anche questa condotta nel delitto di traffico di influenze illecite;
 - prevede una causa di non punibilità per colui che collabora con la giustizia, a patto che vi sia una confessione spontanea che intervenga prima che l'interessato abbia notizia di una indagine a suo carico e comunque entro 4 mesi dalla commissione del reato;
 - consente, anche in relazione ai delitti di corruzione, al giudice dell'impugnazione di accertare la responsabilità dell'imputato nonostante la prescrizione del reato al fine di provvedere comunque alla confisca allargata del denaro o dei beni frutto dell'illecito;
 - modifica le fattispecie di corruzione tra privati previste dal codice civile per prevedere la procedibilità d'ufficio;

Sotto il profilo delle indagini penali, il disegno di legge interviene per estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione e consente sempre l'utilizzo delle intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (cd. trojan), nei procedimenti per reati contro la P.A.

Per quanto riguarda la fase successiva alla condanna penale, la riforma modifica l'ordinamento penitenziario per inserire alcuni delitti contro la pubblica amministrazione nel catalogo dei reati che precludono, in caso di condanna, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno di collaborazione con la giustizia.

- **Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020** - Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche:

I provvedimenti del Comune di Taranto in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il **Comune di Taranto**, in relazione al citato quadro giuridico di riferimento, ha provveduto nel tempo ad approvare e pubblicare sul sito *on line* comunale **www.comune.taranto.it** e/o nella Sezione Amministrazione Trasparente, i seguenti documenti:

Primo Piano anticorruzione L. 190/2012	D.G.C. n. 33/2013
Piano anticorruzione e programma triennale per l'integrità e la trasparenza per il triennio 2014/2016	D.G.C. n. 47/2014
Codice di comportamento dei dipendenti	D.G.C. n. 204/2013

Regolamento sul sistema dei controlli interni	D.C.C. n. 13/2013 modificato con D.C.C. n. 240 del 30.11.2015
Aggiornamento del piano anticorruzione per il triennio 2015/2017	D.G.C. n. 4/2015
Disciplina delle procedure ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013, in caso di nullità degli incarichi conferiti per cause d'inconferibilità	D.G.C. n. 76/2015
Disciplina sull'anagrafe patrimoniale degli amministratori e dei titolari d'incarichi politici	D.C.C. n. 59/2015
Individuazione delle procedure ai sensi dell'art.18, comma 3, D. Lgs. n.39/2013, in caso di nullità degli incarichi conferiti per la sussistenza di cause d'inconferibilità	D.G.C. n. 76/2015
Piano Triennale anticorruzione triennio 2016/2018	D.G.C. n. 7/2016
Piano triennale anticorruzione triennio 2016/2018 - Integrazione	D.G.C. n.16/2016
Regolamento dei procedimenti diretti all'accertamento degli incarichi affetti da causa di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e all'adozione dei provvedimenti conseguenziali.	D.G.C. n. 196/2016
Regolamento sulla trasparenza alla luce del d.lgs. n. 97/2016	D.C.C. n. 5/2017
Regolamento di disciplina del NIV	D.G.C. nn. 128 e 180 del 2017
Nomina UpD	D.G.C. n. 164/2017
Conferimento incarico Nucleo Interno di Valutazione al Dr. Ciro Imperio, Dr. Gianluca Gentile e Dott.ssa Daniela Borraccino	Decreto sindacale n. 27 del 12.7.18
Piano triennale anticorruzione triennio 2018/2020 - aggiornamento	D.G.C. n. 1/2018
Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali	D.C.C. n.74/2018
Regolamento recante la nuova disciplina sull'accesso - T.U. comunale in materia di accesso.	D.C.C. n.100/2018
Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	D.C.C. n.173/2018

Piano anticorruzione e trasparenza 2019-2021 - aggiornamento del piano 2018-2020.	D.G.C. n. 147/2019
DGC n. 14/2019 - Piano anticorruzione e trasparenza 2019-2021 - aggiornamento del piano 2018- 2020 - integrazione	D.G.C. n. 166/2019
Approvazione "Regolamento per la formazione e la gestione, in modalità elettronica, degli Elenchi degli Operatori Economici del Comune di Taranto"	D.C.C. n. 233/2019
Regolamento recante la nuova disciplina sull'accesso - T.U. comunale in materia di accesso - D.C.C. n° 100/2018 - modifiche - approvazione.	D.C.C. n. 234/2019
Regolamento (nuovo) sulla disciplina sull'anagrafe patrimoniale degli amministratori e dei titolari d'incarichi politici	D.C.C. n.275/2019
Nomina Responsabile transizione digitale	D.G.C. n. 112/2020
Nuovo codice disciplina specifico - adozione e approvazione	D.G.C. n. 310/2020 e n. 354/2020,
Approvazione Piano anticorruzione 2021/2021 - aggiornamento	DGC n 50 del 4.2.2021

I RPCT :

dott.ssa Annamaria Franchitto	Segretario generale del Comune di Taranto	Decreto sindacale n. 25 del 14.3.2013
dott. Eugenio De Carlo	Segretario generale del Comune di Taranto	Decreto sindacale n. 11, dal 2.3.2015 e successivi piani comunali anticorruzione - in corso

Con la rideterminazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente disposta giusta **DGC n. 205/2017 e successive** al Segretario generale sono state attribuite tutte le funzioni previste da leggi e regolamenti, per cui devono intendersi allo stesso attribuite le funzioni di cui alla legge n. 190/2012 e decreti attuativi, funzioni che con il presente piano si confermano in capo allo stesso.

Con la **DGC n. 211/2018**, nel dare atto che al Segretario generale spettano le competenze stabilite dalla legge e dai regolamenti, è stabilito che alla **Direzione AAGG** è assegnato il settore della **LEGALITA' e TRASPARENZA** . "Attività di ampio raggio per la tutela di ogni forma di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa e dei procedimenti, salvo quanto di competenza del Segretario generale."

In riferimento ai suddetti incarichi di RPCT, sono state pubblicate le **relazioni ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012**:

- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione **per l'anno 2013**, pubblicata sul sito istituzionale di ogni ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".
- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione **per l'anno 2014**, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".
- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione **per l'anno 2015**, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".
- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione **per l'anno 2016**, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".
- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione **per l'anno 2016**, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".
- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione **per l'anno 2017**, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".
- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione **per l'anno 2018**, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".
- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione **per l'anno 2019**, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".
- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione **per l'anno 2020**, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".

Altri incarichi :

Nomina RASA - comunicato Presidente Anac del 20.12.2017

Con decreto sindacale n. 17/2017 è stato nominato quale RASA del Comune di Taranto l'Avv. Erminia Irianni, dirigente del Servizio Appalti e contratti.

Con successivo decreto sindacale n. 3/2018 è stato nominato quale RASA il dott. Alessandro **De Roma**, dirigente del Servizio Appalti predetto.

Nomina Responsabile Transizione digitale - Dirigente dott. Carmine Pisano - DGC n. 112/2020

Nomina DPO - Reg. UE 675/2016

Decreto sindacale n. 34 del 15.11.19 - Atto di designazione del responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD), ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679 - **Dott.ssa Roberta Rizzi**.

Per la nuova nomina è in corso la relativa procedura da parte della Direzione Innovazione all'atto della presentazione del piano.

Ciò premesso, pertanto, occorre procedere all'aggiornamento del piano comunale (2021-2023) approvato con DGC n. 50/2021_ ed inviato ai Dirigenti ed al NIV dal servizio Giunta, come disposto con la citata delibera, in coerenza con le indicazioni espresse dall'ANAC nelle proprie linee guida e alla luce delle novità normativa e dell'esperienza maturata.

Il presente piano ha carattere provvisorio in attesa dell'attuazione del PIAO previsto dall'art.6 del D.L. n. 80/2021.

Il PIAO dovrà farsi carico anche degli strumenti di prevenzione della corruzione previsti dalla legge 190. Sotto tale profilo, va segnalato che il PNRR, in coerenza con il Dispositivo di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede che le misure economiche siano accompagnate da interventi di riforma che, per ciascuna delle 16 componenti che danno sostanza alle 6 missioni, creino le condizioni affinché le politiche di spesa possano essere attivate e realizzate con tempestività ed efficienza.

Intanto, il **Decreto legge milleproroghe 2022** ha apportato modifiche al nuovo Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO. In particolare, l'art. 1 comma 11 prevede che al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, le parole "Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti:

“Entro il 30 aprile 2022”;

2) al comma 6, primo periodo, le parole: “il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri”, sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione” e la parola “adotta” è sostituita dalle seguenti: “è adottato”;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. In sede di prima applicazione il piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) articolo 1, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56;

d) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

e) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;”.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

PREMESSA METODOLOGICA – INQUADRAMENTO – CRITICITÀ

☐ **Premessa metodologica.**

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” dispone che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della stessa legge, adotti il Piano triennale della prevenzione della corruzione (d’ora innanzi definito semplicemente Piano).

Il Piano, quindi, risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività', tra le quali quelle di cui al comma 16 dell’art. 1 della L. 190/2012, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- b) prevedere, per le attività' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità' sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
- g) Il PTPC del Comune di Taranto costituisce imprescindibile atto programmatico i cui obiettivi fondamentali sono:
 - combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e dell’“imparzialità”;
 - verificare l’imparzialità degli atti e, in tal modo, contrastare l’illegalità. Ai suddetti fini il Piano comunale recepisce:
 - il Piano nazionale Anticorruzione (d’ora in poi PNA) approvato dalla **CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 72 dell’11.9.2013**;
 - l’aggiornamento del PNA di cui alla **determinazione dell’ANAC n.12 del 28.10.2015**.
 - l’aggiornamento del PNA di cui alla **deliberazione dell’ANAC n. 813 del 3.8.2016**.
 - l’aggiornamento del PNA di cui alla **deliberazione dell’ANAC n. 813 del 3.8.2016**.
 - l’aggiornamento del PNA di cui alla **deliberazione dell’ANAC n.1074 del 21 novembre 2018**.
 - l’aggiornamento del PNA di cui alla **deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019**.

☐ **Inquadramento organizzativo e funzionale.**

Il Comune di Taranto è stato dichiarato **ente dissestato** a norma del d.lgs. n. 267/00 TUEL giusta Dichiarazione di dissesto del Comune di Taranto, intervenuta con **atto del Commissario Straordinario del 31 ottobre 2006**.

Con DM Interno n. 35719 del 28.3.2018, su proposta dell’OSL (delibera n. 41/2017), è stato approvato il **piano di estinzione delle passività pregresse del Comune di Taranto in ordine al dissesto dichiarato giusta DCC n. 234/2006**.
Con DCC del 23.12.2019 è stato approvato il **rendiconto dell’OSL previo parere del Collegio dei revisori dei conti**

La **MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA** ⁶ approvata con D.G.C. n. 378 del 27/10/2021 è attualmente la seguente:

⁶ (v. da ultimo **Deliberazione G.C. n. 378/2021**).


MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA



COMUNE DI TARANTO
Direzione Risorse Umane

AII. A)

MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA



L'organico comunale.

A seguito della dichiarazione di **dissesto finanziario** del 2007, la C.C.F.O.E.L. del Ministero dell'Interno aveva rideterminato la d.o. di questo Ente nella misura massima di n. 1509 dipendenti.

Al 31.12.2021 esiste un organico di n. 734 dipendenti, oltre n. 12 Dirigenti, il Segretario generale e il Direttore generale.

Si tratta di un numero di dipendenti ben al di sotto rispetto ai parametri previsti dal DM Interno 18.11.2020, in base al quale per gli enti della dimensione del Comune di Taranto il **rapporto dipendenti/abitanti è di 1/120**. Infatti, applicando detto parametro per questo Comune il numero massimo dipendenti sarebbe di 1.626.

Inoltre, con specifico riferimento alla **Polizia locale**, il numero degli addetti in servizio (al 31.12.2021) è di n. 150 unità, oltre il Dirigente, a tempo indeterminato e di n. 17 unità a tempo determinato, comprensivo di Agenti e personale amministrativo, dunque ben al di sotto del parametro popolazione/dipendenti di Polizia Locale previsti dalla L.R. Puglia n. 37/2011⁷, in base al quale il Comune di Taranto potrebbe avere n. 404 unità.

Intanto, con D.G.C. n. 85, n. 257, n. 338 e n. 417 del 2021 sono stati approvati ed aggiornati il fabbisogno del personale e il piano occupazionale 2020-2022 in base alle capacità di entrata e di spesa dell'Ente.

Alla stregua della vigente macrostruttura e del piano occupazionale dell'Ente la situazione è la seguente al 31.12.2021:

Direttore Generale 1 Segretario Generale 1 Dirigenti 12 Personale non dirigente 734.

Segue tabella al 31.12.2021

Posizione Economica	Personale al 31/12/2020	Personale al 01/01/2021	Personale al 28/12/2021	Personale al 31/12/2021
DIRIGENTE	10	10	10	10
D7 acc. D3	28	24	23	23
D5 acc. D3	4	4	4	4
D4 acc. D3	1	1	1	1
D7 acc. D1	5	5	5	5

⁷ (v. art. 6 comma 3, lett. a : almeno una unità per ogni cinquecento abitanti per i comuni capoluogo di provincia).

D6 acc. D1	36	32	25	25	De Florio Maria Dirigente a TD
D5 acc. D1	15	13	12	12	
D4 acc. D1	1				
D3 acc. D1	2	2	1	1	
D2 acc. D1	8	8	8	8	
D1 acc. D1	47	47	69	74	
C6	118	101	86	84	
C5	101	100	98	96	
C4	22	22	22	21	
C3	11	11	11	11	
C2	12	12	12	12	
C1	124	124	145	157	
B7 acc. B3	17	17	16	13	
B6 acc. B3	50	49	45	41	
B5 acc. B3	3	3	2	2	
B4 acc. B3	1	1	1	1	
B8 acc. B1	10	9	8	8	
B7 acc. B1	7	7	6	6	
B6 acc. B1	9	9	9	7	
B5 acc. B1	28	26	23	23	
B4 acc. B1	11	11	11	9	
B3 acc. B1	9	9	9	9	
B2 acc. B1	1	1	1	1	
B1 acc. B1	5	5	5	4	
A6	9	9	9	9	
A5	39	39	36	36	
A4	6	6	6	6	
A3	9	9	9	9	
A1	6	6	6	6	
Totale	765	732	734	734	

D6 acc D1 nel conteggio è compresa anche la Dott.ssa De Florio che ricopre il ruolo di Dirigente a Tempo Determinato

Dirigenti TD 01/01/2021	Dirigenti 28/12/2021
0	2

Categorie	al 31/12/2021
Dirigenti	10
D3	28
D1	125
C	381
B3	57
B1	67
A	66
Totale	734

Direttore generale

Con **decreto sindacale n. 6 dell'11.8.2017** e **assunzione dal 29.12.2017**, ai sensi dell'art. 108 TUEL e delle disposizioni regolamentari comunali, è stato nominato Direttore generale del Comune di Taranto il **Dott. Ciro Imperio**, 14.4.1967, per una durata triennale dell'incarico, **prorogato** sino alla scadenza del mandato sindacale (luglio 2022) – **cessato il 16 maggio 2021**.

Con **decreto sindacale n. 35 del 17.5.2021** è stato incaricato della relativa funzione il Segretario generale **dott. Eugenio De Carlo**, cessato dalla stessa il 26.11.2021, a causa sospensione degli organi comunali ex art. 141 TUEL, e nuovamente incaricato della funzione dal 17.12.2021 giusta **decreto commissariale n. 1 del 15.12.2021**, sino alla scadenza della gestione commissariale.

I Dirigenti comunali attualmente in organico a tempo indeterminato:

Al **31.12.2021** sono **n. 12 Dirigenti su 12 da dotazione organica**, precisamente:

1. *Dirigente Dott. Alessandro DE ROMA*
2. *Dirigente Dott. Antonella FORNARI*
3. *Dirigente Dott. Antonio LACATENA – cessato il 1.3.2021 per mobilità verso la Regione Puglia*
4. *Dirigente Dott. Michele MATICHECCHIA*
5. *Dirigente Arch. Cosimo NETTI*
6. *Dirigente Dott. Carmine PISANO*
7. *Dirigente Dott. Paolo SPANO*
8. *Dirigente Dott.ssa Erminia IRIANNI*
9. *Dirigente Dott.ssa Simona SASSO*
10. *Dirigente Dott. Stefano LANZA*
11. *Dirigente Dott. Francesco MURIANNI*
12. *Dirigente Dott. Simone SIMEONE*
13. *Dirigente Dott.ssa Maria DE FLORIO*

Incarichi dirigenziali e rotazioni incarichi precedenti:

Arch. Cosimo Netti

- Dirigente Direzione Patrimonio dal 1.4.2014 sino al 30.4.2016 (decreto sindacale n. 26/2014)
- Dirigente Urbanistica/edilità dal 1.5.2016 (decreto sindacale n. 9 del 29.4.2016) al 30.11.2017.
- Dirigente LLPP dal 24.11.2017 (decreto sindacale n.19/2017) e Patrimonio- Sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto sindacale n.3672018) – in corso.
- Dirigente Urbanistica ad interim dal 01.06.2019 (decreto sindacale n.30 del 31.5.2019).
- Dirigente Urbanistica – Demanio – Grandi progetti da ultimo dal 11.10.2021 (decreto sindacale n. 56/2021 e decreto commissario n.2 del 15.12.2021)

Avv. Erminia Irianni

- Dirigente LLPP dal 30.7.2014 al 30.11.2017 con incarico a contratto ex art. 110 TUEL d.lgs. n. 267/00, già titolare di P.O. nella stessa area dal maggio 2014.
- Dirigente LLPP e del Servizio appalti e contratti dal 30.12.2016 (decreto sindacale n. 35/2016) al 30.11.2017.
- Dirigente Servizio Gab. Sindaco/Innovazione tecnologica dal 29.10.2018 (decreto sindacale n.36/2018) – cessato .
- Dirigente Sviluppo economico dal 29.12.2017 (decreto sindacale n.26/2017) - in corso (decreto sindacale n. 8 dell'1.3.2019);
- Dirigente ad interim RRUU (decreto sindacale n. 8/2019) – dal 1° marzo 2019 – in corso (decreto sindacale n. 8 dell'1.3.2019).
- Dirigente AAGG/RRUU da ultimo dal 11.10.2021 (decreto sindacale n. 56/2021 e decreto commissario n.2 del 15.12.2021)

Dott. Alessandro De Roma

- Dirigente Direzione Ambiente dal 30.12.2011 (decreto sindacale n. 63/2011).
- Dirigente ad interim ai Servizi AALL dal 30.12.2016 (decreto sindacale n. 37/2016) sino al 30.11.2017.
- Dirigente AAGG.- Servizio appalti – Avvocatura – Statistica – Legalità dal 29.12.2017 (decreto sindacale n.26/2017) e ad interim Dirigente ai Tributi dal 29.3.2018 e dal 22.6.2018 (decreto sindacale n.24/2018) – in corso (decreto sindacale n. 8 dell'1.3.2019).
- Dirigente Ambiente e gestione liquidatoria ex OSL da ultimo dal 11.10.2021 (decreto sindacale n. 56/2021 e decreto commissario n.2 del 15.12.2021)

Dott.ssa Antonella Fornari

- Dirigente della Direzione P.I dal 1.9.2015.
- Dirigente ad interim dei servizi sociali dal 4.3.2013 al 5.8.2013. Dirigente Direzione AAGG dal 20.8.2013 al 31.10.2014.
- Dirigente Direzione servizi sociali dal 26.1.2015 al 31.12.2017.
- Dirigente ad interim della PI/Sport/Cultura dal 30.12.2016 (decreto sindacale n. 38/2016) al 31.12.2017.
- Dirigente RRUU - servizi demografici – toponomastica dal 24.11.2017 (decreto sindacale n.19/2017) – incarico cessato il 28 febbraio 2019.
- Dirigente Servizi sociali e politiche giovanili e abitative (decreto sindacale n. 8/2019)- dal 1° marzo 2019 – in corso (decreto sindacale n. 8 dell'1.3.2019) – in corso.

Dott. Antonio Lacatena

- Dirigente Direzione P.I./Sport/cultura e Servizio appalti e contratti dal 30.12.2016 (decreto sindacale n. 52 del 30/12/2015 sino al 30/06/2016 e n. 29 del 12/10/2016 sino al 31/12/2016).
- Dirigente PEF, TRIBUTI/PARTECIPATE, Innovazione dal 30.12.2016 (decreto sindacale n. 36/2016).
- Dirigente PEF – Economato dal 24.11.2017 (decreto sindacale n. 19/2017) – in corso (decreto sindacale n. 8 dell'1.3.2019) – **cessato il 1.3.2021.**

Dott. Michele Matichecchia

- Dirigente ad interim Patrimonio dal 1.5.2016 al (decreto sindacale n. 10 del 29.4.2016, n. 25 del 29.7.2016, n. 30 del 2.11.2016, n.39.12.2016) - cessato.
- Dirigente Comandante P.M. dal 1.3.2012 – in corso (decreto sindacale n. 8 dell'1.3.2019)- in corso.

Dott. Carmine Pisano

- Dirigente sviluppo economico sino al 30.11.2017.

- Dirigente Ambiente dal 24.11.2017 (decreto sindacale n.19/2018) e Servizio Controllo Partecipate dal 29.10.2017 (decreto sindacale n.37/2018 e n. 8/2019) – in corso (decreto sindacale n. 8 dell'1.3.2019).
- Dirigente SUE-SUAP- Partecipate da ultimo dal 11.10.2021 (decreto sindacale n. 56/2021 e decreto commissario n.2 del 15.12.2021)

Dott. Paolo Spano

- Dirigente Direzione RR.UU. dal 1.1.2008 al 31.12.2017.
- Dirigente AAGG- AA.LL., con esclusione del servizio appalti, dal 1.1.2015 (decreto sindacale n.115/2014).
- Dirigente AAGG ad interim, con esclusione del servizio AALL e del servizio Appalti e contratti, dal 30.12.2016 (decreto sindacale prot. n. 197381/2016).
- Dirigente Servizi sociali dal 24.11.2017 (decreto sindacale n.19/2017) e ad interim alla P.I.- Cultura dal 24.11.2017 (decreto sindacale n.19/2017) – cessato il 28 febbraio 2019.
- Dirigente PI/Sport/Cultura ecc. (decreto sindacale n. 8/2019) – dal 1° marzo 2019 – in corso (decreto sindacale n. 8 dell'1.3.2019) – in corso.

Dott.ssa Simona Sasso Assunta a seguito di concorso pubblico, con contratto del 23.12.2020- Dirigente LLPP da ultimo dal 11.10.2021 (decreto sindacale n. 56/2021 e decreto commissario n.2 del 15.12.2021)

Dott. Stefano Lanza Assunto a seguito di concorso pubblico, con contratto del 30.12.2020- Dirigente PEF da ultimo dal 11.10.2021 (decreto sindacale n. 56/2021 e decreto commissario n.2 del 15.12.2021)

Dott.ssa Maria De Florio Assunta mediante incarico a contratto ex art. 110 TUOEL e incarico dirigenziale giusta decreto sindacale n. 55/30.9.2021 e giusta decreto commissariale n. 2/15.12.2021.

Dott. Francesco Murianni Assunto mediante incarico a contratto ex art. 110 TUOEL e incarico dirigenziale giusta decreto sindacale n. 36 del 26.5.2021 e giusta decreto commissariale n. 2/15.12.2021.

Incarichi di Posizioni organizzativa e di Alta professionalità.

PERSONALE INCARICATO di POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021	
FONDO 2021 = €.242.893,49 (DD n.456/2020)	
	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE = €.211.243,49
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO = €.31.650,00
N.	DIREZIONE/DIPENDENTE
1	Risorse Umane (SCARPETTA) - TIP.A/1F (DD n.102/2021 termine 31.12.2021)
2	Gabinetto Sindaco (DIVITOFRANCESCO M.) - TIP.A/2F (DD n.171/2021 termine 31.12.2021)
3	Ambiente (TARQUINIO F.) - TIP.A/2F (DD n.259/2021 termine 31.12.2021)
4	Ambiente (GALEONE B.) - TIP.A/1F (DD n.253/2021 termine 31.12.2021)
5	Ambiente (BENVENUTI F.) - TIP.B/2F (DD n.254/2021 termine 31.12.2021)
6	Ambiente (KORONICA F.) - TIP.B/2F (DD n.257/2021 termine 31.12.2021)
7	Affari Generali (MONTILLI R.) - TIP.A/2F (DD n.60/2021 termine 31.12.2021)
8	Affari Generali (PASTORE A.) - TIP.A/2F (DD n.59/2021 termine 31.12.2021)
9	Affari Generali (BUCCOLIERO A.M.)-TIP.B/1F (DD n.16/2021 termine 31.12.2021)
10	Affari Generali (LIUZZI G.)-TIP.B/1F (DD n.160/2021 termine 31.12.2021)
11	Polizia Locale (MARAGNO R.) - TIP.A/1F (DD n.168/2021 termine 31.12.2021)
12	Polizia Locale (CALO' F.) - TIP.A/2F (DD n.167/2021 termine 31.12.2021)
13	Urbanistica (CITO G.) - TIP.A/1F (DD n.75/2021 termine 31.12.2021))
14	Sviluppo Economico (DIGIACOMO O.) - TIP.A/1F (DD n.90/2021 termine 31.12.2021)

15	Servizi Sociali (TROIANO C.)-TIP.A/1F (DD n.245/2021 termine 31.12.2021)
16	Servizi Sociali (CIPPONE)-TIP.A/1F (DD 483/2021 termine 31.12.2021)
17	Sviluppo Economico (PERRONE V.) - TIP.A/2F (DD n.128/2021 termine 31.12.2021)
18	Lavori Pubblici/Patrimonio (PICCOLO) - TIP.A/1F (DD n.247/2021)
19	Lavori Pubblici/Patrimonio (CASAMASSIMA G.) - TIP.A/2F (DD n.246/2021 termine 31.12.2021)
20	Lavori Pubblici/Patrimonio (SANTINI V.) - TIP.A/12F (DD n.305/2021 termine 31.12.2021)
21	Tributi (FERRONE O.) - TIP.A/2F (DD n.80/2021 termine 31.12.2021)
22	Pubblica Istruzione (MARTEMUCCI A.)-TIP.A/2F (DD 177/2021 termine 31.12.2021)
23	Pubblica Istruzione (VERNAVA' A.)-TIP.A/2F (DD 177/2021 termine 31.12.2021)
24	PROGETTO BEST TAG-ORLANDO G. DD 258/2021 31.01.2024

Criticità

In linea generale, si rilevano le seguenti criticità: gli aspetti critici riguardano il notevole mutamento dell'organico comunale, caratterizzato da un'ampia fascia di dipendenti cessati dal servizio, specie a seguito di "quota 100", e dal completamento delle procedure concorsuali che hanno portato all'immissione di nuovo personale all'interno dell'Ente, via via nel corso dell'anno, e al quale occorrerà assicurare nel tempo adeguata formazione in materia. Inoltre, a fronte dell'immissione di nuovo personale si sono registrati processi di riorganizzazione della macchina burocratica i cui effetti sono ancora in fase di verifica in termini di impatto organizzativo e funzionale.

ART. 2

PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO

La redazione del Piano e i relativi aggiornamenti sono curati dal "Responsabile per la Prevenzione della Corruzione", avvalendosi del supporto degli organi politici e dei dirigenti comunali, sulla base degli indirizzi dell'ANAC, del PNA di cui alle deliberazioni annuali dell'Autorità, dell'esperienza maturata nell'applicazione del Piano già approvato, dei dati reperibili dalla comune esperienza, in attesa dell'entrata in funzione del nuovo strumento denominato PIAO.

TITOLO II

I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ART. 3

L'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO E LE COMPETENZE

L'ANAC con la delibera n. 12 del 22 gennaio 2014 ha chiarito che la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali, spetta alla Giunta.

Tale chiarimento è stato fornito a seguito di numerose sollecitazioni da parte degli enti, in quanto la legge 190/2012 ha previsto che sia l'organo di indirizzo politico a dover adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione.

Visto quanto stabilisce l'articolo 42, comma 2 lett. b) del Tuel in merito alla competenza del consiglio comunale, era sorto il dubbio (fondato) che la competenza ad approvare il piano potesse essere appunto dell'organo consiliare, considerato che il piano ha un contenuto programmatico- pluriennale e che la giunta ha competenza residuale rispetto al consiglio stesso e al sindaco.

L'ANAC ha ritenuto, quindi, che *"la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell'esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo Ente"*.

Invero, il nuovo sistema di riparto di competenze tra organi politici delineato dal d.lgs. n. 267/00

T.U.E.L. è retto dal principio secondo cui il **Consiglio comunale** quale organo elettivo è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali tassativamente elencati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, poi trasfuso nell'art. 42 del T.U.E.L., mentre la **Giunta comunale** è l'organo politico esecutivo che compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze - previste dalle leggi o dallo statuto - del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei dirigenti ex art. 107 dello stesso T.U..

Sebbene nei Comuni sia la Giunta che i **dirigenti** siano organi cui la legge attribuisce funzioni *latu sensu* esecutive dell'indirizzo politico, il *discrimen* tra le due competenze è da individuare nella diversa natura dei due organi e nel principio di separazione tra attività politica e attività gestionale : la Giunta svolge una funzione di attuazione politica delle scelte fondamentali operate dal Consiglio, mentre ai dirigenti compete l'attività di gestione tecnica-finanziaria-contabile e l'assunzione di tutti i provvedimenti amministrativi, o atti di diritto privato, necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti dagli organi di indirizzo⁸.

Ai **Dirigenti** competono gli atti di gestione di cui all'art. 107 T.U.E.L. ossia gli atti idonei a dare attuazione agli obiettivi ed ai programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi politici. Al di fuori di queste ipotesi, il dirigente finirebbe con l'esercitare compiti che lungi dall'essere solo gestionali diverrebbero anche strategici.

Ai dirigenti, dunque, non appartengono tutti quegli atti che, pur muovendosi al confine tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione, comportino scelte strategiche rilevanti o comunque esulino dalla normale gestione amministrativa, rappresentando invece esercizio di un potere sì esecutivo, ma in sé contenente profili di elevatissima discrezionalità.

ART. 4

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Al Segretario generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- a) vigila costantemente sull'efficacia ed osservanza del Piano, proponendone altresì l'aggiornamento annuale del medesimo. ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio. A tale fine:
 - può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti dell'Ente, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovraintenda;
 - riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- b) riferisce direttamente al Sindaco, per la Giunta comunale, ed al Presidente del Consiglio, per il Consiglio comunale;
- c) è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di RPC.

Sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) v. Delibera ANAC n.1074 del 21 novembre 2018 – allegati 1 e 2.

La Struttura per la Trasparenza

Con **D.G.C. n.4 del 30.1.2015** è stata istituita e posta sotto la direzione del Responsabile anticorruzione la Struttura per la trasparenza e, a seguito di avvicendamenti di personale, è così composta dai dipendenti comunali:

⁸ (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4192 del 20.8.2013).

- a) n. 1 cat. D – dott.ssa Anna L. Pastore, addetta al coordinamento ed al controllo e sostituzione temporanea del RPCT.
- b) n. 1 cat. D – dott.ssa Amelia Prete, riferimento del centro di costo, con funzioni di monitoraggio delle attività e dei procedimenti inerenti il piano anticorruzione comunale e la trasparenza e la Segreteria generale, sotto la vigilanza del RPCT.
- c) n. 1 cat. C – Dott.ssa Diana Piacenti, con particolare riferimento all'albero della Trasparenza ed alla relativa gestione nonché alla pubblicazione dei decreti sindacali/commissariali e delle situazioni reddituali-patrimoniali di politici e dirigenti, all'accesso civico e generalizzato, adempimenti art. 1 comma 32 L. 190/2012 e pubblicazione relazione annuale del RPCT, nonché compiti istruttori e di procedimento in ordine alle attività di cui al punto b).
- d) n. 1 cat. C – Lucia Gentile, addetta al monitoraggio dei procedimenti relativi ai vari istituti dell'accesso.
- e) n. 1 cat. D – Dott. Claudio Boccuni, al fine del supporto tecnico-informatico della Struttura.

La Struttura costituisce una unità organica funzionalmente autonoma, inserita nello staff del Segretario Generale quale Responsabile del Piano, ed incardinata strutturalmente nell'ambito dell'area **Affari Generali**, preposta alle azioni di monitoraggio, vigilanza e verifica, connesse al Piano stesso.

Con la **D.G.C. n. 378/2021**, alla **Direzione AFFARI GENERALI** competono le seguenti funzioni di **LEGALITA'** e **TRASPARENZA**: attività di ampio raggio per la tutela di ogni forma di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa e dei procedimenti, salvo quanto di competenza del Segretario Generale.

ART. 5

I DIRIGENTI

I Dirigenti, anche non di ruolo, sono responsabili delle attività svolte nelle aree delle quali hanno assunto la direzione con l'esercizio dei poteri gestionali di cui all'**art. 107 TUEL d.lgs. n. 267/00** e con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato **ai sensi dell'art. 89 T.U. cit.**

Essi svolgono un ruolo di raccordo, coordinamento e di stretta collaborazione con il "Responsabile anticorruzione".

I Dirigenti sono **referenti settoriali** e collaborano con il "Responsabile" anzidetto, in particolare:

- a) nell'individuazione delle attività più esposte a rischio corruzione;
- b) nel processo di verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione previste dal "Piano";
- c) nella individuazione di misure di garanzia di rotazione del personale che svolge attività nelle aree più esposte a rischio corruzione;
- d) nella individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;
- e) nel processo di verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel "Piano" e delle norme dei codici di comportamento;
- f) nelle attività di monitoraggio, relazionando in merito al "Responsabile";
- g) nella pubblicazione e nella fornitura di dati da pubblicare ai fini della Trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Prima del conferimento dell'incarico e durante lo svolgimento di quest'ultimo, i Dirigenti, anche non di ruolo, devono comunicare tempestivamente al Sindaco ed al "Responsabile" l'eventuale sussistenza in capo ad essi, di:

- a) condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione;
- b) conflitti di interessi con il Comune.

L'inosservanza delle prescrizioni precedenti costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, salve eventuali ulteriori forme di responsabilità.

In base all'**art. 108 TUOEL**, il Direttore generale nominato dal Sindaco provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a) TU cit., nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 TU cit. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

ART. 6

IL PERSONALE COMUNALE NON DIRIGENTE

Il personale dipendente, anche non di ruolo, è responsabile delle azioni individuali poste in contrasto con le misure di prevenzione adottate dal "Piano".

Il personale dipendente, anche non di ruolo, che svolge attività nelle aree a maggiore rischio di corruzione, deve comunicare tempestivamente al Dirigente ed al "Responsabile" la sussistenza in capo ad essi, di:

- a) provvedimenti disciplinari subiti negli ultimi tre anni;
- b) condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione;
- c) conflitti di interessi con il Comune.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel comma 2 costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità

individuale, salve eventuali ulteriori forme di responsabilità.

ART. 7

IL NIV

Ai sensi del vigente articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie territoriali⁹, è individuato un Nucleo Interno di Valutazione, che svolge le funzioni di supporto e validazione del processo di misurazione e valutazione della performance all'interno dell'Ente e di supporto al controllo strategico.

Il Nucleo Interno di Valutazione è organo nominato dal Sindaco, con specifico decreto, per un periodo di tre anni dalla nomina, rinnovabile per una sola volta, fatto salvo il periodo di prorogatio degli organi ex lege (45 gg.).

Il Comune di Taranto con **DGC nn. 17, 128 e 180 del 2017 e n. 366 del 2020**, ha approvato e modificato il regolamento di disciplina del N.I.V. per la valutazione della performance e di supporto per il controllo strategico, sostituendo all'OIV ed al NUC il NIV.

Il NIV è tenuto alla verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e valutino l'adeguatezza dei relativi indicatori nonché a utilizzare le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Il Niv è attualmente assegnato al Dr. Ciro Imperio, al Dr. Gianluca Gentile e Dott.ssa Daniela Borraccino, giusta decreto sindacale n. 34 del 7.5.2021 - Conferimento incarico Nucleo Interno di Valutazione.

ART. 8

L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):

svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (**art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.**);

- a) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (**art. 20 D.P.R. 3/1957; art. 1 comma 3 L. 20/1994; art. 331 c.p.p.**);
- b) propone l'aggiornamento del "Codice Etico e Comportamentale" dell'Ente;
- c) opera, in raccordo con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per quanto riguarda le attività poste **dall'art. 15 del D.P.R. 62/2013** "Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici".

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è stato disciplinato con DGC n. 164/2017 con cui è stato costituito dal Dirigente della Direzione Risorse Umane, dal Dirigente degli Affari Legali - Avvocatura e dal Dirigente della Direzione Programmazione Economico Finanziaria

e-mail: upd@comune.taranto.it.

Al personale dirigente e non e ai collaboratori si applicano le disposizioni previste dal DPR n. 62/2013, dai CCNL di categoria e quelle di cui al Codice di comportamento specifico approvato con DGC n. 354/2020.

⁹ (v. deliberazione Civit n. 121/2010 e Corte dei conti sez. Lombardia, n. 325/2011. Inoltre, nella deliberazione ANAC n. 1028/2017 si legge che "...negli enti territoriali, il Segretario è spesso componente anche del nucleo di valutazione. Poiché il Segretario è "di norma" anche RPCT, la conseguenza è che lo stesso RPCT può far parte di un organo cui spetta, per taluni profili (ad esempio le attestazioni sulla trasparenza), controllare proprio l'operato del RPCT. Attesa la normativa vigente che potrebbe generare conflitti di interesse nei termini sopra specificati, l'ANAC auspica che le amministrazioni trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell'organismo che svolge le funzioni dell'OIV.").

TITOLO III

GESTIONE DEL RISCHIO DELLA CORRUZIONE

ART. 9

DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

Nel contesto del presente Piano, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti, pertanto, sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata agli artt. 318, 319, e 319 ter e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Ai fini della lotta alla corruzione, dunque, la nozione presa in considerazione è intesa come "**corruzione in senso ampio**": la finalità di contrasto alla corruzione non è circoscritta alla fattispecie descritta nel codice penale, ma venga estesa anche alla cosiddetta "**maladministration**", cioè all'assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

ART. 10

LA MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLE AREE DI RISCHIO

Come precisato nel PNA, al fine di pianificare le strategie di prevenzione della corruzione, l'Ente deve esaminare attentamente la propria organizzazione, le sue regole e la prassi di funzionamento per valutarne la possibile esposizione al fenomeno corruttivo.

Per l'aggiornamento del Piano, pertanto, è d'uopo una attenta e propedeutica ricostruzione dei processi organizzativi dell'Ente e l'individuazione delle c.d. aree di rischio.

L'individuazione delle aree di rischio consente, infatti, di identificare con precisione le "attività" dell'Ente, in relazione alle quali emerge la necessità di prevedere misure di prevenzione e di stabilire la graduazione degli interventi da adottare attraverso le previsioni del Piano.

La **L. 190/2012 (art. 1 comma 16)** ha già individuato specifiche aree di rischio riguardanti i procedimenti di:

- 1) autorizzazione o concessione;
- 2) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche in riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
- 3) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati;
- 4) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D. Lgs. 150/2009.

Il PNA ha, inoltre, precisato che i procedimenti sopraindicati corrispondono alle seguenti specifiche aree di rischio:

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento lavori, servizi e forniture, nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Secondo le indicazioni del PNA, è necessario, dunque, procedere ad una attenta analisi di tali aree di rischio, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'attività svolta del singolo ente e delle peculiarità del contesto di riferimento.

Come indicato nel PNA (in cui sono recepiti criteri metodologici desunti dalle Linee Guida UNI ISO 31000:2010) il processo di gestione del rischio, finalizzato all'adozione del presente Piano si compone delle seguenti fasi:

- la mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- la valutazione del rischio per ciascun processo;
- il trattamento del rischio.

Per processo si intende "un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse «input del processo» in un prodotto «output del processo» destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione".

In applicazione della **legge 190/2012** e con riferimento alle aree di rischio individuate nel PNA, sono state individuate le seguenti aree di rischio:

- a) **Area reclutamento e progressione del personale dipendente** (reclutamento tramite concorso, reclutamento tramite mobilità, reclutamento tramite comando o distacco, conferimento di incarichi esterni di livello dirigenziale, conferimento di incarichi di collaborazione, affidamento di posizioni organizzative, affidamento specifiche responsabilità e responsabilità dei procedimenti);
- b) **Area affidamento lavori e forniture beni e servizi** (definizione oggetto dell'affidamento, individuazione strumento/istituto affidamento, requisiti di qualificazione, requisiti di aggiudicazione, valutazione delle offerte e verifica

anomalie, affidamenti diretti, affidamenti a cooperative sociali, revoca/annullamento procedura d'appalto/affidamento, redazione crono-programma, varianti in corso di esecuzione del contratto, subappalto, fase dell'esecuzione contrattuale e della liquidazione dei compensi, utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali, prima, durante e dopo la esecuzione del contratto ecc.);

- c) **Area pianificazione e governo del territorio** (piani territoriali, strumenti urbanistici e varianti, permessi in deroga, rilascio p.d.c., agibilità, DIA/SCIA ecc.);
- d) **Area tutela ambiente** (programmi, bonifiche, ordinanze, autorizzazioni, controlli ecc.)
- e) **Area del contenzioso** (definizione questioni in sede stragiudiziale, affidamento incarichi legali a soggetti esterni, liquidazione parcelle, gestione degli incarichi agli avvocati interni, riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ecc.);
- f) **Area concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di corrispettivi economici, compensi e vantaggi di qualunque altro genere** (provvedimenti che comportano ampliamento della sfera giuridica in favore di persone, imprese ed enti pubblici e privati, che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune);
- g) **Area delle opere pubbliche e della gestione patrimoniale** (affidamento incarico di progettazione a professionisti esterni, di gestione e direzione dei lavori a soggetti esterni, per collaudo a professionisti esterni, procedure di espropriazione, fase della liquidazione del corrispettivo per la realizzazione delle opere, gestione patrimonio immobiliare dell'ente, gestione rapporti reali mobili ed immobili di proprietà aliena ecc.);
- h) **Area della pianificazione e gestione dei servizi finanziari e dei tributi** (affidamento gestione servizi finanziari a soggetti esterni, affidamento gestione servizi tributari a soggetti esterni, utilizzo fondo di riserva, gestione dei procedimenti di spesa, di accertamento e di verifica dei tributi locali ecc.);
- i) **Area delle attività produttive** (piano di sviluppo economico, commerciale, rilascio autorizzazioni, SCIA/DIA, ecc.)
- j) **Area della polizia locale** (attività di controllo in genere e attività sanzionatoria ecc.);
- k) **Area dei provvedimenti a contenuto altamente discrezionale** (attività di verifica, controllo e monitoraggio di attività e provvedimenti, attività di valutazione finale in seguito a verifiche e controlli, rilascio pareri).
- l) **Area delle Società Partecipate** (incarichi, affidamenti, contributi ecc.).

L'ANAC attribuisce alle aree di rischio un ruolo strategico, all'interno di ogni amministrazione, tanto da prescrivere che le precedenti "aree obbligatorie" siano denominate "aree generali" e che a queste siano aggiunte le "aree specifiche", in relazione alla tipologia dell'amministrazione.

Le aree generali, inoltre, vengono incrementate con l'aggiunta dei seguenti ambiti:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Sono classificati ad elevato rischio di corruzione e illegalità **i seguenti processi e procedimenti:**

- a) autorizzazione e concessione;
- b) annullamenti di atti, ingiunzioni, avvisi di natura amministrativa e/o tributaria/tariffaria dell'Ente aventi valore economico o comunque suscettibili di valutazione patrimoniale;
- c) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- d) scelta dei professionisti per incarichi d'opera professionale (avvocati, medici, consulenti ecc.)
- e) concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti, pubblici e privati;
- f) adozione di atti generali, di gestione diretta, autoritativi, sanzionatori, in autotutela o 2° grado;
- g) conferimento di incarichi a personale interno ed a soggetti esterni all'Organizzazione comunale;
- h) concorsi per l'assunzione di personale e procedure di accesso dall'esterno a qualsiasi titolo, progressioni economiche e premialità;
- i) stipula ed esecuzione dei contratti e delle convenzioni;
- j) valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- k) controlli, verifiche e accertamenti di ogni tipo, anche su autocertificazione o denuncia o comunicazione; rilascio pareri; attività valutativa indipendentemente dal livello di discrezionalità;
- l) rilascio di dati, documenti e certificazioni che presuppongono verifica;
- m) concessione di indennizzi, rimborsi e risarcimenti;
- n) formazione e gestione del contratto integrativo;
- o) attività ad alto rischio ambiente e salute;
- p) riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. e) TUEL d.lgs. n. 267/00. Indipendentemente dalla valutazione complessiva del rischio determinata in sede di mappatura, analisi e gestione del rischio, deve essere ritenuto ad alto rischio corruzione ogni procedimento che rientra nelle aree, attività e processi indicati nel presente articolo.

ART.11

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il presente P.T.P.C.T. viene redatto e aggiornato secondo le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC, ex CIVIT) in data 11.09.2013 con delibera n° 72, Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e

le linee guida dettate dall'OECD (Organizzazione internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica) ovvero l'adozione di tecniche di risk-management (management della gestione del rischio).

Il processo di analisi del rischio consiste nell'individuazione dei processi (es. acquisti/forniture – c.d. procurement, gestione del personale, controlli, ecc.) e dei soggetti (persone con ruoli di responsabilità nei predetti processi o nel processo decisionale in genere) più esposti a violazioni dell'integrità e nell'identificazione dei punti critici in termini di vulnerabilità dell'organizzazione (es. selezione del metodo di affidamento o individuazione di varianti al contratto).

L'analisi del rischio costituisce il fondamento per l'individuazione all'interno dell'organizzazione delle misure per aumentare la resistenza rispetto a tali vulnerabilità.

Per risk-management si intende il processo con cui si individua e si stima il rischio cui un'organizzazione è soggetta e si sviluppano strategie e procedure operative per governarlo. Il rischio è definito come un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi che mina l'efficacia e l'efficienza di un'iniziativa, di un processo, di un'organizzazione. Il modello di gestione del rischio applicato è quello ISO 31000:2009, secondo cui l'analisi e la gestione dei rischi e le strategie di mitigazione favoriscono il raggiungimento degli obiettivi strategici.

Nella individuazione delle aree di rischio dell'ente si tiene conto di quanto indicato nel P.N.A. che per tutte le amministrazioni individua le seguenti AREE DI RISCHIO comuni e obbligatorie e delle aree di rischio individuate dalle LINEE GUIDA OPERATIVE DELL'ANCI e quelle ulteriori individuate dall'ANAC con Determinazione n. 12 del 28/10/2015:

- a) Acquisizione e progressione del Personale (Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal P.N.A.);
- b) Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal P.N.A.);
- c) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal P.N.A.);
- d) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Area di rischio comune e obbligatoria prevista dal P.N.A.);
- e) Riscossione delle sanzioni e dei tributi (Area di rischio specifica dei Comuni da Linee Guida ANCI);
- f) Rapporti con gli Enti Pubblici e le società controllate (Area di rischio specifica dei Comuni da Linee Guida ANCI);
- g) Atti di programmazione e pianificazione (Area di rischio specifica dei Comuni da Linee Guida ANCI);
- h) Smaltimento rifiuti;
- i) Affari generali e contenzioso

Il processo di gestione del rischio nel presente P.T.P.C.T, così come delineato dal PNA, prevede le seguenti fasi:

- 1) Mappatura dei Processi con Identificazione dei settori /Uffici deputati allo svolgimento del processo (tabella 1);
- 2) Identificazione e valutazione dei rischi specifici associati ai processi e valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità) (tabella 2);
- 3) Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio (tabella 3).

In primo luogo, all'interno delle aree di rischio viene effettuata una mappatura dei processi, intendendo come tali, "quell'insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse in un prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica".

Ai fini della mappatura dei processi si tiene conto della esemplificazione dei processi indicati nell'allegato 2 al P.N.A. ma si specificano e si indicano ulteriori processi particolari che si ritengono rilevanti nell'ente ai fini del rischio corruttivo, fatto salvo ulteriori ampliamenti nei successivi aggiornamenti del piano. Per ogni processo mappato viene individuato il settore/servizio/ufficio del Comune di Taranto competente per il processo stesso, secondo l'attuale organigramma dell'ente. Successivamente per ogni processo vengono individuati i RISCHI SPECIFICI elencando un catalogo di rischi. Oltre ai rischi esemplificati nell'ALLEGATO 3 del

P.N.A. che si riscontrano nell'ente vengono individuati ulteriori rischi specifici del Comune di Taranto.

Nella stessa tabella in cui vengono identificati i rischi specifici associati ad ogni processo delle aree di rischio viene valutata l'esposizione al rischio dei processi organizzativi. Per ogni rischio vengono poste a seguire 6 domande per la PROBABILITÀ del rischio e 4 domande per l'IMPATTO del rischio come da ALLEGATO 5 del P.N.A.

Mappatura dei Processi con Identificazione dei settori / Uffici deputati allo svolgimento del processo

Tabella n. 1: Mappatura dei Processi

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Settori/ Uffici /Servizi interessati al processo
Area A: Acquisizione e gestione delle risorse umane	Reclutamento (processo previsto nel P.N.A.)	Settore Personale
	Progressioni di carriera-orizzontali – concorsi con riserva interna - (processo previsto nel P.N.A.)	Settore Personale e Dirigenti che svolgono la valutazione dei dipendenti
	Conferimento di incarichi di collaborazione (processo previsto nel P.N.A.)	Tutti i settori
	Valutazione del personale ai fini dell'erogazione del trattamento accessorio (processo specifico dell'ente)	Tutti i settori
	Conferimento incarico di posizione organizzativa (processo specifico dell'ente)	Dirigente del Settore

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Settori/ Uffici /Servizi interessati al processo
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (processo previsto nel P.N.A.)	Tutti i settori
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (processo previsto nel P.N.A.)	Tutti i settori
	Requisiti di qualificazione (processo previsto nel P.N.A.)	Tutti i Settori
	Requisiti di aggiudicazione (processo previsto nel P.N.A.)	Tutti i settori
	Valutazione delle offerte (processo previsto nel P.N.A.)	Tutti i settori
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (processo previsto nel P.N.A.)	Tutti i settori
	Procedure negoziate (processo previsto nel P.N.A.)	Tutti i settori
	Affidamenti diretti e cottimo fiduciario (processo previsto nel P.N.A.)	Tutti i settori
	Revoca del bando (processo previsto nel P.N.A.)	Tutti i settori
	Redazione del cronoprogramma (processo previsto nel P.N.A.)	Tutti i settori
	Varianti in corso di esecuzione del contratto (processo previsto nel P.N.A.)	Tutti i settori
	Subappalto (processo previsto nel P.N.A.)	Tutti i settori
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (processo previsto nel P.N.A.)	Tutti i settori
	Redazione della contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione/collaudato (processo specifico dell'ente)	Settori Tecnici - LL.PP. Patrimonio e Ambiente

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Settori/ Uffici /Servizi interessati al processo
Area C: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Tutti i settori nei procedimenti di competenza
	Permessi a costruire, scia edilizia, Dia, comunicazioni di interventi edilizi, rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità, certificato di destinazione urbanistica	Settore Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni o comunicazioni di inizio attività in materia edilizia e commerciale	Settore Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse concessioni di patrocinio gratuito, concessione gratuita di suolo pubblico, concessione uso gratuito immobili comunali) e figure analoghe come ammissioni e deleghe)	Tutti i settori nei procedimenti di competenza
	Gestione banche dati	Tutti i settori
	Rilascio certificazioni relative a posizioni tributarie	Settore Contabilità e Finanze
	Attivazione azione con la costituzione in giudizio o resistenza all'azione – atti di appello	Settore Affari Generali/ Contenzioso Avvocatura
	rilascio contrassegno invalidi	Settore Polizia Locale
	Processi di verbalizzazione in materia di polizia giudiziaria e compilazione di elaborati per il rilevamento di incidenti stradali	Settore Polizia Locale
	Protocollo documenti	Settore Affari Generali- Ufficio protocollo (protocollo in entrata). Tutti i settori per protocollo in uscita
	Tenuta e aggiornamento albi (scrutatori, giudici popolari, presidenti di seggio)	Settore Servizi elettorali e demografici
	Tenuta dei registri di stato civile (atti di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte)	Servizi demografici
	Rilascio di autorizzazioni di polizia mortuaria (inumazione, tumulazione, trasporto, cremazione cadaveri, dispersione e affidamento ceneri)	Settore Ambiente
	Iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, refezioni scolastica	Settore Pubblica Istruzione
Rilascio certificazioni e informative anagrafiche e verifica autocertificazioni - Rilascio carte di identità	Servizi demografici	

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Settori/ Uffici /Servizi interessati al processo
Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tutti i settori per procedimenti di competenza
	Calcolo o rimborso di oneri concessori	Settore Tecnico- Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
	Esonero/riduzione pagamento rette (asilo nido, refezione, trasporto scolastico, ludoteche).	Settore Pubblica Istruzione
	Alienazione Locazioni, concessioni, comodati, convenzioni aventi ad oggetto beni immobili comunali	Settore Patrimonio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Settori/ Uffici /Servizi interessati al processo
Area E: riscossione sanzioni o tributi	Ordinanza ingiunzione di pagamento/ archiviazione di verbale di accertata violazione a norma regolamentare o ordinanza del sindaco o ex lege 689/81	Tutti i settori competenti per materia Settore Polizia Locale
	Rimborsi/discarichi tributi locali	Settore Tributi
	Atti di accertamento tributi locali	Settore Tributi
	Emissione atti in autotutela in materia di tributi locali	Settore Tributi

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Settori/ Uffici /Servizi interessati al processo
Area di Rischio F: Rapporti con gli Enti Pubblici e le società controllate	nomina rappresentanti presso società partecipate	Gabinetto Sindaco - Partecipate
	controllo e vigilanza sullo stato economico- patrimoniale della società	Settore Partecipate

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Settori/ Uffici /Servizi interessati al processo
Area G: atti di programmazione e pianificazione	Processi di variazione urbanistica puntuale funzionali alla approvazione di piani attuativi privati specifici	Settore Urbanistica
	Processi complessi per la nuova formazione e variazione di strumenti urbanistici con strategie aventi valenza generale	Settore Urbanistica
	Processi di valutazione e approvazione di piani attuativi in conformità agli strumenti urbanistici	Settore Urbanistica
	gestione del procedimento unico presso il Suap per interventi di realizzazione o modificazione di impianto produttivo di beni o servizi	Suap

Individuazione e valutazione dei rischi specifici associati ai processi dell'ente

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a identificare i rischi specifici associati ad ogni processo delle aree di rischio e a valutare l'esposizione al rischio dei processi organizzativi.

L'analisi del rischio è un processo di comprensione della natura del rischio e di determinazione del livello di rischio (UNI ISO 31000).

Il livello di rischio è un valore numerico che "misura" gli eventi di corruzione in base alla loro probabilità e sulla base dell'impatto delle loro conseguenze sull'organizzazione: infatti agli eventi più probabili e che potrebbero avere un impatto più grave sul Comune sarà associato un livello di rischio più elevato.

L'analisi del rischio deve essere compiuta per ciascun evento di corruzione inserito nel Registro dei Rischi e i valori relativi alla probabilità, all'impatto, al livello di rischio e all'efficacia dei controlli devono essere trascritti nel registro, per avere una "visione di insieme" del rischio di corruzione all'interno del Comune.

La probabilità di un evento di corruzione dipende da 6 fattori di tipo organizzativo, che ricorrono nel processo in cui l'evento di corruzione potrebbe aver luogo:

- a) la discrezionalità;
- b) la rilevanza esterna;
- c) la complessità;
- d) il valore economico;
- e) la frazionabilità;
- f) l'efficacia dei controlli.

A ciascun fattore è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta, infine, è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico.

Ai fini della valutazione dell'impatto del rischio corruzione il P.N.A. individua quindi 4 modalità di impatto, attraverso cui determinare l'importanza (o gravità) dell'impatto di un evento di corruzione:

- 1) impatto organizzativo (si tratta di un impatto di tipo "quantitativo", perché dipende dal numero di persone che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ente);
- 2) impatto economico (che è maggiore nel caso in cui all'interno dell'amministrazione si siano già verificati eventi di corruzione);
- 3) impatto reputazionale (che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di corruzione, sono state fornite all'opinione pubblica dai giornali);
- 4) impatto organizzativo, economico e sull'immagine (che è "qualitativo" e cresce in relazione al "peso organizzativo" dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ente).

A ciascuna modalità di impatto il P.N.A. dedica una sola domanda, con un set di risposte predeterminate. Come nel caso della probabilità, anche qui alle risposte è associato un punteggio (da 0 a 5), che consente di assegnare a tutte le modalità di impatto un valore numerico.

Le domande e i punteggi per valutare la probabilità e l'impatto del rischio corruzione sono riassunti nelle tabelle seguenti:

A. PROBABILITA'

Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
È altamente discrezionale	5

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Sì	5

Domanda 6: Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

B. IMPATTO

Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
--

Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5

Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	0
Si	4 ¹⁰

Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

¹⁰ (v. nota AAGG_ AALL prot. n. 132409/2020).

Area A: Acquisizione e gestione delle risorse umane	1	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	2	5	1	5	2	4	4	1	4	5	4	3	12
			Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	2	5	1	5	1	2	4	1	4	5	3	3	9
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, l'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	2	5	1	5	1	2	3	1	2	5	3	3	9
			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	2	5	1	5	1	2	3	1	2	5	3	3	9
	2	Progressioni di carriera (progressioni economiche di carriera)	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	2	1	1	1	1	3	1	1	5	1	3	3
	3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Assenza di motivazione o motivazione tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	5	1	5	1	3	1	1	1	5	3	2	6

	4	valutazione del personale dipendente ai fini dell'erogazione di trattamento accessorio	valutazioni infedeli e non obiettive per erogare maggiore trattamento accessorio a taluni dipendenti	2	2	1	5	1	1	1	1	1	5	2	2	4
	5	Conferimento incarico di posizione organizzativa	conferimento di incarico di posizione organizzativa a soggetti incompatibili o privi di requisiti	2	2	1	1	1	2	1	1	1	5	2	2	4
Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture	6	Definizione dell'oggetto dell'affidamento/appalto	Indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa;	2	2	3	5	5	2	2	1	1	5	3	2	6
	7	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto al fine di agevolare un particolare soggetto;	2	5	1	5	1	2	1	1	1	5	3	2	6
	8	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità;	1	5	1	5	1	2	1	1	1	5	3	2	6

	9	Requisiti di aggiudicazione	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice;</p>	4	5	1	5	1	2	1	1	1	5	3	2	6
	10	Valutazione delle offerte	<p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	3	5	1	5	1	1	1	1	1	5	3	2	6
	11	Procedure negoziate	<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti al fine di favorire un'impresa</p>	3	5	1	5	5	4	1	1	1	5	4	2	8

12	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	3	5	1	5	5	4	3	1	1	5	4	3	12
13	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	5	5	1	5	1	2	2	1	2	5	3	3	9
14	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	4	2	1	5	1	2	3	1	1	5	3	3	9

15	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	4	5	1	5	1	2	3	1	1	5	3	3	9
16	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto	1	5	1	5	1	2	3	1	1	5	3	3	9
17	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	2	5	1	5	1	1	3	1	1	5	3	3	9
18	Redazione della contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione/collaudato	redazione di contabilità di lavori o c.r.e. o collaudo in modo illegittimo al fine di aumentare i guadagni dell'impresa appaltatrice a seguito di accordo collusivo	3	5	1	5	1	2	3	1	1	5	3	3	9

Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	19	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla- osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	agevolare particolari soggetti; omesso controllo dei presupposti previsti dalla legge o regolamenti; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3	5	3	5	1	4	3	1	1	5	4	3	12
	20	Permessi a costruire, scia edilizia, Dia, comunicazioni di interventi edilizi, rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità, certificato di destinazione urbanistica	rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico- edilizia – omesso controllo dei requisiti	3	5	3	5	1	4	3	1	1	5	4	3	12
	21	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni o comunicazioni di inizio attività in materia edilizia e commerciale	Omesso controllo della veridicità o mancata comunicazione all'A.G. per false dichiarazioni	4	5	3	5	1	4	3	1	1	5	4	3	12
	22	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse concessioni di patrocinio gratuito, concessione gratuita di suolo pubblico, concessione uso gratuito immobili comunali) e figure analoghe come ammissioni e deleghe)	abuso nell'adozione di provvedimenti di tipo concessorio al fine di agevolare determinati soggetti	3	5	1	5	1	4	3	1	1	5	3	3	9
	23	gestione banche dati	divulgazione illegittima di dati riservati al fine di creare indebito profitto	3	5	3	3	1	3	3	1	1	2	3	2	6
	24	Rilascio certificazioni relative a posizioni tributarie	certificazioni infedeli	5	5	1	3	1	2	3	2	1	5	3	3	9
	25	Attivazione azione con la costituzione in giudizio e resistenza all'azione – atti di appello	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	1	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2	2	4

	26	Rilascio contrassegno invalidi	Omesso controllo per favorire soggetti non legittimati	1	5	1	3	1	1	2	1	1	2	2	2	4
	27	Processi di verbalizzazione in materia di polizia giudiziaria e compilazione di elaborati per il rilevamento di incidenti stradali	Verbalizzazione infedele per favorire risarcimenti danni	5	5	1	3	1	3	3	1	1	5	3	3	9
	28	Protocollo documenti	abuso nella protocollazione di documenti non rispettando l'ordine cronologico al fine di favorire soggetti particolari	1	5	1	3	1	1	3	1	1	3	2	2	4
	29	Tenuta e aggiornamento albi (scrutatori, giudici popolari, presidenti di seggio)	Adozione di provvedimenti volti a favorire soggetti particolari	4	5	1	3	1	1	3	1	1	5	3	3	9
	30	Tenuta dei registri di stato civile (atti di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte)	omissioni di controllo dei requisiti per favorire soggetti non legittimati	4	5	1	3	1	1	3	1	1	5	3	3	9
	31	Rilascio di autorizzazioni di polizia mortuaria (inumazione, tumulazione, trasporto, cremazione cadaveri, dispersione e affidamento ceneri)	Rilascio autorizzazione a soggetti non legittimati	4	5	1	3	1	1	3	1	1	5	3	3	9
	32	Ammissione al nido comunale, iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, refezioni scolastica	Omesso controllo dei requisiti previsti dal regolamento	2	5	1	5	1	3	2	1	1	5	3	2	6
	33	Rilascio certificazioni e informative anagrafiche e verifica autocertificazioni - Rilascio carte di identità	omissioni di controllo dei requisiti per favorire soggetti non legittimati	3	5	3	5	1	3	1	1	1	3	3	2	6
Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	34	Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di contributi economici a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; omesso controllo di dichiarazioni sostitutive e certificazione ISEE	2	5	1	5	1	3	2	1	1	5	3	2	6

	35	Calcolo o rimborso di oneri concessori	mancata richiesta o calcolo erroneo di oneri concessori al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	5	1	3	2	1	1	5	3	2	6
	36	Esonero/riduzione pagamento rette (asilo nido, refezione, trasporto scolastico, ludoteche).	Omesso controllo dei requisiti previsti dal regolamento o errato calcolo	2	5	1	5	1	3	2	1	1	5	3	2	6
	37	Alienazioni, Locazioni, concessioni, comodati, convenzioni ed atti atipici aventi ad oggetto beni immobili comunali	Violazione/elusione di norme di evidenza pubblica, Sottovalutazione del bene Predisposizione di bandi con requisiti specifici per favorire particolari acquirenti	2	5	1	5	1	3	2	1	1	5	3	2	6
Area E: riscossione sanzioni o tributi	38	Ordinanza ingiunzione di pagamento/ archiviazione di verbale di accertata violazione a norma regolamentare o ordinanza del sindaco o ex legge 689/81	Omissione di ordinanza ingiunzione o archiviazione illegittima per favorire taluni soggetti	3	5	1	3	1	3	3	1	1	5	3	3	9
	39	Rimborsi/discarichi tributi locali	Rimborsi o discarichi non dovuti o errato calcolo per favoritismi	4	5	1	5	1	3	2	1	1	5	3	2	6
	40	Atti di accertamento tributi locali	Omessi accertamenti per favoritismi o errato calcolo	4	5	1	5	1	3	2	1	1	5	3	2	6
	41	Emissione atti in autotutela in materia di tributi locali	Atti emessi in assenza di presupposti di legge per favorire soggetti particolari	3	5	1	3	1	3	3	1	1	5	3	3	9
Area di Rischio F: Rapporti con gli Enti Pubblici e le società controllate	42	nomina rappresentanti presso società partecipate	nomina di soggetti incompatibili	4	5	5	3	1	3	3	1	1	5	3	3	9
	43	controllo e vigilanza sullo stato economico-patrimoniale della società	omesso controllo e vigilanza	5	5	5	3	1	3	3	1	1	5	3	3	9
Area G: atti di programmazione e pianificazione	44	Processi di variazione urbanistica puntuale funzionali alla approvazione di piani attuativi privati specifici	Accordi collusivi con privati per favorirne gli interessi	5	5	3	5	1	1	1	2	1	5	3	2	6

	45	Processi complessi per la nuova formazione e variazione di strumenti urbanistici con strategie aventi valenza generale	Accordi collusivi con privati per favorirne gli interessi	5	5	3	5	1	1	1	2	1	5	3	2	6
	46	Processi di valutazione e approvazione di piani attuativi in conformità agli strumenti urbanistici	Accordi collusivi con privati per favorirne gli interessi	3	5	3	5	1	1	1	2	1	5	3	2	6
	47	gestione del procedimento unico presso il Suap per interventi di realizzazione o modificazione di impianto produttivo di beni o servizi	Omissione di controllo di dichiarazioni sostitutive e dei requisiti di legge	3	5	5	5	1	3	3	1	1	5	4	3	12

La media della valutazione per la probabilità (da 1 a 5) e la media della valutazione dell'impatto (da 1 a 5) corrispondono ai seguenti valori di rischio del processo.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile determinarne il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (P) e il valore dell'impatto (I), per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio (L) dell'evento di corruzione ($L = P \times I$). Il prodotto $P \times I$ è un numero che descrive il livello di rischio di un evento di corruzione in termini quantitativi e che ci dice quanto è grande il rischio generato da tale evento.

Diremo, allora, che $L = P \times I$ descrive il livello di rischio in termini di Quantità di rischio.

La probabilità e l'impatto di un evento di corruzione dipendono da certe caratteristiche dei processi e degli uffici in cui l'evento potrebbe accadere: discrezionalità, valore economico, controlli, numero di persone dell'ufficio addette al processo, ruolo di soggetti che, nell'ufficio potrebbero attuare l'evento, ecc.... Quindi, l'analisi del rischio (determinando il livello di rischio degli eventi di corruzione), consente anche di individuare i processi, gli uffici e i soggetti maggiormente esposti al rischio di corruzione.

L'insieme dei possibili valori della Quantità di rischio è rappresentato nella matrice seguente.

probabilità	altamente probabile	5	5	10	15	20	25
	molto probabile	4	4	8	12	16	20
	probabile	3	3	6	9	12	15
	poco probabile	2	2	4	6	8	10
	Improbabile	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5	
		marginale	minore	soglia	serio	superiore	
		IMPATTO					

Leggendo la matrice, si vede chiaramente che il livello di rischio minimo di un evento di corruzione è 1, mentre 25 rappresenta livello di rischio massimo. In totale, il livello di rischio di un evento può essere rappresentato da 14 diversi valori numerici, che individuano 14 diversi livelli di rischio differenti.

Il Piano Nazionale non fornisce altre indicazioni per analizzare il rischio, oltre quella di considerarlo una quantità numerica. Tuttavia, per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi di corruzione, può essere utile "raggruppare" i valori della matrice indicando, con colori differenti, quali valori individuano un livello di rischio trascurabile, quali un livello di rischio medio - basso, quali un livello di rischio rilevante e quali, infine, un livello di rischio critico.

Questa "semplificazione" può essere operata utilizzando una Matrice del Rischio che prevede solo 4 (e non 14) livelli di rischio differenti, come quella riprodotta qui sotto (ed allegata alle Linee Guida dell'ANCI)

probabilità	altamente probabile	5	5	10	15	20	25
	molto probabile	4	4	8	12	16	20
	probabile	3	3	6	9	12	15
	poco probabile	2	2	4	6	8	10
	Improbabile	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			marginale	minore	soglia	serio	superiore
			IMPATTO				

Trascurabile	da 1 a 3
medio-basso	da 4 a 6
Critico	da 8 a 12
rilevante	da 15 a 25

Gli aggettivi “trascurabile”, “medio-basso”, “rilevante” e “critico” (mutuati dalla valutazione del rischio per la sicurezza dei lavoratori) descrivono non solo quanto il rischio è elevato, ma anche il modo in cui le due “dimensioni fondamentali del rischio” (probabilità e impatto) interagiscono e si combinano, determinando il livello di rischio.

	Valori di P e I	DESCRIZIONE
TRASCURABILE	(1 x 1), (2 x 1), (1 x 2), (3 x 1), (1 x 3)	Una dimensione ha sempre valore minimo (1) e l'altra può variare ma raggiungendo al massimo il valore medio (3)
MEDIO - BASSO	(2 x 2), (4 x 1), (1 x 4), (1 x 5), (5 x 1), (3 x 2), (2 x 3)	Entrambe le dimensioni possono avere un valore superiore al minimo (2 x 2). Ma quando una dimensione supera il valore medio (3), l'altra ha sempre un valore minimo (1)
RILEVANTE	(4 x 2), (2 x 4), (3 x 3), (5 x 2), (2 x 5), (4 x 3), (3 x 4)	Tutti i valori di P e I sono superiori a 1. Entrambe le dimensioni possono avere valore medio (3), ma non accade mai che entrambe superino tale valore. I valori massimi sono raggiunti, ancora, da una sola delle due dimensioni

CRITICO	(5 x 3), (3 x 5), (4 x 4), (5 x 4), (4 x 5), (5 x 5)	Tutti i valori di P e I sono uguali o superiori al valore medio (3). Entrambe le dimensioni possono anche raggiungere il valore massimo. Il rischio raggiunge i valori massimi
----------------	--	--

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, i Processi dell'ente identificati mediante NUMERO nella precedente tabella, sono collocati nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità" di seguito rappresentata.

probabilità	Altamente probabile	5	5	10	15	20	25
	molto probabile	4	4	8	12	16	20
	probabile	3	3	6	9	12	15
	poco probabile	2	2	4	6	8	10
	Improbabile	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			marginale	minore	soglia	serio	superiore
			IMPATTO				

ART.12

IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO - LE MISURE D'INTERVENTO

Si procede di conseguenza alla identificazione delle misure organizzative idonee a prevenire e neutralizzare i rischi individuati.

Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuti idonei a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Le misure di prevenzione si distinguono in **obbligatorie e ulteriori**.

Il PNA, in base alle previsioni della L. 190/2012 e dei relativi provvedimenti attuativi, ha individuato una serie di misure obbligatorie, che debbono, pertanto, essere necessariamente attuate dall'Ente.

Costituiscono misure ulteriori quelle non previste come obbligatorie dal legislatore. Alcune di esse, sono, peraltro, già in corso di applicazione da parte della struttura comunale. Altre, eventuali, saranno eventualmente oggetto di specifica introduzione tenuto conto dell'impatto sull'organizzazione e del grado di efficienza che si ritiene di attribuire a ciascuna di esse.

TITOLO III

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

ART. 13

MISURE DI PREVENZIONE FONDAMENTALI

Costituiscono misure ritenute fondamentali ai fini di fronteggiare il rischio connesso all'azione amministrativa, le seguenti.

Misura di rotazione degli incarichi, come meglio specificato all'art. 23 del Piano.

Si tratta di una delle misure portanti del PNA e, pur con le segnalate criticità, deve essere presa in considerazione ed attuata dal Piano comunale anticorruzione.

Nella deliberazione ANAC n. 1028/2017 è detto che *“la rotazione è una delle misure previste espressamente dal legislatore nella legge 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b))*. Si tratta di una misura che presenta senza dubbio profili di criticità attuativa ma, nondimeno, l'Autorità invita le amministrazioni a tenerne conto in via complementare con altre misure.”

Pertanto, per quanto riguarda la **rotazione ordinaria**, l'Autorità ricorda che la legge 190/2012 prevede all'art. 1, co. 14, precise responsabilità in caso di violazione delle misure di prevenzione previste nel Piano. Su tali violazioni l'Autorità intende vigilare.

Inoltre, ove occorra, dovrà farsi attuazione della misura della rotazione **c.d. “straordinaria”**, da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, prevista nel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Peraltro, come disposto dall'ANAC (cfr. **massima n. 4 del 17 aprile 2019**), ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, il riferimento contenuto nella disposizione di legge ad un'intera categoria di reati, nella specie i reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale, consente di estendere il regime di inconfiribilità anche alle ipotesi di condanna non definitiva alle medesime fattispecie penali, ma rimaste allo **stadio del tentativo**, dal momento che in tali casi è compromessa l'imparzialità e la credibilità dell'azione amministrativa. Il medesimo canone interpretativo è applicabile anche in relazione alla diversa fattispecie di inconfiribilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001.

Quindi, si presterà particolare attenzione nel monitorare le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione di tale misura.

Attuazione rotazione dei dirigenti: l'esame dei vari PNC rivela una effettiva rotazione del personale dirigente, salva la figura specialistica del Comandante di Polizia municipale, del Dirigente alle Finanze e quello ai LLPP/Patrimonio (quest'ultimo essendo l'unico dirigente tecnico in organico, in quanto solo nel mese di dicembre 2020 è stato assunto per concorso un altro dirigente tecnico). Anche il dirigente assegnato alle RRUU e quello assegnato all'Ambiente, alquanto stabili sino al 2017, sono stati assegnati sin dal 2018 a nuove direzioni, ruotando con altri dirigenti.

Attuazione rotazione del personale non dirigente: in sede di richiesta periodica (**prot. SG n. 77639 del 20.7.2020**) con le seguenti note i Dirigenti hanno fornito risposta anche in ordine alla suddetta misura : prot. nn. 103295/2020 DIR. RRUU, 89738/2020 Dir. Gab. Sindaco, 84103/2020 Dir. Ambiente, 92695/2020 Dir. Serv. Sociali, 96865/2020 Dir. PEF, 95172/2020 Dir. Tributi, 93378/2020 dir. P.I., 100847/2020, Dir. AAGG, 99781/2020 Dir. Urbanistica, 99171/2020 Dir., Sviluppo economico, 99653/2020 Dir. LLPP, 101444 Dir. P.M.. Per il secondo semestre 2020 è stata inoltrata richiesta **prot. SG n.135826 del 16.12.2020**, ricevendo via via i relativi riscontri a cui si fa rinvio

In linea generale, comunque, i dirigenti si attengono al principio di rotazione, pur evidenziando la difficoltà e in taluni casi l'impossibilità di attenersi rigorosamente stante la carenza di personale, specie di tipo specialistico in settori quali i LLPP, l'Ambiente, l'Urbanistica, i Servizi finanziari, la Polizia locale, ricorrendo, comunque, alla rotazione delle figure del rup.

L'acquisizione e l'assunzione in corso di nuovo personale (dirigenziale e non), quindi, dovrebbe consentire il superamento o, comunque, la forte attenuazione delle suddette criticità.

		Eventuali note
fasi/attività per la sua attuazione tempi di attuazione	Immediata	
responsabili della sua attuazione	Sindaco/Dirigenti	
indicatori di monitoraggio	Semestrale/Annuale	Numero di rotazioni effettuate

Misure organizzative di prevenzione.

1. rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
2. predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
3. redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
4. rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
5. dare corso alla indizione in tempo delle gare, così da evitare il ricorso alle proroghe;
6. redazione di una relazione tecnica per giustificare l'eventuale ricorso a proroghe/rinnovi/nuovi affidamenti allo stesso soggetto;
7. divieto sia di frazionamento che di aumento illegittimo dell'importo
8. limitazione degli affidamenti diretti;
9. ricorso alla utilizzazione della Consip e degli strumenti del me.pa.;
10. rotazione negli affidamenti in economia ed ai progettisti;
11. verifica delle congruità delle offerte.

		Eventuali note
fasi/attività per la sua attuazione tempi di attuazione	Immediata	
responsabili della sua attuazione	Dirigenti	
indicatori di monitoraggio	Semestrale/Annuale	Numeri di controlli, anche a campione, effettuati

□ Misure di natura informatica, da attuarsi a cura della Direzione Innovazione:

1. informatizzazione del sistema delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale nonché delle determinazioni degli uffici comunali a **partire dal mese di gennaio 2016**;
2. informatizzazione delle pratiche nelle aree a rischio, mediante acquisizione on line ed assegnazione, in modo automatico, al responsabile del procedimento, in modo da assicurare rotazione negli incarichi nonché casualità nell'assegnazione degli stessi.
3. Attivazione di un sistema di avvertimento informatico che si attivi prima delle scadenze dei termini delle pratiche al fine del rispetto dei termini di legge e di regolamento. Esso consentirebbe per tutte le attività dell'amministrazione il monitoraggio del flusso procedimentale con conseguente riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili ed emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

Si rammenta che il **28 febbraio 2021**, come stabilito dal Decreto Legge "semplificazione e innovazione digitale", è la data in cui le Pubbliche amministrazioni devono:

- integrare nei propri sistemi informativi SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica) come unico sistema di identificazione per l'accesso ai servizi digitali;
- integrare la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;
- avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull'App 'IO'.

		Eventuali note
fasi/attività per la sua attuazione tempi di attuazione	Pluriennale	In base alle disponibilità di bilancio
responsabili della sua attuazione	Direzione Serv. Innovazione	
indicatori di monitoraggio	Semestrale/Annuale	Numero e livello delle misure di semplificazione attuate in base agli obiettivi di Amministrazioni digitale

□ Misure inerenti gli incarichi di consulenza e di collaborazione (art. 7, commi 6 e seguenti, D .Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.)

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, in ossequio al principio generale secondo cui gli enti pubblici devono di norma svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di proprio personale, le collaborazioni esterne essendo del tutto eccezionali;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e deve soddisfare esigenze straordinarie ed eccezionali; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la

- misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve sussistere il requisito della "comprovata specializzazione anche universitaria", da cui si può prescindere solo in alcuni casi tassativamente identificati dalla norma.

		Eventuali note
fasi/attività per la sua attuazione tempi di attuazione	Immediata	
responsabili della sua attuazione	Dirigenti	
indicatori di monitoraggio	Semestrale/Annuale	Numeri di controlli, anche a campione, effettuati

Misure di assegnazioni ad altri incarichi e/o uffici per incompatibilità ambientale, da attuarsi da parte dell'Amministrazione verso i Dirigenti e da questi verso i dipendenti assegnati.

Una delle **misure di prevenzione** per fronteggiare i rischi in materia anticorruzione (intesa come contrasto alla *maladministration*) è quello del trasferimento (o assegnazione ad altro ufficio) per incompatibilità ambientale del dipendente pubblico quale misura che non ha carattere sanzionatorio, né natura disciplinare, non postulando comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ma essendo condizionato solo alla valutazione, ampiamente discrezionale, di fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro o la funzionalità dell'ufficio la permanenza del dipendente in una determinata sede.

Tale provvedimento, invece, ha il fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e la continuità dell'azione amministrativa e mira ad eliminare la causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà che discendono dalla presenza del dipendente, tanto da trascendere da ogni valutazione circa l'imputabilità al dipendente di eventuali profili soggettivi di colpa per la situazione di incompatibilità ambientale ingeneratasi.

Nel caso di trasferimento per incompatibilità ambientale, la motivazione del provvedimento può desumersi anche dall'intero iter procedimentale, ove dalla sequenza degli atti possano essere agevolmente ricavabili le ragioni sottese alle scelte discrezionali della amministrazione¹¹.

		Eventuali note
fasi/attività per la sua attuazione tempi di attuazione	Immediata	
responsabili della sua attuazione	Dirigenti	
indicatori di monitoraggio	Semestrale/Annuale	Numeri di controlli, anche a campione, effettuati

Misure connesse ad appalti:

Gli uffici si atterrano all'utilizzo dei bandi tipo elaborati dall'ANAC, a partire da quello numero 1 del 22 novembre 2017 - Schema di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.298 del 22 dicembre 2017).

		Eventuali note
fasi/attività per la sua attuazione tempi di attuazione	Immediata	
responsabili della sua attuazione	Dirigenti	
indicatori di monitoraggio	Semestrale/Annuale	Numeri di controlli, anche a campione, effettuati

Misure connesse a commissioni e assegnazione uffici

L'art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici del **d.lgs. n. 165/2001** dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

¹¹ (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 31 gennaio 2001, n. 550).

La disposizione suddetta integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Ai fini dell'attuazione della suddetta misura si farà luogo alla dichiarazione secondo il **seguito modello**.

		Eventuali note
fasi/attività per la sua attuazione tempi di attuazione	Immediata	
responsabili della sua attuazione	Dirigenti	
indicatori di monitoraggio	Semestrale/Annuale	Numeri di controlli, anche a campione, effettuati

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' IN MERITO ALL'ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' E DI INCONFERIBILITA'**
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a il...../...../.....

considerato che il Comune di Taranto intende conferire al sottoscritto l'incarico di:

DICHIARA

di accettare l'incarico quale componente di:

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere consapevole degli obblighi derivanti dall'art 6, comma 2, del DPR n. 62 del 16 aprile 2013.
- che non sussistono situazioni di incompatibilità e di inconfiribilità, ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti, in particolare dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e della Legge n. 190/2012;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione, alla presente situazione, che possa potenzialmente determinare una situazione di incompatibilità o di inconfiribilità;
- che quanto indicato nel proprio curriculum, acquisito agli atti in data , corrisponde al vero;

dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per attività consistenti in adempimenti di competenza dell'Ente.

Inoltre si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione, alla presente situazione, che possa potenzialmente determinare una situazione di incompatibilità o di inconfiribilità;

Luogo e data

Il/La dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, o a mezzo posta.

□ **Misure connesse al rispetto dei termini di procedimento di cui alla legge n. 241/1990.**

Una delle misure più significative ai fini della correttezza dell'agire amministrativo è quella del rispetto dei termini procedurali di cui alla legge n. 241/1990, concludendo il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, essendo illegittimi atti soprassessori.

Il legislatore ha riconosciuto alla P.A. un generale potere di sospendere gli effetti di un atto amministrativo precedentemente adottato, in base all'articolo 21-quater della legge n. 241 del 1990, secondo cui l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Inoltre, la norma specifica, espressamente, che il termine deve essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Pertanto, il provvedimento di sospensione, per considerarsi legittimo, deve essere specificamente motivato andando a regolamentare nuovamente, seppur temporaneamente, interessi e assetti già oggetto di un precedente provvedimento amministrativo, sul quale viene a incidere, oltre a dover essere sorretto necessariamente dalla sussistenza di determinati requisiti, tra i quali figurano la natura cautelare e la durata temporanea. La necessità della prefissazione di un termine è strumentale, in particolare, all'esigenza di salvaguardia della certezza della posizione giuridica delle parti.

In tal senso, occorre scongiurare il rischio di una sospensione sine die, illegittima in quanto contrastante con la finalità attribuita di tale potere. Il carattere necessariamente transitorio della sospensione serve, peraltro, a distinguere questo istituto da quelli che pure condividono con la sospensione l'inquadramento nell'ambito dell'autotutela decisoria, ma hanno effetti permanenti, quali la revoca, o l'annullamento d'ufficio. Ciò in quanto l'assenza di una delimitazione temporale, ossia una sospensione "sine die", rende di per sé illegittima qualsiasi determinazione dalla P.A., che sotto la veste della sospensione potrebbe celare proprio una revoca o un annullamento d'ufficio al di fuori dei canoni imposti dal legislatore.

		Eventuali note
fasi/attività per la sua attuazione tempi di attuazione	Immediata	
responsabili della sua attuazione	Direzione Serv. Informatici	
indicatori di monitoraggio	Annuale	In sede di aggiornamento del piano

□ **Misure connesse alle società partecipate, da attuarsi a cura della Direzione Partecipate.**

Una delle aree a maggiore rischio è quella della società partecipate in mano pubblica.

Con la **determinazione n. 8/2015**, l'ANAC ha definitivamente approvato le Linee guida volte a orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo

Le Linee guida sono volte a orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nonché gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla **legge 6.11.2012, n. 190**, e trasparenza, di cui al **decreto legislativo 14.3.2013, n. 33**, con l'obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, quanto invece venga adattata alla realtà organizzativa delle singole società e enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi.

Le Linee guida si rivolgono anche alle amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti cui spetta attivarsi per assicurare o promuovere, in relazione al tipo di controllo o partecipazione, l'adozione delle misure di prevenzione e trasparenza.

I contenuti delle Linee guida costituiscono il risultato dei lavori svolti dal Tavolo congiunto istituito dall'Autorità nazionale anticorruzione e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Esse non riguardano le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati per le quali l'Autorità adotta specifiche Linee guida.

La Direzione comunale alle Partecipate, quindi, dovrà vigilare affinché le partecipate comunali si conformino alle suddette linee – guida, segnalando eventuali criticità in modo da rendere edotta sia l'Amministrazione che l'ANAC per le iniziative conseguenti.

Con comunicato pubblicato sul sito istituzionale, del 25 novembre 2015, il presidente dell'Anac ha evidenziato che:

*“..con la **determinazione n. 8 del 17 giugno 2015**, ha adottato Linee guida volte a orientare società e gli altri enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012.*

Con il provvedimento citato, oltre a fornire specifiche indicazioni in merito alle misure organizzative da adottare, l'ANAC ha proceduto alla ricostruzione del quadro normativo e offerto orientamenti interpretativi di carattere generale sull'ambito soggettivo di applicazione con riferimento a:

- **società in controllo pubblico**, in relazione alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359, in particolare dal co. 1, n. 1) e 2), del codice civile, ossia al fatto che la pubblica amministrazione disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 1), ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 2); è stato specificato che tra le società in controllo pubblico rientrano anche le società in house e quelle in cui il controllo è esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente;
- **società a partecipazione pubblica non di controllo**, chiarendo che rientrano in tale categoria le società definite dall'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 come a partecipazione pubblica non maggioritaria, ossia quelle in cui le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile;

- **altri enti di diritto privato in controllo pubblico**, facendo riferimento all'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013 e all'art. 11, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 33/2013, ove è previsto che per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono «gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».
- La **determinazione**, cui si rinvia per l'approfondimento, data la complessità del fenomeno ha fornito alcuni indici per l'individuazione di tali enti da cui, complessivamente, deve risultare l'esercizio, da parte delle p.a. controllanti, di un potere di ingerenza sull'attività con carattere di continuità ovvero un'influenza dominante sulle decisioni dell'ente;
- **altri enti di diritto privato partecipati**, precisando che rientrano nella categoria gli enti di natura privatistica, diversi dalle società, partecipati da pubbliche amministrazioni, che hanno rilievo pubblico in quanto deputati a svolgere attività amministrative ovvero attività d'interesse generale ma le cui decisioni e le cui attività non risultano soggette al controllo di p.a. come nelle ipotesi di cui al punto precedente;
- **enti pubblici economici**, specificando che tali enti sono da subito stati inclusi dal Piano Nazionale Anticorruzione tra i soggetti cui applicare le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza della legge n. 190 del 2012; da ultimo, a ulteriore conferma, è intervenuta la modifica dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 che, al co. 2, lett. a), si riferisce agli «enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati», tra cui rientrano gli enti pubblici economici, come ha precisato l'Autorità con la delibera n. 144 del 2014.

Considerate le novità introdotte, nella citata determinazione n. 8/2015 è stato, altresì, previsto un regime transitorio onde consentire il graduale adeguamento da parte delle società e degli enti considerati. Al riguardo, nel Comunicato del Presidente si segnala che il Consiglio, nell'adunanza del 25 novembre 2015, ha disposto il differimento al 15 gennaio 2016 del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della relazione del RPC, stabilito dall'art.1, comma 14, della legge n. 190 del 2012.

L'approssimarsi della conclusione della fase transitoria, suggerisce, quindi, di richiamare l'attenzione sulle prossime scadenze di seguito sintetizzate:

- le società e gli enti in controllo pubblico e gli enti pubblici economici, qualora non l'abbiano già fatto, debbono nominare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- il RPC deve predisporre entro il 15 gennaio 2016 una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle Linee guida;
- il completo adeguamento alle Linee guida, con l'adozione di misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione, dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2016;
- le società e gli enti destinatari delle Linee guida debbono adeguare tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall'art. 24 bis del d.l. n. 90/2014.

È compito delle amministrazioni che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti stessi.

Per le società e gli altri enti diritto privati partecipati, le amministrazioni promuovono, tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la stipula dei protocolli di legalità, ove è indicata la cadenza temporale delle misure da adottare negli enti."

Il Consiglio comunale con **DCC n. 37 del 26.5.2020** ha approvato il nuovo **Regolamento sull'In House Providing mediante controllo analogo**, in sostituzione di quello già approvato con DCC n. 141/2016, adeguandosi al **decreto legislativo n. 175/2016** recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia. Il provvedimento è attuativo dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. legge Madia.

E' compito della **Direzione Controllo Partecipate** assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari anzidette, in collaborazione con gli altri organi ed uffici comunali competenti.

		Eventuali note
fasi/attività per la sua attuazione tempi di attuazione	Immediata	
responsabili della sua attuazione	Dirigente Partecipate	
indicatori di monitoraggio	Semestrale/annuale	Mediante verifiche periodiche in base alle previsioni regolamentari

ART.14

TRASPARENZA

La Trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione.

Le misure per l'attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nella sezione per la Trasparenza e l'Integrità, allegato al presente Piano di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Gli Uffici si conformano ai principi ed alle disposizioni legislative e regolamentari comunali in materia di trasparenza di cui al **d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.**

E' previsto l'obbligo di indicare negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare

riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi determina responsabilità dirigenziale (ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.) e di essi si tiene conto ai fini del conferimento di eventuali successivi incarichi.

ART. 15

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Con **D.G.C. n. 204/2013**, all'esito di una procedura di consultazione pubblica, è stato approvato il "Codice Etico e Comportamentale del Comune di Taranto".

Il "Codice", unitamente al **D.P.R. n. 62/2013** al quale si collega, costituisce una efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel presente Piano.

Ai **Dirigenti** compete rispettare e fare rispettare il Codice di comportamento generale e integrativo in particolare:

1. divieto di ricevere regali o altre utilità di qualsiasi importo per dirigenti e dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e nel settore della vigilanza
2. divieto di assumere incarichi di collaborazione remunerati da privati con cui abbiano avuto negli ultimi 2 anni rapporti, anche come responsabili di procedimento, nello svolgimento di attività negoziali o nell'esercizio di poteri autoritativi per conto dell'ente
3. obbligo di comunicazione al proprio dirigente/RPC entro 7 giorni la iscrizione ad associazioni o organizzazioni che possano interferire con le attività svolte dall'ufficio cui sono assegnati
4. obbligo di segnalare la presenza di una condizione di conflitto di interessi anche potenziale
5. divieto di sfruttare, menzionare, la posizione ricoperta per ottenere utilità
6. divieto di assumere comportamenti che possano nuocere all'immagine dell'ente
7. dare corso a tutte le forme di risparmio (quali la riduzione dell'uso della carta, della energia, anche attraverso lo spegnimento delle luci etc e della cancelleria) e ricercare le migliori soluzioni di natura organizzativa e gestionale
8. utilizzo dei beni e delle strutture, dei materiali e delle attrezzature, mezzi di trasporto, linee telefoniche e telematiche del Comune esclusivamente per ragioni di ufficio nel rispetto dei vincoli posti dallo stesso ente
9. Il dipendente, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, conforma le sue azioni e i suoi comportamenti alla massima educazione, correttezza, completezza e trasparenza delle informazioni
10. Il dipendente addetto ad uffici o servizi a diretto contatto con gli utenti - quali URP, SUAP, SUE, servizi demografici, servizi sociali, tributi, protocollo, etc... - ha l'obbligo di rispettare l'orario di apertura al pubblico, posto in evidenza in prossimità di ciascun ufficio interessato e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Tutti i Dirigenti e la Direzione RRUU relazioneranno annualmente sul rispetto del Codice di disciplina

		Eventuali note
fasi/attività per la sua attuazione tempi di attuazione	Immediata	
responsabili della sua attuazione	Direzione RRUU	
indicatori di monitoraggio	Annuale	In sede di aggiornamento del piano

Intanto, con **DGC n. 310/2020** la Giunta comunale ha adottato il nuovo **Codice specifico** del Comune di Taranto, in ossequio alle linee guida **ANAC** giusta **delibera n. 177/2020**, approvato definitivamente con **DGC n.354/2020**.

ART. 16

ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

Le disposizioni di cui all'**art. 6 bis della legge n. 241/90** mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche solo potenziale, di interessi.

L'istituto dell'incompatibilità procedimentale è disciplinata dall'**art. 6 bis della legge n.241/1990** in base al quale *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."*

La citata disposizione codifica un principio immanente nel vigente ordinamento, come evidenziato in modo assai pregnante dalle **SS.UU. della Corte di Cassazione**, laddove affermano che sussiste un *obbligo generalizzato di astensione sussiste per il solo fatto della presenza di un "interesse proprio o di un prossimo congiunto", mentre non occorre che l'interesse sia finalizzato "a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale o a farlo conseguire ad altri, o a cagionare un danno ingiusto ad altri"*¹².

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: *"... l'omessa illegittima astensione possa realizzarsi non solo in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ma in tutte le altre situazioni in cui possa profilarsi un conflitto che scaturisca da un interesse diverso da quello proprio o di un prossimo congiunto. Solo in questa ipotesi è necessario che detto obbligo di astensione (...), derivi da specifiche norme legislative o da regolamenti"*.

Invero, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, il conflitto di interesse è la situazione in cui viene a trovarsi un soggetto nel momento in cui deve occuparsi ratione muneris di una questione nella quale ha, potenzialmente, un interesse personale¹³.

Il conflitto di interessi, è bene sottolinearlo, riguarda situazioni di pericolo potenziale, atteso che, laddove venga accertata, in conseguenza della situazione di conflitto di interessi, un'alterazione del corso normale dell'attività amministrativa, il funzionario pubblico sarà chiamato a rispondere del proprio operato in sede penale (per abuso d'ufficio, per turbativa d'asta, e così via).

Il conflitto di interessi, quindi, non è un evento ma è una situazione dovuta a circostanze che possono favorire o aumentare il rischio che gli interessi primari (interessi pubblici) possano essere sacrificati in favore di interessi secondari (interessi privati).

Orbene, esemplificativamente, si può citare l'**art. 78 TUEL - d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, che sancisce l'obbligo di astensione degli amministratori in ordine all'approvazione di atti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, mentre l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado¹⁴.

Pertanto, costituisce, orientamento granitico della giurisprudenza amministrativa¹⁵ quello secondo cui, anche in applicazione delle previsioni di cui all'art. 78 citato, l'amministratore pubblico (e in generale il dipendente pubblico) deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto del provvedimento e specifici interessi suoi o di parenti o affini fino al quarto grado, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a.

Ulteriori ipotesi costituenti dovere di astensione si rinvencono nell'**art. 51 c.p.c.**, e precisamente nei casi in cui si è convivente o commensale abituale; vi è grave inimicizia o rapporti di credito o debito; è stato dato consiglio o prestato assistenza alla parte; si è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro della parte ecc..

Solo qualora ricorrano situazioni di conflitto d'interesse del tipo di quelle sopra evidenziate alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale descritto, sorga il dovere di astensione dal provvedere. Diversamente, come evidenziato dalla giurisprudenza, occorre concludere i procedimenti a norma della **legge n. 241/90 e s.m.i.** mediante formale provvedimento da assumere nell'ambito dell'esercizio delle responsabilità gestionali e delle prerogative stabilite dall'art. 107 TUEL, tenendo conto dell'istruttoria svolta dall'ufficio, delle osservazioni della parte privata e di quant'altro utile alla decisione da motivare secondo i canoni di cui all'art. 3 della citata legge n. 241. Ogni altra ragione diversa da quelle suddette, quindi, basandosi su aspetti di mera convenienza e/o di opportunità, invece, potrà comportare solo un'astensione facoltativa da parte del responsabile del procedimento.

In ogni caso, secondo l'**ANAC**¹⁶, sussiste un'ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della Direzione/del Servizio, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali uno stesso soggetto compie anche attività di vigilanza e controllo.

Le disposizioni sul conflitto di interesse sono riprodotte nel "Codice Etico e Comportamentale" del Comune di Taranto.

Come segnalato nelle **linee guida dell'ANAC n. 1096/2016, nel caso del RUP** non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al **comma 2¹⁷ dell'art. 42 del Codice (ossia in conflitto d'interesse)**, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'**art. 35-bis¹⁸ del decreto legislativo n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)**.

A tale riguardo, sono state richieste con **note prot. n. 181315 del 28.11.2016** ai dirigenti e tramite questi ai funzionari, le attestazioni della sussistenza dei requisiti suddetti, comunicando al Sindaco ed agli stessi gli esiti delle comunicazioni e delle

¹² (v. sentenza 13 novembre 2012, n.19704).

¹³ (v. T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 2 maggio 2006, n. 2411).

¹⁴ (In giurisprudenza, v., tra le molte, T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 2 maggio 2006, n. 2411; T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 30 maggio 2005, n. 953; T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 17 aprile 2007, n. 1793; T.A.R. Puglia Lecce Sez. II Sent., 24 dicembre 2007, n. 4447 ecc.).

¹⁵ (v. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693).

¹⁶ (v. Orientamento n. 19 del 10 giugno 2015).

¹⁷ Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

¹⁸ 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione : artt. 314-335 bis):

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

attestazioni pervenute.

L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”*

In materia di contratti pubblici, l'art. 42 del d.lgs. n. 50/2017 disciplina il conflitto di interesse, disponendo che:

- 1) *Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.*
- 2) **Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.**
- 3) *Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.*
- 4) *Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.*
- 5) *La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.*

Secondo l'ANAC, la sussistenza di una situazione di incompatibilità dei membri della commissione di gara, tale da imporre l'obbligo di astensione, deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il difetto di imparzialità potrebbe determinare in relazione alla situazione specifica. Per tale motivo è necessario che i commissari di gara dichiarino, prima della nomina, ogni eventuale situazione di conflitto, anche solo potenziale, al fine di consentire alla Stazione appaltante una valutazione di merito in ordine alla sussistenza dell'obbligo di astensione qualora la situazione sia tale da escludere di fatto ogni dubbio circa eventuali interessi dei commissari che potrebbero pregiudicare l'imparzialità del loro giudizio (cfr. ANAC - DELIBERA N. 527 DEL 17 maggio 2017).

ART. 17

DIVIETO DI CONCENTRAZIONE D'INCARICHI DI UFFICIO

La concentrazione di incarichi conferiti dall'amministrazione e, dunque, di potere decisionale in capo ad un unico soggetto (Dirigente o funzionario) aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri. Pertanto, è fatto divieto di detta concentrazione.

Analogamente, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC, il **Segretario comunale**, che riveste anche la qualifica di responsabile di un'area organizzativa con posizione apicale, può essere nominato responsabile della prevenzione della corruzione se l'area organizzativa non corrisponde a settori tradizionalmente esposti al rischio corruzione (ad es., ufficio contratti e gestione del patrimonio o all'ufficio di disciplina.)¹⁹.

Ne discende che il **Segretario comunale**, laddove nominato responsabile della prevenzione della corruzione, può essere legittimamente assegnatario della responsabilità di settori determinati, ma a condizione che i settori dallo stesso diretti non rientrino tra quelli più tradizionalmente esposti al rischio corruzione quali, a titolo esemplificativo, quelli prima citati dall'atto ANAC o, comunque, previsti dal presente Piano.

ART. 18

INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni, possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (mediante accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre, il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo. Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati, il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di

¹⁹ (v. <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Anticorruzione>)

evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi extra-giudiziali o amministrativi di vertice.

Le disposizioni del **D.Lgs. 39/2013** stabiliscono, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata. Il Decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l'assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile.

L'ANAC si è più volte pronunciata su tale materia e ha adottato la determinazione **n. 833 del 3 agosto 2016** recante «*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*». Nella determinazione, cui si rinvia, sono precisati, tra l'altro, ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità. Quindi, si presterà particolare attenzione al suddetto aspetto.

Inconferibilità

Qualora, quindi, il **RPC** venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del **d.lgs. n. 39/2013 o di una situazione di incompatibilità**, deve avviare un procedimento di accertamento.

Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione va fatto nei confronti tanto dell'organo che ha conferito l'incarico quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

A tale riguardo vale, infatti, richiamare la recente sentenza del TAR Lazio n. 6593/2016 che nel confermare la legittimità delle delibere nn. 66 e 68 adottate dall'ANAC in materia di inconferibilità degli incarichi di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 39/2013, ha sostanzialmente chiarito che l'art. 18 attribuisce la competenza in ordine all'attività sanzionatoria esclusivamente al RPC dell'ente interessato, il quale, qualora ritenga configurabile una violazione del d.lgs. n. 39/2013, "accerta ai sensi dell'art. 15, che la nomina sia inconferibile o incompatibile e, con specifico riferimento alle fattispecie di inconferibilità, dichiara la nullità e valuta se alla stessa debba conseguire l'applicazione delle misure inibitorie di cui all'art. 18". **Il RPC è dunque il dominus del procedimento sanzionatorio.**

Incompatibilità

Nel differente caso della sussistenza di una causa di incompatibilità, l'art. 19 d.lgs. n. 39/2013 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPC, dell'insorgere della causa di incompatibilità. Ciò comporta, per il **RPC**, il dovere di avviare un solo procedimento, quello di accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità. Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità, il RPC contesta all'interessato l'accertamento compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni, che impongono, in assenza di una opzione da parte dell'interessato, l'adozione di un atto con il quale viene dichiarata la decadenza dall'incarico. Tale atto può essere adottato su proposta del RPC. In questo caso l'accertamento è di tipo oggettivo: basta accertare la sussistenza di una causa di incompatibilità.

Si da atto che nel corso del 2021 con note prot. n. 170320 del 17-11-2021, 127524 del 06-09-2021, 30979 del 01-03-2021, 1883 del 08-01-2021, 137927 del 21-12-2020, 135982 del 16-12-2020, sono stati richiesti al casellario giudiziale i certificati di tutti i dirigenti e degli assessori neominati.

Le incompatibilità ed inconferibilità nelle società e aziende speciali.

- Per i **segretari comunali** le indicazioni sono contenute nell'**orientamento n. 15 dell'ANAC** :
 - non vi è incompatibilità "tra incarico di Segretario comunale nell'amministrazione comunale e la carica di Segretario comunale di un'azienda speciale, anche in forma consortile, costituita dal medesimo comune con altri municipi".
- Per i **dirigenti** l'**orientamento n. 13 dell'ANAC** dispone che:
 - non maturano le condizioni di "incompatibilità tra incarico dirigenziale nell'amministrazione comunale e carica di amministratore unico di un'azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi del d.lgs. 267/2000, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 6-bis della l. 241/1990, in tema di conflitto di interessi".
- Per i **componenti dei C.d.A.** l'**orientamento n. 14 dell'ANAC** precisa che :
 - non matura una condizione di inconferibilità tra l'incarico di componente del consiglio di amministrazione di una società consortile a totale capitale pubblico (ente di diritto privato in controllo pubblico) nei confronti di un **consigliere di un comune** che partecipa al capitale sociale della stessa società. Sussiste, invece, l'inconferibilità in tutti i casi in cui a tale consigliere vengono affidate le funzioni di Presidente con deleghe gestionali, di amministratore delegato o comunque deleghe di carattere gestionale. Le cause di inconferibilità sono ravvisabili anche nel caso in cui l'incarico sia attribuito non direttamente dall'amministrazione.
- Per l'**orientamento n. 12 dell'ANAC** la "nomina nei c.d.A. delle società controllate, di dipendenti dell'amministrazione di riferimento, deve limitarsi al personale interno, anche con qualifica dirigenziale, purché non investito della carica di Presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato o ancora di amministratore unico".

ATTUAZIONE DELLA MISURA

AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
Acquisizione di Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	All'atto dell'assunzione dell'incarico ed entro il 31 gennaio di ogni anno
Pubblicazione delle Dichiarazioni sostitutive sul sito Web del Comune	Responsabile della Trasparenza	All'atto dell'assunzione dell'incarico ed entro il 31 gennaio di ogni anno
Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	Segretario comunale e Dirigenti dei Settori	in ogni caso

Segue modello di dichiarazione:

COMUNE DI TARANTO

Al Sindaco

*Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e/o di incompatibilità
d.lgs. n. 33/2019 - anno _____*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il _____

in relazione all'incarico di _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000;

Visto l'articolo 20 d.lgs. n. 39/2013:

DICHIARA

l' insussistenza delle condizioni ostative previste dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.

nonché

l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità all'incarico dirigenziale di cui ai Capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii..

Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo e data

Il/La Dichiarante

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/03 (Reg. UE n.2016/679):

I dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti Ue ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAQ ANAC

7.2 L'incarico di portavoce del sindaco è un "incarico amministrativo di vertice"?

Nella categoria "incarichi amministrativi di vertice", di cui all'art. 1, co. 2, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013, non rientra l'incarico di portavoce del sindaco.

7.3 L'incarico di segretario generale di un Comune è qualificabile come incarico amministrativo di vertice? È compatibile con la carica di assessore comunale di un diverso Comune della stessa regione?

L'incarico di segretario generale di un Comune è qualificabile come incarico amministrativo di vertice di cui all'art. 2, co. 1, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013. Tale incarico è incompatibile con quello di assessore di un Comune della stessa regione (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti), secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 3, lett. b), d.lgs. n. 39 del 2013.

7.7 Da chi deve essere attivato il procedimento di contestazione di una ipotesi di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013?

Nel caso in cui si debba procedere, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, alla contestazione di una ipotesi di incompatibilità o inconferibilità prevista dal citato decreto legislativo, il procedimento deve essere avviato dal responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente presso il quale è stato conferito l'incarico o è rivestita la carica che ha dato luogo all'incompatibilità. Il principio deve valere con il solo limite del caso in cui l'incompatibilità è sopravvenuta a seguito dell'elezione o della nomina a carica di componente di organo di indirizzo politico. In questo caso, infatti, anche se la situazione può essere rilevata dal responsabile della prevenzione della corruzione presso l'amministrazione o l'ente cui si riferisce la carica, la decadenza non può che rilevare con riferimento all'incarico amministrativo e conseguentemente coinvolgere anche il relativo responsabile della prevenzione della corruzione.

7.8 Cosa si intende per "componente di organo di indirizzo" negli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera f) del d.lgs. n. 39/2013?

La carica di "componente di organo di indirizzo" negli enti di diritto privato in controllo pubblico coincide con la carica di presidente con **deleghe gestionali** dirette, amministratore delegato e assimilabili, rilevando, peraltro, che è possibile che, nell'ambito del consiglio di amministrazione, siano delegate funzioni gestionali e non meramente esecutive anche ad altri componenti ai quali deve essere estesa, in tali casi, la qualifica di componente di organo di indirizzo.

7.9 Il d.lgs. n. 39 del 2013 trova applicazione per gli incarichi e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della normativa?

Per le ipotesi di cumulo della carica politica e dell'incarico amministrativo sorto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013 trova applicazione quanto previsto dall'art. 29 ter del dl. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, ai sensi del quale "[...] gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti". Ugualmente, fino alla scadenza del preesistente incarico amministrativo, non operano le ipotesi di inconferibilità previste dal citato d.lgs. n. 39/2013.

7.19 Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica ai titolari di posizioni organizzative?

Il regime delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 fa esclusivo riferimento agli incarichi dirigenziali e agli incarichi di funzioni dirigenziali, onde l'annoverabilità tra i medesimi degli incarichi di posizione organizzativa va valutata caso per caso in ragione delle funzioni effettivamente svolte.

7.25 Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche alle società in house providing costituite ed interamente controllate dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale?

Il decreto legislativo n. 39/2013 si applica anche alle società in house providing costituite ed interamente controllate dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 del d.lgs. n. 39/2013 e dal piano nazionale anticorruzione al punto 3.1.1. Tali società, infatti, sono da annoverare tra gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, in quanto esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche.

7.26 L'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 trova applicazione alle prestazioni d'opera occasionale?

L'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 **non trova** applicazione alle prestazioni d'opera occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità esplicitamente previsto per chi abbia svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico.

ART.19

DISCIPLINA DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI E DEGLI INCARICHI ESTERNI ED INTERNI

Come noto, l'intera disciplina in materia di contrattualistica pubblica, attualmente regolata dal d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalle deliberazioni dell'ANAC, muove dall'esigenza di soddisfare l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione procedente con la stipulazione del contratto e con la relativa esecuzione.

Nel momento in cui un'amministrazione, infatti, decide di affidare un contratto ad un soggetto privato, ha interesse, una volta selezionato l'offerente migliore, ad addivenire alla stipula del relativo contratto nel più breve tempo possibile e di ottenere tempestivamente la relativa esecuzione.

Come osservato nel parere sulla normativa **AG 06/2014**, il termine di *standstill* (minimo dilatorio) così come il termine di stipula del contratto (massimo ordinatorio) «perseguono finalità non coincidenti: lo *stand still* è orientato a garantire l'efficacia della tutela processuale del ricorrente, mentre il termine per la stipulazione garantisce la certezza e celerità del procedimento amministrativo di verifica della sussistenza dei requisiti per la valida sottoscrizione del contratto».

L'ordinamento ha inteso, pertanto, contemperare i diversi interessi di cui sono titolari le parti della procedura di gara, dettando una disciplina dei termini sospensivi dilatori accanto all'individuazione di un termine finale, per quanto ordinatorio, per addivenire alla stipula del contratto una volta che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace e siano decorsi il termine minimo dilatorio e l'eventuale periodo di sospensione automatica determinato dalla notifica del ricorso avverso l'aggiudicazione con istanza di sospensione.

In quanto il termine finale ha natura ordinatoria, l'amministrazione procedente può decidere di addivenire alla stipula del contratto successivamente al decorso del predetto termine, previa valutazione di opportunità da compiere anche alla luce del grado di fondatezza delle censure sollevate con il ricorso giurisdizionale, fermo restando che la stipula tardiva del contratto è idonea a pregiudicare le garanzie di certezza dei rapporti giuridici proprie della previsione sul termine ordinatorio così come l'interesse pubblico a che si addivenga con tempestività all'esecuzione del contratto ai sensi del Codice. *“Può, quindi, concludersi che, salva la scelta di opportunità della stazione appaltante di attendere gli esiti del giudizio di primo grado, il riferimento temporale idoneo ad assicurare che la stipula del contratto non sia rinviata sine die, deve rinvenirsi nel termine legale previsto all'art. 11, comma 9, primo periodo, del d.lgs. 163/2006 (ora art. 32 d.lgs. n. 50/2016), il quale garantisce gli interessi della stazione appaltante e dell'aggiudicatario nonché l'interesse pubblico all'esecuzione del contratto” (risposta Presidente ANAC Cantone del 3.10.2014).*

• Il divieto di rinnovo/proroga dei contratti.

In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto, le norme poste a tutela dell'interesse pubblico sono inderogabili e non lasciano molto spazio all'autonomia contrattuale delle parti. Il motivo per cui il rinnovo e la proroga dei contratti pubblici sono affidati ad un regime generale di divieto salvo eccezioni deriva dalla finalità di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto, eludendo il principio di concorrenza che, più di ogni altro, garantisce la scelta del miglior contraente. Pertanto, in linea generale, una volta scaduto il contratto, se la stazione appaltante avrà ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni (con proroga o rinnovo del contratto), dovrà effettuare una nuova gara, salvo nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla legge.

Tali casi tassativi saranno accompagnati da un adeguato livello di evidenza pubblica, tale da escludere che possa mai configurarsi tacitamente un rinnovo o una proroga[19].

L'articolo 106 del nuovo codice dispone che la durata del contratto possa essere modificata. La ratio dell'inserimento di tale disposizione nell'articolo 106 sta nel fatto che la proroga rappresenta modificazione del contratto che non richiede una nuova procedura di gara.

La proroga può essere legittimamente negoziata se saranno soddisfatte tre condizioni. La prima condizione è anzitutto che si tratti di un contratto in corso di esecuzione.

La seconda è che tale proroga sia prevista, con apposita clausola, nel bando o nei documenti di gara. L'importanza di tale condizione appare evidente nel momento in cui si osserva come essa svolga la funzione di tutelare l'interesse generale alla concorrenza. Il fatto che la possibilità di proroga o rinnovo siano previsti all'interno dei documenti di gara è, infatti, equiparabile alla situazione nella quale i contraenti si troverebbero nel caso in cui l'azienda, ab initio, avesse operato una scelta immediata per la più lunga durata del contratto.

La terza condizione è che essa sia limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La limitazione temporale si accompagna ad una adeguata e puntuale motivazione che dia conto degli elementi che conducono a disattendere il principio generale di gara.

La previsione di tali condizioni sono il riflesso del principio secondo cui le disposizioni che consentono o autorizzano la proroga di rapporti contrattuali in corso di esecuzione, debbano considerarsi eccezionali, in quanto derogatorie del divieto generale di proroga dei contratti pubblici; e non dovranno essere suscettibili di interpretazione estensiva.

Ciononostante, l'utilità della proroga appare evidente laddove rappresenta una soluzione con cui la stazione appaltante può operare un frazionamento della durata del contratto, con riserva espressa di optare per il suo prolungamento eventuale. Essa consente di rivalutare la convenienza del rapporto dopo un primo periodo di attività, alla scadenza contrattuale, sulla base dei risultati ottenuti ed, eventualmente, optare per reperire sul mercato condizioni migliori (Cfr. Cons. St., Sez. III, sent. 5 luglio 2013, n. 3580). Del resto, la proroga, pur essendo prevista nei documenti di gara, resta una mera facoltà della stazione appaltante, tale per cui se essa ritiene non conveniente rinegoziare la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza, può procedere ad espletare una nuova procedura di evidenza pubblica per la scelta di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., III, sent. 15 aprile 2016, n. 1532).

Il divieto di rinnovo esprime un principio generale del diritto comunitario, alla stregua del divieto di proroga senza previsione nei documenti di gara (Cfr. Tar Puglia, Bari, Sez. I, sent. 20 febbraio 2012, n.232; Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, sent. 7 aprile 2015, n. 49025).

- **Il cottimo fiduciario – trasparenza/pubblicità/rotazione – istituzione di un albo unico di fornitori di beni, servizi e lavori**

L'art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto «del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese».

La disposizione, in particolare, attribuisce alle stazioni il potere di avvalersi delle procedure ordinarie per gli affidamenti in esame ovvero di procedere secondo le seguenti modalità: «b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti».

Il principio di rotazione – che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte – trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.

Pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4).

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 4125 del 31 agosto 2017, si è pronunciato sulla portata applicativa del principio di rotazione ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016.

Così il **Consiglio di Stato**: "*Il principio di rotazione – che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte – trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato*".

Pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato.

Intanto, il Consiglio comunale con **DCC n. 173/2018** ha approvato il nuovo **regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

- **Rapporti con il mercato elettronico e con la disciplina sulla centralizzazione degli acquisiti.**

Gli affidamenti sotto soglia non consentono deroghe agli obblighi di ricorso al mercato elettronico e a quelli di centralizzazione degli acquisiti, per cui restano fermi gli obblighi :

- a) di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

La **Legge di stabilità per il 2016 - Legge n. 208 del 23 dicembre 2015**, pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 2015, supplemento ordinario n. 302 - come è intervenuta in tema di soglie di acquisti per cui vige l'obbligo di rivolgersi al mercato elettronico, in tema di acquisti centralizzati (con l'estensione dell'esenzione fino a 40.000 euro per tutti i comuni non capoluogo di provincia), in tema di programmazione con la previsione di un doppio binario, in relazione, poi, ad acquisti di particolari categorie merceologiche, ivi compresi acquisti di supporti informatici, servizi di connettività ecc.

La **soglia minima esente dall'obbligo del mercato elettronico** : il comma 502 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 ha introdotto una **soglia minima totalmente esente dagli obblighi del ricorso al MEPA** (le amministrazioni statali e, per effetto del comma 495, anche gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali) nonché per i comuni (compreso il servizio sanitario) l'obbligo di ricorrere ad una delle forme di mercato elettronico, fino all'importo di mille euro.

Gli acquisti delle particolari categorie merceologiche : gli obiettivi di risparmio sono del 10% per le "categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile" e del 3% "per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento" rispetto ai prezzi risultanti dalle convenzioni Consip o dalle convenzioni delle centrali di committenza regionali.

L'obbligo di adesione alle convenzioni per l'acquisto di beni/servizi informatici e di connettività: il comma 512 dell'art. 1 della legge di stabilità ha disposto "*al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti (...)*

fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti".

b) inerenti la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (v. articoli 37 e 38 Codice).

Accanto alla centrale di committenza individuata nella Consip per gli enti facenti parte dell'apparato statale, e alle centrali di acquisto regionali previste dalla L. 266/2006, anche i Comuni di piccole dimensioni devono procedere agli acquisti di beni o servizi attraverso il sistema di aggregazione della domanda, creando un'unica centrale di committenza nell'ambito delle unioni di comuni, o mediante un accordo consortile tra i comuni interessati, secondo la iniziale formulazione del comma 3 bis dell'art. 33 D.Lgs. 163/2006; ovvero, secondo il testo come modificato dal D.L. 66/2014, conv. in L. 89/2014, mediante apposito accordo consortile o avvalendosi di un soggetto aggregatore o delle Province o, infine, attraverso la Consip.

Dall'esame di tutte le disposizioni citate si rileva, pertanto, che la qualifica di soggetto aggregatore è riservata, oltre che alla Consip e alle centrali di committenza regionali, ai soggetti istituiti dagli enti locali nell'ambito delle unioni di comuni, delle Province o mediante accordo consortile tra i Comuni e, pertanto, da soggetti pubblici che costituiscono forme di aggregazione tra loro al fine di unificare e centralizzare la domanda di forniture, dovendosi, di contro, escludere da tale ambito i soggetti privati o che includono nella loro compagine enti pubblici e privati (TAR Campania – Napoli, Sez. VIII – sentenza 5 maggio 2016 n. 2312).

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano i principi ordinari di trasparenza, pubblicità e motivazione.

● Principi comuni agli affidamenti sotto soglia.

- Facoltà delle stazioni appaltanti di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
- In applicazione dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, e, soprattutto, nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio, le stazioni appaltanti, nella determina o delibera a contrarre, non dovrebbero limitarsi ad individuare
- la procedura applicabile con riferimento agli importi di cui all'articolo 36, ma dovrebbero, ad esempio, dare conto delle ragioni che le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate.
- Rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione che devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie²⁰.

Nell'espletamento delle suddette procedure, le stazioni appaltanti rispettano i seguenti principi e correlate esigenze:

Principi	Esigenze
principio di economicità	l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto
principio di efficacia	la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati
principio di tempestività	l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni
principio di correttezza	una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione
principio di libera concorrenza	l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati

²⁰ (Le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).

principio di non discriminazione e di parità di trattamento	una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione
principio di trasparenza e pubblicità	la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure
principio di proporzionalità	l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento
principio di rotazione	il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese

In sintesi, le procedure di affidamento sotto soglia devono essere improntate:

- **alla preventiva definizione ed esplicitazione dei criteri** per la selezione degli operatori economici, con riferimento allo specifico contratto;
- **-ad adeguate forme di pubblicità** in ordine agli esiti delle procedure di affidamento;
- **-a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici** di essere affidatari di un contratto pubblico;
- **-alla valorizzazione del potenziale delle micro, piccole e medie imprese delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni**, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
- **-al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice**, dando **avviso dei risultati** della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

• **Gli incarichi professionali esterni ed interni : rotazione/pubblicità/trasparenza.**

1. **Gli incarichi esterni.**

Gli incarichi professionali, quali quelli di avvocato, medico, geologo, docente ecc.²¹, in genere caratterizzati da elementi di fiduciarità in ragione della natura di contratti d'opera professionale, sono sottoposti alle regole della rotazione, pubblicità e trasparenza.

A tale riguardo, **ogni Direzione/Settore**, in relazione alle specifiche esigenze delle stesse, provvederà a istituire e gestire apposite **short list/elenchi di professionisti** a cui conferire incarichi nel rispetto delle suddette regole fondamentali.

Per gli avvocati, l'**ANAC con parere AG 45/2016/AP**, ha precisato che il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall'ambito di applicazione del Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Non è conforme ai richiamati principi l'affidamento tramite elenco di professionisti per il quale è congiuntamente previsto un numero massimo di iscritti, un termine di 60 gg per la presentazione delle richieste di iscrizione e la durata triennale dell'iscrizione (Articoli 4 e 17 del d.lgs. 50/2016).

Inoltre, a seguito del parere del Consiglio di Stato, sono state emanate le **Linee guida Anac - Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 94/2018.**

In sintesi, in base alle citate linee guida Anac sui servizi legali:

è preferibile procedere con la costituzione di elenchi specifici di Avvocati per ciascun Ente;

la scelta del Professionista avviene in base a parametri preferibilmente curriculari, mediante un confronto concorrenziale fra i soggetti iscritti all'elenco;

è possibile l'affidamento diretto al Professionista in caso di peculiarità della questione o di incarichi connessi/complementari.

Quanto agli appalti di cui all'Allegato IX, si applicano le norme "semplificate" di cui agli artt. 140 e seguenti del Dlgs. 50/2016; Anac suggerisce di procedere, anche per importi di minor valore, all'affidamento previa valutazione sia della qualità che del prezzo.

Le "Linee guida" riprendono quindi gli orientamenti maggioritari emersi a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016, che hanno ricondotto unicamente sotto l'egida del Dlgs. n. 50/2016 gli incarichi legali; e ciò nonostante, il riconoscimento da parte di Anac della "peculiarità" dell'affidamento del servizio legale di patrocinio, che permane un contratto d'opera professionale.

²¹ (E' stato evidenziato che le norme di tema di appalti di servizi, previste dal Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163/06, vengono in rilievo e devono essere applicate solo quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti atteggiandosi a mera prestazione di lavoro autonomo in un servizio (legale o, comunque, ad essa assimilabile, come nel caso di specie), da adeguare alle utilità indicate dall'ente, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato : cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata deliberazione n. 19/2009; Cons. Stato, sez. V, sentenza 11 .5.2012, n. 2730).

2. Gli incarichi interni.

Il conferimento degli incarichi interni inerenti la pianificazione, la progettazione, la direzione dei lavori, la difesa legale dell'Ente nei giudizi ordinari, amministrativi, tributari e in genere, deve essere improntato a criteri di **rotazione, pubblicità e trasparenza da parte del Dirigente/resp. Servizio competente.**

3. Le commissioni di gara.

Come indicato dal **Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018** 1, "ai fini dell'estrazione degli esperti, l'Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data, è superato il periodo transitorio di cui all'articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici

ART. 20

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi preconstituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti. Per eliminare accordi fraudolenti il legislatore ha limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo di tempo, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto suddetto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Come chiarito dall'ANAC²², le prescrizioni ed i divieti contenuti nell'**art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001**, che fissa la regola del **c.d. pantouflage**²³, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

L'ANAC non è titolare di alcun potere, neppure di tipo accertativo, nei confronti dei privati che infrangono il divieto di pantouflage o revolving doors. Lo ha statuito il **TAR Lazio con la sentenza n. 11494 del 27 novembre 2018**, per effetto della quale ha conseguentemente annullato il provvedimento con cui l'Authority aveva accertato la violazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento all'assunzione, nel gennaio 2017, dell'incarico di Direttore dei rapporti istituzionali per l'Italia di una nota società crocieristica da parte di colui che nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2015 aveva ricoperto la carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova.

In definitiva, il meccanismo di attuazione dell'art. 53, comma 16-ter, cit. è un meccanismo "diffuso", in cui l'ANAC è coinvolta, "ex ante", con pareri facoltativi di sostegno e indirizzo all'attività della P.A. [ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e), L. n. 190 del 2012] ed, "ex post", con attività di ispezione e vigilanza nei confronti delle sole P.A. sul rispetto della norma, che si rivolge nello specifico all'attuazione di strumenti generali, quali il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che infatti prende in considerazione ipotesi di inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione di personale "pubblico", e al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), in correlazione con quanto previsto dall'art. 85 D.Lgs. n. 50 del 2016, sulle cause di esclusione da una procedura pubblica: la violazione delle suddette clausole o della dichiarazione ai sensi del DGUE comportano la "nullità" del contratto con il singolo dipendente - da far valere nelle opportune sedi - ovvero l'interdittiva a contrarre per le imprese inadempienti; non sussiste, per converso alcun potere - legislativamente individuato - dell'ANAC per intervenire direttamente ex art.21 D.Lgs. n. 39 del 2013 cit. nei confronti di uno o più soggetti "privati".

Al fine di dare attuazione alla misura è previsto l'uso del **seguente modello** di dichiarazione da parte delle Direzioni.

		Eventuali note
fasi/attività per la sua attuazione	Immediata	
tempi di attuazione		
responsabili della sua attuazione	Dirigenti	
indicatori di monitoraggio	Annuale	In sede di aggiornamento del piano

²² (cfr. Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015)

²³ (Sulla cui origine e sul cui reale significato, tuttavia, occorre chiarirsi, risolvendosi, in definitiva, situazioni di potenziale o reale conflitto di interesse tra la provenienza da un mandato pubblico elettivo e l'assunzione di un incarico pubblico amministrativo o dirigenziale o di un incarico di amministratore di società partecipata. In tali casi la previsione del periodo di cosiddetto raffreddamento può, come accaduto in altri Stati, costituire una misura utile a scongiurare situazioni di potenziale "sfruttamento" di posizioni.

DICHIARAZIONE ANTI PANTOUFLAGE
Art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47 DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a, Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ il _____ () e residente in _____

() Via _____, n. _____ in qualità di:

- Titolare

- Legale Rappresentante

- Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme della ditta/società

con sede in legale nel Comune di _____ () CAP _____ Via _____
n. _____ C.F. _____ P. IVA _____
- Tel. _____ - Fax _____ E-mail _____ - PEC _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(N.B. BARRARE IPOTESI CHE RICORRE)

- di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Taranto da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
- dichiara di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti del Comune di Taranto che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni i quali, tuttavia egli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
- dichiara di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti del Comune di Taranto, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con quest'ultima e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

L'Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione e contestualmente informa che, la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, comunque accertato, comporterà:

- la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito;
- l'esclusione dalle procedure di affidamento;
- il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni;
- l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Luogo e data

Firma

ART. 21

FORMAZIONE

Il **Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con la Direzione RR.UU.**, predispone il Piano annuale di formazione, dando particolare rilievo alle attività e i procedimenti sensibili alla corruzione amministrativa al fine di favorire e diffondere negli appartenenti alla Organizzazione comunale la cultura della legalità e dell'etica professionale.

Il Piano annuale della formazione:

- è approvato dalla Giunta comunale;
- ha contenuto specialistico sull'esistenza dei rischi di corruzione, trasversale sulle modalità operative e sui comportamenti da tenere sul piano etico e generale sulle principali tematiche amministrative;
- può prevedere la partecipazione di professionisti esterni, esperti di tematiche specifiche oggetto della formazione.

La magistratura contabile, dato atto della la obbligatorietà più volte richiamata dal legislatore in tema di formazione e anticorruzione, ritiene legittimo derogare al tetto di spesa previsto dal d.l. 78/2010, pur ritenendo comunque necessario prevedere adeguate forme di contenimento della spesa, se possibile, come il ricorso alla formazione interna²⁴.

In particolare, quanto alla **formazione ed all'aggiornamento** nelle materie inerenti la prevenzione della corruzione, sono previste le relative azioni nell'ambito del piano formativo per l'anno 2022, concernenti i seguenti argomenti:

- Acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine (n. 2 lezioni);
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con e senza effetto economico diretto ed immediato (n. 2 lezioni);
- Contratti pubblici: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione, rendicontazione (n. 6 lezioni);
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (n. 3 lezioni);
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (n. 2 lezioni);
- Affari legali e contenzioso (n. 1 lezione).

ART. 22

CONTENUTO E DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

1. Il Piano della formazione individua:
 - a. i soggetti da inserire nei percorsi formativi;
 - b. le materie e gli ambiti professionali oggetto della formazione;
 - c. i docenti;
 - d. le tipologie di percorsi formativi;
 - e. le attività di monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti, risultanti da apposita relazione.
2. Il processo di formazione definito nel piano si svolge su almeno due livelli:
 - a. livello specialistico. E' riservato al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai dirigenti, al personale della Struttura tecnica e al personale che opera nelle aree e strutture particolarmente esposte al rischio corruzione. Ha contenuto normativo specifico sulle materie della corruzione, illegalità trasparenza e pubblicazione obbligatoria e si svolge in forma teorico-pratica in quanto mira ad esaminare le principali problematiche riscontrate nella fase di gestione del "Piano". Comprendere anche il programma del livello successivo;
 - b. livello generale. E' riservato a tutti i dipendenti comunali e verte sui temi della legalità e dell'etica professionale, sul rispetto delle norme del "Piano", dei Codici di comportamento, sulla trasparenza e la pubblicazione obbligatoria; le attività di formazione sono estese alle norme sul procedimento amministrativo e sull'ordinamento degli enti locali.

La partecipazione alle attività di formazione è **attività obbligatoria** per il personale appositamente individuato.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Con **Deliberazione della Giunta Comunale n.251/2017 del 24.11.2017** è stato approvato il progetto di Servizio Civile Nazionale - Progettazione 2018- "**Educazione promozione culturale**" titolo "**Io Partecipo**", sui temi della legalità e della trasparenza che prevede vari incontri, forum e relazione finale in ordine all'attuazione della disciplina in materia nel Comune di Taranto.

Il progetto è stato avviato il 25 marzo 2019, a seguito dell'approvazione della graduatoria dei candidati avvenuta nel corso del mese di dicembre 2018 (v. <http://www.comune.taranto.it/index.php/2-non-categorizzato/3610-servizio-nazionale-civile>).

ART.23

ROTAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE

²⁴ (cfr. Corte dei conti - Sezione di controllo dell'Emilia Romagna, deliberazione 276 del 20 novembre 2013).

AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE

ROTAZIONE ORDINARIA

Come precisato nelle disposizioni normative di riferimento e, secondo quanto chiarito attraverso l'intesa raggiunta sul tema dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali il 24.07.2013, l'applicazione della misura riguardante la rotazione del personale è limitata alle aree a più elevato rischio di corruzione, quali esse risultano individuate dal presente Piano.

La scelta del personale cui assegnare l'istruttoria dei procedimenti a rischio deve prioritariamente ricadere sui dipendenti appositamente formati.

In ogni struttura che svolge attività qualificata a rischio corruzione deve operarsi la rotazione degli incarichi al personale appositamente formato, per evitare che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Ove non sia possibile la rotazione, saranno individuate meccanismi rafforzati di controllo e monitoraggio.

Nei limiti delle criticità segnalate nelle premesse del presente Piano, gli incarichi dirigenziali, di responsabile di P.O. e di responsabilità del procedimento sono fungibili e soggetti a periodica rotazione, salvo che, rispettivamente, la professionalità del dirigente e del dipendente o la continuità dell'azione amministrativa o la carenza di personale non impongano la conferma o il mantenimento degli incarichi.

Di regola, salvi i limiti soggettivi e oggettivi in materia di cui in premessa, per le varie Direzioni e P.O. è previsto un periodo d'incarico minimo di 24 ed uno massimo di 60 mesi, escluse sia le Direzioni che le P.O. relative a materia di natura tecnica ed attività che richiedono un titolo specialistico.

Quanto ai responsabili di procedimento, il Dirigente, ove possibile, nomina tempestivamente i responsabili di procedimento al fine di evitare di svolgere allo stesso tempo il ruolo di responsabile del procedimento e di organo competente all'adozione del provvedimento finale. Di norma, l'adozione del provvedimento avviene previa sottoscrizione del soggetto che cura l'istruttoria e con la successiva firma del titolare del potere di adozione dell'atto.

In ogni caso ragioni di necessità o, comunque, di opportunità, adeguatamente motivate, possono determinare da parte dell'Amministrazione comunale, verso i Dirigenti, e da parte di questi verso i titolari di P.O. ed i responsabili di procedimento, disposizioni che intervengano sulla durata minima sopra prevista.

In caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva, in base all'**art. 16 comma 1, lett.1-quater, D. Lgs. 165/2001** e ss.mm.ii., i Dirigenti sono tenuti a provvedere con atto motivato alla rotazione del personale.

Si deve dare corso, quindi, all'applicazione delle norme sulla rotazione straordinaria in caso di apertura di procedimenti di accertamento della responsabilità penale e/o contabile, nonché -a maggior ragione- in caso di condanna.

Attuazione rotazione dei dirigenti: l'esame dei vari PNC, compreso quello del 2018, rivela una effettiva rotazione del personale dirigente, salva la figura specialistica del Comandante di Polizia municipale. Anche il dirigente assegnato alle RRUU e quello assegnato all'Ambiente, alquanto stabili sino al 2017, sono stati assegnati sin dal 2018 a nuove direzioni, ruotando con altri dirigenti.

Attuazione rotazione del personale non dirigente - richiesta con note prot n. 74558/2018 e 176671/2018, riscontrate da varie note dirigenziali (n.3562/2018 DIR. RRUU, 91237/2018 Dir. PEF, 8363 e 179004/2018 DIR. LLPP - PATRIMONIO, 184245/2018 DIR. AMBIENTE, 177202/2018 DIR. POL. LOCALE ecc.).

In linea generale, i dirigenti si attengono al principio di rotazione, pur evidenziando la difficoltà e in taluni casi l'impossibilità di attenersi rigorosamente stante la carenza di personale, specie di tipo specialistico in settori quali i LLPP, l'Ambiente, la Polizia locale, ricorrendo, comunque, alla rotazione delle figure del rup.

ROTAZIONE STRAORDINARIA

Al fine di dare attuazione della Delibera ANAC n. 215/2019 in tema di "rotazione straordinaria" ex art. 16 c. 1 quater, d.lgs. 165/2001, si prevede quanto segue.

Premesse

a1) Rapporti tra rotazione ordinaria e rotazione straordinaria

L'Autorità ha già chiarito nel PNA 2016, cui si rinvia per ogni approfondimento, la differenza e i rapporti tra l'istituto della rotazione del personale c.d. ordinaria introdotto come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, e l'istituto della rotazione c.d. "straordinaria" previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater d.lgs. 165 del 2001.

a2) Rapporti tra rotazione straordinaria e trasferimento di ufficio in caso di rinvio a giudizio

La rotazione straordinaria "anticipa" alla fase di avvio del procedimento penale la conseguenza consistente nel trasferimento ad altro ufficio. In caso di rinvio a giudizio, per lo stesso fatto, trova applicazione l'istituto del trasferimento disposto dalla legge n. 97/2001. Se il trasferimento è già stato disposto in sede di rotazione straordinaria, l'amministrazione

può nuovamente disporre il trasferimento (ad esempio ad un ufficio ancora diverso), ma può limitarsi a confermare il trasferimento già disposto, salvo che al provvedimento di conferma si applicano i limiti di validità temporale previsti dalla legge n.97/2001.

Reati presupposto.

L'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015, per "fatti di corruzione" può essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001.

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

L'adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL.

Connessione con l'ufficio attualmente ricoperto

La norma sulla rotazione straordinaria non stabilisce se l'istituto trovi applicazione solo con riferimento all'ufficio in cui il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare prestava servizio al momento della condotta corruttiva o se si debba applicare anche per fatti compiuti in altri uffici della stessa amministrazione o in altra amministrazione. In aderenza con la fondamentale finalità degli istituti passati prima in rassegna, la tutela dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione, si deve ritenere l'istituto applicabile anche nella seconda ipotesi, cioè a condotte corruttive tenute in altri uffici dell'amministrazione o in una diversa amministrazione.

Tempistica e immediatezza del provvedimento di eventuale adozione della rotazione straordinaria

L'espressione "avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva" di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.". Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale.

La ricorrenza di detti presupposti, nonché l'avvio di un procedimento disciplinare per condotte di tipo corruttivo impongono in via obbligatoria l'adozione soltanto di un provvedimento motivato con il quale l'amministrazione dispone sull'applicazione dell'istituto, con riferimento a "condotte di natura corruttiva".

L'elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell'applicazione della norma è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente ed eventualmente disposto lo spostamento.

Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l'ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l'amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

Il carattere fondamentale della rotazione straordinaria è la sua immediatezza. Si tratta di valutare se rimuovere dall'ufficio un dipendente che, con la sua presenza, pregiudica l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e di darne adeguata motivazione con un provvedimento

La misura, pertanto, deve essere applicata non appena l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale. Ovviamente l'avvio del procedimento di rotazione richiederà da parte dell'amministrazione l'acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente. Questa conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).

Pertanto, è dovere in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti.

Non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, l'amministrazione, nei casi di obbligatorietà, adotta il provvedimento. La motivazione del provvedimento riguarda in primo luogo la valutazione dell'andamento della decisione e in secondo luogo la scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato.

Nei casi di rotazione facoltativa il provvedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni che spingono l'amministrazione alla rotazione, con particolare riguardo alle esigenze di tutela dell'immagine di imparzialità dell'ente.

Considerato che l'amministrazione può venire a conoscenza dello svolgimento del procedimento penale anche relativamente alle sue diverse fasi, si deve ritenere che il provvedimento debba essere adottato (con esito positivo o negativo, secondo le valutazioni che l'amministrazione deve compiere) sia in presenza del solo avvio del procedimento, sia in presenza di una vera e propria richiesta di rinvio a giudizio.

Contenuto della rotazione straordinaria.

La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell'amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e con il

quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito. In analogia con la legge n. 97 del 2001, art. 3, si deve ritenere che il trasferimento possa avvenire con un trasferimento di sede o con una attribuzione di diverso incarico nella stessa sede dell'amministrazione.

Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare.

Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente, a seconda della natura del rapporto di lavoro in atto.

Durata della rotazione straordinaria

La disposizione della legge del 2012 che introduce nel d.lgs. n. 165 la rotazione straordinaria nulla dice, contrariamente a quanto dispone la legge n. 97 del 2001 (art. 3) nel caso di rinvio a giudizio, sulla durata dell'efficacia del provvedimento.

Con riferimento all'istituto della rotazione straordinaria si ritiene che dovendo il provvedimento coprire la fase che va dall'avvio del procedimento all'eventuale decreto di rinvio a giudizio, il termine entro il quale esso perde efficacia dovrebbe essere più breve dei cinque anni previsti dalla legge n. 97. In assenza di una disposizione di legge, la lacuna potrebbe essere colmata dalle amministrazioni, che, in sede di regolamento sull'organizzazione degli uffici o di regolamento del personale, potrebbero disciplinare il provvedimento e la durata della sua efficacia (per esempio fissando il termine di due anni, decorso il quale, in assenza di rinvio a giudizio, il provvedimento perde la sua efficacia). In ogni caso, alla scadenza della durata dell'efficacia del provvedimento di rotazione, come stabilita dall'amministrazione, quest'ultima dovrà valutare la situazione che si è determinata per eventuali provvedimenti da adottare.

In mancanza di norme regolamentari, l'amministrazione provvederà caso per caso, adeguatamente motivando sulla durata della misura.

Misure alternative in caso di impossibilità

La legge n. 97/2001 prevede l'ipotesi di impossibilità di attuare il trasferimento di ufficio "in ragione della qualifica rivestita ovvero per obiettivi motivi organizzativi", mentre il d.lgs.165 del 2001 nulla dice in proposito.

Si deve ritenere che l'ipotesi di impossibilità del trasferimento d'ufficio debba essere considerata, purché si tratti di ragioni obiettive, quali l'impossibilità di trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente alla qualifica del dipendente da trasferire. Non possono valere considerazioni sulla soggettiva insostituibilità della persona.

Pertanto, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 97/2001, in caso di obiettiva impossibilità, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

Un caso di impossibilità potrà riscontrarsi in caso di rotazione applicata a un incarico amministrativo di vertice, considerato il carattere apicale dell'incarico, non modificabile in un diverso incarico all'interno dell'amministrazione. In questo caso l'impossibilità dovrebbe comportare, per coloro che sono anche dipendenti dell'amministrazione, il collocamento in aspettativa o la messa in disponibilità con conservazione del trattamento economico spettante in quanto dipendenti, mentre per coloro che non siano anche dipendenti, la revoca dell'incarico senza conservazione del contratto.

Conseguenze sull'incarico dirigenziale

Particolare attenzione va posta sulla rotazione straordinaria applicata ad un soggetto titolare di incarico dirigenziale. La rotazione in questi casi, comportando il trasferimento a diverso ufficio, consiste nell'anticipata revoca dell'incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, con assegnazione a funzioni "ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall'ordinamento" (art. 19, co. 10, del d.lgs. n. 165 del 2001).

Dato il carattere cautelare del provvedimento, destinato a una durata auspicabilmente breve (fino all'eventuale rinvio a giudizio o al proscioglimento), le amministrazioni potrebbero prevedere, nei loro regolamenti di organizzazione degli uffici, che l'incarico dirigenziale sia soltanto sospeso e attribuito non in via definitiva, ma interinale, ad altro dirigente.

Per gli incarichi amministrativi di vertice, invece, la rotazione, non potendo comportare l'assegnazione ad altro incarico equivalente, comporta la revoca dell'incarico medesimo, senza che si possa, considerata la natura e la rilevanza dell'incarico, procedere ad una sua mera sospensione.

Conseguenze sul rapporto di lavoro a tempo determinato sottostante l'incarico dirigenziale a soggetti esterni all'amministrazione

In questi casi, come per i dipendenti viene mantenuto il trattamento economico in godimento, così, per i dirigenti esterni deve essere considerato valido il contratto di lavoro sottostante l'incarico.

L'esigenza della rotazione straordinaria prevale sulla specificità dell'incarico esterno: il soggetto, anche se reclutato per lo svolgimento di uno specifico incarico dirigenziale, può essere affidato a diverso ufficio o a diversa funzione (per esempio di staff) con la conservazione del contratto di lavoro e della retribuzione in esso stabilita.

Per gli incarichi amministrativi di vertice, invece, la rotazione determina la revoca dell'incarico. Tale revoca, a sua volta, comporta due ordini di conseguenze: per i dirigenti apicali che siano dipendenti dell'amministrazione, la possibilità di assegnazione di un incarico o di un ufficio adeguato al mantenimento del trattamento economico spettante in quanto dipendente dell'amministrazione, ovvero, in caso di impossibilità di una tale soluzione, il collocamento in aspettativa o la messa in disponibilità. Invece, per i dirigenti apicali che non siano dipendenti dell'amministrazione, la revoca dell'incarico e la risoluzione del sottostante contratto di lavoro a tempo determinato.

Effetti dei procedimenti penali sull'incarico di RPCT

Le considerazioni sopra esposte sugli effetti dei procedimenti penali sul rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici sono utili a precisare alcuni aspetti relativi ai requisiti per la nomina e al mantenimento dell'incarico di RPCT. Tale incarico, infatti, è particolarmente sensibile e rilevante ai fini dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi "di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva" previsti dall'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs. 165/2001 - fase che risponde al momento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., prescindendo dal requisito del rinvio a giudizio o da quello di una sentenza definitiva, l'amministrazione debba valutare con provvedimento motivato se assegnare il dipendente sospettato di condotte di natura corruttiva ad altro servizio e, conseguentemente, revocare eventualmente l'incarico di RPCT.

Se invece sussistono i presupposti per trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio come previsto dall'art. 3, co. 1, della legge n. 97 del 20016, l'amministrazione è tenuta a revocare immediatamente l'incarico di RPCT. Ciò in quanto la condotta di natura corruttiva è tale da travolgere in toto il requisito della "condotta integerrima" necessario al mantenimento dell'incarico del RPCT.

In tutti gli altri casi di condanna per reati contro la p.a. vale quanto specificato nell'Aggiornamento 2018 al PNA. Nell'atto richiamato l'Autorità ha ritenuto di fornire l'indicazione per cui «l'amministrazione è tenuta a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico di RPCT le condanne in primo grado prese in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione».

A tal fine si è ritenuto necessario che «il RPCT debba dare tempestiva comunicazione all'amministrazione o ente presso cui presta servizio di aver subito eventuali condanne di primo grado, almeno tra quelle relative alle disposizioni sopra richiamate. Laddove le condanne riguardino fattispecie che non sono considerate nelle disposizioni soprarichiamate, le amministrazioni o gli enti possono chiedere l'avviso dell'Autorità anche nella forma di richiesta di parere».

L'amministrazione, ove venga a conoscenza dei presupposti per il trasferimento di ufficio o delle condanne sopra indicate, da parte del RPCT interessato o anche da terzi, è tenuta alla revoca dell'incarico di RPCT. Si ribadisce, pertanto, il dovere in capo al RPCT, come per gli altri dipendenti interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti.

In ogni caso i provvedimenti di revoca devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Parte generale, dell'Aggiornamento 2018 al PNA, nonché come disciplinato nel Regolamento approvato con delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.

Rotazione straordinaria come conseguenza dell'avvio di un procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare rilevante sia quello avviato dall'amministrazione per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati come sopra indicati. Nelle more dell'accertamento in sede disciplinare, tali fatti rilevano per la loro attitudine a compromettere l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e giustificano il trasferimento, naturalmente anch'esso temporaneo, ad altro ufficio.

La misura resta di natura preventiva e non sanzionatoria (diversamente dalla sanzione disciplinare in sé).

L'organo competente

Intanto, con **Delibera ANAC n. 345 del 22 aprile 2020** è stato precisato che negli enti locali l'adozione del provvedimento di "rotazione straordinaria" spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, ove presenti, o al Segretario comunale, laddove il Sindaco abbia conferito, con atto di delega, a quest'ultimo dette funzioni in base all'art. 108, d.lgs. 267 del 2000.

Nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi il Direttore generale, è il Sindaco che ha conferito l'incarico a valutare, in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato, se confermare o meno il rapporto fiduciario. Tale valutazione spetta al Sindaco anche nel caso in cui il provvedimento interessi il Segretario comunale.

Negli enti di ridotte dimensioni, privi di dirigenti e di direttore generale, le cui funzioni rimangono in capo all'Organo di indirizzo politico, l'adozione del provvedimento di "rotazione straordinaria" spetta a quest'ultimo. In nessun caso la competenza dell'adozione del provvedimento di "rotazione straordinaria" può essere posta in capo al RPCT

ART. 24

WHISTLEBLOWING - TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI

La **Legge 190 del 2012** ha previsto, fra le misure da adottare nel Piano per la Prevenzione della corruzione, l'introduzione nel nostro ordinamento di un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. **whistleblowing (art. 54-bis del decreto legislativo 165 del 2001)**.

Il **Whistleblowing**²⁵ è un nuovo strumento di lotta alla corruzione, a disposizione dei dipendenti, già collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse, in altri Stati europei e non (Stati Uniti, Gran Bretagna, ecc..) finalizzato a rappresentare tempestivamente eventuali tipologie di rischio (frodi all'interno, ai danni o ad opera di soggetti che operano a qualunque titolo nell'Ente, illecite operazioni finanziarie, casi di corruzione o concussione ecc..).

²⁵ (Il suonatore di fischi c.d. whistleblower, è la persona che, dall'interno di una organizzazione e, per le ragioni più disparate, decide a un certo punto di svelare pubblicamente alcune pratiche meno confessabili compiute da quell'organizzazione per raggiungere gli obiettivi perseguiti).

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'**articolo 2043 del codice civile**, il dipendente può denunciare all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferire al proprio Dirigente od al Responsabile della corruzione, svolgendo in tal modo un ruolo di interesse pubblico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, per il quale non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. Sono ammesse le segnalazioni anonime presentate direttamente al Responsabile della corruzione soltanto se sufficientemente dettagliate e circostanziate.

Inoltre, ai fini di tutela del pubblico dipendente, la denuncia di cui al presente articolo è sottratta all'accesso previsto dagli **artt. 22 e seguenti e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.**

Recentemente, il Parlamento ha approvato la **Legge 30 novembre 2017, n. 179 (in G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017; in vigore dal 29 dicembre 2017)** - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, che **ha previsto la tutela dell'identità del segnalante**, oltre alla garanzia di nessuna ritorsione sul lavoro e tantomeno di atti discriminatori. Nello specifico il dipendente, pubblico o privato che sia, che segnala all'Autorità nazionale anticorruzione o all'autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza **non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito**. E in caso il dipendente venisse discriminato, spetterà al datore di lavoro dimostrare che le misure adottate sono state motivate da ragioni estranee alla segnalazione di illeciti.

Si precisa che la **lamentela personale** non può formare oggetto di segnalazione. Le segnalazioni, infatti, riguardano tutte quelle situazioni in cui il segnalante agisce a tutela di un interesse non personale, in quanto il fatto segnalato, solitamente, attiene a pericoli o rischi che minacciano l'organizzazione nel suo complesso, altri dipendenti, i terzi, i soci o anche, in via più generale, la collettività.

Circa **il diritto di accesso del segnalante**, secondo l'**ANCI (parere del 21.12.2017)**, *"l'iter procedimentale innescato a seguito di denuncia da parte di pubblico dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, soggiace ai principi generali relativi all'accesso recati dagli articoli 22 e ss. della legge 241/1990 e s.m.i., e dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. .*

Infatti l'art 54 bis (introdotto nel Tupo dalla L. 190/2012) sottrae alle norme sull'accesso soltanto l'atto di denuncia, a tutela del denunciante che, per la medesima ratio, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Ne consegue che la richiesta, da parte del dipendente comunale denunciante, di conoscere e avere copia delle conseguenti determinazioni adottate dall'Ente, soggiace ai principi generali in materia di accesso.

In particolare, ai fini dell'istanza di accesso documentale ex lege 241/1990, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre, il diritto di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013 (mod. dal d.lgs 97/2016) è riconosciuto "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". Tuttavia, anche tale accesso non può avvenire indiscriminatamente. L'Anac (cfr. Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016) ha infatti chiarito che "laddove l'amministrazione, con riferimento agli stessi dati, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, si deve ritenere - per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali tutelate - che le stesse esigenze di tutela dell'interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti". E comunque che "un accesso più in profondità a dati pertinenti" può essere consentito solo ai sensi della L. 241/90, a tutela di una situazione giuridicamente tutelata. Mentre al contrario, "esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità ma più esteso".

Se nel caso concreto non ricorrono i presupposti della legge n. 241/1990 (interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata), si ritiene che la richiesta di accesso agli atti adottati dal responsabile anticorruzione a seguito della denuncia debba essere respinta."

Intanto, il 9 giugno 2021, il Consiglio dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione** ha approvato le nuove **linee guida in materia di whistleblowing** (crf. Delib. ANAC 09/06/2021, n. 469) di cui si terrà conto ai fini del presente Piano.

L' ANAC, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, infatti, ha aggiornato le Linee Guida in materia di Whistleblowing (delibera n. 469/2021), emanate sulla base di quanto previsto dall'art. 54-bis, co. 5, d.lgs. 165/2001, con cui vengono approfonditi i profili relativi all'art. 1 della l. 179 concernente le segnalazioni di fatti illeciti effettuate in ambito pubblico.

Le Linee guida hanno l'obiettivo di fornire indicazioni sull'applicazione della normativa e sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite che attengono all'amministrazione di appartenenza. Esse contengono indicazioni utili anche per i possibili "segnalanti".

Le Linee guida sono, altresì, volte a consentire alle amministrazioni e agli altri soggetti destinatari delle stesse di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Le Linee guida sono suddivise in tre parti:

- una prima parte dà conto dei principali cambiamenti intervenuti sull'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, che ai soggetti - c.d. whistleblowers - beneficiari del regime di tutela. Vengono fornite anche indicazioni sulle caratteristiche e sull'oggetto della segnalazione, sulle modalità e i tempi di tutela, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa;
- nella seconda parte vengono delineati i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata, viene chiarito il ruolo fondamentale svolto dal RPCT e vengono fornite indicazioni operative sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni;
- nella terza parte viene dato conto delle procedure seguite da ANAC, alla quale è attribuito uno specifico potere sanzionatorio ai sensi del comma 6 dell'art. 54-bis.

Per il Comune di Taranto lo strumento è all'indirizzo:

<https://comuneditaranto.whistleblowing.it/>

L'indirizzo di posta a cui arrivano gli alert è trasparenza@comune.taranto.it gestito dalla dott.ssa Diana Piacenti in collaborazione con il dott. Claudio Boccuni.

A questo indirizzo i dipendenti e cittadini possono fare segnalazioni in conformità con quanto previsto dalla legge.

		Eventuali note
fasi/attività per la sua attuazione tempi di attuazione	Immediata	
responsabili della sua attuazione	Struttura per la Trasparenza	
indicatori di monitoraggio	Semestrale/Annuale	Numero di segnalazioni ricevute

Stante l'importanza dell'argomento, nell'ambito della formazione, i dipendenti saranno formati e informati sugli aspetti giuridici ed operativi dell'istituto.

ART. 25

PATTI DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

I Patti di integrità e i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione ad una gara di appalto. Il patto di integrità costituisce un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e consente un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusione da parte dei partecipanti.

La **Legge 190/2012** ha stabilito che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità o nei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Anche l'**AVCP (ora ANAC)** si è pronunciata in favore della legittimità dell'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità e patti di integrità²⁶.

La **Corte di Giustizia U.E.** ²⁷ ha affermato che le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un'amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un'accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l'offerente non si trovi in situazioni di controllo o di

²⁶ (cfr. determinazione n. 4/2012).

²⁷ (cfr. sentenza 22 ottobre 2015 -causa C 425/14).

collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l'assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l'esclusione automatica del candidato o dell'offerente da detta procedura.

Il Comune di Taranto ha aderito al Protocollo di legalità presso l'UTG Prefettura di Taranto, al fine di incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, garantendo, altresì, la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere²⁸.

Si farà applicazione **da parte di ciascuna Direzione e dal Servizio appalti e contratti** della c.d. **White-list** istituita presso la Prefettura di Taranto, recante l'**elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013. Analogamente, gli Uffici applicheranno **ogni altro eventuale protocollo in materia** che dovesse intervenire tra la Prefettura di Taranto e il Comune di Taranto.

Intanto, per effetto delle novità introdotte dal c.d. **Decreto semplificazioni n. 76/2020 convertito con modifiche nella L. n. 120/2020**, l'ANAC ha espresso il proprio parere con la **deliberazione n. 1120/2020** a cui tutti gli uffici si atterrano. In base al citato parere:

*“L'esclusione dalla gara per **violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione** previsto dall'articolo 83, comma 6, del codice dei contratti pubblici, essendo prevista da disposizioni di legge vigenti. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L'esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo.*

L'esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento. Soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall'operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall'articolo 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, la rilevanza ostativa della condotta si estende anche alle altre procedure di gara nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. In tali eventualità l'operatore economico potrà avvalersi delle misure di self-cleaning, con effetto pro futuro, per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita.

Le misure previste dall'articolo 32 del decreto-legge 90/2014 operano nella fase successiva all'aggiudicazione della gara, al fine di consentire la prosecuzione del contratto in corso di svolgimento. Il dato letterale e la finalità sottesa alla previsione in esame non ne consentono l'applicazione in caso di violazione degli impegni assunti con il patto di integrità che intervenga nella fase di partecipazione alla gara.”

ART. 26

RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI – POTERE SOSTITUTIVO

La **legge 7 agosto 1990 n. 241** e s.m.i. disciplina il termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere per il caso di inerzia del funzionario responsabile.

Invero, la conclusione del procedimento mediante formale provvedimento costituisce un obbligo di legge la cui violazione comporta conseguenze sia sul piano amministrativo, che penale e disciplinare.

L'**art. 2 della legge 241**, infatti, impone all'Amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento, iniziato di ufficio o su istanza di parte, con atto espresso e motivato, nel rispetto dei principi generali di certezza giuridica, indefettibilità, speditezza e continuità della funzione pubblica²⁹. In questo senso, sono illegittimi gli **atti c.d. soprassessori** ossia quegli atti che non definiscono il rapporto tra l'istante e la P.A., decidendone in modo conclusivo i contenuti, configurando una sorta di sospensione procedimentale *sine die*, rinviando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto nel quando e, così, determinando un arresto a tempo indeterminato del procedimento amministrativo, con immediata capacità lesiva della posizione giuridica dell'interessato³⁰.

In particolare, l'**art. 2, comma 9-bis, della medesima legge n. 241/1990**, prevede che l'organo di governo di ciascuna pubblica amministrazione individua, nell'ambito delle figure apicali, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Il **comma 9-ter del predetto art. 2** prevede, inoltre che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Ai suddetti fini, il Segretario Generale (o dirigente apicale) è individuato quale soggetto titolare del predetto potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti competenti, secondo la disciplina di seguito precisata:

²⁸ (Per i relativi contenuti si veda <http://www.prefettura.it/taranto/contenuti/14081.htm>).

²⁹ (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III – sentenza 18 settembre 2013, n. 1944).

³⁰ (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, sentenza n. 78/2011).

- l'esercizio di tale diritto spetta al soggetto titolare di un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento. Richiede, pertanto, una specifica motivazione, e l'istanza presentata deve riportare tutti i dati e le informazioni necessarie all'individuazione del procedimento non concluso;
- le richieste d'intervento sostitutivo ex **art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990**, devono essere indirizzate al Segretario Generale (dirigente apicale) dell'Ente ed inoltrate in forma cartacea, ovvero a mezzo **PEC** al **seguinte indirizzo segreteria generale.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it** reso noto sul sito **web istituzionale dell'Ente**;
- il Segretario Generale, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, inoltra la stessa al Dirigente di Settore competente per materia di cui si contesta l'inerzia, diffidandolo ed assegnando un congruo termine per l'adempimento. In caso di persistente inerzia oltre il termine assegnato dispone, entro un termine non superiore a 48 ore (esclusi festivi e prefestivi), la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il Dirigente di Settore evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo;
- entro 24 ore dalla ricezione del fascicolo il Segretario Generale verifica la legittimazione alla richiesta dell'intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione al Dirigente inadempiente, al Sindaco, all'OIV/NIV ed all'Ufficio dei procedimenti disciplinari, per le valutazioni e l'irrogazione delle sanzioni di competenza a seguito di formale contestazione, oltre che al cittadino richiedente;
- con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al Dirigente di Settore inadempiente, relativamente al procedimento di che trattasi, per essere assunte, quale dirigente *ad acta*, dal Segretario Generale o da altro Dirigente dallo stesso incaricato *ad hoc*. Da tale momento, decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;
- il Segretario Generale o il Dirigente da questo incaricato, assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento, con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incombente istruttorio, di acquisire dati e notizie, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze di servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;
- la conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito. Di tanto sono informati : il Dirigente di Settore sostituito, il Sindaco, l'O.I.V./NIV, l'U.P.D. e la Struttura per la Trasparenza;
- il Responsabile della Trasparenza rende annualmente, entro il 30 gennaio di ogni anno, alla Giunta ed all'O.I.V. una propria relazione sull'attività condotta nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

TUTELA DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di intervento sostitutivo il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO

Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate, a scelta, attraverso le seguenti modalità:

In forma cartacea, al seguente indirizzo:

COMUNE DI TARANTO - Ufficio del Segretario Generale - Palazzo di Città - Taranto oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: segreteria generale.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

In base alle disposizioni del **D. Lgs. 33/2013**, l'Ente pubblicherà annualmente i risultati del monitoraggio sul sito web istituzionale.

ART. 27

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Secondo il PNA, le Pubbliche amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza, finalizzate alla promozione della cultura della legalità e, dunque, devono valutare modalità, soluzioni organizzative e tempi per l'attivazione di uno stabile confronto.

TITOLO IV

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

ART. 28

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L'istituzione del Sistema dei Controlli Interni (approvato con D.C.C. n. 10 del 30.1.2013 e modificato con D.C.C. n. 240 del 30.11.2016, deliberazioni consultabili sul sito web istituzionale) rappresenta un valido strumento di prevenzione della Corruzione.

Il sistema prevede che il **Nucleo di Controllo Interno Unificato**, diretto dal Segretario Generale, svolge il controllo successivo, a campione, sui provvedimenti dirigenziali, nonché sugli atti presupposti qualora emerga la necessità di verificare la correttezza del relativo procedimento; sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Sono sottoposti al controllo successivo del 10% degli atti adottati da ciascuna Direzione e dal Sindaco, scelti secondo una tecnica di campionamento di tipo casuale, mediante strumenti informatici, così suddivisa:

- 3% atti d'impegno
 - 3% atti di liquidazione
 - 3% altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, ordinanze ecc.) e contratti stipulati mediante scrittura privata (con esclusione di quelli in forma pubblica- amministrativa rogati direttamente dal Segretario comunale.
 - 1% provvedimenti sindacali (con esclusione delle deliberazioni degli organi comunali che sono approvate con la partecipazione e l'assistenza del Segretario comunale).
- In ogni caso, sono sottoposti a controllo :
- -gli atti di aggiudicazione definitiva degli appalti d'importo superiore a 200.000 euro per forniture e servizi e a euro 500.000 per lavori
 - -gli atti di approvazione di graduatorie concorsuali;
 - -gli atti di concessione di benefici e sussidi d'importo superiore a 1.000,00 euro”.
 - -gli atti di acquisizione in economia ai sensi dell'art.36 Codice dei contratti d.lgs. n. 50/2016 (ex art. 125 d.lgs. n. 163/2016), nella misura del 30% per ciascuna Direzione.

I verbali del N.U.C. sono trasmessi agli organi dell'Amministrazione, ai Dirigenti e pubblicati sul sito on line comunale in Amministrazione Trasparente.

ART.29

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE

L'attuazione delle misure di prevenzione e delle azioni individuate nel presente Piano costituiscono obiettivi del Piano della Performance.

Nel Piano della Performance sono definiti, infatti, quali obiettivi prioritari quelli indicati nel Piano stesso nonché nel Piano triennale per la Trasparenza e per l'Integrità.

Ai sensi dell'art. 169 TUEL d.lgs. n. 267/00, dall'esercizio 2015, sono unificati in occasione dell'approvazione del p.e.g., il piano delle performance ed il piano degli obiettivi.

PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

E

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR; in inglese Recovery and Resilience Plan, o RRP è il piano preparato dall'Italia per rilanciare la fase post pandemia di COVID-19 al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del paese.

Il PNRR fa parte del programma europeo noto come Next Generation EU, un fondo per la ripresa europea da 750 miliardi di euro (anche per questo noto come Fondo per la ripresa).

Il 30 aprile 2021 l'Italia ha presentato il Piano all'Unione europea, in cui sono proposte 48 riforme tra cui PA, Giustizia, Fisco e Concorrenza.

In linea con le Raccomandazioni della Commissione, le riforme previste dal presente Piano affrontano le debolezze del Paese sia in ottica strutturale (CSR 2019), sia ai fini della ripresa e resilienza del sistema economico e sociale a fronte delle trasformazioni provocate dalla crisi pandemica (CSR 2020).

Dall'esterno, si segnala che per il Pnrr, si intensificano i controlli di Gdf e Anac. Infatti, il Comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, e il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con il quale sono stati rinnovati i rapporti di collaborazione tra le due istituzioni. L'accordo, spiega una nota, conferma gli ambiti operativi del partenariato, tra i quali sono comprese attività di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, verifiche sull'osservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza, accertamenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché controlli nel settore della contrattualistica pubblica.

Sul piano normativo, tuttavia, non si registrano novità specifiche in materia da applicare, per cui sotto il profilo operativo è opportuno sottolineare che le attività previste dal seguente Piano Anticorruzione e Trasparenza saranno allineate a quelle promulgate dall'attuale PNRR.

In particolar modo, si evidenzia che nell'ambito dei controlli periodici, in funzione delle risorse da PNRR, si effettuerà quale ulteriore misura **la verifica delle attività di PNRR nell'ambito dei controlli trimestrali amministrativi.**

TITOLO V

MONITORAGGIO DEL PIANO E NORME DI CHIUSURA

ART.30

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

L'attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista degli aggiornamenti annuali e da eventuali rimodulazioni del Piano, è attuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con la Struttura per Trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dà conto dello stato di attuazione del Piano, della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano medesimo e riferisce sull'attività svolta ogniqualvolta lo ritenga necessario o l'organo di vertice dell'Ente ne faccia richiesta.

In ragione della connessione tra il Piano e gli obiettivi del ciclo della Performance, l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano è altresì effettuata dall'**O.I.V./NIV** in occasione delle verifiche periodiche inerenti il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione.

L'attività di monitoraggio è, altresì, attuata attraverso il sistema dei controlli interni e, in particolare, attraverso le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa.

In particolare, ai fini suddetti sono previsti:

- **Relazioni semestrali sulla prevenzione della corruzione.** Ogni semestre, i **dirigenti** sono tenuti alla redazione della relazione sulla prevenzione della corruzione. Tale relazione riguarda lo specifico periodo considerato e contiene dati e informazioni inerenti agli incarichi, gli affidamenti, i procedimenti e gli ulteriori eventuali elementi di approfondimento ritenuti utili ai fini delle verifiche sulla prevenzione della corruzione. In questa relazione, inoltre, vengono indicate le misure di prevenzione adottate (sia di carattere trasversale che di tipo specifico).
- **Controllo interno sugli atti.** Si rinvia alle previsioni di cui al Regolamento approvato con DCC n. 10/2013 e ss.mm.ii.
- **Schede PEG/Piano della Performance.** Il monitoraggio da parte del **NIV** sugli obiettivi contenuti nelle Schede del PEG/Piano della Performance implica un controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

ART.31

SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente Piano opera quale disciplinare esecutivo, tenendo conto della realtà quotidiana, nella quale potrebbero accadere forme di assenza o impedimento o incompatibilità che potrebbero eludere o quantomeno frustrare la funzione anticorruptiva. Per i casi di possibile assenza, impedimento, incompatibilità e conflitto di ruoli, la funzione di responsabile della Prevenzione della Corruzione viene assunta dal Vice Segretario Generale dell'Ente o, in mancanza, da altro soggetto incaricato dal Sindaco.

ART. 32

DISPOSIZIONI FINALI

Con l'approvazione del presente Piano sono abrogate le disposizioni interne e tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Il presente piano dura fino a successiva modifica, fatte salve eventuali integrazioni e/o modifiche in corso di vigenza.

Per quanto non previsto dal presente piano comunale, si rinvia espressamente alle previsioni di cui alla Delibera ANAC n.1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione con allegati quale parte integrante e sostanziale del predetto piano comunale.

FAQ IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

FAQ aggiornate al 10 novembre 2020

1.	Ambito soggettivo di applicazione l. 190/2012 alle amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012)
2.	Incompatibilità generali (FAQ in corso di aggiornamento)
3.	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
4.	Codici di comportamento (FAQ in corso di aggiornamento)
5.	Rotazione straordinaria
6.	Formazione
7.	Rotazione ordinaria del personale
8.	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
9.	Inconferibilità e Incompatibilità ex d.lgs. n. 33/2013 33/2013 (FAQ in corso di aggiornamento)

1. Ambito soggettivo di applicazione l. 190/2012 alle amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012)

1.1. Quali sono le amministrazioni pubbliche tenute all'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012?

Le amministrazioni elencate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2000, sono tenute all'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012. Infatti, l'art. 1, co. 2-bis della legge 190/2012 rinvia, per l'individuazione dell'ambito soggettivo, all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, stabilendo una stretta correlazione tra l'ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e quella della trasparenza.

Parole chiave: anticorruzione - trasparenza - correlazione - ambito soggettivo - amministrazioni pubbliche
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2000

1.2. Alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione si applicano le disposizioni contenute nella legge 190/2012?

Sì, anche le autorità amministrative indipendenti sono tenute all'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012. Nonostante la l. 190/2012, diversamente da quanto accade per le ppaa, non citi espressamente le AAI tra i soggetti tenuti all'applicazione della legge medesima, si deve ritenere che, al fine di assicurare l'applicazione coordinata di tutte le misure di prevenzione della corruzione, ivi compresa quella della trasparenza, e considerato che per definire i soggetti tenuti ad adottare il PTPCT o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, l'art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012 rinvia all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, tale rinvio non può che essere interpretato come riferito anche a tutti i soggetti ivi richiamati, comprese le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Queste ultime sono, quindi, tenute ad adottare un proprio PTPCT e a nominare un proprio RPCT. Sono autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione: l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la Banca d'Italia.

Parole chiave: anticorruzione - trasparenza - correlazione - ambito soggettivo - Autorità amministrative indipendenti
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 1.3. - relazione illustrativa del decreto d.lgs. 97/2016 - PNA 2016, § 3.1. - PNA 2019, Parte I, § 3.

1.3. Gli ordini professionali sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012?

Sì, gli ordini professionali rientrano fra i soggetti tenuti all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione. Infatti, art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012 nel definire l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, richiama i soggetti indicati all'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 tra cui sono ricompresi gli ordini professionali. Gli ordini professionali sono, quindi, tenuti all'adozione di un PTPCT o di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle dotate ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Gli ordini e collegi professionali di limitate dimensioni e/o privi di pianta organica sufficiente ad implementare la normativa anticorruzione possono stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90, purché essi risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - ordini professionali
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 1310/2016 - PNA 2016, Approfondimento III di Parte speciale, § 1.2. - PNA 2019, Parte I, § 3.

1.4. Ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di anticorruzione negli enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013)

1.4.1. Quali soggetti, oltre alle pubbliche amministrazioni, sono tenuti ad adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?

Adottano misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012, gli enti pubblici economici, le società a controllo pubblico, anche congiunto, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all'art. 2-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013. La legge 190/2012 (art. 1, co. 2-bis) identifica, tramite rinvio all'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, i soggetti che, oltre alle amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative del "modello 231".

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - enti di diritto privato
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 1134/2017 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.

1.4.2. Gli enti pubblici economici sono tenuti ad adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?

Sì, gli enti pubblici economici adottano, ad integrazione delle misure già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, le misure di prevenzione della corruzione previste dalla legge 190/2012. L'art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012, infatti, nel definire l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PNA, richiama i soggetti indicati all'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 tra cui sono ricompresi anche gli enti pubblici economici.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - enti pubblici economici
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012, - art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 231/2001 - Delibera ANAC n. 1134/2017 § 3.5. - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.

1.4.3. Le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?

Le società in controllo pubblico, come definite nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016, sono tenute ad integrare le misure eventualmente già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, con quelle previste dalla legge 190/2012.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b), d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. m), d.lgs. 175/2016 - d.lgs. 231/2001 - Delibera ANAC 1134/2017, § 1.3 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.

1.4.4. Le società a controllo pubblico quotate sono tenute all'applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?

No, le società pubbliche quotate, ovvero le società a partecipazione pubblica che emettono alla data del 31 dicembre 2015 azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012. Sono inoltre escluse le società partecipate dalle quotate, salvo che siano, non per il tramite delle quotate, controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società pubbliche quotate - strumenti finanziari - mercati regolamentati
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. p) d.lgs. 175/2016 - Delibere ANAC 1134/2017 e 1164/2019 - Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, § 10.

1.4.5. Fra le società a controllo pubblico tenute ad applicare la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 sono ricomprese anche quelle a "controllo indiretto"?

Sì, le società a controllo pubblico ricomprendono anche quelle in cui il controllo pubblico è indiretto, in quanto esercitato tramite una società controllata, ai sensi dell'art. 2359, co. 2, del codice civile.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - controllo pubblico indiretto - definizione
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. a), b) e m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.

1.4.6. Come va individuata una società a controllo pubblico ai fini dell'applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?

Sono tre le ipotesi disciplinate all'art. 2359 c.c. che delineano una situazione di controllo pubblico:
a) la maggioranza dei voti disponibili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto);
b) la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante (controllo di fatto);
c) un particolare vincolo contrattuale che comporti un'influenza dominante (controllo esterno).
La posizione di controllo contrattuale, che prescinde dal possesso di partecipazioni o dalla disponibilità di voti nell'assemblea, si determina solo se il vincolo negoziale è tale da condizionare l'esistenza e la sopravvivenza della capacità d'impresa della società controllata.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - presupposti
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. b) ed m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera

1.4.7. Fra le società a controllo pubblico tenute ad applicare la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 sono ricomprese anche quelle a "controllo congiunto"?

La partecipazione diffusa, frammentata e maggioritaria rispetto al privato di più ppaa non si traduce automaticamente in un coordinamento di fatto o in un controllo. Pertanto, la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 si applica alle società a controllo pubblico congiunto solo ove ci siano norme di legge o statutarie o patti parasociali che richiedano il consenso unanime o maggioritario delle ppaa, determinando solo così, effettivamente, la capacità delle stesse di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico congiunto - definizione
 Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. b) ed m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC n. 859/2019

1.4.8. Nel caso di società in controllo pubblico congiunto, in che modo l'Autorità valuta la sussistenza del controllo pubblico ai fini dell'applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?

Nelle società partecipate da più amministrazioni l'Autorità, al fine dello svolgimento della propria attività di vigilanza, considera la partecipazione pubblica in misura maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo del controllo pubblico. In sede di istruttoria, la società può eventualmente rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico dimostrando l'assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - configurabilità del controllo pubblico congiunto - vigilanza
 Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. b) ed m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC n. 859/2019

1.4.9. Le società a controllo pubblico in liquidazione sono tenute ad applicare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?

Le società a controllo pubblico nella fase di liquidazione applicano le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012. La procedura di liquidazione, infatti, non comporta l'immediata estinzione della società, che continua a svolgere la propria attività e provvede al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione del residuo attivo fra gli soci. Così, anche nella fase di liquidazione, di durata incerta, i responsabili della liquidazione sono tenuti a nominare un RPCT e a predisporre misure di prevenzione della corruzione, anche integrative del "modello 231", ove adottato. Qualora la società sia priva di personale, stante l'impossibilità di nominare un RPCT interno, la relativa funzione è opportuno sia assicurata dall'amministrazione controllante.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - liquidazione.
 Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - art. 14 d.lgs. 175/2016 - art. 2484 e ss. c.c. - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.1.5.

1.4.10. Le società in house sono tenute ad applicare la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?

Le società in house, in virtù del peculiare rapporto di controllo esercitato dalle amministrazioni, sono tenute ad adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012.

Parole chiave: trasparenza - ambito soggettivo - società in house - controllo analogo.
 Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. c), d) e o) d.lgs. 175/2016 - art. 5, co. 5 d.lgs. 50/2016 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1.

1.4.11. Le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato sono tenuti ad applicare la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?

Le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica adottano le misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 integrative a quelle già previste nel "modello 231", laddove dotato, se ricorrono contemporaneamente tre condizioni relative a: 1) bilancio superiore a 500.000 euro; 2) finanziamento maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; 3) designazione da parte delle pubbliche amministrazioni della totalità dei titolari o componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti di diritto privato - requisiti
 Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.

1.4.12. In che modo si valuta il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro per le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato tenute ad applicare la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?

Il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro previsto per le associazioni, fondazioni e gli enti di diritto privato, ai fini dell'applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione, va valutato prendendo in esame il maggior valore tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione. In tal modo sono ricompresi quegli enti che, pur non disponendo di un attivo patrimoniale rilevante, perseguono le proprie finalità istituzionali attraverso l'utilizzo di contributi in conto esercizio o di altri fonti di proventi. L'origine pubblica o privata del patrimonio dell'ente non rileva per il requisito del bilancio. La dotazione del bilancio è infatti considerata dal legislatore come valore assoluto, non correlato a risorse pubbliche. Ai fini della vigilanza dell'Autorità, gli enti sono tenuti a presentare un'asseverazione dei propri revisori o organi di controllo sul valore del bilancio.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti di diritto privato - bilancio.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2 - PNA 2019-2021, Parte V, §1.1 - Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1257/2017, punto 7.3.2.

1.4.12. In che modo si valuta il requisito del finanziamento pubblico maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio nelle associazioni, nelle fondazioni e negli enti di diritto privato, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?

Per valutare il requisito del finanziamento pubblico maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio, ai fini dell'applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione, occorre considerare il rapporto contributi pubblici/valore della produzione. I contributi pubblici ricomprendono sia i trasferimenti di natura corrente e in conto capitale, sia i corrispettivi per forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione. Nel valore della produzione sono calcolati anche i ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale (vendita di beni o fornitura di servizi). Nella nota integrativa al bilancio in un'apposita sezione è evidenziata l'incidenza dei trasferimenti pubblici sul valore della produzione nell'ultimo triennio.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti di diritto privato - finanziamento pubblico maggioritario

Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2. - Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1257/2017, § 7.3.3.

1.4.13. Quali sono gli organi di amministrazione o di indirizzo delle associazioni, delle fondazioni e degli enti di diritto privato per i quali è richiesta la designazione di tutti i componenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?

Sono gli organi che, pur non essendo espressione di rappresentanza politica, sono titolari di un potere di indirizzo generale, definendo obiettivi e programmi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'ente e verificando la conformità dei risultati dell'attività e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad esempio, nelle associazioni riconosciute l'organo di indirizzo è l'assemblea dei soci. In alternativa, il requisito relativo alla designazione o nomina pubblica di tutti i componenti è valutato con riferimento agli organi di amministrazione - competenti all'adozione dei principali atti di gestione - quali ad esempio gli amministratori o il presidente o il direttore, in base agli accordi degli associati.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti diritto privato - componenti organi amministrazione o indirizzo - designazione - nomina

Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2. - Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, § 7.3.4.

1.4.14. Le società a partecipazione pubblica non in controllo sono tenute all'applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012?

No, le società in cui le pubbliche amministrazioni o le società a controllo pubblico detengono partecipazioni non di controllo rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 che non sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012.

Per queste società, in ogni caso, l'adozione di misure di prevenzione della corruzione, nell'ottica di arginamento dei fenomeni corruttivi e di maladministration, è caldamente consigliata.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società partecipazione pubblica non di controllo -esclusione
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. n) d.lgs. 175/2016 - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.3.1. e 3.3.2. - PNA 2019, § 1.2.

1.4.15. Gli enti di diritto privato accreditati del servizio sanitario nazionale sono tenuti all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012?

No, gli enti di diritto privato accreditati dal servizio sanitario nazionale non sono assoggettati all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione in quanto rientranti nel novero degli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3. In quanto non previsti dalla legge 190/2012, essi non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla medesima legge, né a nominare un RPCT.

Agli enti accreditati con il Servizio sanitario nazionale, la cui natura giuridica è di diritto privato, è in ogni caso raccomandata l'adozione di misure di prevenzione della corruzione in relazione all'attività sanitaria svolta. Oltre ai controlli ordinari sui requisiti necessari per l'accreditamento, l'Autorità ha raccomandato alle Regioni la definizione di un piano di controlli concomitanti da rendere oggetto di misura di prevenzione ulteriore all'interno dei PTCPT, ove siano indicati, tra l'altro, il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare; i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo; le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità (almeno annuale) e alla composizione dei team ispettivi.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - enti diritto privato accreditati servizio sanitario nazionale
Fonti: l. 190/2012, art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 8-quater, d.lgs. 502/1992 - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4.1 - Aggiornamento 2015 al PNA, parte II § 1.2. e PNA 2016, Parte speciale VII-Sanità, § 2. - PNA 2019, § 1.2.

1.4.16. Le aziende per i servizi alla persona (ASP) sono tenute all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012?

Ove mantengano la personalità di diritto pubblico, le aziende per i servizi alla persona, derivanti dalla trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza-ex IPAB, sono tenute all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione in quanto equiparabili alle ppaa.
Ove invece le ASP abbiano optato per la trasformazione in ente di diritto privato:
a) se svolgono attività socio-assistenziali in regime di autorizzazione, sono escluse dall'applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione (oltre che della trasparenza) perché l'attività da essi svolta non è di pubblico interesse;
b) se svolgono attività socio-assistenziali in regime di accreditamento, non sono tenute alla disciplina di prevenzione della corruzione in quanto soggetti ricompresi nel novero degli enti di cui all'art. 2 bis, co. 3 cui la l. 190/2012, ma solo alla normativa sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, data comunque la rilevanza pubblicistica dei servizi svolti in nome e per conto del SSN. Resta fermo che tali enti possono comunque decidere autonomamente di adottare le più opportune misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012 al proprio interno.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - aziende servizi persona - natura diritto pubblico - natura diritto privato - ex IPAB - attività di pubblico interesse - esclusioni
Fonti: art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 - art. 10 l. 328/2000, - artt. 2 e 16 d.lgs. 207/2001, artt. 8-bis- 8quater d.lgs. 502/1992 - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4.3. - Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11.

1.4.17. Le fondazioni bancarie sono tenute ad applicare la normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012?

No, le fondazioni bancarie sono da ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione. Esse svolgono un'attività che non appare riconducibile alla definizione di attività di pubblico interesse ma di mera utilità sociale che rientra, invece, tra le attività svolte in piena autonomia privata da soggetti privati. Alcuni obblighi in materia di prevenzione della corruzione per le fondazioni bancarie sono stati previsti in sede di accordo tra l'amministrazione vigilante (Ministero dell'economia e delle finanze) e l'associazione di categoria. In particolare, la garanzia di professionalità, competenza e autorevolezza delle nomine interne, affinché esse siano funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà degli Enti, e alcune previsioni in termini di incompatibilità e ineleggibilità.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - fondazioni bancarie - attività utilità sociale.
Fonti: l. 190/2012 - d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, c. 3 - d.lgs. 153/1999, art. 2 - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4.1. e 3.4.3. - Protocollo d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e Associazione Fondazioni bancarie e Casse di risparmio spa del 22 aprile 2015, artt. 8 e 10 - Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11 - PNA 2019, § 1.2.

1.4.18. I fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua sono tenuti all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012?

No, i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, in quanto ricompresi nel novero degli enti di cui al co. 3 dell'art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, non sono tenuti all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nella qualifica di ente vigilante, autorizza l'attività dei Fondi ed esercita la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione degli stessi, potendo disporre la sospensione dell'operatività o il commissariamento in caso di irregolarità o di inadempimenti. E' previsto, altresì, che il Ministero vigilante effettui una valutazione dei risultati conseguiti dai Fondi entro tre anni dall'entrata a regime degli stessi.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - fondi paritetici interprofessionali - formazione continua.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 - art. 118 l. 388/2000 - Delibera ANAC 1134/2017 § 3.4.1. e 3.4.3. - Parere ANAC sulla normativa del 15 gennaio 2016 - PNA 2019, § 1.2.

1.4.19. Le università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, sono tenute all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012?

La legge n. 168/2017 ha superato l'originaria qualificazione di enti pubblici non economici delle Università agrarie e associazioni agrarie, comunque denominati. Poiché tali enti hanno oggi personalità giuridica di diritto privato, ove in possesso dei requisiti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, esse sono tenute all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione.

Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - università e associazioni agrarie.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2 e 3 d.lgs. 33/2013 - l. 168/2017 - Comunicato del Presidente ANAC 30 ottobre 2019 - Delibera ANAC 1134/2017 - PNA 2019, § 1.2.

2. Incompatibilità generali

FAQ in corso di aggiornamento

2.1. L'esistenza di un legame di parentela tra un assessore e un consigliere comunale costituisce una ipotesi di conflitto di interesse?

La nomina di un assessore, genitore di un consigliere comunale, a prescindere da ragioni di opportunità, non determina un potenziale conflitto di interessi ai sensi di cui all'art. 1, co. 42, della legge n. 190 del 2012.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – parentela – enti locali – art. 1, co. 42, l. n. 190/2012.

2.2 La sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione integra le condizioni per l'applicazione dell'art. 1, co. 46 della legge n. 190 del 2012?

Anche se la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non può essere considerata sentenza di condanna, con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. co. 46, co. 1 della legge n. 190 del 2012, ciò non impedisce che le precedenti condanne, venute meno per intervenuta prescrizione, assumano rilievo, nella valutazione complessiva delle ragioni di opportunità e cautela, per l'affidamento di particolari compiti, stante comunque l'assenza di una assoluta incompatibilità.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione – art. 1, co. 46, l. n. 190/2012 – delibera n. 14/2013.

2.3 Può l'avvocato comunale partecipare all'ufficio dei controlli interni e all'ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione?

L'avvocato comunale può partecipare all'ufficio dei controlli interni e all'ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione, non sussistendo ipotesi di incompatibilità.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – l. n. 190/2012 – avvocato comunale.

2.4 L'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal co. 46, art. 1, della l. n. 190 del 2012, si applica anche in relazione ad incarichi dirigenziali conferiti anteriormente all'entrata in vigore della citata legge?

L'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, co. 46, della l. n. 190 del 2012, si applica anche ad incarichi conferiti anteriormente all'entrata in vigore della citata legge qualora l'incarico dirigenziale comporti l'espletamento di funzioni e poteri che si protraggono nel tempo.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – art. 35 bis, d.lgs. n. 165/2001 – art. 1, co. 46, della l. n. 190/2012 – efficacia retroattiva.

2.5 L'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 ha efficacia retroattiva?

L'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, co. 42 e 43, della legge n. 190 del 2012, non si applica nei confronti dei dipendenti assunti prima dell'entrata in vigore della citata legge, ferma restando l'opportunità che il dipendente si astenga dal rappresentare gli interessi del nuovo datore di lavoro presso l'ufficio dell'amministrazione di provenienza.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – l. n. 190/2012 – art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001.

2.6 In quali termini l'Autorità è competente ad esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001?

L'Autorità è competente ad esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, come previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) della l. n. 190/2012, solo in relazione a fattispecie concrete.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – l. n. 190/2012 – art. 53, d.lgs. n. 165/2001 – competenza dell'Autorità.

3. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

3.1. Che cosa è il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)?

Il PTPCT è il documento di natura "programmatoria" con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio. L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). In assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione nel PTPCT può, infatti, rivelarsi inadeguata. L'Autorità, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), fornisce linee guida e indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per coadiuvarli nella redazione dei propri PTPCT.

Parole chiave: anticorruzione - PTPCT
Fonte: art. 1, co. 5, l. 190/2012 - PNA 2019, Parte II, § 1. - Allegato 1 al PNA 2019, § 5 - Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018.

3.2. Chi predispone il PTPCT?

Il RPCT è il soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo. A tal fine è opportuno che il RPCT partecipi alla riunione dell'organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione sia in sede di approvazione del PTPCT, al fine di verificare adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative. In ogni caso la predisposizione del PTPCT deve avvenire con il coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa (organo di indirizzo, titolari degli uffici di diretta collaborazione, titolari di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici e stakeholders), avendo,

quest'ultima, una conoscenza approfondita delle attività svolte, dei processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) dell'amministrazione e dei relativi profili di rischio coinvolti.

Parole chiave: anticorruzione - predisposizione del PTPCT - RPCT - struttura organizzativa
Fonte: art. 1, co. 8, l. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 3., § 7. e allegato 1

3.3. Chi adotta il PTPCT?
Il PTPCT è adottato dall'organo di indirizzo, su proposta del RPCT.

Parole chiave: anticorruzione - adozione del PTPCT - organo di indirizzo
Fonte: art. 1, co. 8, l. 190/2012 - PNA 2019, Parte II, § 5.

3.4. L'attività di elaborazione del PTPCT può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione?
L'art. 1, co. 8 della legge 190/2012 vieta che l'attività di elaborazione del PTPCT sia affidata a soggetti estranei all'amministrazione. In tal senso sono anche da escludere contributi di ogni genere all'attività di redazione del PTPCT forniti da soggetti esterni all'amministrazione nonché affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati.

Parole chiave: anticorruzione - elaborazione del PTPCT - soggetti estranei - incarichi di consulenza
Fonte: art. 1, co. 8, l. 190/2012 - art. 2 l. 190/2012, "clausola di invarianza finanziaria" - PNA 2019, Parte II, § 4. e Parte IV, § 3, - Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27 novembre 2019 recante: "Chiarimenti in merito all'uso della Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"

3.5. Durante il processo di elaborazione del PTPCT le amministrazioni sono tenute a consultare i portatori di interessi?
Ai fini della predisposizione del PTPCT è raccomandato alle amministrazioni di realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e i soggetti portatori di interessi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT.

Parole chiave: anticorruzione - elaborazione del PTPCT - società civile - portatori di interesse
Fonte: PNA 2019, Parte II, § 4.

3.6. Entro quale data deve essere adottato il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenente la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione da attuare nel triennio successivo deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Parole chiave: anticorruzione - adozione del PTPCT - 31 gennaio di ogni anno
Fonte: art. 1, co. 8, l. 190/2012 - PNA 2019, Parte II, § 1.

3.7. Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere pubblicato sul sito istituzionale?
Sì, esso deve essere pubblicato in formato aperto (ad esempio HTML o PDF/A) sul sito istituzionale di un'amministrazione o ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione". A tale sotto-sezione si può rinviare tramite link dalla sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Parole chiave: anticorruzione - pubblicazione del PTPCT - Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione - link - Disposizioni generali
Fonte: art. 10, co. 8 d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte II, § 6.

3.8. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza individua modalità di attuazione della trasparenza?
Il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.
Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - sezione Trasparenza
Fonte: l. 190/2012 - art. 10, co. 1 d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 97/2016, art. 10 - PNA 2019, Parte III, § 4.3

3.9. Quali dati deve contenere la sezione trasparenza contenuta nel PTPCT?
Nella sezione trasparenza del PTPCT devono essere indicati i nominativi dei responsabili dell'individuazione, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente. Ove invece nella sezione trasparenza del PTPCT manchi del tutto l'indicazione dei nominativi dei soggetti e/o uffici responsabili della pubblicazione di tali dati, tale responsabilità grava sul RPCT. Nella sezione, è opportuno che ogni amministrazione definisca, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - sezione Trasparenza - soggetti responsabili - periodicità di aggiornamento - termini effettiva pubblicazione dei dati
Fonte: l. 190/2012 - art. 10, co. 1 d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte III, § 4.3.

3.10. Nella sezione trasparenza del PTPCT occorre dare conto dei dati che non sono pubblicati in quanto non pertinenti?

Sì, nella sezione trasparenza del PTPCT occorre dar conto anche dei dati che, seppur previsti dalla normativa, non possono essere pubblicati in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Amministrazione.

Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - sezione Trasparenza - dati non pertinenti
Fonte: l. 190/2012 - art. 10, co. 1 d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte III, § 4.3.

3.11. I contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza devono essere collegati agli altri documenti di programmazione strategica?

Sì, è necessario un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance. L'OIV e gli altri soggetti deputati alla valutazione della performance verificano la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - Piano della performance - OIV
Fonte: art. 1, co. 8 l. 190/2012 - art. 44 d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte II § 8.

3.12. I contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza devono essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale di carattere contabile quale, per gli enti locali, il documento unico di programmazione (DUP)?

Sì, è opportuno, anche in termini di ottimizzazione degli strumenti di programmazione, un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nei documenti di programmazione di carattere contabile, tra cui il DUP. È infatti raccomandato agli enti locali che nel DUP siano inseriti gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - Piano della performance - documento unico di programmazione (DUP) - enti locali - comuni
Fonte: art. 1, co. 8 l. 190/2012 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - PNA 2016, Approfondimento I di Parte Speciale, § 5.

4. Codici di comportamento

FAQ in corso di aggiornamento
[Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 - Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche](#)

4.1 La partecipazione a congressi e convegni sponsorizzati da società produttrici di farmaci o materiale sanitario deve essere disciplinata nei codici di comportamento?

Attesa la genericità della previsione di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 62/2013, la questione relativa alla partecipazione a congressi e convegni sponsorizzati da società produttrici di farmaci o materiale sanitario deve comunque essere disciplinata nei codici di comportamento adottati della singola amministrazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - codici di comportamento - art. 1, co. 44, l. n. 190/2012 - partecipazione a congressi e convegni.

4.2 Quale deve essere il contenuto delle clausole di risoluzione o decadenza del rapporto con soggetti esterni in caso di violazione degli obblighi di condotta di cui ai codici di comportamento?

Ai fini dell'inserimento, previsto dal d.P.R. n. 62 del 2013, di apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto con soggetti esterni in caso di violazione degli obblighi di condotta di cui ai Codici di comportamento, è possibile graduare, sino alla risoluzione contrattuale, le conseguenze di un comportamento lesivo dei detti obblighi. L'Autorità ritiene, altresì, che tali clausole devono essere inserite anche nei contratti stipulati ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 (c.d. "Codice dei contratti pubblici").
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - codici di comportamento - art. 1, co. 44, l. n. 190/2012 - clausole di risoluzione o decadenza del rapporto con soggetti esterni.

4.3 È possibile procedere all'adozione di un unico codice di comportamento, da parte della giunta dell'unione dei comuni, valido per tutti gli enti aderenti?

Ciascun comune deve adottare con propria deliberazione il codice di comportamento dei dipendenti, fermo restando che potranno essere operate forme di coordinamento per quanto riguarda i servizi gestiti in comune.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - codici di comportamento - art. 1, co. 44, l. n. 190/2012 - unione di comuni.

5. Rotazione straordinaria

5.1. In cosa consiste la rotazione straordinaria e dove è disciplinata?

La rotazione del personale c.d. straordinaria è stata prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego, all'art. 16, comma 1, lettera l-quater. La citata disposizione stabilisce l'obbligo per l'amministrazione di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

Parole chiave: Anticorruzione - rotazione straordinaria - art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - inquadramento

Fonte: PNA 2019-2021 - Delibera ANAC n. 215 del 2019

5.2. Quali sono le differenze tra rotazione c.d. "straordinaria" e rotazione c.d. "ordinaria"?

La rotazione c.d. "straordinaria" è prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego (art. 16, comma 1, lettera l-quater) come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti. La citata norma prevede, infatti, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. La rotazione c.d. "ordinaria" del personale, invece, è una delle misure organizzativa che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. È stata introdotta dall'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012 che prevede la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il fine è quello di evitare, in via preventiva, il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa.

Parole chiave: Anticorruzione - rotazione ordinaria e rotazione straordinaria distinzioni
Fonte: - art. 1, co. 5, lettera b), l. 190/2012; art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 - Delibera ANAC n. 215 del 2019

5.3. A quali amministrazioni si applica la misura della rotazione straordinaria?

La misura della rotazione straordinaria si applica, secondo quanto disposto dall'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 alle Amministrazioni dello Stato, ma è applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, in virtù di quanto previsto all'art. 27 del medesimo decreto legislativo.

Parole chiave: Anticorruzione - rotazione straordinaria - ambito soggettivo - amministrazioni
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 - Delibera ANAC n. 215 del 2019

5.4. Quali sono i dipendenti pubblici interessati dalla rotazione straordinaria?

La misura della rotazione straordinaria riguarda tutti coloro che abbiano un rapporto di lavoro con l'amministrazione, ovvero dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, con contratto a tempo indeterminato o determinato, dirigenti non generali e dirigenti generali.

Parole chiave: Anticorruzione - rotazione straordinaria - ambito soggettivo - dipendenti
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.

5.5. Cosa deve contenere il provvedimento motivato con cui l'amministrazione dispone la rotazione straordinaria del personale?

Il provvedimento dell'amministrazione, adeguatamente motivato, deve stabilire se la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e, eventualmente, disporre lo spostamento del dipendente a diverso ufficio. Esso riguarda, quindi, in primo luogo la valutazione dell'an e in secondo luogo la scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato.

Parole chiave: Anticorruzione - rotazione straordinaria - ambito soggettivo
Fonte: - art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.

5.6. Il provvedimento di rotazione straordinaria deve disporre necessariamente il trasferimento ad altro ufficio del dipendente ove ne ricorrano i presupposti?

Nel momento in cui l'amministrazione viene a conoscenza dell'avvio di un procedimento penale nei confronti di un proprio dipendente per i reati previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale l'amministrazione è obbligata ad adottare il provvedimento di rotazione straordinaria. In simili casi l'elemento di particolare rilevanza da considerare è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente ed eventualmente disposto lo spostamento. Il provvedimento può anche non disporre la rotazione, ma l'ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l'amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

Parole chiave: Anticorruzione - rotazione straordinaria - ambito soggettivo.
Fonte: - art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019

5.7. Quale è il momento del procedimento penale rilevante per l'amministrazione ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria?

L'espressione "avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva" di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, si intende riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale.

Parole chiave: Anticorruzione - rotazione straordinaria - applicazione - avvio procedimento penale
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.

5.8. Come conosce l'amministrazione l'avvio del procedimento penale nei confronti di un proprio dipendente ai fini dell'applicazione della rotazione straordinaria?

L'avvio del procedimento penale riguarda un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege legittimati). Pertanto, l'amministrazione potrà venire a conoscenza dell'avvio del procedimento penale nei confronti di un proprio dipendente in qualsiasi modo. Ad esempio, attraverso fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla

iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.). È opportuno che le amministrazioni introducano, nei codici di comportamento, il dovere per il dipendente di informare immediatamente l'amministrazione dell'avvio del procedimento penale.

Parole chiave: Anticorruzione - rotazione straordinaria - ambito oggettivo.
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001- PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019

5.9. Quali sono i reati presupposto per l'applicazione della rotazione straordinaria?

La norma che disciplina la misura (art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001) non specifica i reati presupposto rilevanti per la sua applicazione, e si riferisce genericamente a "condotte di natura corruttiva". Ai fini dell'individuazione di tali condotte è necessario rinviare, innanzitutto, all'art. 7 della legge n. 69 del 2015 che riguarda l'informazione sull'esercizio dell'azione penale per fatti di corruzione, da parte del Pubblico Ministero al Presidente dell'Autorità. In tale norma sono individuati i delitti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Al ricorrere di tali reati l'Amministrazione è obbligata all'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria. L'adozione del provvedimento sulla rotazione è invece facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e al d.lgs. n. 235 del 2012.

Parole chiave: Anticorruzione - rotazione straordinaria applicazione - reati presupposto.
Fonte: - art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.

5.10. Quali sono i procedimenti disciplinari da tenere in conto ai fini dell'applicazione della rotazione straordinaria?

Sono quelli avviati dall'amministrazione per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati presupposto all'applicazione della misura, elencati all'art. 7 della legge n. 69 del 2015. Nelle more dell'accertamento in sede disciplinare, tali fatti rilevano per la loro attitudine a compromettere l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e giustificano il trasferimento, naturalmente temporaneo, ad altro ufficio.

Parole chiave: Anticorruzione - rotazione straordinaria - ambito oggettivo - procedimento disciplinare.
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019

5.11. Che durata ha l'efficacia del provvedimento di rotazione straordinaria?

In assenza di una precisa disposizione di legge, le amministrazioni in sede di regolamento sull'organizzazione degli uffici o di regolamento del personale, possono disciplinare il provvedimento e chiarire la durata della sua efficacia. Comunque, l'amministrazione provvede caso per caso, adeguatamente motivando sulla durata della misura.

Parole chiave: Anticorruzione - rotazione straordinaria- efficacia del provvedimento.
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001- PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.

5.12. Qual è il soggetto competente nelle amministrazioni statali all'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria?

Nelle amministrazioni statali l'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali o, per analogia, ai responsabili degli uffici "complessi". Nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi i Direttori generali o comunque i responsabili di uffici complessi, sarà l'organo di vertice che ha conferito l'incarico a stabilire in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato se confermare o meno il rapporto fiduciario.

Parole chiave: Anticorruzione - rotazione straordinaria Amministrazioni statali - soggetto competente.
Fonte: - art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001- PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019

5.13. Qual è il soggetto competente negli enti locali all'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria?

Negli enti locali l'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali ove presenti o al Segretario Comunale/Provinciale laddove il Sindaco/Presidente della Provincia ha conferito a quest'ultimo dette funzioni in base all'art. 108, d.lgs. 267 del 18 agosto 2000. Nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi il Direttore generale sarà il Sindaco/Presidente della provincia che ha conferito l'incarico a valutare, in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato, se confermare o meno il rapporto fiduciario. Parimenti è rimessa al Sindaco/Presidente della Provincia valutare il permanere o meno del rapporto fiduciario nel caso in cui la condotta di natura corruttiva interessi il Segretario comunale/provinciale. Negli enti di ridotte dimensioni, privi di dirigenti e di direttore generale, le cui funzioni rimangono in capo all'Organo di indirizzo politico, l'adozione del provvedimento di "rotazione straordinaria" spetta a quest'ultimo.

Parole chiave: Anticorruzione - rotazione straordinaria - Enti locali -soggetto competente
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001-PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019

6. Formazione

6.1. La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza come deve essere programmata e disciplinata?

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è prevista da specifiche disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, co. 9, lett. b) e c)). Ne discende che la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo è una misura di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare adeguatamente nell'ambito del PTPCT.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - formazione - misura generale
Fonte: art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012- PNA 2019-2021

6.2. Chi rileva nell'amministrazione i fabbisogni e individua i destinatari degli interventi formativi?

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali i percorsi formativi sono predisposti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SNA) con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni (art. 1, co. 11, l. 190/2012). Le amministrazioni centrali, in base a quanto previsto dal co. 5, lett. b), dell'art. 1, della l. 190/2012, definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. I RPCT degli altri enti, i cui obblighi sulla formazione discendono dall'art. 1, co. 8 della l. 190/2012, sono tenuti a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - formazione - soggetti preposti
Fonte: art. 1, co. 5, lett. b) e co. 8, l. 190/2012 - PNA 2019-2021

6.3. A quali soggetti deve essere rivolta la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nella p.a.?

La legge 190 del 2012, all'art. 1, co. 9, lett. b) e c), stabilisce che la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza deve essere rivolta innanzitutto ai dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

L'amministrazione è quindi tenuta, per legge, a programmare una formazione specifica e mirata per il RPCT, i dirigenti e tutto il personale operante nelle aree di rischio, sulla base del PTPCT adottato. Ciò non toglie che anche il resto del personale sia progressivamente coinvolto in questo tipo di formazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - formazione - soggetti coinvolti - aree a rischio
Fonte: art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012 - PNA 2019-2021

6.4. La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza può essere prevista anche per i dipendenti che prestano servizio in aree considerate non di rischio?

È auspicabile che l'amministrazione preveda anche una formazione di tipo generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze e dei comportamenti in materia di etica e della legalità. L'ideale sarebbe definire iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono e in relazione alle aree, di rischio o meno, in cui operano.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - formazione - soggetti coinvolti - aree non di rischio.
Fonte: art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012 - PNA 2019-2021

6.5. Quale approccio formativo sarebbe opportuno adottare?

È opportuno che gli interventi formativi siano basati su casi concreti e finalizzati a fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che incontrano in specifici contesti e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi così come situazioni lavorative problematiche che possono dar luogo all'attivazione di misure di prevenzione della corruzione. L'esame di casi concreti, infatti, calati nel contesto delle diverse amministrazioni, favorisce la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - formazione - approccio formativo.
Fonte: art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012 - PNA 2019-2021

6.6. Si possono stipulare accordi tra amministrazioni per unificare quanto più possibile il sistema di formazione dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione?

Le amministrazioni possono stipulare accordi per favorire un unico programma di formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Si auspica, in tal senso, la stipula di accordi tra enti locali. Per le amministrazioni centrali si auspica la promozione di attività di formazione sul territorio anche attraverso le proprie strutture periferiche.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - formazione - accordi tra enti.
Fonte: art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012 - PNA 2019-2021

7. Rotazione ordinaria del personale

7.1. Cosa si intende per rotazione ordinaria del personale?

La rotazione c.d. "ordinaria" del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni, nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è una delle misure organizzative generali che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. È stata introdotta dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012 con il fine di limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche

improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione ordinaria del personale – misura generale preventiva.
Fonte: l. 190/2012, art. 1, co.5 lett. b) –Allegato 2 al PNA 2019-2021.

7.2. Che differenza c'è tra la rotazione "ordinaria" e la rotazione "straordinaria"?

La rotazione c.d. "ordinaria" del personale è una delle misure organizzative che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. È stata introdotta dall'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012. La richiamata disposizione ha previsto la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il fine è quello di evitare, in via preventiva, il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa. La rotazione c.d. "straordinaria" nasce invece come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti, di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare. Essa è prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego (art. 16, comma 1, lettera l-quater) che prevede la valutazione dell'Amministrazione in merito alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, con il fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione.

Parole chiave: Anticorruzione – rotazione ordinaria e rotazione straordinaria –distinzioni
Fonte: art. 1, co. 5, lettera b), l. 190/2012 - art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 –PNA 2019-2021 – Delibera ANAC n. 215 del 2019

7.3. Quali enti sono tenute a dare attuazione alla misura della rotazione c.d. ordinaria?

Sono tenuti ad attuare la misura della rotazione ordinaria le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. L'ANAC ha valutato opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione di misure di rotazione anche per gli enti di diritto privato a controllo pubblico e gli enti pubblici economici, anche se non tenuti per legge all'applicazione della misura.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione del personale --. ambito di applicazione – amministrazioni e altri enti
Fonte art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co. 5 lett. b)- Allegato 2 al PNA 2019-2021.

7.4. Quali sono i dipendenti pubblici interessati dalla misura della rotazione ordinaria?

Tenuto anche conto della finalità sostanziale della misura e dello scopo della norma, l'ambito soggettivo è riferito a tutti i pubblici dipendenti, sia dirigenti che non dirigenti. Quanto ai dirigenti, specialmente quelli operanti nelle aree a più elevato rischio corruttivo, l'istituto della rotazione dovrebbe essere una prassi "fisiologica". La rotazione è applicabile anche ai titolari di posizione organizzativa, nei casi in cui nell'Amministrazione il personale dirigenziale sia carente o del tutto assente.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione del personale –) – ambito di applicazione – dipendenti.
Fonte: art. 1, l. 190/2012, co 4, lett. e) e co.5 lett. b) - Allegato 2 al PNA 2019-2021

7.5. Per i Comuni di ridotte dimensioni vi sono regole particolari per l'applicazione della misura di rotazione ordinaria del personale?

L'applicazione della misura della rotazione ordinaria è rimessa all'autonoma programmazione dell'amministrazioni, anche nel caso di Comuni di ridotte dimensioni. L'Autorità ha valutato opportuno consentire ad ogni amministrazione di adattare l'applicazione della misura alla concreta situazione dell'organizzazione dei propri uffici. Ove non sia possibile applicare la misura, per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico, i Comuni di ridotte dimensioni devono motivare adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell'istituto adottato e sono tenuti ad adottare scelte organizzative o altre misure di natura preventiva che producano effetti analoghi alla rotazione quali, a titolo esemplificativo, modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio, o meccanismi di condivisione tra più soggetti delle fasi procedurali.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione del personale -- – comuni di ridotte dimensioni.
Fonte: art. 1, l. 190/2012, co 4 lett. e) e co.5 lett. b) - Allegato 2 al PNA 2019-2021

7.6. Possono essere sottoposti a rotazione ordinaria i dipendenti che ricoprono il ruolo di Dirigente Sindacale?

I dipendenti che ricoprono il ruolo di dirigente sindacale sono soggetti all'applicabilità della misura della rotazione ordinaria. Se la rotazione di tale personale è realizzata tra sedi di lavoro differenti, va attuata la preventiva informativa sindacale da indirizzare all'organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest'ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi e sulla base dell'identificazione in via preventiva dei criteri di rotazione. Ciò non comporta un'apertura di una fase di negoziazione in materia.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione del personale –ambito soggettivo di applicazione – dirigenti sindacali
Fonte: art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co.5 lett. b) – Allegato 2 al PNA 2019-2021

7.7. Quali sono i limiti o vincoli che l'amministrazione deve tenere in conto ai fini dell'applicazione della rotazione ordinaria?

L'applicazione della misura della rotazione ordinaria è strettamente connessa a vincoli di natura soggettiva e a vincoli di natura oggettiva.

Costituiscono vincoli di natura soggettiva i diritti individuali dei dipendenti, ad esempio il permesso di assistere un familiare con disabilità e il permesso di assistere figli minori. I vincoli di natura oggettiva sono invece connessi all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - rotazione del personale - vincoli alla rotazione
Fonte: Allegato 2 al PNA 2019-2021.

7.8. Possono verificarsi casi in cui non è possibile adottare la misura della rotazione ordinaria?

Non sempre la rotazione ordinaria è misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni, dove dovranno essere però previste misure alternative con effetti analoghi alla rotazione. Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - rotazione del personale - impossibilità di applicazione - misure alternative
Fonte: art. 1, l. 190/2012, co 4, lett. e) e co.5 lett. b) - Allegato 2 al PNA 2019-2021

7.9. Quando può dirsi che una prestazione lavorativa è infungibile ai fini dell'applicazione della rotazione ordinaria?

L'infungibilità delle professionalità riguarda il possesso, da parte del dipendente, di una determinata competenza e una specifica qualifica professionale necessarie per poter prestare la propria attività lavorativa. Sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici. Ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - rotazione - professionalità infungibili
Fonte : art. 1, l. 190/2012, co 4, lett. e) e co.5 lett. b) - Allegato 2 al PNA 2019-2021

7.10. Quando non può invocarsi il criterio della c.d. infungibilità per giustificare la mancata applicazione della rotazione ordinaria?

Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità. Con riguardo alla dirigenza, ai fini dell'applicazione delle misure di rotazione occorre anche fare riferimento alla disciplina sul pubblico impiego (art. 19, d.lgs. 165/2001 e art. 109, d.lgs. 267/2000), compiendo una valutazione in merito al tipo degli incarichi dirigenziali, distinguendo quelli di natura strettamente tecnica da quelli di natura amministrativa. In quanto solo i primi, connotati da specifiche professionalità, non essendo sostituibili con altra professionalità presente nell'ambito della medesima struttura, sono da ritenersi infungibili e pertanto non possono essere sottoposti alla rotazione. Resta comunque fermo che il criterio rilevante, ai fini dell'applicazione della misura è la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo che l'amministrazione è tenuta ad operare, di volta in volta. Deve essere altresì sottolineato il ruolo fondamentale della formazione per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione, dal momento che una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi contribuisce a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - rotazione - professionalità non infungibili
Fonte: art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co.5 lett. b) -. Allegato 2 al PNA 2019-2021

7.11. Qualora non sia possibile adottare la misura della rotazione ordinaria, le amministrazioni che cosa possono o sono tenute a fare?

Nei casi in cui non sia possibile realizzare la misura della rotazione ordinaria le amministrazioni sono comunque tenute a programmare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione. Il fine deve essere quello di evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. È necessario, inoltre, che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell'istituto.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - rotazione del personale - impossibilità applicazione.
Fonte: art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co. 5 lett. b)- Allegato 2 al PNA 2019-2021

7.12. Quali sono le misure alternative all'adozione della misura di rotazione ordinaria?

Laddove non è possibile applicare la misura della rotazione del personale, l'Amministrazione è tenuta a programmare, in luogo della rotazione, altre misure organizzative di prevenzione in relazione allo specifico contesto di riferimento individuandole a seguito dell'analisi e della valutazione del rischio. Tra le indicazioni fornite dall'Autorità vi è quella di rafforzare le misure di trasparenza - anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria - in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione e di mettere in atto meccanismi di condivisione delle fasi procedurali e di valutazione al fine di evitare la concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - rotazione del personale - misure alternative
Fonte: art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co.5 lett. b) - Allegato 2 al PNA 2019-2021

7.13. Dove e come deve essere programmata e disciplinata la misura della rotazione ordinaria?

Per l'attuazione della misura è necessario che l'amministrazione nel proprio PTPCT chiarisca i criteri, individui la fonte di disciplina e

sviluppi un'adeguata programmazione della rotazione. Il PTPCT può rinviare la disciplina della rotazione a ulteriori atti organizzativi, chiarendo sempre qual è l'atto a cui si rinvia. A tal fine possono essere utili i regolamenti di organizzazione sul personale o altri provvedimenti di carattere generale già adottati. Nel programmare la misura, l'Amministrazione deve tener conto di alcuni criteri quali la periodicità con la quale intende attuare la rotazione; l'individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione; le caratteristiche, funzionali o territoriali, con le quali si intende attuare la misura nonché del criterio della gradualità. Con riferimento a quest'ultimo devono essere considerate in via prioritaria le aree a maggior rischio corruttivo per poi considerare progressivamente gli uffici con un livello di esposizione al rischio più basso.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - rotazione del personale -- fonte della disciplina
Fonte : art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co.5 lett. b) - Allegato 2 al PNA 2019-2021

7.14. Nella fase di programmazione della rotazione l'Amministrazione è tenuta a coinvolgere le organizzazioni sindacali?

Nella fase di programmazione della rotazione le amministrazioni sono tenute a dare preventiva e adeguata informazione dei criteri con cui intendono applicare la misura alle organizzazioni sindacali. Ciò al fine di consentire a queste ultime di presentare proprie osservazioni e proposte. Tale informazione non comporta l'apertura di una fase di negoziazione in materia

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione -rotazione del personale -coinvolgimento organizzazioni sindacali
Fonte: art. 1, l. 190/2012, co 4 lett. e) e co.5 lett. b) - Allegato 2 al PNA 2019-2021

7.15. In cosa consiste la rotazione c.d. territoriale o esterna?

Nell'ambito della programmazione della rotazione, può essere prevista la rotazione all'interno dello stesso ufficio o tra uffici diversi nell'ambito della stessa amministrazione. tra uffici diversi. Nelle strutture complesse o con articolazioni territoriali, la rotazione può anche avere carattere di "rotazione territoriale", nel rispetto delle garanzie accordate dalla legge in caso di spostamenti di questo tipo. L'ANAC ha ritenuto che tale rotazione territoriale possa essere scelta dall'amministrazione ove la stessa sia più funzionale all'attività di prevenzione e non si ponga in contrasto con il buon andamento e la continuità dell'attività amministrativa, a condizione che i criteri di rotazione siano previsti nel PTPCT o nei successivi atti attuativi e le scelte effettuate siano congruamente motivate. Se la rotazione riguarda sedi di lavoro differenti, si ritiene necessaria una preventiva informativa da indirizzarsi all'organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest'ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione -rotazione del personale -rotazione territoriale
Fonte: art. 1, l. 190/2012, co 4 lett. e) e co.5 lett. b) - art. 22, l. n. 300/1970 - Allegato 2 al PNA 2019-2021 e

7.16. L'attuazione della misura della rotazione è sottoposta a verifica e a monitoraggio?

Sì, la legge prevede la verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi nelle strutture e negli uffici in cui è più elevato il rischio corruzione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza d'intesa con il dirigente competente, che è tenuto a mettere a disposizione ogni informazione utile per comprendere come la misura venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate. Nel PTPCT è necessario che siano indicate le modalità attraverso cui il RPCT effettua il monitoraggio sull'attuazione delle misure di rotazione previste e il loro coordinamento con le misure di formazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione -rotazione del personale verifica attuazione.
Fonte: art. 1, comma 10, lett. b) della legge 190/2012 e Allegato 2 al PNA 2019 -2021

8. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

8.1. Nomina, criteri di scelta

8.1.1. Chi nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?

La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza compete agli organi di indirizzo delle amministrazioni.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - organo competente alla nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 4.

8.1.2. È necessario uno specifico provvedimento di nomina per designare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?

Per designare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è necessaria l'adozione di un apposito provvedimento dell'organo di indirizzo, conseguente alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT -provvedimento di nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 4.

8.1.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) deve essere necessariamente un dirigente?

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato tra i dirigenti. Laddove possibile, è altamente consigliato attribuire l'incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati. Negli enti locali, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012) il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – nomina – dirigente-enti locali – segretario – dirigente apicale
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1

8.1.4. L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può essere svolto da un dipendente che non sia un dirigente e in quali casi?

In strutture organizzative di ridotte dimensioni, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – nomina – profilo non dirigenziale.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1

8.1.5. Quali sono i criteri di scelta su cui si deve basare l'amministrazione per affidare l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?

È opportuno selezionare il RPCT tra quei soggetti che abbiano adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, che siano dotati della necessaria autonomia valutativa e che non siano in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.

In questa ottica, al fine di garantire l'autonomia valutativa del RPCT, è opportuno che la scelta non ricada su un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario. Va, altresì, evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione o ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.

In ogni caso la scelta è rimessa all'autonoma determinazione degli organi di indirizzo di ogni ente o amministrazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – nomina – sovrapposizione di ruoli con altre figure dirigenziali - inopportunità
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1.

8.1.6. L'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può essere svolto da un soggetto esterno all'amministrazione cui siano affidati incarichi dirigenziali ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001?

Deve considerarsi un'assoluta eccezione l'attribuzione dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad un soggetto esterno all'amministrazione cui è affidato un incarico dirigenziale ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ferma restando la sicura preferenza per il personale dipendente dell'amministrazione che assicuri stabilità per lo svolgimento del ruolo di RPCT.

In caso di attribuzione dell'incarico ad un soggetto esterno, sussiste un preciso onere di congrua motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per svolgere il ruolo di RPCT.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – nomina – soggetto esterno con incarichi di natura dirigenziale - eccezionalità
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 19, co. 6, d.lgs. n. 165/2001 - PNA 2019, Parte IV, § 1

8.1.7. È possibile mantenere separate le figure di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza?

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), di norma, anche la funzione di Responsabile della trasparenza (RT). È possibile mantenere separate le due figure solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative (da motivare nei provvedimenti di nomina) tali da giustificare la distinta attribuzione dei due ruoli. Ad esempio, in organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio, e al solo fine di facilitare l'applicazione effettiva e sostanziale della disciplina sull'anticorruzione e sulla trasparenza. È comunque necessario che le amministrazioni chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del RPC e RT e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – Responsabile della prevenzione della corruzione - Responsabile della trasparenza – separazione ruolo RPC e RT – obiettive difficoltà organizzative
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, Premessa - delibera ANAC n. 1310/2016, Parte Prima, § 2.

8.1.8. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può ricoprire anche il ruolo di Responsabile di Protezione dei Dati (RPD)?

Ove possibile, la figura del RPD non deve coincidere con il RPCT. La sovrapposizione dei ruoli rischia di limitare l'effettivo svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce loro. Eventuali eccezioni sono ammesse solo in enti di piccole dimensioni ove la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, l'attribuzione allo stesso soggetto dei due ruoli va motivata con specifica determinazione.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – Responsabile di Protezione dei Dati - sovrapposizione di ruoli -inopportunità.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 7.

8.1.9. Può il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione?

È da escludere l'eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione

(OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - nomina - incompatibilità - OIV - ODV - Nucleo di valutazione
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1.

8.1.10. Può il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ricoprire anche il ruolo di responsabile dell'Audit o di altra struttura che svolge controlli interni?

Non è opportuno che il RPCT svolga anche funzioni di responsabile dell'Audit o di altra struttura che svolge controlli interni al fine di evitare sovrapposizioni di competenza. Salvo in casi particolari in cui il modello organizzativo sia fondato sulla ottimizzazione e non sulla sovrapposizione dei diversi sistemi di controllo come nelle Agenzie Fiscali.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - incompatibilità - Audit
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 8. - Delibera 840/2019

8.1.11. Può il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) rivestire il ruolo di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD)?

Non sussiste una situazione di incompatibilità tra la funzione di RPCT e l'incarico di componente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), specie nel caso in cui l'UPD dell'Amministrazione sia costituito come Organo Collegiale e salvo i casi in cui oggetto dell'azione disciplinare sia un'infrazione commessa dallo stesso RPCT. Nel caso in cui l'UPD sia organo monocratico è preferibile, tuttavia, che le amministrazioni e gli enti evitino di attribuire allo stesso anche le funzioni di RPCT. In ogni caso la scelta è rimessa all'autonoma determinazione degli organi di indirizzo.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari - compatibilità
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 8. - Delibera 700/2019

8.1.12. Si può prevedere un apposito compenso per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?

Dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può, in nessun caso, derivare alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - impossibilità compenso aggiuntivo
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 6.

8.2. Requisiti soggettivi

8.2.1. Quali sono i principali requisiti soggettivi necessari per la nomina a Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?

È necessario che il RPCT sia selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi - condotta integerrima
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 2.

8.2.2. Può un soggetto nei confronti del quale sono pendenti procedimenti per condanne penali ricoprire l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?

Tra le cause ostative alla nomina e al mantenimento dell'incarico di RPCT rientrano tutti i casi di rinvio a giudizio e le condanne in primo grado per i reati presi in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione».

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi - condotta integerrima - condanne penali
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 7, co. 1, lett. da a) ad f) d.lgs. n. 235/2012 - d.lgs. 39/2013 - PNA 2019 parte IV § 2.

8.2.3. Può un soggetto condannato con sentenza definitiva per falso ideologico essere nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?

Un soggetto condannato con sentenza definitiva per falso ideologico non può essere nominato RPCT.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi - condotta integerrima - condanna - sentenza definitiva - falso ideologico
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019 parte IV § 2. - art. 479 e ss. c.p.

8.2.4. Può un soggetto nei confronti del quale sono state emesse condanne erariali ricoprire l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?

Il soggetto condannato per danno erariale da parte della Corte dei Conti per condotte dolose, con sentenza anche non definitiva, non

può essere nominato RPCT. La condanna per condotte dolose rileva anche per la permanenza in carica del RPCT. Diversamente, le fattispecie di condanna per colpa grave si prestano a valutazioni diversificate, da effettuarsi di volta in volta e caso per caso. In tali ipotesi, spetta quindi all'amministrazione o all'ente valutare se la condotta tenuta incida sull'immagine di imparzialità dell'amministrazione e se il profilo della gravità della colpa possa dirsi integrato. La scelta in merito alla gravità del pregiudizio determinato da sentenze di condanna del giudice contabile, sia che presentino o meno i caratteri della irrevocabilità/definitività, dovrà in ogni caso essere motivata dalle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta effettuata.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi - condotta integerrima - condanne erariali
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019 parte IV § 2. - Delibera ANAC n. 650/2019

8.2.5. Può un soggetto nei confronti del quale sono pendenti condanne in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro ricoprire l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?
In caso di condanne in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro spetta alle amministrazioni valutare e motivare in sede di nomina o di revoca se tali condanne possano ostare alla nomina o permanenza in carica del RPCT. Come parametro di riferimento può essere considerato quello dell'incidenza del tipo di condanna rispetto allo svolgimento della funzione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi - condotta integerrima - condanne del giudice del lavoro
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019 parte IV § 2. - Delibera ANAC n. 215/2019 - Delibera ANAC n. 650/2019

8.2.6. Può un soggetto nei confronti del quale vi sono pronunce di natura disciplinare ricoprire l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?
In caso di pronunce di natura disciplinare spetta alle amministrazioni valutare di volta in volta se la condotta sanzionata disciplinarmente possa incidere sui requisiti di integrità del RPCT fornendo le opportune motivazioni in sede di nomina o di revoca. A titolo esemplificativo si può avere riguardo a parametri, quali la gravità dei fatti accertati e dei danni conseguiti, la condotta successiva dell'autore, l'avvenuto risarcimento totale o parziale dei danni arrecati alla P.A.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi - condotta integerrima - nomina- procedimenti disciplinari
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019 parte IV § 2.

8.3. RPCT negli enti locali

8.3.1. È prevista una disciplina speciale per l'individuazione del RPCT negli enti locali?
Negli enti locali, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012) il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione. Considerate le modifiche normative previste dalla l. 124/2015, il d.lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l'incarico anche a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell'ente. Per quanto riguarda le unioni di comuni, è prevista la possibilità di nominare un unico responsabile.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - individuazione - enti locali - segretario comunale - Unione di comuni
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1 - PNA 2016, Parte generale, sotto paragrafo 5.2).

8.3.2. Il segretario comunale assume automaticamente l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)?

Negli enti locali, l'art. 1, co. 7, l. n. 190 del 2012 non deve essere interpretato nel senso di implicare l'automatica assunzione dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte del segretario comunale, restando invece necessaria l'adozione di un apposito provvedimento, conseguente alla valutazione dell'amministrazione delle condizioni indicate dalla legge.

In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando che sussiste un obbligo di analitica motivazione per la nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale.

È da considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - enti locali - segretario comunale - enti di piccole dimensioni - dipendente con posizione organizzativa - eccezione nomina dirigente esterno -
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1.

8.3.3. Chi nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) nei comuni?

Il sindaco nomina il RPCT in quanto organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, abbia attribuito tale potere alla giunta o al consiglio.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - titolare del potere di nomina - comuni.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Approfondimento I "Piccoli comuni" di Parte Speciale PNA 2016 § 3.1.3.

8.3.4. Può il segretario comunale, che riveste anche la qualifica di responsabile di un'area organizzativa, essere nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?

Il segretario comunale, che riveste anche la qualifica di responsabile di un'area organizzativa con posizione apicale, può essere nominato RPCT se l'area organizzativa non corrisponde a settori tradizionalmente esposti al rischio corruzione (ad es., ufficio contratti e gestione del patrimonio), purché non sussistano in concreto cause di conflitto di interesse. In ogni caso, occorre valutare attentamente le conseguenze e gli oneri che il cumulo di funzioni in capo al RPCT può comportare. Negli enti di piccole dimensioni, al fine di evitare il cumulo di funzioni che possono creare situazioni di conflitto di interessi, può essere individuato quale RPCT un dipendente con posizione organizzativa.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - enti locali - segretario comunale - enti di piccole dimensioni - responsabile di area organizzativa

Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1.

8.3.5. I poteri e le competenze proprie del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono interferire con quelle del Segretario Comunale laddove i due ruoli coincidano nel medesimo soggetto?

I poteri che possono essere esercitati in qualità di Segretario di un ente territoriale devono essere ben distinti da quelli che vengono esercitati come Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza. Le funzioni esercitate rispondono a discipline di riferimento diverse costituite dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il Segretario Comunale e dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - enti locali - segretario comunale - RPCT - distinzione delle funzioni - poteri

Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1. - delibera n. 840/2018.

8.3.6. Negli enti locali il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può essere anche componente o Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione?

È da escludere che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione, al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato. In qualità di componente del Nucleo di valutazione, egli sarebbe infatti tenuto ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di Responsabile anche per la trasparenza svolgerebbe stabilmente un'attività di controllo proprio sull'adempimento dei suddetti obblighi da parte dell'amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell'art. 1, co. 12, l. 190/2012, in caso di omissione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - enti locali - OIV - ODV - NDV

Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1 - PNA 2018, Parte speciale IV, "Semplificazioni per i piccoli comuni", § 4 - Atto di segnalazione trasmesso al Governo e al Parlamento n. 1 del 24 gennaio 2018.

8.3.7. Chi nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) nelle Unioni di comuni?

Le funzioni di RPCT nelle unioni di comuni sono attribuite dal Presidente della Giunta al segretario comunale dell'unione o di uno dei comuni aderenti o a un dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni, in coerenza con quanto previsto all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016. In alternativa, laddove ricorrano valide ragioni, da indicare analiticamente nel provvedimento di nomina, l'incarico può essere assegnato ad altro funzionario dell'unione o dei comuni aderenti, identificato con figure dirigenziali, o titolari di posizione organizzativa. In ogni caso non può trattarsi di un soggetto esterno all'amministrazione, cioè esterno a uno dei comuni facenti parte dell'unione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - titolare del potere di nomina - Unione di Comuni.

Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Approfondimento I "Piccoli comuni" di Parte Speciale PNA 2016 § 3.1.3.

8.3.8. Chi può svolgere le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle Unioni di Comuni?

Nelle Unioni di comuni, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012), può essere nominato un unico RPCT. Le funzioni di RPCT dell'Unione sono svolte dal Segretario comunale dell'Unione o di uno dei comuni aderenti o a un dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni. Laddove ricorrano effettivamente valide ragioni, da indicare analiticamente nel provvedimento di nomina, l'incarico può essere conferito anche ad altro funzionario. In tutti i casi, non può mai trattarsi di un soggetto esterno all'amministrazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - Unione di comuni - nomina

Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1 - Approfondimento I "Piccoli comuni" di parte speciale, PNA 2016, § 3.1.2

8.3.9. I Comuni che hanno stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL devono nominare ciascuno un proprio responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?

I comuni che abbiano stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL nominano ciascuno un proprio RPCT anche qualora, tramite la convenzione, decidano di aggregare la funzione di prevenzione della corruzione o quella di «organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo». Il RPCT del Comune capofila può svolgere le funzioni di coordinamento. Ove la convenzione preveda l'istituzione di un ufficio comune per l'esercizio delle funzioni aggregate, uno dei RPCT dei comuni convenzionati può svolgere le funzioni di coordinamento.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - nomina - Convenzione tra Comuni

Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 30, d.lgs. 267/2000 - PNA 2019, Parte IV, § 1 - Approfondimento I "Piccoli comuni" di parte

8.3.10. Può un Segretario comunale, anche Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), svolgere le funzioni di mediazione tributaria di cui all'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, come introdotto dall'art. 39, co. 9, d.lgs. 98/2011 e successive modifiche?

Non è opportuno che un Segretario comunale, anche RPCT, sia responsabile delle funzioni di mediazione tributaria. Ciò in quanto il procedimento di deflazione del contenzioso in cui consiste l'istituto della mediazione tributaria afferisce ad aree considerate ad alto rischio corruttivo, quali "Affari legali e contenzioso" e "Gestione delle entrate e delle spese".

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - segretario comunale – mediazione tributaria - aree di rischio generale - affari legali e contenzioso

Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012– art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, - art. 39, co. 9, d.lgs. 98/2011 s.m.i. - PNA 2019, Parte IV, § 1 - Delibera ANAC n. 186 del 26 febbraio 2020 - PNA 2018, Parte special I, "Agenzie Fiscali", "Singole Agenzie", § 1, lett. A).

8.4. II RPCT in particolari amministrazioni

8.4.1. Come deve essere individuato il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle Università?

Nelle Università, laddove possibile, è altamente consigliabile mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l'incarico di RPCT.

L'incarico può essere affidato al direttore generale, figura scelta tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza, cui compete la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo.

Negli atenei di ridotte dimensioni, qualora la nomina del RPCT ricada su un dirigente che svolge ad interim più ruoli anche in aree potenzialmente esposte a rischio corruttivo o sul direttore generale unica figura apicale, è necessario garantire un bilanciamento delle funzioni e dei poteri per evitare, quanto più possibile, la concentrazione di poteri decisionali in una o poche figure. Se ciò non sia effettivamente praticabile, considerate le ridotte dimensioni, si ritiene opportuno prevedere adeguati controlli o ricorrere alla c.d. segregazione delle funzioni.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – Università – nomina

Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Aggiornamento 2017 al PNA, Approfondimento III di Parte speciale, Parte III "Le istituzioni universitarie", § 1.1 – Atto di indirizzo della Ministra Sen. Valeria Fedeli del 15.5.2018.

8.4.2. Chi può svolgere le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle istituzioni AFAM (Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica)?

Nelle istituzioni AFAM il Direttore è l'unica figura dirigenziale i cui poteri e funzioni appaiono idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico di RPCT con autonomia ed effettività. In capo alla figura del Direttore ricade inoltre la responsabilità dell'esercizio della funzione disciplinare, espressamente prevista dal d.P.R. n. 132/2003, la quale è ritenuta dall'Autorità compatibile con il ruolo di RPCT, come si evince dalla delibera n. 700 del 23 luglio 2019.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - istituzioni AFAM – nomina - criteri di scelta

Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 6, d.P.R. n. 132/2003 PNA 2019, Parte IV, § 1, nota 36 - delibera n. 700 del 23 luglio 2019 - PNA 2016, Approfondimento IV, § 2.

8.4.3. Nelle istituzioni AFAM (Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica) può il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) rivestire il ruolo di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD)?

Data la peculiarità organizzativa degli Istituti, considerato che il Direttore è anche titolare del potere disciplinare, si ritiene che le indicazioni date dall'Autorità, valide in via generale, in merito alla opportuna distinzione fra le figure del RPCT e del responsabile UPD, non siano applicabili alle istituzioni AFAM.

La delibera n. 700 del 23 luglio 2019 ha precisato che il ruolo di RPCT è compatibile con la qualifica di componente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), specialmente quando il detto ufficio ha composizione collegiale, e fatte salve le ipotesi di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del soggetto che ricopre l'incarico di RPCT.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - istituzioni AFAM – RPCT e UPD

Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 6, d.P.R. n. 132/2003 PNA 2019, Parte IV, § 1, nota 36 - delibera n. 700 del 23 luglio 2019 - PNA 2016, Approfondimento IV, § 2.

8.4.4. Può un comandante della polizia locale, svolgere anche l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?

L'incarico di RPCT può essere attribuito al comandante della polizia locale con le necessarie cautele, specie nel caso in cui al comandante della polizia sia già assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione attiva ai sensi del co. 221, della legge 208/2015 («Legge di stabilità 2016»). Sarà cura di ogni singolo ente svolgere, in tali casi, un'attenta valutazione e motivare adeguatamente una simile scelta, al fine di evitare la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi tra le diverse attività svolte.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – comandante polizia locale

Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1 - art. 1, co. 221, legge 208/2015 («Legge di stabilità 2016») - delibera ANAC n. 333/2019

8.4.5. Può un avvocato iscritto all'albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 svolgere anche l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ?

Non è opportuno attribuire il ruolo di RPCT agli avvocati iscritti all'albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Ciò al fine di non compromettere l'indipendenza e l'autonomia connaturate all'esercizio delle funzioni di consulenza legale, di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'ente richiamate dal citato art. 23 e di evitare un possibile vulnus al corretto svolgimento dei compiti dell'avvocato degli enti iscritti all'albo speciale di cui alla legge 247/2012.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - avvocato iscritto all'albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - PNA 2019, Parte IV, § 1 - delibera ANAC n. 841/2018

8.4.6. Chi può essere nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) negli ordini e collegi professionali?

Negli ordini e collegi professionali l'organo di indirizzo politico individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti amministrativi in servizio. Nelle sole ipotesi di strutture organizzative di ridotte dimensioni il RPCT potrà essere individuato anche in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In via residuale e con atto motivato, potrà essere nominato RPCT un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali, escludendo le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - nomina - ordini e collegi professionali
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Approfondimento III del PNA 2016, § 1.1 - PNA 2019, Parte IV, § 1.

8.4.7. Chi può svolgere le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) nelle istituzioni scolastiche?

Nelle istituzioni scolastiche le funzioni di RPCT sono attribuite al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, al Coordinatore regionale. Al fine di agevolare lo svolgimento di tali funzioni, i dirigenti di ambito territoriale, che dispongono della effettiva conoscenza della realtà scolastica a livello provinciale, operano quali referenti del RPCT.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - istituzioni scolastiche - Direttore Ufficio scolastico regionale - Coordinatore regionale
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Approfondimento IV "Istituzioni scolastiche" del PNA 2016, § 1. e Delibera ANAC n. 430/2016

8.4.8. Quali funzioni sono attribuite ai dirigenti scolastici a supporto del RPCT?

Ai dirigenti scolastici spetta l'attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT, in quanto tali misure attengono a interventi di tipo organizzativo e di gestione delle ordinarie attività amministrative. Inoltre, curano la elaborazione e la pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche in cui prestano servizio, assicurando la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento.

In particolare i referenti del RPCT, ovvero i dirigenti di ambito territoriale, verificano e sollecitano l'attuazione degli indirizzi da questi formulati nel Piano, mentre i dirigenti delle singole istituzioni scolastiche sono i soggetti cui compete l'attuazione delle misure individuate nel Piano. Le misure, infatti, si sostanziano in interventi di tipo organizzativo e di gestione delle ordinarie attività amministrative da attuare laddove il rischio corruttivo è più elevato. Esse, pertanto, rientrano a pieno titolo tra le attività che competono ai dirigenti scolastici.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - istituzioni scolastiche - dirigenti scolastici
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Approfondimento IV "Istituzioni scolastiche" del PNA 2016, § 1. e Delibera ANAC n. 430/2016

8.4.9. Chi può svolgere le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) e nelle strutture periferiche?

Nell'organizzazione del MIBACT, il RPCT può essere individuato nella persona del Segretario generale. Il RPCT è coadiuvato dai "Referenti per l'anticorruzione" individuati nei Direttori generali centrali e nei Segretari regionali. Il Ministero può affidare agli stessi Segretari regionali e ai direttori dei musei di cui all'art. 30, co. 3, del d.p.c.m. 171/2014 il ruolo di RPCT a livello territoriale.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - MIBACT - referenti - strutture periferiche
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 30, co. 3, del d.p.c.m. 171/2014 - Approfondimento V "Tutela e valorizzazione dei beni culturali" del PNA 2016, § 1.

8.4.10. Chi può svolgere le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) nelle Autorità di sistema portuale?

Considerato che nelle Autorità di sistema portuale il Segretario generale riveste anche ruoli gestionali significativi, al fine di evitare il cumulo delle funzioni in capo allo stesso soggetto, si ritiene preferibile che l'incarico sia attribuito ad un dirigente di ruolo in servizio, salvo ipotesi residuali, e comunque in tal caso prevedendo specifiche responsabilità connesse al ruolo di RPCT, attraverso l'introduzione di apposite disposizioni nel Codice etico, da applicare ai componenti dell'organo di indirizzo politico ed allo stesso Segretario generale.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - Autorità di sistema portuale - criteri di scelta
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2016 § 5.2. - Approfondimento I "Autorità di sistema portuale" di Parte Speciale all'Aggiornamento 2017 al PNA, § 2.2 - PNA 2019, Parte IV, Premessa e § 4.

8.4.11. Chi nomina il RPCT nelle Autorità di sistema portuale?

La nomina del RPCT nelle Autorità di Sistema portuale spetta al Presidente quale organo di indirizzo. Egli assicura al RPCT poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, disponendo all'uopo le modifiche della struttura organizzativa occorrenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'art. 1 co. 7 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - Autorità di sistema portuale - nomina
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2016 § 5.2. - Approfondimento I "Autorità di sistema portuale" di Parte Speciale all'Aggiornamento 2017 al PNA, § 2.2 - PNA 2019, Parte IV, Premessa e § 4.

8.4.12. Come deve essere individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per le gestioni commissariali?

Le gestioni commissariali, presentano una vasta eterogeneità e pertanto è difficile definire, per tutte e aprioristicamente, il soggetto chiamato a svolgere i compiti di RPCT. Si pensi ad esempio a quelle istituite dal Governo con decreto del Presidente della Repubblica al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio (art. 11, l. n. 400/1988); nonché a quelle istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale (art. 20, d.l. n. 185/2008), nonché a quelle istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla realizzazione di opere e lavori (art. 13, d.l. n. 67/1997 convertito con l. 135/1997). L'Autorità ha quindi valutato che il RPCT della gestione commissariale possa essere lo stesso soggetto che ricopre il ruolo di RPCT presso l'Amministrazione competente per la nomina o a cui afferiscono le principali attribuzioni di indirizzo e vigilanza delle gestioni commissariali (Amministrazione di riferimento). In alternativa, può essere nominato RPCT della gestione commissariale lo stesso Commissario straordinario.

La scelta, pur rimessa all'autonomia e alla responsabilità dell'Amministrazione di riferimento, deve comunque tener conto della necessità di garantire l'effettività delle funzioni svolte per la prevenzione della corruzione e delle specificità della singola gestione commissariale, valutando l'oggetto dell'incarico del Commissario straordinario, l'entità delle risorse umane e finanziarie ed i poteri organizzatori conferiti.

Resta fermo che per le gestioni commissariali che prevedono la sostituzione dei Commissari straordinari agli organi delle amministrazioni e degli enti pubblici centrali, regionali o locali, così per i commissari delegati per la Protezione civile (art. 5, commi 4 e 4-bis, l. 225/1992), valgono le regole generali sugli organi delle amministrazioni e degli enti pubblici, quelle sugli enti locali e territoriali nonché le disposizioni previste dalla normativa anticorruzione (art. 42, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013).

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - Gestioni commissariali
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Aggiornamento 2017 al PNA, Parte speciale II "La gestione dei commissari straordinari nominati dal governo", § 2

8.4.13. Nelle Agenzie Fiscali può il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) ricoprire anche il ruolo di responsabile dell'Audit o di altra struttura che svolge controlli interni?

Mentre, in generale, la scelta volta ad attribuire l'incarico di RPCT al responsabile dell'Audit o di altra struttura che svolge controlli interni è da considerarsi non opportuna, al fine di evitare sovrapposizioni di competenza, nel caso delle Agenzie Fiscali tale scelta è valutata positivamente. Ciò in quanto il modello organizzativo delle Agenzie fiscali è fondato sulla ottimizzazione e non sulla sovrapposizione dei diversi sistemi di controllo anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. Sicché i poteri attribuiti al RPCT sono (nel caso delle agenzie fiscali) complementari rispetto a quelli ordinari posti in capo agli organi di controllo interni o esterni all'amministrazione.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - Agenzie Fiscali - responsabile Audit - organo di controllo interno
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Aggiornamento 2018 al PNA, Parte speciale I "Agenzie Fiscali", § 2.4.

8.5. Società e Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni

8.5.1. Chi nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle società in controllo pubblico?

Nelle società in controllo pubblico il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall'organo di indirizzo della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - nomina - società in controllo
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2.

8.5.2. A chi sono affidate le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle società in controllo pubblico?

Nelle società in controllo pubblico le funzioni di RPCT sono affidate a uno dei dirigenti in servizio della società. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che comunque garantisca idonea conoscenza della materia dell'organizzazione e della prevenzione della corruzione. Solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Parole chiave: Anticorruzione - RPCT - nomina - società in controllo
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2.

8.5.3. Come deve essere individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle società in controllo pubblico di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario?

Nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, in particolare quelle che svolgono attività strumentali, la

capogruppo può predisporre un'unica programmazione delle misure ex lege n. 190/2012. In tal caso, il RPCT della capogruppo è responsabile dell'attuazione delle misure anche all'interno delle società di ridotte dimensioni appartenenti al gruppo societario. Resta fermo che ogni società del gruppo nomina comunque almeno un referente del RPCT della capogruppo.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – nomina – gruppo societario
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – d.lgs. 231/2001 - PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.5. e 3.2.2.

8.5.4. Chi nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) negli enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis, co. 3 d.lgs.33/2013?

Nelle associazioni, fondazioni e negli altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013, come nelle società in controllo pubblico, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall'organo di indirizzo, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina – associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato – società in controllo pubblico
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2.

8.5.5. A chi sono affidate le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) negli enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis, co. 3 d.lgs. 33/2013?

Nelle associazioni, fondazioni e negli altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 le funzioni di RPCT sono affidate a uno dei dirigenti in servizio. Nelle sole ipotesi in cui l'ente sia privo di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale. Le amministrazioni controllanti inseriscono all'interno dei propri piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza le misure organizzative utili ai fini della vigilanza sulla effettiva nomina da parte degli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis co. 3 d.lgs. 33/2013 del RPCT.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina - enti di diritto privato in controllo pubblico – criteri di scelta.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – d.lgs. 231/2001 - PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.5. e 3.2.2.

8.5.6. Le società a partecipazione pubblica non di controllo sono tenute a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?

Le società a partecipazione pubblica non di controllo non sono tenute a nominare il RPCT. Esse, tuttavia, possono scegliere di nominare tale figura nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite da ANAC.

Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – nomina – società partecipate – non obbligatorietà
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte V, § 1.2. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.3.2.

8.6. Tutela del RPCT: revoca e misure ritorsive

8.6.1. L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT può essere revocato?

L'incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere revocato in caso di inadempimento dei compiti connessi a tale ruolo e per giusta causa da motivare nel provvedimento di revoca, o al venir meno dei necessari requisiti soggettivi del soggetto incaricato.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza- revoca
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012- e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 recante "Regolamento ANAC sulla richiesta di riesame della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"

8.6.2. Chi può revocare l'incarico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?

La revoca dell'incarico di RPCT compete agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui spetta anche la scelta del soggetto cui attribuire l'incarico.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza revoca - competenza
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 e Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

8.6.3. Quale è la disciplina applicabile in caso di revoca dell'incarico a tutela del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?

Tra i presidi di garanzia dell'autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha introdotto la previsione di doveri di segnalazione all'ANAC dei provvedimenti di revoca del RPCT da parte dell'amministrazione o ente che ha adottato il provvedimento di revoca. Ha inoltre attribuito all'ANAC, nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, il potere di richiedere il riesame della decisione. Negli enti locali, nel caso di coincidenza del RPCT con il Segretario comunale si applica la disciplina di cui all'art. 1, co. 82, della l. 190/2012 che dispone la comunicazione all'ANAC del provvedimento di revoca, che si esprime entro trenta giorni. In caso di revoca del contratto di lavoro del dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all'art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC del provvedimento di revoca, che si esprime entro trenta giorni. L'Autorità ha, inoltre, valutato che la revoca dell'incarico di RPCT deve ritenersi inclusa tra le "misure discriminatorie, dirette o indirette" di cui all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012. Pertanto, in caso di revoca dell'incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica da questi posseduta nell'Amministrazione, per motivi collegati allo svolgimento dell'attività di prevenzione della corruzione da questo svolta, si applica l'art. 1, co. 7 della l. 190/2012.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza–revoca - disciplina applicabile.

Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - PNA 2019, Parte IV, § 5 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

8.6.4. Che cosa sono tenute a fare le amministrazioni in caso di revoca del RPCT?

Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere immediatamente ad ANAC i provvedimenti di revoca. In particolare, si devono trasmettere i provvedimenti di revoca dell'incarico di Segretario negli Enti locali, laddove il Segretario sia anche RPCT (art. 1, co. 82, l. 190/2012); i provvedimenti di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni RPCT (art. 15, co. 3, d.lgs. n. 39/2013) e i provvedimenti di revoca dell'incarico di RPCT indipendentemente dalla qualifica che il RPCT riveste nell'Amministrazione (art. 1, co. 7, l. 190/2012). Al fine di consentire ad ANAC una valutazione del singolo caso il più completa possibile nel rispetto del termine di trenta giorni, è essenziale che l'Amministrazione trasmetta insieme al provvedimento di revoca tutti gli elementi ritenuti utili per un compiuto esame da parte dell'Autorità.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –revoca – obblighi delle Amministrazioni.

Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

8.6.5. Qual è il soggetto, all'interno delle amministrazioni, tenuto a comunicare il provvedimento di revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'Autorità e entro quali termini?

Nel caso degli Enti locali la legge stabilisce che la comunicazione del provvedimento di revoca dell'incarico di Segretario che è anche RPCT spetta ai Prefetti. (art. 1, co. 82, l. 190/2012). Nel caso delle altre Amministrazioni la legge non individua il soggetto tenuto a fare la comunicazione. Pertanto tale soggetto può essere discrezionalmente individuato dall'Amministrazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza revoca – comunicazione - enti locali

Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

8.6.6. Quale è il termine entro il quale l'Amministrazione deve comunicare il provvedimento di revoca del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'Autorità?

La comunicazione del provvedimento di revoca ad ANAC deve essere quanto più tempestiva possibile al fine di consentire all'Autorità, ove ne ricorrano i presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro trenta giorni dalla comunicazione, come previsto dalla legge.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –intervento ANAC – termini.

Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

8.6.7. L'Autorità considera le comunicazioni sulla revoca effettuate direttamente da parte di chi è stato revocato?

L'ANAC, ove non riceva i provvedimenti di revoca da parte dei Prefetti e delle amministrazioni interessate, considera anche le comunicazioni sulla revoca effettuate da parte del soggetto interessato dalla revoca stessa. In tali casi, richiede all'Amministrazione interessata la comunicazione dei provvedimenti di revoca e la relativa documentazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –revoca – comunicazione da parte del soggetto revocato.

Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 recante "Regolamento ANAC sulla richiesta di riesame della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"

8.6.8. Quali sono i compiti e i poteri che la legge affida ad ANAC sui provvedimenti di revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?

La legge affida ad ANAC il compito di esaminare il provvedimento di revoca al fine di valutare la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Ove emerga tale circostanza, ANAC ha il potere di chiedere all'amministrazione il riesame del provvedimento di revoca.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –compiti e poteri di ANAC

Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

8.6.9. Quale è il termine previsto dalla legge entro cui l'Autorità può richiedere il riesame del provvedimento di revoca?

L'Autorità può richiedere il riesame del provvedimento di revoca, ove ricorrano i presupposti, entro il termine di trenta giorni che decorrono dal momento in cui riceve la comunicazione del provvedimento e la documentazione allegata.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza -- revoca - intervento ANAC termini.

Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

8.6.10. Il procedimento di riesame del provvedimento di revoca da parte di ANAC prevede l'istaurarsi di un contraddittorio tra le parti?

Il procedimento di riesame del provvedimento di revoca da parte di ANAC, teso ad accertare se vi sia correlazione tra la revoca e l'attività svolta dal RPCT nell'esercizio delle sue funzioni, non prevede di instaurare un contraddittorio tra le parti. Il termine di trenta giorni previsto per legge per la pronuncia dell'Autorità non lo consente. È quindi necessario che al provvedimento di revoca sia allegata la necessaria documentazione per consentire l'esame da parte di ANAC.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –intervento ANAC - Contraddittorio tra le parti.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

8.6.11. L'amministrazione è tenuta ad uniformarsi alla richiesta di riesame del provvedimento di revoca nei confronti del RPCT?

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell'Autorità, al riesame del provvedimento di revoca. A conclusione del riesame possono o sospendere il provvedimento, o decidere di confermare la revoca. In tale ultimo caso, al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell'Autorità, la motivazione del provvedimento di conferma della revoca deve riscontrare gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'ANAC. In ogni caso il provvedimento di riesame deve essere trasmesso all'Autorità, che ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra le misure adottate dall'Amministrazione e l'attività del RPCT.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –richiesta di riesame di ANAC – sospensione revoca – conferma revoca
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

8.6.12. Le amministrazioni possono procedere alla nomina di un nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle more del riesame da parte dell'ANAC del provvedimento di revoca?

Le amministrazioni non possono nominare un nuovo RPCT fino alla completa conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di revoca da parte dell'Autorità. In tale periodo l'efficacia della revoca rimane sospesa.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –riesame ANAC – sospensione efficacia revoca
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 recante "Regolamento ANAC sulla richiesta di riesame della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"

8.6.13. Nel caso in cui l'Amministrazione a seguito del riesame decida di confermare la revoca, l'Autorità ha poteri di sospenderne l'efficacia?

La legge non attribuisce all'Autorità il potere di sospendere l'efficacia della revoca. Pertanto ANAC, ricevuto dall'Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra revoca e l'attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – revoca responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza -- art. 1, co. 7 della l. 190/2012 -- conferma revoca – presa atto di ANAC
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 e Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

8.6.14. Che cosa è possibile fare in caso di misure discriminatorie o ritorsive, diverse dalla revoca, adottate nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?

Gli interessati possono segnalare tempestivamente all'Autorità, le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, anche diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle funzioni di prevenzione della corruzione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza --misure discriminatorie e ritorsive – segnalazione ad Anac
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

8.6.15. Cosa deve intendersi per misura discriminatoria, diretta o indiretta, adottata nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?

Per misure discriminatorie dirette e indirette devono intendersi misure ritorsive quali demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - contenuto della misura discriminatoria e ritorsiva
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/e Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

8.6.16. In cosa consiste l'intervento di ANAC sulle misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni?

L'intervento dell'Autorità sulle misure discriminatorie, dirette o indirette adottate nei confronti del RPCT, si sostanzia in una istruttoria tesa ad accertare la presunta correlazione tra le misure adottate dall'Amministrazione e le attività svolte dal RPCT. In caso l'accertamento dia esito favorevole l'Autorità richiede all'Amministrazione di riesaminare gli atti relativi alle misure adottate e di comunicare gli esiti di tale riesame all'Autorità.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza -- misure discriminatorie e ritorsive – intervento di ANAC
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

8.6.17. Quale è il termine previsto dalla legge entro cui l’Autorità può richiedere il riesame delle misure discriminatorie, dirette o indirette diverse dalla revoca adottate nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza?

La legge non prevede precisi termini (art. 1, co. 7, l. 190/2012) per l’intervento dell’Autorità sulle misure discriminatorie diverse dalla revoca.

L’Autorità ha, quindi, valutato che il proprio intervento debba essere svolto nel rispetto dei termini previsti dal “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, e a seguito dell’esercizio dei poteri istruttori attribuiti dall’art. 1, comma 2, lett. f), della legge 190/2012.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - misure discriminatorie e ritorsive - intervento ANAC - termini
Fonte: art. 1, co. 7 e co., lett. f), della l. 190/2012 -Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 - “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” del 29 marzo 2017.

8.6.18. L’amministrazione è tenuta ad uniformarsi alla richiesta di riesame degli atti contenenti misure discriminatorie dirette e indirette adottate nei confronti del RPCT?

Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell’Autorità, al riesame degli atti contenenti misure discriminatorie dirette e indirette adottate nei confronti del RPCT. A conclusione del riesame possono annullare le misure o anche decidere di confermarle. In tale ultimo caso, al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell’Autorità, la motivazione del provvedimento deve riscontrare gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’Autorità.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – revoca responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza-- uniformità all’intervento di ANAC – possibilità
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018

9. Inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 33/2013

FAQ in corso di aggiornamento

9.1 Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche agli enti strumentali provinciali?

Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche agli enti strumentali non economici di una provincia, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – enti strumentali provinciali.

9.2 L’incarico di portavoce del sindaco è un “incarico amministrativo di vertice”?

Nella categoria “incarichi amministrativi di vertice”, di cui all’art. 1, co. 2, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013, non rientra l’incarico di portavoce del sindaco.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 1, co. 2, lett. i), d.lgs. n. 39/2013 – incarico amministrativo di vertice – portavoce.

9.3 L’incarico di segretario generale di un Comune è qualificabile come incarico amministrativo di vertice? È compatibile con la carica di assessore comunale di un diverso Comune della stessa regione?

L’incarico di segretario generale di un Comune è qualificabile come incarico amministrativo di vertice di cui all’art. 2, co. 1, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013. Tale incarico è incompatibile con quello di assessore di un Comune della stessa regione (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti), secondo quanto previsto dall’art. 11, co. 3, lett. b), d.lgs. n. 39 del 2013.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 1, co. 2, lett. i), d.lgs. n. 39/2013 – incarico amministrativo di vertice – segretario generale – assessore comunale – art. 11, co. 3, lett. b), d.lgs. n. 39/2013.

9.4 Il d.lgs. n. 39 del 2013 è applicabile integralmente alle regioni e prevale su eventuali disposizioni regionali?

Il d.lgs. n. 39 del 2013 è applicabile integralmente alle regioni, ancorché a statuto speciale, in virtù dell’art. 22, co. 1, d.lgs. n. 39 del 2013, che dispone la prevalenza delle norme del citato decreto sulle diverse disposizioni di legge regionale senza operare alcuna distinzione tra regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – regioni – art. 22, co. 1, d.lgs. n. 39/2013.

9.5 L'Autorità esprime pareri preventivi sull'applicazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 39 del 2013?

L'Autorità non esprime pareri preventivi su schemi di regolamento adottati in attuazione dell'art. 18, co. 3, del d.lgs. n. 39 del 2013.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – pareri – art. 18, co. 3, d.lgs. n. 39/2013.

9.6 I soggetti privati possono chiedere pareri sull'applicazione del d.lgs. n. 39 del 2013?

Anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 98 del 2013, l'Autorità non esprimeva pareri interpretativi su richiesta dei privati; questi ultimi possono, tuttavia, effettuare segnalazioni, al fine di attivare il potere di vigilanza dell'Autorità, ai sensi dell'art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – pareri – art. 16, co. 1, d.lgs. n. 39/2013.

9.7 Da chi deve essere attivato il procedimento di contestazione di una ipotesi di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013?

Nel caso in cui si debba procedere, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, alla contestazione di una ipotesi di incompatibilità o inconferibilità prevista dal citato decreto legislativo, il procedimento deve essere avviato dal responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente presso il quale è stato conferito l'incarico o è rivestita la carica che ha dato luogo all'incompatibilità. Il principio deve valere con il solo limite del caso in cui l'incompatibilità è sopravvenuta a seguito dell'elezione o della nomina a carica di componente di organo di indirizzo politico. In questo caso, infatti, anche se la situazione può essere rilevata dal responsabile della prevenzione della corruzione presso l'amministrazione o l'ente cui si riferisce la carica, la decadenza non può che rilevare con riferimento all'incarico amministrativo e conseguentemente coinvolgere anche il relativo responsabile della prevenzione della corruzione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – contestazione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 15, d.lgs. n. 39/2013.

9.8 Cosa si intende per "componente di organo di indirizzo" negli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera f) del d.lgs. n. 39/2013?

La carica di "componente di organo di indirizzo" negli enti di diritto privato in controllo pubblico coincide con la carica di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, rilevando, peraltro, che è possibile che, nell'ambito del consiglio di amministrazione, siano delegate funzioni gestionali e non meramente esecutive anche ad altri componenti ai quali deve essere estesa, in tali casi, la qualifica di componente di organo di indirizzo.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – organo di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

9.9 Il d.lgs. n. 39 del 2013 trova applicazione per gli incarichi e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della normativa?

Per le ipotesi di cumulo della carica politica e dell'incarico amministrativo sorto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013 trova applicazione quanto previsto dall'art. 29 ter del dl. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, ai sensi del quale "[...] gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti". Ugualmente, fino alla scadenza del preesistente incarico amministrativo, non operano le ipotesi di inconferibilità previste dal citato d.lgs. n. 39/2013.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 29 ter, dl. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013.

9.10 Nel caso di nomina dei membri del consiglio di amministrazione di un ente pubblico economico di livello regionale, sussiste un'ipotesi di inconferibilità nei confronti di un consigliere comunale della medesima regione nel cui territorio ha sede tale azienda, in rapporto all'organo da cui promana la predetta nomina?

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013, a un consigliere di un comune ricompreso nella medesima regione non può essere conferito l'incarico di membro del consiglio di amministrazione di un ente pubblico economico di livello regionale.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – art. 7, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 39/2013.

9.11 Il d.lgs. n. 39 del 2013 trova applicazione ai consorzi?

Il d.lgs. n. 39 del 2013, in armonia anche con quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, si applica anche ai consorzi (consorzi per l'area sviluppo industriale) in quanto enti pubblici economici.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – consorzi.

9.12 Le cause di incompatibilità e inconfiribilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 sono applicabili ai consiglieri di municipalità?

Le cause di incompatibilità e inconfiribilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 sono tassative e non sono applicabili ai consiglieri di municipalità, salvo diversa previsione dello statuto dell'ente, come nel caso di Roma Capitale (art. 27, comma 2 dello Statuto di Roma Capitale).

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – municipi.

9.13 L'art. 53, co. 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) contrasta con quanto previsto dal d.lgs. n. 39 del 2013?

Non si pone alcun problema di coordinamento tra l'art. 53, co. 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e il d.lgs. n. 39 del 2013, atteso che quest'ultimo trova applicazione con esclusivo riferimento alle cariche rivestite in comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o alle forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

9.14 Quando deve essere rilevata una ipotesi di inconfiribilità?

La sussistenza di una ipotesi di inconfiribilità va rilevata, all'esito delle procedure concorsuali e fatto salvo il perfezionamento del rapporto di lavoro, nel momento del conferimento dell'incarico, allorché l'interessato è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – inconfiribilità – art. 20, d.lgs. n. 39/2013.

9.15 Le ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013 trovano applicazione solo nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti?

Le ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013 trovano applicazione solo nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, salvo quanto previsto dalla prima parte del co. 2 del citato articolo.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – art. 7 d.lgs. n. 39/2013 – enti locali – inconfiribilità.

9.16 Sussiste incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di dirigente dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 12, co. 3 del d.lgs. n. 39/2013?

Non ricorre incompatibilità ai sensi dell'art. 12, co. 3, del d.lgs. n. 39 del 2013 tra la carica di consigliere regionale e quella di dirigente dell'Avvocatura dello Stato, atteso che il predetto articolo fa riferimento agli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni regionali.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 12, co. 3, del d.lgs. n. 39/2013.

9.17 Sussiste incompatibilità tra la carica di assessore comunale e quella di amministratore unico di ente di diritto privato regolato o finanziato dall'amministrazione?

Non sussiste incompatibilità tra la carica di assessore comunale e quella di amministratore unico di ente di diritto privato regolato o finanziato dall'amministrazione, in quanto le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 39/2013 fanno esclusivo riferimento a due incarichi amministrativi e non a cariche politiche.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – enti locali – enti di diritto privato regolati o finanziati.

9.18 Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica ai titolari di posizioni organizzative?

Il regime delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 fa esclusivo riferimento agli incarichi dirigenziali e agli incarichi di funzioni dirigenziali, onde l'annoverabilità tra i medesimi degli incarichi di posizione organizzativa va valutata caso per caso in ragione delle funzioni effettivamente svolte.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – titolari di posizioni organizzative.

9.19 Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica alle sperimentazioni gestionali previste dall'art. 9 bis del d.lgs. n. 502 del 1992? Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica alle sperimentazioni gestionali previste dall'art. 9 bis del d.lgs. n. 502 del 1992 se ricorrono le condizioni previste dall'art. 1, co. 2, lett. c) e d) del suddetto decreto.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 9 bis del d.lgs. n. 502 del 1992.

9.20 Sussiste un'ipotesi di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e l'incarico di titolare dell'ufficio del tutore pubblico dei minori istituito dalla Regione?

L'ipotesi di incompatibilità prospettata non rientra nell'ambito di operatività di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 39 del 2013 se, dall'analisi della legge regionale risulta che trattasi di un incarico di tipo elettivo e la relativa indennità non è configurabile come indennità collegata ad un incarico dirigenziale.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 2, d.lgs. n. 39/2013 – titolare dell'ufficio del tutore pubblico dei minori.

9.21 Il presidente e/o amministratore delegato di ente di diritto privato controllato da uno o più Comuni può legittimamente assumere, ovvero mantenere, (anche) l'incarico di presidente e/o amministratore delegato in ente di

diritto privato controllato da altro Comune o associazione di Comuni nella stessa Regione?

Il caso – in cui il presidente e/o amministratore delegato di ente di diritto privato controllato da uno o più Comuni assume, ovvero mantiene, (anche) l'incarico di presidente e/o amministratore delegato in ente di diritto privato controllato da altro Comune o associazione di Comuni nella stessa Regione – rientra nella fattispecie di inconfiribilità prevista dall'art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013. Ai sensi del predetto articolo, infatti, a coloro che sono stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 – forme associative.

9.22 Un dipendente (infermiere) di un'azienda ospedaliera può svolgere la carica di consigliere presso il "Consiglio di Indirizzo" di una fondazione?

Le norme del d.lgs. n. 39/2013 attengono agli incarichi di livello o di funzione dirigenziale. Le ipotesi relative a un dipendente privo di tale qualifica o che non esercita tale funzione non rientrano nell'ambito di applicazione della citata normativa. Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, comunque, "i dipendenti pubblici non possono svolgere" (comma 7) e "gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire" (comma 9) "incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza"; "ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi" (commi 7 e 9).

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 – dipendenti.

9.23 Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche agli IRCCS? Sussiste incompatibilità tra l'incarico di Direttore generale dei suddetti istituti e lo svolgimento, da parte di quest'ultimo, di attività professionale?

Con la delibera n. 149, concernente il settore sanitario, è stata affermata l'applicabilità delle norme del d.lgs. n. 39/2013 anche agli IRCCS. Ai fini della sussistenza dell'incompatibilità tra l'incarico di Direttore generale e lo svolgimento dell'attività professionale, il d.lgs. n. 39/2013 (art. 10) richiede che l'attività professionale sia regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. La presenza o meno di tale circostanza, dunque, comporta l'incompatibilità o meno tra l'incarico di Direttore generale e lo svolgimento dell'attività sanitaria. Con riferimento, pertanto, alla compatibilità tra l'incarico di Direttore generale e lo svolgimento di un'attività sanitaria in forma autonoma, non regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale, si deve escludere la sussistenza dell'incompatibilità ai sensi del citato di decreto. Quanto alla compatibilità tra l'incarico di Direttore generale e lo svolgimento di attività sanitaria in collaborazione coordinata e continuativa con strutture private o pubbliche, in assenza di incarichi o cariche attribuite presso tali enti e alla compatibilità tra l'incarico di Direttore generale e lo svolgimento di attività sanitaria su incarico di strutture sanitarie pubbliche, occorre valutare se in tali ipotesi l'attività sanitaria possa essere considerata "regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale". È, in ogni caso, fatta salva l'applicabilità delle altre vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali (in particolare dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013), che disciplinano lo svolgimento da parte del personale dirigente sanitario di ulteriori attività diverse da quelle dell'incarico ricoperto. Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 10, d.lgs. n. 39/2013 – IRCCS.

9.24 Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche alle società in house providing costituite ed interamente controllate dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale?

Il decreto legislativo n. 39/2013 si applica anche alle società in house providing costituite ed interamente controllate dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 del d.lgs. n. 39/2013 e dal piano nazionale anticorruzione al punto 3.1.1. Tali società, infatti, sono da annoverare tra gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, in quanto esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 1, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 39/2013 – società in house providing.

9.25 L'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 trova applicazione alle prestazioni d'opera occasionale?

L'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 non trova applicazione alle prestazioni d'opera occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità esplicitamente previsto per chi abbia svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico.

Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – d.lgs. n. 39/2013 – art. 4, d.lgs. n. 39/2013 – prestazioni d'opera occasionale.

ALLEGATO

COMUNE DI TARANTO

SEZIONE³¹ TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA' ANNI 2017-2019 - AGGIORNAMENTO (art. 10 D. Lgs. 14.03.2013 n. 33)

³¹ (Per effetto del d.lgs. n. 97/2016, il programma per la trasparenza diventa una sezione del piano anticorruzione di cui alla legge 190/2012).

PREMESSA

Il **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità** di cui all'**art. 10 comma 1° del D. Lgs. 33/2013**, costituisce sostanzialmente una sezione del Piano di prevenzione della corruzione e ha per oggetto le iniziative che il Comune di Taranto ha adottato per garantire un adeguato livello di trasparenza nonché lo sviluppo della cultura del confronto, della legalità e dell'integrità.

Il principio di trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, si estrinseca, soprattutto, attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi ad andamenti gestionali ed all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. Esso costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione.

Il principio di trasparenza, pertanto, deve essere sempre più inteso quale strumento di democrazia e prevenzione contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione, in linea con gli intenti ispiratori della legge di delega n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), inoltre concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, che sia al servizio del cittadino.

Lo strumento cardine per dare attuazione al suddetto principio di trasparenza è il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, con aggiornamento a scadenza annuale.

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

La principale fonte normativa per la stesura del Programma, e relativi aggiornamenti, è il **Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"**, come modificato dal **Decreto legislativo n. 97/2016**

Le altre fonti di riferimento sono:

- la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", con particolare riferimento all'art. 1 co° 9 lett. f) che individua l'attuazione della trasparenza tra le esigenze che il piano anticorruzione deve soddisfare (vedi Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25.01.2013);
- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT - ANAC in via definitiva l'11 settembre 2013 con Delibera n. 72/2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, in vigore dal 19.06.2013;
- il decreto legislativo 150/09 e ss.mm.ii., in cui il legislatore si è posto l'obiettivo di tradurre in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nella legge delega 4 marzo 2009 n. 15, nonché da numerose altre norme tra cui vanno evidenziate l'art. 21, comma 1 e l'art. 32 della legge n. 69/2009, l'art. 61, comma 4 del d.l. n.112/2008, convertito in legge n.133/2008 di modifica dell'art. 53 del d.lgs. n.165/2001 sugli incarichi retribuiti a dipendenti pubblici (conferiti, autorizzati, relativi a compiti/doveri d'ufficio), collaborazioni e consulenze esterne ("Anagrafe delle Prestazioni");
- l'art. 3, comma 44, legge n.244/2007 -Legge Finanziaria per il 2008 (su emolumenti e retribuzioni dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo, o di incarichi-mandati); l'art. 54 del d. lgs n.82/2005 e successive integrazioni -Codice dell'Amministrazione digitale (contenuto dei siti web istituzionali);
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 sull'organizzazione del ruolo dei dirigenti;

Si vedano, inoltre:

- la delibera n. 50/2013 della CIVIT "Linee Guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e per l'Integrità 2013-2015;
- la delibera n. 59/2013 della CIVIT "Pubblicazione degli atti di concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; la delibera n. 65/2013 della CIVIT "Applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. N. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico; la delibera n. 66/2013 della CIVIT "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D. Lgs. N. 33/2013);
- la delibera n.105/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, recante "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" e la delibera n.2/2012 recante le "Linee Guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità";
- la delibera n. 71/2013 della CIVIT "Attestazione OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della commissione; la legge 241/90;
- la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 : <<Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016>>;
- La circolare n. 2 /2017 Min. F.P. :Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA

Obiettivo del Programma è quello di andare oltre il normale diritto di accesso, sancito dalla **L. 241 del 1990** e successive modifiche ed integrazioni, al fine di consentire ai cittadini una conoscenza chiara e comprensibile degli atti e dei risultati raggiunti dagli uffici provinciali. Unico limite oggettivo all'esposizione dei dati, attiene a quanto previsto dalla legge in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutta la documentazione soggetta al segreto di Stato o al divieto di divulgazione. Il Programma contiene, pertanto, una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, tra cui l'istituto dell'Accesso Civico.

PUBBLICAZIONI

Le pubblicazioni avvengono in conformità alle specifiche tecniche, di cui al **D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.**, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Comune di Taranto, nel sito istituzionale dell'ente.

Obblighi di pubblicazione dati curriculari e patrimoniali concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Soggetti obbligati

A. titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo.

Sono pubblicati in Amministrazione Trasparente i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

B. Titolari di cariche amministrative e di direzione.

I dati suddetti sono pubblicati **per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati**, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e **per i titolari di incarichi dirigenziali**, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. **Ciascun dirigente** comunica all'amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

Il Consiglio comunale, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e dei conseguenti indirizzi dell'ANAC, ha approvato al riguardo il Regolamento sull'anagrafe patrimoniale di amministratori e titolari di incarichi politici con **DCC n. 275/2019**.

Successivamente, il **TAR Lazio, con sentenza n. 12888/2020** ha annullato non solo i provvedimenti dell'ASL di Matera che obbligavano i dirigenti a pubblicare i dati patrimoniali ma anche la delibera ANAC 586/2019 che tali obblighi imponevano alle amministrazioni pubbliche di esigere. L'assunto è, come aveva già chiarito la Corte Costituzionale, che un tale obbligo non può essere imposto a quelle figure dirigenziali che non sono in consonanza politica con l'organo di vertice e che rappresentano meramente figure tecniche. Resta quindi l'obbligo per i soli dirigenti apicali che hanno il compito di attuazione delle scelte politiche e quindi gli apicalissimi di Ministeri, Regioni, enti locali e SSN (quindi Segretari Generali e Direttori Generali). Niente obbligo per tutta la restante dirigenza, comprese le Strutture Complesse del SSN.

C. Titolari di posizioni organizzative.

Gli obblighi di pubblicazione suddetti si applicano anche **ai titolari di posizioni organizzative** a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per **gli altri titolari di posizioni organizzative** è pubblicato il solo curriculum vitae.

Vedasi in materia, le **Linee guida recanti indicazioni sull'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013** (come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016), relativamente agli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.

Termini e durata di pubblicazione dei dati.

I dati sono pubblicati entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Obiettivi di trasparenza negli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali e nei relativi contratti e mancato raggiungimento degli obiettivi- responsabilità dirigenziale.

Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico.

Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

ACCESSO CIVICO

L'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, ha introdotto il c.d. accesso civico, F.O.I.A., sancendo:

- a) il diritto di chiunque di richiedere alle PP.AA. di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (*la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive; nonché per la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali ecc.*).

In particolare, l'art. 6 del decreto n. 97/2016 ha introdotto un diritto di accesso civico più ampio di quello contenuto nell'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013, che richiama quello tipico degli ordinamenti giuridici dell'area anglosassone, il *Freedom of Information Act* (FOIA), un sistema generale di pubblicità che assicura a tutti un ampio accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza.

La disposizione precisa che lo scopo dell'esercizio del diritto risiede sia nel controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, sia nella promozione della partecipazione al dibattito pubblico. Viene confermato che l'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva e che non richiede motivazione.

L'art. 5 del decreto 33/2013, dispone, a chiusura dello stesso, che *"Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241."*

Nella vigenza del testo originario dell'art. 5 citato, le nuove disposizioni sul cosiddetto "accesso civico" sono state ritenute disciplinanti situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seg. L. 241/1990 (v. **Cons. Stato (Sez. VI, sentenza 20 novembre 2013, n. 5515)**).

E' stato osservato che l'accesso civico ha lo scopo di visionare costantemente l'attività amministrativa sotto il profilo delle risorse impiegati e dell'attività svolta, intende perseguire un controllo generale degli apparati pubblici e degli organi elettivi nella loro concretezza operativa, con la conseguenza che l'accesso civico si esercita quando l'Amministrazione è inadempiente agli obblighi (normativi) di pubblicità non effettuando le dovute pubblicazioni (indicate nel D.Lgs. n. 33/2013) (**T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 4 marzo 2015, n. 360**).

In base alla citata giurisprudenza, quindi, il diritto di accesso civico esprimeva il diritto di chiunque, senza motivazione, di ottenere la pubblicazione di tutta una serie di documenti e d'informazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all'obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo; mentre l'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dalla legge 241/1990 restava riferito ad un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso cosicché in funzione di tale interesse l'istanza di accesso deve essere motivata. Pertanto, una volta esercitata la facoltà di avvalersi del solo diritto di accesso ex lege n. 241/1990, non è possibile far valere le prerogative di tutela dell'altro procedimento (v. **T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, sentenza 14 gennaio 2016, n. 188**).

Inoltre, sul piano delle tutele, è stato precisato che - pur essendo il rito ex art. 116 c.p.a. esperibile sia a tutela dell'accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 della l. n. 241/1990, sia *"per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza"* - atteso che i due istituti sono tra loro diversi vista, in particolare, la differenza dei relativi presupposti, una volta esercitata la facoltà di avvalersi esclusivamente di uno degli istituti sopraindicati mediante la presentazione della relativa specifica istanza, non è possibile poi far valere in giudizio, con la pretesa automatica, le prerogative di tutela previste per l'altro procedimento, siccome giammai attivato dal soggetto interessato; ciò, anche in un'ottica di leale collaborazione tra le parti, dovendo l'istanza del soggetto interessato orientare, in termini di necessaria coerenza, il comportamento concretamente esigibile dall'Autorità adita (v. **TAR Campania, Napoli, Sez. VI**,

sentenza 17 novembre 2016, n. 5299).

Come affermato dalla giurisprudenza l'accertamento del diritto di accesso ai sensi dell'art. 22 (o dell'art. 10) della legge n. 241/1990 ossia del "diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi" è cosa diversa dal diritto della generalità dei cittadini alla più ampia accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione che si realizza tramite la pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti e che è disciplinata dal d.lgs. n. 33/2013 (cfr. **C.d.S. n. 5515/2013**).

I due istituti (accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013) operano, pertanto, su piani distinti avendo diversi presupposti e disciplina. Quindi, una volta che la parte ha deciso con la propria domanda di avvalersi dell'accesso "tradizionale" e non dell'accesso civico, non può poi invocare le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione (v. **TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sentenza del 30 settembre 2016, n. 4508**).

Tuttavia, pur operando su piani distinti avendo diversi presupposti e disciplina, non è escluso che un soggetto possa essere titolare di una posizione differenziata tale da essere tutelata con l'accesso "tradizionale" di cui alla legge n. 241/1990 e contemporaneamente avvalersi dell'accesso civico qualora ne ricorrano i presupposti. Per gli atti compresi negli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013,

quindi, potranno operare cumulativamente tanto il diritto di accesso "classico" ex l. n. 241/1990 quanto il diritto di accesso civico ex d.lgs. n. 33/2013, mentre per gli atti non rientranti in tali obblighi di pubblicazione opererà, evidentemente solo il diritto di accesso procedimentale di cui alla l. n. 241/1990 (cfr. **TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sentenze nn. 3258/2016 e 5671/2014**).

A ragionare diversamente, si giungerebbe al risultato che il cittadino privo di interesse specifico potrebbe far ricorso all'accesso civico di cui al D.lgs. 33/2013, mentre il soggetto portatore di un interesse specifico dovrebbe dimostrare i più stringenti presupposti sottesi all'interesse procedimentale di tipo tradizionale (art. 22 L. 241/1990). Gli atti contemplati dal d.lgs. 33/2013, quindi, ben possono essere richiesti facendo un sintetico riferimento alle norme che ne prevedono la pubblicazione (cfr. **TAR Campania, Napoli Sez. VI, sent. n. 3877/2015**).

A seguito della novella recata dal **d.lgs. n. 97/2016**, quindi, si sono registrati i primi pronunciamenti con le seguenti importanti affermazioni (**Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 12 agosto 2016, n. 3631**):

-la c.d. "società dell'informazione" cui a livello europeo tende (cfr. considerando n. 2) la dir. n. 2003/98/CE, non esclude, nei ben noti ed ovvi limiti di ragionevolezza e proporzionalità, regimi nazionali che possano delimitare l'accesso anche con riferimento alla titolarità di una posizione legittimante;

-diversi sono i presupposti che connotano i casi di c.d. "accesso civico" ex art. 5 del D.Lgs. 33/2013 (anche nel testo previgente alla novella del 2016), che tuttavia presuppongono la sussistenza di un obbligo di pubblicazione (cfr. *funditus* **Cons. St., VI, 20 novembre 2013 n. 5515**);

-ancora diversi sono i presupposti che disciplinano l'accesso ai sensi del decreto legislativo n. 97 del 2016, che svincola il diritto di accesso da una posizione legittimante differenziata (art. 5 del decreto n. 33 del 2013 nel testo novellato) e, al contempo, sottopone l'accesso ai limiti previsti dall'articolo 5 bis, atteso che in tal caso, la P.A. intimata dovrà in concreto valutare, se i limiti ivi enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi ivi previsti e non potrà non tener conto, nella suddetta valutazione, anche le peculiarità della posizione legittimante del richiedente. In ogni caso, l'istante che intende chiedere l'accesso alla PA deve precisare a quale tipo di diritto di accesso intende riferirsi, se quello di cui alla legge n. 241/1990 o a quello di cui al d.lgs. n. 33/2013, attesi i diversi presupposti e i diversi ambiti in cui dette discipline operano, salvo che per gli stessi atti non ricorrano contemporaneamente i presupposti di pubblicazione generale e d'interesse specifico dell'istante.

Successivamente, l'**Adunanza Plenaria (decisione 10/2020)** ha precisato che l'accesso civico generalizzato introdotto nel corpus normativo del d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016, è il **diritto di "chiunque", non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l'interesse alla conoscenza**, il quale viene riconosciuto e tutelato «*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*» (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013).

Si valorizza così la finalità di un **controllo democratico sull'attività amministrativa**, nel quale il c.d. right to know, l'interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cc.dd. eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33 del 2013. Ciò nell'ottica di superare i limiti dell'accesso tradizionale. Infatti nell'accesso documentale ordinario, "classico", si è al cospetto di un accesso strumentale alla protezione di un interesse individuale, nel quale è l'interesse pubblico alla trasparenza ad essere "*occasionalmente protetto*" per il c.d. *need to know*; per il bisogno di conoscere, in capo al richiedente, strumentale ad una situazione giuridica pregressa.

Per converso, **nell'accesso civico generalizzato il c.d. right to know, l'interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé**, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cc.dd. eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33 del 2013. Come già scritto nel parere n. 515 del 24 febbraio 2016 del Consiglio di Stato «il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (...) rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine (...) della Pubblica Amministrazione trasparente come una "casa di vetro"». L'Adunanza Plenaria cita a questo proposito la **Corte Costituzionale**, (sent. n. 20 del 21 febbraio 2019), la quale ha rimarcato che il diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, sul modello del c.d. FOIA (Freedom of information act), **risponde a principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale principio democratico (art. 1 Cost.), a tutti gli aspetti rilevanti dalla vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento della pubblica amministrazione**. Sviluppando tali premesse, l'Adunanza Plenaria ribadisce la natura di **diritto fondamentale** dell'accesso civico di per sé, ma anche di **strumento essenziale al miglior soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona**: "*La luce della trasparenza feconda il seme della conoscenza tra i cittadini e concorre, da un lato, al buon funzionamento della pubblica amministrazione ma, dall'altro, anche al soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, se è vero che organizzazione amministrativa e diritti fondamentali sono strettamente interrelati*".

Il legislatore ha previsto tre ipotesi di eccezioni assolute all'accesso civico generalizzato: i documenti coperti da segreto di Stato; gli altri casi di divieti previsti dalla legge, compresi quelli in cui l'accesso è subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità e limiti; le ipotesi contemplate dall'art. 24, comma 1, della l. n. 241 del 1990. A tale proposito, la Plenaria chiarisce che *"la disposizione non può invero essere intesa nel senso di esentare dall'accesso generalizzato interi ambiti di materie per il sol fatto che esse prevedano casi di accesso limitato e condizionato"* compresi quelli regolati dalla l. n. 241 del 1990, perché, se così fosse, il principio di specialità condurrebbe sempre all'esclusione di quella materia dall'accesso, con la conseguenza, irragionevole, che la disciplina speciale o, addirittura, anche quella generale dell'accesso documentale, in quanto e per quanto richiamata per relationem dalla singola disciplina speciale, assorbirebbe e "fagociterebbe" l'accesso. **Se dunque i limiti previsti per l'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e quelli dettati dalle singole discipline settoriali non possono essere superati ricorrendo strumentalmente all'istituto dell'accesso civico generalizzato, deve ritenersi che, una volta venute meno le ragioni di questi limiti, tra cui quelli appena accennati dell'art. 53 del codice dei contratti pubblici, sul piano sia temporale sia contenutistico, l'accesso civico generalizzato opera di diritto**, senza che sia necessaria nel nostro ordinamento una specifica disposizione di legge che ne autorizzi l'operatività anche in specifiche materie, come quella dei contratti pubblici, con la conseguenza che l'accesso civico generalizzato, ferme le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33 del 2013, è ammissibile in ordine agli atti della fase esecutiva.

Si vedano in materia :

- *"Il nuovo diritto di accesso civico, indirizzi procedurali ed organizzativi per gli enti locali"* - V quaderno della collana **Anci** dedicata ai manuali tecnici per gli amministratori locali.
- Linee guida **ANAC** recanti *"Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"* - **PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016.**
- La **delibera ANAC n. 1310/2016** «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC.
- La **delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016** : <<Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016>>.
- **La Circolare n. 2 /2017 Min. F.P. :Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).**

In materia di FOIA, l'**ANCI (parere del 14.11.2017)**, rispondendo ad un quesito di questo Ente circa l'**accesso giornalistico**, ha osservato che *"il diritto ritto di accesso civico ai dati e ai documenti"* (ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013), sul modello Freedom of information act (cd. F.O.I.A.), è una forma di controllo generalizzato da parte dell'opinione pubblica, che pertanto non prevede una specifica legittimazione ed assolve l'esigenza di conoscere l'attività della P.A. senza necessità di motivare la richiesta. Più limitato è il "diritto di accesso" nella sua conformazione generale definita dell'articolo 22 della legge n.241 del 1990, il cui esercizio non è consentito per finalità di mero controllo della legalità dell'attività amministrativa (ex art. 24, comma 3), ma deve essere sorretto da un interesse giuridicamente rilevante, ossia effettivo, autonomo, non emulativo, non ridicibile a mera curiosità e ricollegabile all'istante da uno specifico nesso.

Nel delineare i diversi ambiti applicativi delle due forme di accesso, l'ANAC nella Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha puntualizzato che il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico" e soprattutto che le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire "un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni".

Mentre nel caso dell'accesso 241, la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti. L'ANAC ha inoltre chiarito che, laddove l'amministrazione, con riferimento agli stessi dati, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, si deve ritenere - per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali tutelate - che le stesse esigenze di tutela dell'interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti.

La sentenza n. 3631 del 12 agosto 2016, della IV sez. del Consiglio di Stato, richiamata dallo scrivente, interviene sul rapporto tra "diritto di accesso" e "diritto di cronaca" a fronte di una richiesta di un giornalista e nega, per il ricorrente, un interesse rilevante e differenziato all'accesso, strumentale alla libertà d'informazione garantita e riconosciuta agli organi di stampa.

Infatti, pur essendo vero che non solo il singolo ha titolo all'accesso ma anche i soggetti portatori di "interesse generali", quali le associazione e/o i comitati, soggetti esponenziale degli interessi diffusi degli utenti di un servizio o dei destinatari di atti autoritativi da parte della P.A., tuttavia, la pretesa titolarità o la pretesa rappresentatività di interessi collettivi o diffusi non vale a costituire un potere di ispezione generalizzata sulla pubblica amministrazione, al di fuori delle possibilità e dei limiti stabiliti dalla legge. L'art. 21 Cost. non postula il fondamento di un generale diritto di accesso alle fonti notiziali, né consente di equiparare la posizione di una testata giornalistica a quella di un qualunque soggetto giuridico per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi, che richiede una rigorosa disamina della posizione legittimante del richiedente, il quale deve dimostrare un proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti. Il diritto di cronaca è presupposto fattuale del diritto ad esser informati ma non è di per sé solo la posizione che legittima l'appellante all'accesso invocato ai sensi della legge n. 241.

Se quindi il diritto di cronaca non legittima il diritto di accesso documentale ex L. 241/90 e se laddove l'amministrazione, con riferimento agli stessi dati, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990 a tutela di un interesse pubblico o privato prevalente, per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali tutelate, le stesse esigenze di tutela sussistono anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, la conclusione è che il diritto di cronaca non legittima neanche il diritto di accesso ai sensi del decreto legislativo n. 97 del 2016, che pur svincola il diritto di accesso da una posizione legittimante differenziata, perché anche in tal caso, la P.A. intimata dovrà in concreto valutare, se i limiti ivi enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi ivi previsti e non potrà non tener conto, nella suddetta valutazione, anche le peculiarità della posizione legittimante del richiedente.

Si aggiunge, per concludere, che proprio l'accesso "meno in profondità" consentito nel caso di accesso generalizzato non dovrebbe comprendere anche la documentazione interna ed endoprocedimentale relativa ad un procedimento amministrativo. "

Il Consiglio comunale con **DCC n. 100/2018** ha approvato il nuovo **Regolamento recante la nuova disciplina sull'accesso - T.U. comunale in materia di accesso**, successivamente modificato con **DCC n. 234/2019**.

		Eventuali note
fasie/attività per la sua attuazione tempi di attuazione	Immediata	
responsabili della sua attuazione	RPCT/Responsabili di ciascun ufficio	
indicatori di monitoraggio	Semestrale	

TRASPARENZA

Il Comune di Taranto per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza, con il presente programma individua:

- **in via principale**, il Responsabile della Trasparenza, con la collaborazione della Struttura per la Trasparenza;
- **in via complementare e collaborativa** con il primo, i dirigenti dei vari settori comunali.

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

E' prevista l'individuazione del Responsabile per la Trasparenza (di norma coincidente con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione), che svolge, stabilmente una attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 del D. Lgs. 33/2013).

Con **Decreto sindacale del 2.3.2015**, il dott. Eugenio De Carlo, Segretario generale, è stato nominato Responsabile per la Trasparenza della Comune di Taranto, le cui funzioni devono intendersi confermate con il presente piano.

COMPITI DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Il Responsabile per la Trasparenza:

- **Svolge**, stabilmente, un' attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'Amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché, segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione, All'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- **Provvede** all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- **Controlla** ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- **Pubblica** i verbali dell'OIV/NIV e del NUC trasmessi dai relativi organismi ed uffici.
- **Segnala**, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'Organismo Indipendente di Valutazione/NIV, all'UPD ai fini della attivazione delle altre forme di responsabilità e all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ai fini di garantire supporto al Segretario Generale, quale Responsabile per la Trasparenza, in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi in materia di Trasparenza previsti dalla copiosa normativa vigente, è stata istituita con **D.G.C. n. 4 del 30.1.2015 la Struttura per la Trasparenza**, ed è stata costituita, in principio, con provvedimento del **Segretario Generale del 10.4.2015 prot. n. 57199/2015**.

La Struttura predetta è stata prevista, in posizione di staff del Segretario generale, ai fini dell'assistenza, della verifica e del monitoraggio della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed è costituita nelle persone dei seguenti dipendenti:

- a) **n. 1 cat. D - dott.ssa Anna L. Pastore, addetta al coordinamento ed al controllo e sostituzione temporanea del RPCT.**
- b) **n. 1 cat. D - dott.ssa Amelia Prete, riferimento del centro di costo, con funzioni di monitoraggio delle attività e dei procedimenti inerenti il piano anticorruzione comunale e la trasparenza e la Segreteria generale, sotto la**

vigilanza del RPCT.

- c) n. 1 cat. C - Dott.ssa Diana Piacenti, con particolare riferimento all'albero della Trasparenza ed alla relativa gestione nonché alla pubblicazione dei decreti sindacali/commissariali e delle situazioni reddituali-patrimoniali di politici e dirigenti, all'accesso civico e generalizzato, adempimenti art. 1 comma 32 L. 190/2012 e pubblicazione relazione annuale del RPCT, nonché compiti istruttori e di procedimento in ordine alle attività di cui al punto b).
- d) n. 1 cat. C - Lucia Gentile, addetta al monitoraggio dei procedimenti relativi ai vari istituti dell'accesso.
- e) n. 1 cat. D - Dott. Claudio Boccuni, al fine del supporto tecnico-informatico della Struttura.

Detta Struttura, quindi, provvede sino a successiva disposizione di modifica o revoca alle seguenti funzioni :

- supporto all'analisi periodica, monitoraggio e verifica della congruità dell'assetto strutturale dell'Organizzazione comunale con gli obiettivi dell'amministrazione comunale, finalizzati ad ottimizzare la produttività del lavoro, l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- supporto nella redazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità; attività di monitoraggio, verifica e interventi correttivi, rilevazione dei risultati;
- supporto alle attività afferenti alla c.d. "Amministrazione Trasparente e al Piano triennale della trasparenza e integrità";
- supporto al Responsabile per ogni attività connessa al piano triennale anticorruzione e trasparenza.

La Struttura, in sintesi, costituisce una unità organica funzionalmente autonoma, inserita nello staff del Segretario Generale quale Responsabile del Piano, preposta alle azioni di monitoraggio, vigilanza e verifica, connesse al Piano stesso.

Nell'ambito delle suddette professionalità, comunque non esiste personale dotato di specifica esperienza e preparazione in tema di risk management.

I REFERENTI SETTORIALI

Per **Referente Settoriale** si intende il responsabile di un determinato Settore, al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza.

I **Referenti Settoriali** sono individuati in quanto depositari dell'informazione-dati-documenti, ovvero fonte di essi.

In caso di dati personali i **Referenti Settoriali** coincidono con i soggetti già nominati Responsabili o incaricati del trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/2003 - Codice per la Tutela dei Dati Personali.

I **Referenti Settoriali** coadiuvano il Responsabile per la Trasparenza per l'attuazione di quanto previsto nel presente Programma. In particolare sono competenti a inserire o comunicare alla Struttura per la Trasparenza tempestivamente i dati, documenti, banche dati e informazioni necessarie nel sito istituzionale nelle sezioni e sotto-sezioni di loro competenza, ovvero mettere a disposizione i dati per consentirne la loro pubblicazione e per adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e dal presente Piano.

Con **provvedimento del 2.7.2015 prot. n. 106530/2015, il Segretario generale - ai fini dell' amministrazione trasparente d.lgs. n. 33/2013** - ha individuato i seguenti responsabili nei vari settori comunali, con disposizione che per effetto del presente Piano sono **confermate e ribadite**.

La sezione "Amministrazione trasparente" del sito on line dell'Ente è stata organizzata secondo le indicazioni del **DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.** (GU n.80 del 5-4-2013).

Ogni responsabile di seguito indicato dovrà inviare alla Struttura per la Trasparenza tramite uno dei seguenti indirizzi email:

segretariogenerale@comune.taranto.it

trasparenza@comune.taranto.it (gestito da Diana Piacenti e Claudio Boccuni).

i dati e le informazioni relative alla specifica sezione d'interesse in base a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e per quanto di seguito precisato.

I *files* inviati dovranno essere in formato pdf editabile (ossia con la maggiore accessibilità e lettura possibile).

Segue l'indicazione dei relativi responsabili/referenti, fatti salvi eventuali incarichi o deleghe interne a ciascun Settore.

DIREZIONE AA.GG. - RESPONSABILE DEI DATI DIRIGENTE

- Disposizioni generali
 - Programma per la Trasparenza e l'Integrità
 - Atti generali
 - Oneri informativi per cittadini e imprese
 - Attestazioni OIV o struttura analoga
- Organizzazione
 - Organi di indirizzo politico-amministrativo
 - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

- Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
- Articolazione degli uffici
- Telefono e posta elettronica
- Provvedimenti
 - Provvedimenti organi indirizzo-politico
 - Provvedimenti dirigenti
- DIREZIONE APPALTI E CONTRATTI - RESPONSABILE DIRIGENTE**
- Bandi di gara e contratti (eccetto le specifiche procedure svolte da ogni direzione)
- DIREZIONE AALL - RESPONSABILE DIRIGENTE**
- Consulenti e collaboratori (avvocati esterni)
- DIREZIONE PERSONALE RRUU - RESPONSABILE DIRIGENTE**
- Consulenti e collaboratori
- Personale
 - Incarichi amministrativi di vertice
 - Dirigenti
 - Posizioni organizzative
 - Dotazione organica
 - Personale non a tempo indeterminato
 - Tassi di assenza
 - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
 - Contrattazione collettiva
 - Contrattazione integrativa
 - OIV/NIV
- Bandi di concorso
- Performance
 - Piano della Performance
 - Relazione sulla Performance
 - Ammontare complessivo dei premi
 - Dati relativi ai premi
 - Benessere organizzativo
- DIREZIONE FINANZIARIA - RESPONSABILE DEI DATI DIRIGENTE**
- Bilanci
 - Bilancio preventivo e consuntivo
- Pagamenti dell'amministrazione
 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
 - IBAN e pagamenti informatici
 - Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
- DIREZIONE PARTECIPATE - RESPONSABILE DEI DATI DIRIGENTE**
- Enti controllati
 - Enti pubblici vigilati
 - Società partecipate
 - Enti di diritto privato controllati
 - Rappresentazione grafica
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Controlli sulle imprese
- DIREZIONE SETTORE PATRIMONIO - DIRIGENTE RESPONSABILE DEI DATI**
- Beni immobili e gestione patrimonio
 - Patrimonio immobiliare
 - Canoni di locazione o affitto
- DIREZIONE SETTORE LL.PP. - DIRIGENTE RESPONSABILE DEI DATI**
- Opere pubbliche
- DIREZIONE SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE - DIRIGENTI RESPONSABILI DEI DATI**
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- DIREZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI - DIRIGENTE RESPONSABILE DEI DATI**
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- DIREZIONI TUTTE E RELATIVI DIRIGENTI:**
- Attività e procedimenti
 - Dati aggregati attività amministrativa
 - Tipologie di procedimento
 - Monitoraggio tempi procedimentali
 - Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
- Bandi di gara e contratti (per le specifiche procedure svolte da ciascuna Direzione)

- Servizi erogati
 - Carta dei servizi e standard di qualità
 - Costi contabilizzati
 - Tempi medi di erogazione dei servizi
 - Liste di attesa
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
 - Criteri e modalità
 - Atti di concessione

Con riferimento a questi ultimi dati, si rammenta che con la Delibera n. 59/2013 - - la CIVIT (ora ANAC) ha chiarito tra l'altro che: "...omissis ... **Non è prevista dall'art. 26 del decreto la pubblicazione dei compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture.** In ogni caso, i compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'interno delle sotto-sezioni di primo livello "Consulenti e collaboratori" e "Personale", secondo quanto previsto dall'art. 15, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013; parimenti, ai sensi dell'art. 37, c. 1, del decreto e dell'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, è prevista la pubblicazione, nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.

Deve concludersi, pertanto, che, ai sensi dell'art. 26, sono da pubblicare i dati relativi alle somme da corrispondere ad imprese e professionisti privati unicamente nella misura in cui questi sono individuati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici...omissis..."

L'omesso, incompleto e/o tardivo inserimento dei dati e delle informazioni di cui ai suddetti campi assume rilievo disciplinare oltre che di valutazione negativa ai fini di servizio da parte del NIV.

SITO WEB

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, come previsto dalla Delibera CIVIT n.105/2010, è pubblicato all'interno dell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente", accessibile dalla homepage del portale comunale (www.comune.taranto.it).

ALBO PRETORIO

La **legge n. 69 del 18 giugno 2009**, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.

L'**art. 32 co° 1, della legge suddetta** ha sancito, infatti, che "a far data dal 01 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

In ottemperanza a tale obbligo, la Comune di Taranto ha realizzato l'Albo Pretorio On Line, pubblicando:

- Statuti
- Regolamenti
- Delibere di Consiglio
- Delibere di Giunta
- Decreti presidenziali
- Determinazioni
- Bandi di Gara
- Avvisi pubblici
- Ordinanze e Decreti

Gli aggiornamenti sono a carico delle Direzione dell'Ente, per le parti di propria competenza.

L'Albo Pretorio on line, non rientra direttamente nell'ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza pur tuttavia, alcuni degli atti che devono essere pubblicati nell'albo pretorio (quali avvisi, bandi di gara, appalti, bandi di concorso per l'assunzione di personale), ai sensi della **legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013**, devono comunque essere pubblicati in formato di tipo aperto sul sito dell'ente entro la sezione "Amministrazione trasparente".

QUALITÀ DELLE PUBBLICAZIONI

L'**art. 6 del D. Lgs. 33/2013** stabilisce che "le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità".

Il Comune di Taranto persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale, nella prospettiva di raggiungere un adeguato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.

Per questo, la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" avviene nel

rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

1. **Completezza:** la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative;
2. **Aggiornamento ed archiviazione:** per ciascun dato o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale in cui lo stesso dato o categoria di dati si riferisce. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del **D. Lgs. n. 33/2013**. Il Comune provvede all'archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione, secondo quanto stabilito dal Decreto predetto;
3. **Dati aperti e riutilizzo:** I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'**art. 7 del D. Lgs. 33/2013** e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto ed il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore;
4. **Trasparenza e privacy:** E' garantito il rispetto delle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 e 4 del D. Lgs. 33/2013.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI

- Devono essere pubblicati solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati.
- Prima di mettere on line informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le amministrazioni devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l'obbligo.
- Devono essere pubblicati on line solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria. E' sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.
- Occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo.
- Qualora s'intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n.33/2013, devono procedere prima all'anonimizzazione di questi dati, evitando soluzioni che consentano l'identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell'interessato.
- I dati pubblicati *on line* non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità.
- L'obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza on line della Pa di pubblicare dati in "formato aperto", non comporta che tali dati siano anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva europea in materia, il diritto alla privacy.
- Si dovrà, quindi, inserire nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" un *alert* con cui s'informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali.
- I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.
- Il periodo di mantenimento on line dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni dal decreto legislativo n.33. Sono previste però alcune deroghe, come nell'ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.
- Risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione). Non è però giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi. Esistono invece norme ad hoc per gli organi di vertice politico.
- A tutela di fasce deboli, persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste limitazioni nella pubblicazione dei dati identificativi.
- Vi è invece l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l'esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) o dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro etc.).
- Il rispetto dei principi di esattezza, necessità, pertinenza e non eccedenza, permanenza on line limitata nel tempo dei dati personali, vale anche per la pubblicazione di atti per finalità diverse dalla trasparenza (albo pretorio on line degli enti locali, graduatorie di concorsi etc.).
- Al fine di ridurre i rischi di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni secondo parametri non conosciuti dall'utente, è necessario prevedere l'inserimento all'interno del documento di "dati di contesto" (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo) ed evitare l'indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti, privilegiando funzionalità di ricerca interne ai siti web delle amministrazioni.
- Deve essere evitata la duplicazione massiva dei files.

In generale, i Dirigenti e gli uffici dagli stessi diretti devono attenersi alle linee guida del **Garante della protezione dei dati personali**, con specifico riferimento alle **"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"** (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014) – Registro dei provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014, e ss.mm.ii..

ACCESSIBILITÀ TOTALE DEI DATI

Lo strumento principale di attuazione del Programma è il sito istituzionale del Comune sul quale sono e saranno pubblicati i dati che potranno consentire ai cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione provinciale, al fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione della collettività.

Potrà essere disposta, inoltre, la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza. Ciò corrisponde alla nuova concezione di trasparenza quale "accessibilità totale", ribadita dall'**art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013**.

Alla luce delle caratteristiche strutturali e funzionali, si provvederanno ad individuare, anche in coerenza con le finalità del **d.lgs. n. 150/2009** e della **legge n. 190/2012, i.c.d. "dati ulteriori"**.

Ai fini dell'individuazione dei predetti dati si partirà dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse analizzando le richieste di accesso ai dati ai sensi della legge n. 241/1990 per individuare tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi prettamente individuali, rispondono a richieste frequenti e risultano perciò pubblicabili nella logica dell'accessibilità totale.

I dati ulteriori possono anche consistere in elaborazioni di "secondo livello" di dati e informazioni obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze tecniche (a titolo esemplificativo: dati sulle tipologie di spesa e di entrata, sull'attività ispettiva, sul sistema della responsabilità disciplinare, dati sulle fatture, i mandati e i relativi tempi di pagamento).

I dati ulteriori saranno pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti - Dati ulteriori".

Restano fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, nonché la necessità di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali.

Strutture competenti e risorse umane

I responsabili della redazione e della attuazione del presente Programma sono il Segretario Generale e tutti i Dirigenti per quanto di loro competenza quali distinte fonti informative. Le risorse umane dedicate all'attuazione delle azioni indicate saranno individuate dal Dirigente di ciascun Settore.

PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. N. 50/2016 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 d.lgs. n. 50/2016, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 d.lgs. n. 50/2016 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 d.lgs. n. 50/2016, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

PUBBLICAZIONE DEI DATI SUGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E SUGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II.

Con riferimento all'obbligo di pubblicazione di documenti ed informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi dell'**art. 14 del d.lgs. 33/2013** e secondo le indicazioni fornite dalla **delibera A.N.AC. n. 144/2014**, si osserva che, per limitare gli oneri amministrativi, qualora i soggetti di cui occorre pubblicare tali dati siano già titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di livello statale, regionale e locale, presso altre pubbliche amministrazioni, verificato il corretto assolvimento di tali obblighi presso tali amministrazioni nel rispetto dei principi di qualità delle informazioni di cui all'**art.6 del d.lgs. 33/2013**, **l'obbligo di pubblicazione può ritenersi assolto indicando, accanto a ciascun nominativo, il link dell'amministrazione dove i dati risultano già pubblicati** ³².

In materia si terrà conto delle Linee guida dell'ANAC recanti indicazioni sull'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016), relativo agli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.

Rispetto alla precedente versione dell'art. 14, risulta ampliato in modo significativo il novero dei soggetti interessati, con l'evidente finalità di rendere conoscibili le informazioni specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice a cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva.

Giova sottolineare, in particolare, l'estensione degli obblighi di trasparenza contenuti nell'art. 14, a tutti coloro che rivestono ruoli dirigenziali. In allegato alle Linee Guida l'Autorità ha ritenuto opportuno rendere disponibili anche moduli di pubblicazione dei dati al fine di agevolare le amministrazioni e rendere uniformi le modalità di pubblicazione. Sulla base di quanto previsto dall'art. 14 co.1 bis il legislatore ha escluso la pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati attribuiti a titolo gratuito.

³² (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 3 giugno 2015).

Con riferimento alla disposizione transitoria contenuta nel co. 1 dell'art. 42 del d.lgs. 97/2016, l'Autorità ha ritenuto opportuno, da una parte, anche in relazione alle richieste pervenute, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla chiara individuazione dei soggetti su cui grava l'obbligo di comunicazione, al fine di evitare disparità di trattamento nell'applicazione della norma, valutate anche le conseguenze sanzionatorie che il mancato assolvimento dell'obbligo comporta; dall'altra, agevolare le amministrazioni negli oneri di pubblicazione in questione visto l'impatto organizzativo ad essi connesso.

A tal fine, per tutti i soggetti tenuti per la prima volta all'ostensione dei dati ai sensi del novellato art. 14, - in particolare, dirigenti e titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali, nonché nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche i titolari di incarichi politici - si terrà conto di quelli in carica o cessati dal 1° gennaio 2017.

Ciò vuol dire che per questi soggetti devono risultare pubblicati tutti i dati di cui all'art. 14 entro il 31 marzo 2017, fatta eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) per le quali vale l'ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l'art. 14 rinvia, e cioè entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e riferiti all'anno 2016.

COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE- PEG – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

La trasparenza è una dimensione della performance organizzativa delle pubbliche amministrazioni insieme ad accessibilità, tempestività ed efficacia, così come indicato nella **delibera Civit n.105/2010**. Il Programma Triennale della trasparenza, pertanto, si pone in relazione al ciclo di gestione della performance prevedendone la piena conoscibilità di ogni componente, dal Piano della performance allo stato della sua attuazione.

Il programma per la Trasparenza è dunque elemento del ciclo/piano della Performance unificato nel p.e.g. ai sensi dell'**art. 169³³ TUEL d.lgs. n. 267/00**.

N.B.: l'art. 10, commi 6 e 8, D.Lgs. n. 33 del 2013, obbliga tutte le amministrazioni pubbliche a dare **ampia comunicazione e diffusione del Piano della performance**, presentandolo in apposite giornate ad associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nonché **pubblicandolo integralmente sul proprio sito istituzionale**, prevedendo altresì, all'**art. 46**, un **apposito apparato sanzionatorio** in caso di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Strumenti di coinvolgimento saranno gli incontri formali, la presentazione periodica delle relazioni sulla trasparenza, le giornate sulla trasparenza, servizi di aggiornamento e, se necessarie, iniziative più ampie.

Posta elettronica certificata

Si ribadisce l'importanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione innovativo, che consente alla Pubblica Amministrazione, ma anche ai suoi interlocutori di risparmiare tempo e denaro.

La Provincia è da tempo dotata di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in conformità alle previsioni di legge (**art. 34 L. 69/2009**).

I cittadini possono inviare una mail certificata (PEC) indirizzata al Comune di Taranto al seguente indirizzo segreteria@pec.rupar.puglia.it, che sarà gestita come ogni altro documento cartaceo.

Il servizio PEC garantisce l'avvenuta trasmissione e l'avvenuta consegna di un documento informatico, fornendo al messaggio di posta certificata lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno, ma solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario utilizzino una casella PEC.

Sono comunque esclusi dalla procedura di accettazione da PEC tutti i documenti che per disposizione di norma (regolamenti, bandi e avvisi) debbano pervenire nella forma cartacea tradizionale, come ad esempio le offerte di gara in busta chiusa.

LE INIZIATIVE PER L'INTEGRITÀ E LA LEGALITÀ

La Trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura in cui, portando in evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento della Provincia, consente una forma di rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti dei cittadini.

In tal senso, ed in attuazione della disciplina di riordino delle misure di trasparenza contenute nella **Legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012 n. 265** recante "disposizioni per la prevenzione e per la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", le iniziative per l'integrità e la legalità saranno proseguite ed aggiornate con le specifiche attività ed azioni da programmare nel piano anticorruzione del Comune di Taranto.

DISCIPLINA SANZIONATORIA

E' vigente il nuovo Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Il d.lgs. 97/2016 ha apportato, tra le altre, alcune significative modifiche all'articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013, cd. "decreto trasparenza", che prevede "sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici". In particolare,

³³ ("... Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG").

analogamente a quanto disposto per le sanzioni in materia di anticorruzione, è previsto che sia l'ANAC ad irrogare le sanzioni, e a disciplinare con proprio Regolamento il relativo procedimento.

Si è reso, pertanto, necessario sostituire il Regolamento del 23 luglio 2015, che attribuiva all'ANAC la competenza ad irrogare le sanzioni in misura ridotta, ed al Prefetto quelle definitive.

Il procedimento disciplinato dal presente Regolamento tende ad agevolare l'accertamento della violazione, coinvolgendo i Responsabili per la trasparenza e gli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, ed a semplificare, nel pieno rispetto del contraddittorio, l'istruttoria volta all'irrogazione della sanzione, in misura ridotta, conformemente a quanto indicato dalla legge 689/1981, ovvero definita entro i limiti minimo e massimo edittali, tenuto conto delle circostanze indicate dall'art. 11 della citata legge 689.

Il nuovo regolamento emanato il 16.11.2016 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA

La **"Bussola della Trasparenza"** (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione - Dipartimento Funzione Pubblica, per consentire alla Pubblica Amministrazione e ai cittadini di monitorare i siti web istituzionali al fine di verificarne la rispondenza in termini di conformità.

Da aprile 2013, tutti gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni sono disciplinati in unico testo normativo: il d.lgs. 33/2013. Il decreto, modificato ulteriormente nel mese di giugno 2016 dal d.lgs. 97/2016, ha, tra l'altro, standardizzato la modalità di pubblicazione dei contenuti, indicando per ognuno di essi l'esatta posizione e denominazione all'interno dei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni.

Il funzionamento della Bussola è cessato dal 9.2.2020.

SVILUPPO DELLA CULTURA DELL'INTEGRITÀ - IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Con **Deliberazione n.204/2013** il Comune di Taranto ha adottato, conformemente alle Linee Guida approvate dalla **Civit (ora ANAC) deliberazione n. 75/2013**, il proprio **"Codice Etico e Comportamentale della Comune di Taranto"**.

Al fine di rendere il Codice, così approvato, aderente alla realtà esistente nell'ambito organizzativo ed esterno. La formazione e l'elaborazione dello stesso è stata preceduta da una attenta analisi della situazione dell'Ente oltre al coinvolgimento degli stakeholder, con apposito invito ed avviso agli stessi sul sito istituzionale della Provincia. Gli elementi salienti dello stesso sono i seguenti:

- Misure in tema di "vigilanza e monitoraggio", prevedendo specifiche funzioni per i Dirigenti responsabili dei Settori, nonché per l'Ufficio Procedimenti Disciplinari e per l'Organismo Indipendente di Valutazione;
- "Sistema sanzionatorio", il quale si ricollega al "Piano triennale di Prevenzione della Corruzione", nonché alle norme applicabili;
- "Disposizioni particolari per i Dirigenti" i quali sono individuati quali soggetti tenuti, prioritariamente, a porre in essere comportamenti integerrimi ed esemplari, oltre a coadiuvare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nel rispetto della normativa prevista nel Codice e nel relativo Piano Anticorruzione;
- "Comportamenti in servizio e rapporti con il pubblico" in cui si esplicita l'etica comportamentale del dipendente, sia nei confronti dei propri colleghi, nonché verso gli utenti che utilizzano i servizi dell'Ente.

VIGILANZA DEL NIV/ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Compete al NIV/O.I.V. l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Il NIV/O.I.V. utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione dell'obbligo della Trasparenza ai fini della misurazione e della valutazione della Performance, sia organizzativa, sia individuale del Responsabile/i della Pubblicazione.

Sono pubblicati i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti del NIV/OIV sul sito comunale in Amministrazione Trasparente nelle sezioni personale -oiv e nella sezione performance.

Il Niv è attualmente assegnato al Dr. Ciro Imperio, al Dr. Gianluca Gentile e Dott.ssa Daniela Borraccino, giusta decreto sindacale n. 34 del 7-5-2021 - rinnovo incarico Nucleo Interno di Valutazione.

DURATA

Il presente programma dura fino a successiva modifica, fatte salve le eventuali integrazioni in corso di vigenza.

DISPOSIZIONI FINALI - DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente piano comunale, si rinvia espressamente alle previsioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC, tempo per tempo vigenti.

ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 E SS.MM.II.

Adempimenti	Termini	note
<p>Trasparenza, performance, organizzazione</p> <p>a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;</p> <p>b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p> <p>c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p> <p>d) i curricula e i compensi dei soggetti con incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e di consulenza, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.</p> <p>e) le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione dell'ente, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; - all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; - all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; - all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali. 	<p>Tempestivamente e per un periodo di 5 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.</p>	<p>Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.</p>

<p>I documenti e le informazioni relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:</p> <p>a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;</p> <p>b) il curriculum;</p> <p>c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</p> <p>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</p> <p>e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;</p> <p>f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.</p>	<p>Entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti. Informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.</p>	<p>Sono fatte, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.</p>
<p>Le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p>	<p>Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.</p>	<p>È pubblicato e aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190</p>
<p>Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p>	<p>Trimestralmente</p>	<p>Sono pubblicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

<p>Dati relativi al personale non a tempo indeterminato</p>	<p>Annualmente: i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.</p> <p>Trimestralmente: i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	
<p>Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate</p>
<p>Dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, benessere organizzativo</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.</p>

<p>Dati sulla contrattazione collettiva</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'<u>articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001</u>, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.</p>
<p>Dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato:</p> <p>a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;</p> <p>b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;</p> <p>c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;</p> <p>d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti.</p>	<p>Annualmente</p>	<p>Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.</p> <p>Le disposizioni non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.</p>
<p>Provvedimenti amministrativi</p> <p>a) autorizzazione o concessione;</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al <u>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u>;</p> <p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p>	<p>Ogni sei mesi</p>	<p>Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>

Dati aggregati relativi all'attività amministrativa	Periodicamente	Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
Controlli sulle imprese a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.	Periodicamente	Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it :
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.	All'atto della liquidazione, quale condizione di efficacia	Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990 , di importo superiore a mille euro.
Bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.	Entro trenta giorni dalla loro adozione	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
Beni immobili e la gestione del patrimonio.	Annualmente	Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

<p>dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.</p>
<p>servizi erogati</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:</p> <p>a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;</p> <p>b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.</p>	<p>Annualmente</p>	
<p>tempi di pagamento dell'amministrazione</p>	<p>Annualmente</p>	<p>A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.</p>
<p>Procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati:</p> <p>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</p> <p>c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</p> <p>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le</p>	<p>Tempestivamente</p>	

<p>modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</p> <p>e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</p> <p>f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;</p> <p>g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</p> <p>h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;</p> <p>m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;</p> <p>n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.</p>		
<p>informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici</p>	<p>Tempestivamente</p>	
<p>Dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.</p>

<p>Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'<u>articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144</u>, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p>
<p>Attività di pianificazione e governo del territorio: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.</p>

<p>Informazioni ambientali</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo</p>
<p>Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari</p>	<p>Tempestivamente</p>	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza</p>
<p>Accesso civico</p>	<p>Entro 30 gg. dalla richiesta</p>	<p>L'amministrazione procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.</p>

FAQ IN MATERIA DI TRASPARENZA (SULL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016)

La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021
FAQ aggiornate al 30 luglio 2020

- [1- Quesiti di natura generale \(artt. 2,4,7,8,9\)](#)
 - [2- Ambito soggettivo di applicazione della trasparenza \(art. 2-bis, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [3- Ambito soggettivo di applicazione della trasparenza a Società ed enti di diritto privato \(art.2 bis, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [4- Pubblicazione degli atti di carattere normativo ed amministrativo generale \(FAQ in corso di aggiornamento\)](#)
 - [5- L'Accesso civico c.d. "semplice" \(art. 5 co. 1, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [6- L'Accesso civico c.d. "generalizzato" \(artt. 5, co.2 e 5-bis, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [7- Trasparenza e tutela dei dati personali: modalità di pubblicazione dei dati e limite della riservatezza \(art. 7-bis, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [8- Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo \(art.14,d.lgs33/2013\)](#)
 - [9- Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza \(art. 15, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [10- Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti nelle società controllate e in amministrazione straordinaria \(art. 15-bis, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [11- Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi di amministratori e esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi \(art. 15-ter, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [12- Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti il personale \(artt. 16 e 17, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [13- Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici \(art. 18, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [14- Obblighi di pubblicazione concernenti i bandi di concorso \(art. 19, d.lgs. 33/2013\)/a>](#)
 - [15- Pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica \(art. 22\) \(FAQ in corso di aggiornamento\)](#)
 - [16- Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi \(art. 23, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [17- Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati \(artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [18- Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio \(Art 30, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [19- Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati \(art. 32, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [20- Obblighi di pubblicazione concernenti i procedimenti amministrativi \(art. 35, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [21- Pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture \(art. 37\) \(FAQ in corso di aggiornamento\)](#)
 - [22- Pubblicazione dei dati relativi ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche \(art. 38\) \(FAQ in corso di aggiornamento\)](#)
 - [23- Pubblicazione dei dati relativi all'attività di pianificazione e governo del territorio \(art. 39\) \(FAQ in corso di aggiornamento\)](#)
 - [24- Pubblicazione delle informazioni ambientali \(art. 40\) \(FAQ in corso di aggiornamento\)](#)
 - [25- Pubblicazione dei dati relativi al servizio sanitario nazionale \(art. 41\) \(FAQ in corso di aggiornamento\)](#)
 - [26- Organismi indipendenti di valutazione \(OIV\) \(art. 44, d.lgs. 33/2013\)](#)
 - [27- Violazione degli obblighi di trasparenza e sanzioni \(art. 47\) \(FAQ in corso di aggiornamento\)](#)
- [Archivio FAQ in materia di trasparenza](#)

1.Quesiti di natura generale (artt. 2, 3, 6, 7, 7-bis 8, 9 d.lgs. 33/2013)

1.1. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 in una specifica sezione del sito istituzionale?

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella home page del proprio sito istituzionale.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - dati - sezione - amministrazione trasparente
Fonte: artt. 9, d.lgs. 33/2013

1.2. L'accesso alle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" può essere limitato prevedendo per gli utenti l'obbligo di autenticarsi ed identificarsi?

L'accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" non può essere limitato da una preventiva richiesta di autenticazione ed identificazione stante quanto disposto dall'art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 che espressamente prevede il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente.

Parole chiave: trasparenza - accesso - dati - autenticazione - identificazione
Fonte: art. 2, d.lgs. 33/2013

1.3. Le amministrazioni possono disporre filtri o altre soluzioni tecniche per impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"?

Una tale possibilità è espressamente vietata dall'art. 9, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Si evidenzia che anche i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari comportano la possibilità di una diffusione attraverso i siti istituzionali e un loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il loro riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Parole chiave: trasparenza - sezione - amministrazione trasparente - dati - filtri - indicizzazione

Fonte: artt. 7, 7-bis e 9, d.lgs. 33/2013

1.4. L'accesso alle informazioni pubblicate entro la sezione "Amministrazione trasparente" può essere sostituito da un collegamento ipertestuale?

L'accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" può essere sostituito da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti. In ogni caso va sempre assicurata la qualità dei dati di cui all'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Parole chiave: trasparenza - sezione - amministrazione trasparente - dati - collegamento ipertestuale - qualità

Fonte: artt. 6 e 9, d.lgs. 33/2013

1.5. Se l'amministrazione pubblica nell'albo pretorio on line documenti, informazioni e dati per i quali sussistono anche obblighi di trasparenza è comunque tenuta a pubblicarli all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"?

L'obbligo di pubblicazione degli atti all'albo pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e quello di pubblicazione sui siti istituzionali all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del d.lgs. 33/2013, svolgono funzioni diverse. Si consideri peraltro che la durata della pubblicazione dei documenti nell'albo pretorio on line non coincide, poiché inferiore, con la durata della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali entro la sezione "Amministrazione trasparente" che l'art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni.

Parole chiave: trasparenza - obbligo di pubblicazione - sezione - amministrazione trasparente - albo pretorio - pubblicità legale - differenze - durata della pubblicazione

Fonte: art. 8, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 32 l. n. 69/2009

1.6. I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono semplificare la pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal d.lgs. 33/2013 utilizzando le pubblicazioni già effettuate nell'albo pretorio on line?

Per i piccoli Comuni gli obblighi di pubblicazione possono essere assolti anche mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione "Amministrazione trasparente" conduce all'albo pretorio on line ove l'atto e il documento sia già pubblicato.

Parole chiave: piccoli Comuni - semplificazioni - obbligo di pubblicazione - sezione - amministrazione trasparente - albo pretorio - Collegamento ipertestuale

Fonte: art. 3, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - PNA 2018, Approfondimento IV "Semplificazioni per i piccoli comuni" di Parte Speciale.

1.7. A quali prescrizioni devono attenersi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione "Amministrazione trasparente" conduce all'albo pretorio on line?

I Comuni sono tenuti ad assicurare che il collegamento ipertestuale rinvii direttamente alla pagina o al record dell'albo pretorio che contiene l'atto o il documento; a creare nell'albo pretorio on line un'apposita sezione, anche articolata in sottosezioni, dedicata alla sola pubblicazione degli atti e dei documenti che coincidono con quelli previsti dal d.lgs. 33/2013; a garantire i criteri di qualità delle informazioni diffuse, il rispetto del formato aperto e della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Parole chiave: piccoli Comuni - semplificazioni - obbligo di pubblicazione - sezione - amministrazione trasparente - albo pretorio - collegamento ipertestuale

Fonte: art. 3, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - PNA 2018, Approfondimento IV "Semplificazioni per i piccoli comuni" di Parte Speciale.

1.8. ANAC è competente in ordine alla pubblicazione di documenti, informazioni e dati nell'albo pretorio on line?

La tenuta nell'albo pretorio, anche a seguito della disposta sostituzione della forma cartacea con la previsione dell'inserimento on line, non rientra direttamente nell'ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza amministrativa di cui al d.lgs. 33/2013. Di conseguenza, non compete ad ANAC la vigilanza sulla pubblicazione dei documenti e delle informazioni pubblicate nell'albo pretorio on-line.

Parole chiave: trasparenza - obbligo di pubblicazione - sezione - amministrazione trasparente - albo pretorio - pubblicità legale - competenza di ANAC

Fonte: art. 8, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 32 l. n. 69/2009

1.9. Quando l'amministrazione non svolge le attività alle quali si riferiscono i dati e le informazioni richiesti dalla normativa vigente in quanto, ad esempio, non conferisce incarichi di collaborazione e consulenza o non adotta bandi di concorso o di gara, come deve comportarsi ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale?

In questi casi, occorre che l'amministrazione, per ciascuna categoria di dati non pubblicati, espliciti le ragioni, nella pertinente sottosezione, della mancata pubblicazione (ad esempio, "nel corso dell'anno 2020 non sono stati conferiti incarichi/non sono stati adottati bandi di concorso o di gara").

Parole chiave: trasparenza - mancata pubblicazione - esplicitazione delle ragioni

Fonte: d.lgs. 33/2013

1.10. Quando un obbligo di pubblicazione non risulta applicabile alle amministrazioni, cosa deve essere indicato nella relativa sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente"?

L'amministrazione dovrà dare evidenza all'interno delle sotto-sezioni interessate che l'obbligo di pubblicazione non è applicabile all'amministrazione.

Parole chiave: trasparenza - mancata pubblicazione - esplicitazione delle ragioni

Fonte: d.lgs. 33/2013

1.11. Perché nell'Allegato 1) alla delibera n. 1310/2016 sono presenti più sotto-sezioni relative ad "Altri contenuti"?
Nell'Allegato 1) alla delibera 1310/2016 l'ANAC ha previsto la costituzione di più sotto-sezioni di primo livello "Altri contenuti", denominate "Altri contenuti - Corruzione", "Altri contenuti - Accesso civico" e "Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati", specificamente dedicate agli argomenti citati.

Ciò per consentire alle amministrazioni di inserirvi documenti, informazioni e dati, per i quali sussistono specifici obblighi di pubblicazione ai sensi di norme diverse rispetto al d.lgs. n. 33/2013 e che non risultano riconducibili ad alcuna delle sotto-sezioni previste dall'allegato A del predetto decreto.

Parole chiave: amministrazione trasparente - altri contenuti - sottosezioni

Fonte: d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016 e relativo allegato 1)

1.12. È possibile pubblicare i c.d. "dati ulteriori" rispetto a quelli previsti dalla legge?

Le amministrazioni possono pubblicare nel proprio sito istituzionale dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza né a livello di normativa nazionale né regionale/provinciale.

La pubblicazione di "dati ulteriori" risponde alla concezione di trasparenza quale "accessibilità totale", ribadita dall'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Parole chiave: amministrazione trasparente - dati ulteriori - accessibilità totale

Fonte: artt. 1, co. 1, 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012

1.13. In quale documento le amministrazioni danno evidenza dei c.d. "dati ulteriori" che intendono pubblicare?

Ciascuna amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua i "dati ulteriori" nella apposita sezione del PTPC dedicata alla trasparenza e ne programma la pubblicazione.

Parole chiave: amministrazione trasparente - dati ulteriori - sezione trasparenza - PTPCT

Fonte: artt. 1, co. 1, 7-bis, co. 3, 10 d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012 - delibera ANAC n. 1310/2016, Parte Prima, § 2. - PNA 2019, Parte III, § 4.3.

1.14. Come possono le amministrazioni individuare i "dati ulteriori" da pubblicare?

Le amministrazioni possono, tra l'altro, valorizzare le richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse ed analizzare le richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 e di accesso civico c.d. generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013, per individuare tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi prettamente individuali, rispondono a richieste frequenti e risultano perciò pubblicabili nella logica dell'accessibilità totale.

Parole chiave: amministrazione trasparente - dati ulteriori - accessibilità totale

Fonte: artt. 1, co. 1, 5, co. 2 e 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012 - art. 22 ss. L. 241/1990

1.15. I "dati ulteriori" possono anche consistere in elaborazioni di "secondo livello" di dati e informazioni anche oggetto di pubblicazione obbligatoria?

Le amministrazioni possono elaborare e pubblicare come "dati ulteriori" dati e informazioni già oggetto di pubblicazione obbligatoria al fine di renderli più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze tecniche (a titolo esemplificativo si considerino i dati sulle tipologie di spesa e di entrata, sull'attività ispettiva, sul sistema della responsabilità disciplinare, i dati sulle fatture, i mandati e i relativi tempi di pagamento).

Restano fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, nonché la necessità di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali.

Parole chiave: amministrazione trasparente - dati ulteriori - elaborazioni di secondo livello - tutela della riservatezza

Fonte: art. 1, co. 1, 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012

1.16. Quali sono i "limiti" alla pubblicazione dei c.d. "dati ulteriori"?

I limiti alla pubblicazione dei c.d. "dati ulteriori" sono quelli relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti espressamente previsti dall'articolo 5-bis e alla tutela dei dati personali eventualmente presenti.

Parole chiave: amministrazione trasparente - dati ulteriori - limiti - tutela della riservatezza

Fonte: artt. 1, co. 1, 5-bis, 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012

1.17. In quale sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente" devono essere pubblicati i c.d. "dati ulteriori"?

Come riportato nell'allegato 1) alla delibera 1310/2016, i dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti" laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione "Amministrazione trasparente".

Parole chiave: dati ulteriori - modalità di pubblicazione - amministrazione trasparente

Fonte: artt. 1, co. 1, 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012 - allegato 1) alla delibera ANAC n. 1310/2016

1.18. Come e in quale formato devono essere pubblicati i dati nella sezione "Amministrazione trasparente"?

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato di tipo aperto (ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale), e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni, ma con obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Parole chiave: dati - modalità di pubblicazione - amministrazione trasparente

Fonte: art. 7 d.lgs. 33/2013 - art. 68, d.lgs. n. 82/2005 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 3. - Allegato 5 alla delibera ANAC n. 213/2020

1.19. Con quale cadenza vanno aggiornati i dati pubblicati?

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale deve essere tempestiva e gli stessi mantenuti costantemente aggiornati.

Nel caso in cui le norme recanti obblighi di pubblicazione prevedano specifiche tempistiche di aggiornamento, esse sono indicate in dettaglio nell'allegato 1 alla delibera n. 1310/2016.

Parole chiave: dati - modalità di pubblicazione - amministrazione trasparente - aggiornamento

Fonte: art. 8 d.lgs. 33/2013 - allegato 1) alla delibera ANAC n. 1310/2016

1.20. In quale documento le amministrazioni indicano i termini entro i quali pubblicano i dati?

Nella sezione del PTPCT dedicata alla programmazione della trasparenza è opportuno che ogni amministrazione definisca, in relazione alla propria organizzazione ed alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

Parole chiave: dati - termini - sezione trasparenza - PTPCT - aggiornamento- vigilanza

Fonte: art. 8 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 2.

1.21. Per quanto tempo documenti, informazioni e dati devono rimanere disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente"?

Secondo quanto previsto dall'art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, come precisato anche dalla delibera 1310/2016, § 3., documenti, informazioni e dati oggetto di specifici obblighi di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, co. 2, e 15, co. 4 del medesimo decreto.

Decorsi detti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

Parole chiave: dati - amministrazione trasparente - durata della pubblicazione - cinque anni - accesso civico

Fonte: artt. 5, 8, co. 3, 14, co. 2 e 15, co. 4, d.lgs. 33/2013

2. Ambito soggettivo di applicazione della trasparenza (art. 2-bis, d.lgs. 33/2013)

2.1. Quali sono le amministrazioni tenute all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 33/2013?

Destinatari diretti degli obblighi di pubblicazione previsti nel d.lgs. 33/2013 sono le amministrazioni elencate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013).

Per amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, si intendono «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

Parole chiave: trasparenza - ambito soggettivo - pubbliche amministrazioni

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 - d.lgs. 165/2001, art. 1, co. 2 - Delibera ANAC n. 1310/2016 - PNA 2019-2021, Parte I, §3.

2.2. Quali sono gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001 tenuti ad osservare la disciplina del d.lgs. 33/2013?

Ai fini dell'individuazione degli "enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali" occorre considerare la natura di ciascun ente derivata dalla qualificazione normativa o dalle rispettive disposizioni statutarie e regolamentari, nonché dagli indici di riconoscimento della natura pubblica elaborati dalla giurisprudenza.

Parole chiave: trasparenza - ambito soggettivo - enti pubblici non economici.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 - d.lgs. 165/2001, art. 1, co. 2 - Delibera ANAC n. 1310/2016, §1.1 - PNA 2019-2021, Parte I, §3.

2.3. Gli enti pubblici economici sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?

Gli enti pubblici economici sono sottoposti ai medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibili» (art. 2-bis, co. 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).

Parole chiave: trasparenza - ambito soggettivo - enti pubblici economici.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. a) - PNA 2019-2021, Parte I, §3 - Delibera ANAC 1134/2017, §3.5.

2.4. Gli ordini professionali sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs.33/2013?

Gli ordini professionali sono sottoposti ai medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibili» (art. 2-bis, co. 2, lett. a), d.lgs. 33/2013)

Parole chiave: trasparenza - ambito soggettivo - ordini professionali.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. a) - Delibera ANAC 1310/2016 - PNA 2019-2021, Parte I, §3 - Delibera 1134/2107.

2.5. In che modo va interpretato il criterio della compatibilità previsto per l'applicazione delle misure di trasparenza

di cui al d.lgs. 33/2013 ai soggetti diversi dalla pubblica amministrazione?

La compatibilità deve essere intesa con riferimento a categorie di enti, tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. La compatibilità pertanto non deve essere valutata caso per caso, ma per tipologie di enti.

Per gli enti di diritto privato o che svolgono attività economica, in particolare, occorre considerare anche la distinzione fra le attività di pubblico interesse e quelle svolte in concorrenza con altri operatori economici o in regime di privativa. Inoltre, l'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 deve essere coordinata con le disposizioni previste per le diverse tipologie di enti in altre fonti normative, per evitare duplicazioni di adempimenti.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – obblighi pubblicazione - criterio compatibilità.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2 e 3 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.5, Allegato 1 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, § 8.

2.6. Le Agenzie fiscali sono tenute ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?

L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in quanto enti pubblici non economici, sono ricomprese tra le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, e applicano pertanto integralmente la disciplina in materia di trasparenza.

L'Agenzia del demanio e l'Agenzia delle entrate-riscossione, in quanto enti pubblici economici, sono tenute al rispetto dei medesimi obblighi, secondo il criterio della compatibilità.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - Agenzie fiscali.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 e 2, lett. a) - PNA 2018, Parte I – Agenzie fiscali- Parte generale, §2.6 – Delibera ANAC 1310/2016 – Delibera ANAC 1134/2017, §3.5.

2.7. Gli Organi costituzionali e gli Organi a rilevanza costituzionale sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?

Nell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 il legislatore non ha considerato direttamente gli Organi costituzionali e gli Organi a rilevanza costituzionale e i loro apparati. Nell'assenza di specifici riferimenti nella legislazione ordinaria, tuttavia, è auspicabile un progressivo autonomo adeguamento di detti Organi alle disposizioni del decreto, nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative loro riconosciute dalla legge e dalla Costituzione.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - organi costituzionali – organi a rilevanza costituzionale.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis - Delibera ANAC 1310/2016, §1.5 – PNA 2019-2021, Parte I, §3.

2.8. Gli istituti scolastici paritari rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?

Gli istituti scolastici paritari, diversamente dalle scuole statali, non sono da ricomprendere nel novero delle "pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cui le disposizioni del d.lgs. 33/2013 si applicano direttamente.

Qualora gli istituti scolastici paritari abbiano un bilancio superiore a cinquecentomila euro, in virtù dell'attività di pubblico interesse svolta, sono da ricomprendere nel novero degli enti di diritto privato di cui al co. 3 dell'art. 2-bis, del d.lgs. 33/2013 cui si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le amministrazioni in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - istituti scolastici paritari.

Fonti: l. 62/2000 - d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 - Delibera ANAC 617/2019 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.3.

2.9. Le amministrazioni con uffici periferici sono tenute ad assolvere gli obblighi di trasparenza con riferimento ai dati relativi a tutti gli uffici?

Sì, le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi anche agli uffici periferici. Tale indicazione è valida per tutti gli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche tenute all'osservanza del d.lgs. 33/2013 (ad esempio, Ambasciate e Consolati del Ministero degli Affari Esteri, Prefetture e Questure del Ministero dell'Interno, Sovrintendenze del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, etc.).

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - pubbliche amministrazioni – uffici periferici.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1.

2.10. Nel caso di amministrazioni articolate in uffici periferici, come devono essere pubblicati sul sito istituzionale i dati per i quali sussistono obblighi di trasparenza?

Gli uffici periferici possono pubblicare i dati sui propri siti istituzionali nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ove esistente. In questo caso l'amministrazione centrale inserisce nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito i link con rinvio alle sezioni delle sedi periferiche.

In alternativa, l'amministrazione centrale può pubblicare i dati riguardanti gli uffici periferici nella propria sezione "Amministrazione trasparente". Qualora si opti per tale soluzione, gli uffici periferici inseriscono nei propri siti i link ai dati presenti nel sito dell'amministrazione centrale.

Laddove le sedi periferiche non abbiano un proprio sito istituzionale, l'amministrazione centrale è tenuta a pubblicare i dati riguardanti tali articolazioni.

Della modalità prescelta le amministrazioni danno evidenza nella sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - pubbliche amministrazioni – uffici periferici – modalità pubblicazione.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1.

2.11. Nel caso delle Unioni di Comuni, gli obblighi di trasparenza devono essere assolti dall'Unione o dai Comuni che ne fanno parte?

Nel caso dell'Unione di Comuni, sia l'Unione che i Comuni che ne fanno parte sono tenuti a pubblicare sui siti istituzionali, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, gli atti, i documenti e i dati di rispettiva competenza. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, per i dati oggetto di pubblicazione già disponibili sui siti istituzionali dei singoli Comuni, la pubblicazione potrà essere garantita da link che dalla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Unione conducano ai documenti e ai dati già pubblicati dai singoli Comuni.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - unioni di comuni.

Fonti: d.lgs. 267/2000, art. 32 - d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 - PNA 2016, Parte speciale III, Piccoli comuni.

2.12. I Consorzi BIM sono tenuti al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013?

I Consorzi BIM, quali enti associativi dei Comuni, possono ricondursi ai "Consorzi e associazioni" di Comuni ricompresi nel novero delle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001. Ne discende che essi sono sottoposti alla disciplina di cui al d.lgs. 33/2013, secondo le modalità attuative indicate nella delibera ANAC n. 1310/2016.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – Consorzi BIM.

Fonti L. 27 dicembre 1953 n. 959, art. 1 - d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 - determinazione ANAC n. 241/2017

2.13. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere deroghe ai contenuti del d.lgs. 33/2013 che limitino o condizionino i contenuti degli obblighi di trasparenza dello stesso decreto?

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del medesimo decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. Tale previsione è da intendersi riferita esclusivamente alle "forme e modalità" attuative delle disposizioni del d.lgs. 33/2013, senza la possibilità di prevedere deroghe che limitino o condizionino i contenuti degli obblighi di trasparenza. Non residuano margini per disciplinare la materia a livello regionale al di sotto dei livelli minimi fissati dalla normativa statale. In virtù dell'art. 1, co. 15, della l. 190/2012 e dell'art. 1, co. 3, del d.lgs. 33/2013, infatti, la trasparenza dell'attività amministrativa integra l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - regioni a statuto speciale – province autonome.

Fonti: d.lgs. 33/2013, artt. 1, co. 3, 2-bis, co. 1, 49, co. 4 – l. 190/2012, art. 1, co. 15 – art. 117, co. 2, lett. m) Costituzione - Delibere ANAC n. 174/2018 e n. 214/2019 - Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 252/2019.

3. Ambito soggettivo di applicazione della trasparenza a Società ed enti di diritto privato (art.2 bis, d.lgs. 33/2013)

3.1. Le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?

Le società in controllo pubblico, come definite nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016, sono tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, secondo il criterio di compatibilità. Le società controllate pubblicano pertanto dati e informazioni relativi sia all'organizzazione sia all'attività di pubblico interesse svolta e assicurano sia l'accesso civico cd. semplice sia l'accesso civico cd. generalizzato.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - società a controllo pubblico.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. m) - Delibera ANAC 1134/2017, §§ 1.2, 2.1 – PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.

3.2. Come si individua una società a controllo pubblico ai fini dell'applicazione della disciplina della trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?

Le società a controllo pubblico tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, sono quelle definite nel d.lgs. 175/2016, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). In particolare, l'art. 2, co. 1, lett. m), TUSP definisce società a controllo pubblico quelle "in cui una o più pubbliche amministrazioni esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)". Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) TUSP, il controllo è "la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

Tra i soggetti pubblici controllanti sono compresi anche gli enti pubblici economici, per espressa previsione dell'art. 2, co. 1, lett.a), TUSP.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lettere a), b) e m) – art. 2359 codice civile - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1 – PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.

3.3. Le società a controllo pubblico quotate sono tenute all'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?

No, le società pubbliche quotate, ovvero le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013. Sono inoltre escluse le società partecipate dalle quotate, salvo che siano, non per il tramite delle quotate, controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società pubbliche quotate.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. p) – Delibere ANAC 1134/2017 e 1164/2019 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, §10.

3.4. Cosa si intende per mercato regolamentato ai fini della individuazione delle società pubbliche quotate?

Per la nozione di mercato regolamentato ai fini della individuazione delle società pubbliche quotate, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che, in assenza di una definizione nel testo unico in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (TUSP) di cui al d.lgs. 175/2016, occorre fare riferimento al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, art. 1, lett. w-ter). Tale disposizione definisce il mercato regolamentato come «il sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi...». La norma è insuscettibile di una più ampia interpretazione.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società quotate – mercato regolamentato.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. p) – d.lgs. 58/2018, art. 1, co. 1, lett. w-ter) – Delibere ANAC 1134/2017 e 1164/2019 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, §10 - Orientamento Ministero dell'economia e delle finanze 22 giugno 2018.

3.5. Le società a controllo pubblico quotate in mercati non regolamentati sono tenute all'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?

Sì, esse rientrano tra le società controllate ex art. 2 bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. 33/2013, a cui si applica la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile". L'emissione di azioni o di altri strumenti finanziari quotati in mercati non regolamentati (Extra Mot) non esonera, quindi, le società controllate dagli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società quotate – mercato regolamentato

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. p) – d.lgs. 58/2018, art. 1, co. 1, lett. w-ter) – Delibere ANAC 1134/2017 e 1164/2019.

3.6. Fra le società a controllo pubblico tenute ad applicare il d.lgs. 33/2013 sono ricomprese anche quelle a "controllo indiretto"?

Sì, le società a controllo pubblico ricomprendono anche quelle in cui il controllo pubblico è indiretto, in quanto esercitato tramite una società controllata, ai sensi dell'art. 2359, co. 2, del codice civile.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico – controllo pubblico indiretto.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lettere a), b) e m) – art. 2359 codice civile - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1 – PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.

3.7. A quale nozione di controllo pubblico si fa riferimento per individuare le società tenute ad applicare gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?

Per valutare la sussistenza del controllo pubblico di una società, ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, può farsi riferimento a una delle tre fattispecie disciplinate all'art. 2359 del codice civile. In particolare, rileva la maggioranza dei voti disponibili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto), oppure la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante (controllo di fatto), oppure un particolare vincolo contrattuale che comporti un'influenza dominante (controllo esterno).

La posizione di controllo contrattuale, che prescinde dal possesso di partecipazioni o dalla disponibilità di voti nell'assemblea, si determina solo se il vincolo negoziale è tale da condizionare l'esistenza e la sopravvivenza della capacità d'impresa della società controllata.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico – nozione di controllo pubblico.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. b) ed m) - art. 2359 del codice civile - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1 – PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.

3.8. Nel caso di società partecipate da più amministrazioni, in che modo l'Autorità valuta la sussistenza del controllo pubblico ai fini della vigilanza sugli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?

Nelle società partecipate da più amministrazioni l'Autorità, ai soli fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, considera la partecipazione pubblica in misura maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo del controllo pubblico. In sede di istruttoria, la società può eventualmente rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico ma ha l'onere di dimostrare l'assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico – configurabilità del controllo pubblico congiunto – vigilanza ANAC.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. b) ed m) - Delibera ANAC 859/2019 – PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.

3.9. Le società a controllo pubblico in liquidazione sono tenute ad applicare le misure di trasparenza previste nel d.lgs. 33/2013?

Le società a controllo pubblico nella fase di liquidazione applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, relativi sia all'organizzazione sia all'attività di pubblico interesse svolta.

La procedura di liquidazione, infatti, non comporta l'immediata estinzione della società, che opera al fine di provvedere al pagamento dei creditori sociali e della ripartizione del residuo attivo fra gli soci. Pertanto nella fase di liquidazione, di durata incerta, la società può continuare a svolgere attività utilizzando risorse pubbliche spesso ingenti, in relazione allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ricompresi nell'oggetto sociale.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico – liquidazione.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 14 – art. 2484 e ss. del codice civile - Delibera ANAC 1134/2017, §3.1.5.

3.10. Le società in house sono tenute all'applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?

Le società in house, in virtù del peculiare rapporto di controllo esercitato dalle amministrazioni, sono tenute all'applicazione dei medesimi obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, con riferimento sia all'organizzazione sia all'attività svolta.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società in house.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. c), d) e o) – d.lgs. 50/2016, art. 5, co. 5 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1.

3.11. Le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato sono tenuti all'applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?

Solo quelli che presentano particolari requisiti dimensionali e finanziari sono assoggettati ai medesimi obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, con riferimento sia all'organizzazione sia all'attività di pubblico interesse svolta. I requisiti, che devono ricorrere contemporaneamente sono tre: 1) bilancio superiore a 500.000 euro; 2) finanziamento maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; 3) designazione da parte delle pubbliche amministrazioni della totalità dei titolari o componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo. Gli enti in questione possono anche essere privi di personalità giuridica.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. c) - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2 – PNA 2019-2021, Parte V, §1.1.

3.12. In che modo si valuta il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro per le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?

Il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro deve essere valutato prendendo in esame il maggior valore tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione. In tal modo sono ricompresi quegli enti che, pur non disponendo di un attivo patrimoniale rilevante, perseguono le proprie finalità istituzionali attraverso l'utilizzo di contributi in conto esercizio o di altri fonti di proventi. L'origine pubblica o privata del patrimonio dell'ente non rileva per il requisito del bilancio. La dotazione del bilancio è infatti considerata dal legislatore come valore assoluto, non correlato a risorse pubbliche. Ai fini della vigilanza da parte dell'Autorità, gli enti sono tenuti a presentare un'asseverazione dei propri revisori o organi di controllo sul valore del bilancio.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – bilancio.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. c) - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2 – PNA 2019-2021, Parte V, §1.1 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1257/2017, punto 7.3.2.

3.13. In che modo si valuta il requisito del finanziamento pubblico maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio nelle associazioni, nelle fondazioni e negli enti di diritto privato, ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?

Per valutare il requisito del finanziamento pubblico maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio, ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, occorre considerare il rapporto contributi pubblici/valore della produzione. I contributi pubblici ricomprendono sia i trasferimenti di natura corrente e in conto capitale, sia i corrispettivi per forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione. Nel valore della produzione sono calcolati anche i ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale (vendita di beni o fornitura di servizi). Nella nota integrativa al bilancio in un'apposita sezione è evidenziata l'incidenza dei trasferimenti pubblici sul valore della produzione nell'ultimo triennio.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – finanziamento pubblico maggioritario.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. c) - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2. – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1257/2017, § 7.3.3.

3.14. Quali sono gli organi di amministrazione o di indirizzo delle associazioni, delle fondazioni e degli enti di diritto privato per i quali è richiesta la designazione di tutti i componenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?

Sono gli organi che, pur non essendo espressione di rappresentanza politica, sono titolari di un potere di indirizzo generale, definendo obiettivi e programmi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'ente e verificando la conformità dei risultati dell'attività e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad esempio, nelle associazioni riconosciute l'organo di indirizzo è l'assemblea dei soci.

In alternativa, il requisito relativo alla designazione o nomina pubblica di tutti i componenti è valutato con riferimento agli organi di amministrazione - competenti all'adozione dei principali atti di gestione - quali ad esempio gli amministratori o il presidente o il direttore, in base agli accordi degli associati.

La fonte principale da tenere in considerazione per la valutazione di cui sopra è lo statuto/atto costitutivo dell'associazione, fondazione o ente.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti diritto privato – componenti organi amministrazione o indirizzo – designazione – nomina.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. c) – Delibera ANAC 1134/2017, §2.2. – Delibera ANAC 241/2017, §2.2.1. – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, § 7.3.4.

3.15. Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, privi dei requisiti fissati all'art. 2-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013, sono del tutto esclusi dall'ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza?

No, tali associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche in forma societaria, indipendentemente dalla ingerenza pubblica nella struttura organizzativa o nel capitale, sono assoggettati agli oneri di trasparenza stabiliti dal d.lgs. 33/2013 limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse svolta, laddove: 1) abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro; 2) svolgano funzioni amministrative, o attività di produzione di beni o servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, o di gestione di servizi pubblici. Si tratta pertanto di attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali.

Il regime di trasparenza applicabile a tali enti, in analogia a quanto previsto per le società a partecipazione pubblica non di controllo, non riguarda dati e documenti relativi all'organizzazione.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – attività pubblico interesse.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.3.1 e 2.3.3 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, punto 7.3.6.

3.16. Le società a partecipazione pubblica non in controllo sono tenute all'applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?

Le società in cui le pubbliche amministrazioni o le società a controllo pubblico detengono partecipazioni non di controllo sono tenute all'applicazione delle misure di trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, limitatamente a dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Gli obblighi di trasparenza non riguardano pertanto dati e informazioni relativi all'organizzazione.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società partecipazione pubblica non di controllo.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. n) – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.3.2.

3.17. Nelle società, nelle associazioni, nelle fondazioni e negli altri enti di diritto privato, come si individuano le attività di pubblico interesse ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?

Le attività di pubblico interesse, ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, sono quelle svolte in funzione strumentale o sostitutiva della pubblica amministrazione, per il perseguimento degli scopi istituzionali della stessa. Sono certamente ricomprese le attività di interesse pubblico così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti.

In via esemplificativa, le funzioni amministrative che rilevano per l'individuazione dell'attività di pubblico interesse possono ricomprendere le attività di istruttoria in procedimenti di competenza delle amministrazioni affidanti, le funzioni di accertamento, di certificazione e di accreditamento, il rilascio di autorizzazioni o concessioni in proprio ovvero in nome e per conto dell'amministrazione affidante, le espropriazioni per pubblica utilità.

Si considerano attività di pubblico interesse quelle relative altresì alla gestione di servizi pubblici e alla produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni.

Può essere utile fare riferimento, in via esemplificativa, alle attività per le quali è ammessa la partecipazione societaria diretta o indiretta delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto stabilito nel testo unico in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (TUSP), di cui al d.lgs. 175/2016, art. 4.

Nelle società, nelle associazioni, nelle fondazioni e negli enti di diritto privato è necessario distinguere chiaramente le attività di pubblico interesse da quelle svolte in concorrenza con altri operatori economici o in regime di privata.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – attività pubblico interesse – funzioni amministrative.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – d.lgs. 175/2016, art. 4 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.4 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 1257/2017, § 7.3.6.

3.18. Nelle società, nelle associazioni, nelle fondazioni e negli altri enti di diritto privato quali sono le attività di gestione di servizio pubblico che rilevano per l'individuazione dell'attività di pubblico interesse, ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?

Tra le attività di gestione di servizio pubblico sono ricomprese quelle inerenti sia ai servizi di interesse generale sia ai servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dal privato ai cittadini sulla base di un affidamento (diretto o previa procedura di gara) da parte dell'amministrazione. Sono escluse le attività di servizio svolte sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio in virtù di un'autorizzazione) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). Per queste attività escluse la pubblicità è assicurata dagli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013 in capo alle pubbliche amministrazioni.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – attività pubblico interesse – servizio pubblico.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.4 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 1257/2017, § 7.3.6.

3.19. Nelle società, nelle associazioni, nelle fondazioni e negli altri enti di diritto privato quali sono le attività di produzione di beni e servizi che rilevano per l'individuazione dell'attività di pubblico interesse, ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?

Tali attività sono quelle rese in favore delle pubbliche amministrazioni strumentali al perseguimento dei fini istituzionali delle stesse. In via esemplificativa, sono ricompresi i servizi di raccolta dati e i servizi editoriali di interesse dell'amministrazione. Sono escluse le attività rese in favore di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o connesse al funzionamento interno dell'ente.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – attività pubblico interesse – servizio pubblico.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.4 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 1257/2017, § 7.3.6.

3.20. Gli enti di diritto privato accreditati del servizio sanitario nazionale sono tenuti all'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013?

Sì, gli enti di diritto privato accreditati dal servizio sanitario nazionale che abbiano un bilancio superiore ai 500.000 euro, attesa la rilevanza pubblicistica delle prestazioni erogate in nome e per conto del SSN sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse svolta.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – enti diritto privato accreditati servizio sanitario nazionale.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – d.lgs. 502/1992, art. 8-quater – Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4 – PNA 2016, Parte speciale VII-Sanità.

3.21. Le aziende per i servizi alla persona (ASP) sono tenute all'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2103?

Le aziende per i servizi alla persona, derivanti dalla trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza-ex IPAB, se mantengono la personalità di diritto pubblico, applicano gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, con riferimento sia all'organizzazione sia all'attività di pubblico interesse svolta.

Nel caso in cui gli Istituti abbiano optato per la trasformazione in ente di diritto privato, ferma restando la verifica del requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, occorre distinguere le attività socio-assistenziali da quelle sanitarie in regime di autorizzazione o accreditamento.

Le attività socio-assistenziali rientrano tra quelle di utilità sociale, rimesse all'autonomia imprenditoriale delle aziende, e non sono riconducibili all'ambito delle attività di pubblico interesse. Pertanto per tali attività non si applicano le misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.

Le attività sanitarie, ove siano svolte dalle ASP in regime di autorizzazione, secondo la disciplina in materia sanitaria, in quanto attività di servizio esercitate solo sulla base di una regolazione pubblica, sono escluse dall'applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013. Diversamente, le prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento, attesa la rilevanza pubblicistica dei servizi svolti in nome e per conto del servizio sanitario nazionale, sono assoggettate agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, ove l'ente abbia un bilancio superiore a 500.000 euro.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – aziende servizi persona – natura diritto pubblico – natura diritto privato - ex IPAB.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 - d.lgs. 502/1992, artt. 8-bis-8quater - Delibera ANAC 1134/2017, §3.4.3 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11.

3.22. Le fondazioni bancarie sono tenute ad applicare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013?

Le fondazioni bancarie sono da ritenersi escluse dall'ambito di applicazione del regime di trasparenza previsto dal d.lgs. 33/2013, in quanto le attività svolte non sono riconducibili all'ambito delle attività di pubblico interesse, bensì a quello delle attività di utilità sociale. Obblighi di pubblicazione per le fondazioni bancarie sono comunque previsti in sede di accordo tra l'amministrazione vigilante (Ministero dell'economia e delle finanze) e l'associazione di categoria.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – fondazioni bancarie – attività utilità sociale.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, c. 3 – d.lgs. 153/1999, art. 2 - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4.3 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11 - Protocollo d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e Associazione Fondazioni bancarie e Casse di risparmio spa del 22 aprile 2015, art. 11.

3.23. I fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua sono tenuti all'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013?

I fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua hanno natura giuridica di enti di diritto privato e svolgono funzioni che rientrano nell'ambito di compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri. Tali enti soddisfano pertanto il requisito dell'esercizio di funzioni amministrative. Ove il bilancio sia superiore a 500.000 euro, sono tenuti all'applicazione delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, limitatamente a dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse svolta.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – fondi paritetici interprofessionali formazione continua.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – l. 388/2000, art. 118 - Delibera ANAC 1134/2017 § 3.4.3 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 1257/2017, punto 11.

3.24. Le università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, possono essere ricondotte alle amministrazioni pubbliche cui gli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013 trovano diretta applicazione?

La legge n. 168/2017 ha superato l'originaria qualificazione di enti pubblici non economici delle Università agrarie e associazioni agrarie, comunque denominati. Poiché tali enti hanno oggi personalità giuridica di diritto privato sono pertanto tenute a seguire la disciplina in materia di trasparenza prevista per gli enti di diritto privato.

Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - università e associazioni agrarie.

Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2 e 3 – l. 168/2017 - Comunicato del Presidente ANAC 30 ottobre 2019 – Delibera ANAC 1134/2017.

4. Pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale

FAQ in corso di aggiornamento

Comunicato del Presidente dell'Autorità del 29/07/2020

4.1 Quali amministrazioni sono tenute alla pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di

efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti?

L'art. 34 del d.lgs. n. 33/2013 prevede l'obbligo in questione solamente per le amministrazioni dello Stato. Successivamente, con una novella introdotta dall'art. 29, c. 3, del d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, è stato inserito all'interno dell'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013 il c. 1-bis, in virtù del quale lo scadenziario deve essere pubblicato da tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, c. 1, del medesimo decreto. Per le modalità di attuazione si rinvia al D.P.C.M. 8 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2013, n. 298.

5. L'Accesso civico c.d. "semplice" (art. 5 co. 1, d.lgs. 33/2013)

5.1. Che cos'è l'accesso civico c.d. semplice?

Secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, l'accesso civico c.d. semplice è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Pertanto, l'accesso civico semplice si configura come rimedio all'inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge ed è espressione del controllo sociale che informa la disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - obblighi di pubblicazione

Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013

5.2. L'accesso civico c.d. semplice di cui all'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 e il diritto di accesso agli atti ai sensi della l. n. 241/1990 hanno le medesime funzioni?

No, si tratta di due istituti diversi.

Con l'accesso civico c.d. semplice è stata introdotta introduce una legittimazione generalizzata, da parte di chiunque e senza motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente.

Il diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990, invece, si può esercitare indipendentemente dall'esistenza di un obbligo di pubblicazione ed ha presupposti, condizioni e limiti del tutto differenti.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - accesso agli atti - differenze

Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - - artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

5.3. Qual è la differenza tra l'accesso civico c.d. semplice, ex art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013, e l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013?

L'accesso civico c.d. semplice rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. Il dovere di pubblicazione è così presidiato dal diritto di chiunque, senza motivazione, di richiederne il corretto adempimento.

L'accesso civico c.d. generalizzato (c.d. accesso FOIA) consente a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione e dalla motivazione, di richiedere l'accesso a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013).

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - accesso civico c.d. generalizzato (c.d. accesso FOIA) - differenze

Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - - art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 - LLGG ANAC n. 1309/2016

5.4. Nei confronti di quali amministrazioni ed enti può essere esercitato il diritto di accesso civico c.d. semplice?

L'ambito dei soggetti ai quali è possibile presentare un'istanza di accesso civico c.d. semplice è quello declinato nell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come richiamato dall'art. 2, co. 1 del medesimo decreto.

Più precisamente, si tratta di:

- 1) pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013);
- 2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico e altri enti di diritto privato anche privi di personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013;
- 3) società solo partecipate da pubbliche amministrazioni; associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Con riferimento a quest'ultima categoria di soggetti l'accesso civico c.d. semplice si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea (art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013).

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - ambito soggettivo di applicazione

Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 2-bis, d.lgs. 33/2013

5.5. Chi può esercitare l'accesso civico c.d. semplice?

L'esercizio dell'accesso civico c.d. semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - legittimazione soggettiva

Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013

5.6. È necessario motivare la richiesta di accesso civico c.d. semplice?

La richiesta non deve essere motivata.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - motivazione

Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013

5.7. L'istanza di accesso civico c.d. semplice comporta un costo?

L'istanza di accesso civico c.d. semplice è gratuita.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - gratuità
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013

5.8. A chi va presentata l'istanza di accesso civico c.d. semplice?

L'istanza va presentata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione o dell'ente tenuto alla pubblicazione.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - soggetto cui presentare l'istanza - RPCT
Fonte: d.lgs. - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013

5.9. Come va presentata l'istanza di accesso civico c.d. semplice?

La richiesta può essere indirizzata a mezzo mail, posta elettronica certificata, fax, posta ordinaria o consegnata all'URP. Ogni ente rende note le modalità e può predisporre anche un'apposita modulistica disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" del sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente. Ove l'istanza venga trasmessa per via telematica, come prevede l'art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, valgono le previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) e, in particolare quelle dell'art. 65, co. 1, del medesimo decreto. Tra le modalità ivi previste l'amministrazione o l'ente è opportuno privilegiare quella meno onerosa per chi presenta l'istanza.
La modulistica e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico c.d. semplice e di attivazione del potere sostitutivo sono disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" del sito istituzionale dell'amministrazione o ente.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - modalità di presentazione dell'istanza - "Amministrazione trasparente" - "Altri contenuti"/"Accesso civico"
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 65, co. 1, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD)

5.10. Quanto tempo ha l'amministrazione per rispondere alle richieste di accesso civico c.d. semplice?

Il procedimento di accesso civico c.d. semplice deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - conclusione del procedimento - trenta giorni
Fonte: - artt. 5, commi 1 e 6, d.lgs. 33/2013

5.11. In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico c.d. semplice, quali sono i provvedimenti che l'amministrazione è tenuta ad adottare?

In caso di accoglimento dell'istanza, l'amministrazione, se ha già pubblicato i dati, le informazioni o i documenti richiesti, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Se, invece, non li ha già pubblicati, provvede alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - esiti del procedimento - accoglimento
Fonte: - artt. 5, commi 1 e 6, d.lgs. 33/2013

5.12. Quali sono i rimedi previsti nel caso in cui l'amministrazione non risponda all'istanza di accesso civico c.d. semplice?

Decorsi inutilmente i trenta giorni di tempo dalla presentazione dell'istanza, il richiedente può:
1) ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90;
2) proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della formazione del silenzio sulla richiesta di accesso civico c.d. semplice ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - silenzio - titolare del potere sostitutivo - giudice amministrativo
Fonte: - artt. 5, commi 1 e 7, d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 9-bis, l. 241/90 - art. 116 d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).

5.13. Cosa è possibile fare nel caso in cui l'amministrazione risponda alla richiesta di accesso civico c.d. semplice con un diniego (totale o parziale)?

Avverso il diniego totale o parziale da parte dell'amministrazione/ente il richiedente può:
1) ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90;
2) proporre ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - diniego (totale o parziale) - titolare del potere sostitutivo - giudice amministrativo
Fonte: artt. 5, commi 1 e 7, d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 9-bis, l. 241/90 - art. 116 d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).

5.14. Chi è il titolare del potere sostitutivo cui rivolgersi nei casi di silenzio o diniego (totale o parziale) a fronte di una istanza di accesso civico c.d. semplice?

Il titolare del potere sostitutivo è individuato dall'organo di indirizzo tra le figure apicali dell'amministrazione/ente ai sensi dell'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90. Nell'ipotesi di omessa individuazione è titolare del potere sostitutivo il dirigente generale o il dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza di essi, il funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione/ente.
Parole chiave: trasparenza - accesso civico c.d. semplice - titolare del potere sostitutivo - figure apicali
Fonte: - art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 9-bis, l. 241/90

5.15. ANAC ha attribuzioni con riguardo all'esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990?

ANAC non ha alcuna competenza ad intervenire sulle questioni legate all'esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990.

Per esse è possibile rivolgersi:

- 1) per il riesame degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 241/1990, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) per il riesame degli atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, al difensore civico competente per ambito territoriale;
- 3) in alternativa, al giudice amministrativo territorialmente competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).

Parole chiave: trasparenza - accesso agli atti - legge n. 241/1990 - incompetenza ANAC - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - difensore civico - giudice amministrativo

Fonte: -art. 22 e ss. l. 241/90 - d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).

6. L'Accesso civico c.d. "generalizzato" (artt. 5, co. 2 e 5-bis d.lgs. 33/2013)

6.1. Titolarità, ambito di applicazione e oggetto del diritto di accesso generalizzato, il procedimento, la tutela

6.1.1. Chi può presentare richiesta di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2016?

L'accesso generalizzato può essere presentato da chiunque. Infatti, non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - legittimazione soggettiva - titolarità

Fonte: art. 5, co. 2 e 3, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 4.2 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 3.2.

6.1.2. Qual è l'ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso generalizzato?

Il diritto di accesso generalizzato si applica:

1. a tutte le amministrazioni pubbliche, come esemplificate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
2. agli enti pubblici economici e ordini professionali;
3. alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
4. alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

Il diritto di accesso generalizzato si applica, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, anche:

1. alle società in sola partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
2. alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (Cfr. § 4.1. delle Linee guida).

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - ambito soggettivo di applicazione - amministrazioni pubbliche - enti pubblici economici - ordini professionali - società in controllo pubblico - associazioni in controllo pubblico - fondazioni in controllo pubblico - enti di diritto privato in controllo pubblico - società partecipate - associazioni non in controllo pubblico, fondazioni non in controllo pubblico - enti di diritto privato non in controllo pubblico

Fonte: art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 175/2016 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 2.1 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - delibera ANAC n. 1134/2017

6.1.3. È necessario motivare la richiesta di accesso generalizzato?

Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una motivazione: tutti i soggetti cui si applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a prendere in considerazione le richieste di accesso generalizzato, a prescindere dal fatto che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a sostegno della richiesta.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - motivazione

Fonte: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016

6.1.4. Che cosa si può richiedere con l'accesso generalizzato?

Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell'amministrazione. Ciò significa:

1. che l'amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso;
2. che l'amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
3. che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel

documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – ambito oggettivo – rielaborazione dati – elaborazione dati – oscuramento dati personali

Fonte: art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 4.2 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016

6.1.5. Il pregiudizio ad uno degli interessi elencati dall'art. 5 bis, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 in che modo deve essere valutato dall'Amministrazione?

Il pregiudizio deve essere concreto, cioè va valutato rispetto al momento e al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile, e non in termini assoluti e atemporali. I limiti operano nell'arco temporale nel quale la tutela è giustificata in relazione alla natura del dato, del documento o dell'informazione di cui si chiede l'accesso.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato – limiti – pregiudizio – valutazione

Fonte: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, co. 5, d.lgs. 33/2013

6.1.6. Che differenza c'è tra accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 e accesso civico generalizzato?

Nel caso dell'accesso ex L. 241/90 è consentito un accesso più in profondità a dati pertinenti, mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.

I due istituti restano distinti e sono basati su presupposti differenti: il primo è volto ad ottenere documenti utili per esercitare il proprio diritto a partecipare, opporsi e difendersi a tutela di una posizione giuridica qualificata, il secondo è funzionale al controllo generalizzato sul buon andamento della pubblica amministrazione e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

I dinieghi di accesso agli atti e documenti di cui alla legge 241/1990, se motivati con esigenze di "riservatezza" pubblica o privata, devono essere considerati attentamente anche ai fini dell'accesso generalizzato. In altri termini, laddove l'amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti e informazioni, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando nel merito (cioè con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi nonostante l'esistenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della 241/1990), per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall'ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell'interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all'interesse in gioco. Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale ad un soggetto in possesso dell'interesse qualificato richiesto dalla legge 241/90.

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato - accesso agli atti

Fonte: art. 22, l. 241/90 -art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 – art. 22 e ss.l. 241/1990 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 2.3

6.1.7. La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti?

È importante che la richiesta indichi i documenti o i dati richiesti, ovvero che nella richiesta sia consentito all'amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.

Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all'amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l'amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l'oggetto della richiesta. (Cfr. § 4.2. delle Linee guida)

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – ambito oggettivo – inammissibilità delle richieste

Fonte: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013- delibera ANAC n. 1309/2016, § 4.2 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 3.1.

6.1.8. L'amministrazione è tenuta a consentire l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni?

L'amministrazione è tenuta a consentire l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta non risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell'amministrazione.

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – richieste massive – richieste irragionevoli –buon andamento

Fonte: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 4.2 – Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 7, lett. d)

6.2. Il procedimento di accesso generalizzato

6.2.1. A quale ufficio va presentata la richiesta di accesso generalizzato?

La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata, alternativamente:

1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'Ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad altro ufficio, che l'amministrazione abbia indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" –"Altri contenuti – Accesso civico" del sito istituzionale.

Parole chiave: trasparenza – accesso civico generalizzato – presentazione istanza – ufficio competente

Fonte: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 4.1

6.2.2. Come si fa a presentare l'istanza di accesso generalizzato?

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD).

Tra queste modalità, l'amministrazione o l'ente è opportuno privilegi quella meno onerosa per chi presenta l'istanza.

Ai sensi dell'art. 65, co. 1 lett. c) del CAD, le richieste presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide anche se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.

Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, e che laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - modalità presentazione istanze

Fonte: art. 5, co. 3, d.lgs. 33/2013- art. 65, co. 1, lett. c), d.lgs. 82/2005 - art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 3.3. e 3.4.

6.2.3. È richiesto un corrispettivo per poter effettuare l'accesso generalizzato?

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

Quando l'amministrazione risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

È da preferire il rilascio dei documenti e dei dati in formato elettronico quando tale formato elettronico è indicato dal richiedente, nei limiti in cui tale modalità risulti comunque agevole per l'amministrazione che detiene di dati.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - costi - gratuità - rimborso costi

Fonte: art. 5, co. 4, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019, § 4

6.2.4. L'amministrazione o l'ente destinatario dell'istanza è obbligato a darne comunicazione a eventuali soggetti controinteressati?

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), l'ente destinatario della richiesta di accesso deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di una copia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - partecipazione controinteressati - protezione dei dati personali - libertà e segretezza della corrispondenza - interessi economici e commerciali - proprietà intellettuale - diritto d'autore - segreti commerciali - opposizione

Fonte: art. 5, co. 5, d.lgs. 33/2013- art. 5-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 6, 6.1, 6.2. 6.3 - Circolare Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019, § 5

6.2.5. Quali sono i diritti procedurali dei controinteressati?

Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, l'amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - controinteressati - limiti

Fonte: art. 5, commi 5 e 6, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 6, 6.1, 6.2. 6.3 - Circolare Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019, § 5

6.2.6. Quanto tempo ha l'amministrazione per rispondere alle richieste di accesso generalizzato?

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - termine di conclusione del procedimento

Fonte: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013- Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 5

6.2.7. Che cosa è tenuta a fare l'amministrazione se accoglie la richiesta di accesso generalizzato?

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest'ultimo l'eventuale proposizione di riesame (V. infra)

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - controinteressati

Fonte: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica

6.2.8. Il provvedimento di accoglimento deve essere motivato?

Il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, per l'Amministrazione o per il/i controinteressato/i, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - accoglimento istanza - motivazione

Fonte: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 5.3. - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016

6.2.9. Il provvedimento di rifiuto deve essere motivato?

Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all'art. 5 bis, commi 1 e 2 contiene una adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto. Va parimenti motivato adeguatamente il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione delle esclusioni di cui all'art. 5-bis, co. 3.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - limiti - diniego totale - diniego parziale - differimento - motivazione - pregiudizio

Fonte: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, co. 1 e 2, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1309/2016, § 5.3. - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 7

6.2.10. Se l'accesso generalizzato comporta un pregiudizio ad un interesse pubblico o privato indicato dall'art. 5-bis e quel pregiudizio ha carattere temporaneo, l'accesso ai documenti può essere negato?

No. In questo caso il diniego all'accesso non è giustificato in quanto l'Amministrazione può far ricorso al potere di differimento.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - limiti - pregiudizio - diniego totale - differimento

Fonte: art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013 - art. 5-bis, commi 1 e 2; 5, d.lgs. 33/2013

6.3. La tutela

6.3.1. Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta da parte dell'amministrazione?

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell'art. 5, d.lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In alternativa, laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente, per l'ambito territoriale immediatamente superiore, se presente). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - diniego totale - diniego parziale - differimento - mancata risposta - riesame del RPCT - ricorso difensore civico - ricorso giurisdizionale

Fonte: art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 33/2013 - art. 116, d.lgs. 104/2010 - Allegato ANAC n. 1309/2016 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 4.3 e Allegato 2)

6.3.2. L'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato può chiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali?

È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso di richiesta di riesame e dal difensore civico nel caso di ricorso laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono sospesi.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - diniego totale - diniego parziale - differimento - riesame del RPCT - riesame del difensore civico - protezione dei dati personali - parere Garante per la protezione dei dati personali

Fonte: art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016

6.3.3. Quali istanze di parere possono essere formulate ad ANAC in materia di accesso civico generalizzato?

Le richieste di parere sono valutate dall'ANAC solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza e relative esclusivamente a chiarimenti sull'interpretazione delle proprie Linee guida, adottate d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico generalizzato.

L'ANAC non è in ogni caso competente a valutare i singoli casi di diniego o di mancata risposta da parte dell'amministrazione.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - attività consultiva ANAC - Linee guida ANAC - definizione limiti

Fonte: art. 5-bis, co. 6, d.lgs. 33/2013 - Comunicati Presidente ANAC 27 aprile 2017

6.3.4. Quali sono i rimedi previsti per i controinteressati nel caso di accoglimento dell'istanza da parte dell'amministrazione o dell'ente, nonostante l'opposizione presentata?

Ai sensi del co. 9 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e, per i soli atti di Regioni ed enti locali, ricorso al difensore civico. Avverso la decisione dell'ente o dell'amministrazione ovvero a quella del RPCT dell'amministrazione o dell'ente o a quella del difensore civico, il controinteressato può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo)

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - opposizione controinteressato - accoglimento istanza - richiesta di riesame del controinteressato - riesame del RPCT - riesame del difensore civico - tutela giurisdizionale

Fonte: art. 5, co. 9, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016 - art. 116, d.lgs. 104/2010 - Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, § 6 e 7

6.3.5. Entro quali termini si pronuncia il RPCT sulla richiesta di riesame?

Il RPCT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dall'istanza di riesame. Il termine è sospeso qualora il RPCT senta il Garante per la protezione dei dati personali se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis, co. 2, lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.

Gli stessi termini valgono nel caso la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di accoglimento dell'istanza nonostante la sua opposizione.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - termine riesame del RPCT - protezione dei dati personali - parere Garante per la protezione dei dati personali

Fonte: art. 5, commi 7 e 9, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016

6.3.6. Quale è il procedimento da seguire davanti al difensore civico?

Laddove si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente o il controinteressato possono presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. La norma (art. 5, co 8) prevede che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine è sospeso qualora il difensore civico senta il Garante per la protezione dei dati personali se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis co. 2 lett. a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.

Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, deve informarne il richiedente e darne comunicazione all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - diniego totale - diniego parziale - mancata risposta - differimento - riesame del difensore civico

Fonte: art. 5, co. 8, d.lgs. 33/2013 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016

6.3.7. È possibile in ogni caso ricorrere al giudice?

La normativa prevede che si possa impugnare la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010).

Parole chiave: trasparenza - accesso civico generalizzato - diniego totale - diniego parziale - mancata risposta - differimento - ricorso giurisdizionale

Fonte: art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 - art. 116, d.lgs. 104/2010 - Allegato delibera ANAC n. 1309/2016

7. Trasparenza e tutela dei dati personali: modalità di pubblicazione dei dati e limite della riservatezza (art. 7-bis, d.lgs. 33/2013)

7.1. Gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 sono compatibili con la disciplina della tutela dei dati personali dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)?

L'art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003, introdotto a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento» (art. 6, paragrafo 3, lett. b). Ne discende che, essendo gli obblighi di pubblicazioni del d.lgs. 33/2013 previsti da un decreto legislativo, sono pienamente compatibili con la nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Parole chiave: trasparenza - dati personali - trattamento dati personali

Fonte: art. 2-ter, d.lgs. 196/2003 - Regolamento (UE) 2016/679- PNA 2019, Parte III, § 4.2.

7.2. Cosa è richiesto alle amministrazioni prima di pubblicare dati e documenti per finalità di trasparenza che contengono dati personali?

Le amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali - in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati - sono tenute a verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Diversamente pubblicano i dati e i documenti oscurando i dati personali.

Parole chiave: trasparenza - dati personali - oscuramento

Fonte: art. 7-bis, co. 4, d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte III, § 4.2.

7.3. Cosa è richiesto alle amministrazioni che pubblicano i c.d. "dati ulteriori" che contengono dati personali?

Le amministrazioni che dispongono la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 o di altre previsioni di legge o regolamento, procedono ad indicare in forma anonima i dati personali eventualmente presenti.

Parole chiave: trasparenza – dati ulteriori – dati personali – anonimizzazione

Fonte: art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte III, § 4.2.

7.4. Quali principi le amministrazioni devono osservare quando pubblicano dati e documenti per finalità di trasparenza che contengono dati personali?

La pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Parole chiave: trasparenza – dati personali – principi trattamento dati personali – adeguatezza - pertinenza - minimizzazione dei dati - esattezza - aggiornamento - cancellazione - rettifica

Fonte: art. 7-bis, co. 4, d.lgs. 33/2013 - art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 - PNA 2019, Parte III, § 4.2.

7.5. A quali prescrizioni contenute nel d.lgs. 33/2013 le amministrazioni si attengono quando pubblicano per finalità di trasparenza dati e documenti che contengono dati personali?

Il d.lgs. 33/2013 dispone che nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedono la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Parole chiave: trasparenza – dati personali – dati sensibili – dati giudiziari

Fonte: art. 7-bis, co. 4, d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte III, § 4.2.

7.6. Documenti pubblicati per finalità di trasparenza che contengono dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere indicizzati nei motori generalisti?

Il d.lgs. 33/2013 prevede che i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari individuati dalle disposizioni in materia di trasparenza possono essere diffusi attraverso siti istituzionali nonché essere trattati secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca web. I dati sensibili e i dati giudiziari sono espressamente sottratti all'indicizzazione.

Parole chiave: trasparenza – dati personali – dati sensibili – dati giudiziari- indicizzazione

Fonte: art. 7-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013

7.7. Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito indicazioni sul trattamento dei dati personali contenuti in atti e documenti da pubblicare ai sensi della normativa vigente?

Sulle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, il Garante privacy ha fornito indicazioni nelle «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» (in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, attualmente in corso di aggiornamento).

Parole chiave: trasparenza – dati personali – linee guida – Garante privacy

Fonte: Linee guida Garante Privacy 12 giugno 2014

8. Titolari di incarichi politici (art. 14, co. 1, d.lgs 33/2013)

8.1. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale (art. 14 co. 1)

8.1.1. Quali sono i titolari di incarichi politici tenuti ad osservare gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013?

Tutti i soggetti che fanno parte, sia a seguito di elezioni che di nomina, di organi politici di livello statale, regionale e locale sono destinatari degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, co. 1 del d.lgs. 33/2013. Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il ministro, il vice ministro, il sottosegretario di Stato; nelle regioni il presidente, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nelle città metropolitane il sindaco metropolitano, i membri/componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana; nelle province il presidente della provincia, i membri/componenti del consiglio provinciale, i membri/componenti dell'assemblea dei sindaci; nei comuni il sindaco, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nelle unioni di comuni e comunità montane il presidente, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nei consorzi di enti locali il presidente, i membri/componenti del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici- ministro - vice ministro-sottosegretario di Stato - regioni - città metropolitane - province - comuni - unioni di comuni - comunità montane - consorzi di enti locali

Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013- legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017

8.1.2. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013 relativi ai titolari di incarichi politici anche qualora questi non percepiscano alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico?

Non rileva, ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione in questione, che la carica sia attribuita o svolta a titolo

gratuito. La deroga, contemplata nel co. 1-bis dell'art. 14 per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, stante il chiaro disposto normativo, non può essere estesa agli incarichi espressione di rappresentanza politica.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - carica gratuita - compensi - deroghe
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013- delibera ANAC n. 241/2017

8.1.3. Quali sono i dati riferiti ai titolari di incarichi politici da pubblicare ai sensi dell'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013?

I dati dei titolari di incarichi politici da pubblicare ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 sono:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

Sulla pubblicazione di tali dati, anche con riferimento alle modalità, l'Anac si è espressa con la delibera 241/2017.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - contenuti dell'obbligo - ambito oggettivo
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017

8.1.4. Dove devono essere pubblicati i dati relativi ai titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013?

I dati di cui all'art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'amministrazione, nella sotto-sezione di secondo livello "Organizzazione" - "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo".

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - amministrazione trasparente - organizzazione

Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017

8.1.5. I rimborsi per le assenze dovute a motivi di lavoro degli amministratori locali e liquidati dall'ente locale ai rispettivi datori di lavoro rientrano tra i compensi connessi all'assunzione della carica da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013?

I rimborsi per le assenze dal servizio di cui all'art. 79, cc. da 1 a 4, del d.lgs. n. 267/2000 che gli enti locali liquidano ai datori di lavoro dei propri amministratori locali che siano anche lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici non rientrano tra i compensi connessi all'assunzione della carica da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013. Tali compensi figurano, infatti, all'interno delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti che li percepiscono, già oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f).

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - contenuti dell'obbligo- pubblicazione rimborsi permessi retribuiti

Fonte: art. 14, co. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013

8.1.6. Quali sono i viaggi di servizio e missioni i cui importi sono da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013?

L'obbligo di pubblicazione delle spese di viaggio e missione sussiste per i viaggi di servizio e le missioni pagate con fondi pubblici in ragione dello svolgimento delle attività connesse alla carica politica.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - contenuti dell'obbligo- pubblicazione importi di viaggi di servizio e missioni

Fonte: art. 14, co. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013

8.1.7. Quali sono le cariche relative ai titolari di incarichi politici che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. d), del d.lgs. 33/2013?

Costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Avuto riguardo alla formulazione letterale della citata lett. d), non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell'amministrazione su tali enti. Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l'obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo "politico" o connesse con la carica politica rivestita.

Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - contenuti dell'obbligo- pubblicazione cariche-titolo oneroso - titolo gratuito

Fonte: art. 14, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013

8.1.8. Le attività svolte in qualità di libero professionista rientrano tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e), del d.lgs. 33/2013?

Gli incarichi svolti in qualità di libero professionista devono essere pubblicati unicamente laddove la relativa spesa gravi sulla finanza pubblica. Ad esempio, gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni, quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc., rientrano, qualora sia previsto un compenso, nella categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza per i quali sussiste, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, l'obbligo di pubblicazione.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell'obbligo- incarichi con oneri a carico della finanza pubblica – libera professione

Fonte: art. 14, co. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013

8.1.9. Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e), del d.lgs. 33/2013, rientrano anche le attività svolte in qualità di medico di base e di pediatra di libera scelta?

Per le attività svolte in qualità di medico di base e di pediatra di libera scelta non sussiste l'obbligo di comunicazione e pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, atteso che non si è in presenza di un incarico di collaborazione o consulenza.

Infatti, i corrispettivi attribuiti ai medici di base e ai pediatri di libera scelta, pur con le relative specificità, sono assimilabili a quelli derivanti da lavoro dipendente. I dati ad essi relativi sono resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dal medesimo art. 14, co. 1, lett. f).

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell'obbligo- incarichi con oneri a carico della finanza pubblica – medico di base - pediatra

Fonte: art. 14, co. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013

8.1.10. I rapporti di lavoro dipendente e pensionistici sono da includere tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013?

No, considerato che non si tratta di "incarichi" e tenuto inoltre conto che i dati relativi alla posizione lavorativa o pensionistica sono già resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dall'art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell'obbligo- incarichi con oneri a carico della finanza pubblica – rapporto lavoro dipendente – pensione

Fonte: art. 14, co. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013

8.1.11. Cosa si intende per situazione patrimoniale di cui all'art. 47, c. 1, del d.lgs. 33/2013?

L'art. 47, nel definire le sanzioni previste per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 concernenti la situazione patrimoniale complessiva, ricomprende nel concetto di situazione patrimoniale complessiva, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche quella relativa alla titolarità di imprese e di partecipazioni azionarie.

È altresì inclusa nella dichiarazione patrimoniale la titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri. Non rientrano invece nella dichiarazione patrimoniale i titoli obbligazionari, i titoli di Stato, o altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie. Si richiama, per ogni altro utile riferimento, l'allegato alla delibera Anac n. 241/2017. (Si veda anche la Faq 5.41.).

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell'obbligo- situazione patrimoniale complessiva

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - art. 47, co. 1, d.lgs. 33/2013- legge 441/1982- delibera ANAC n. 241/2017

8.1.12. Tra le informazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all'art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013 sono da includersi anche i dati relativi alla titolarità di imprese?

Stante la previsione all'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 di una apposita sanzione per la mancata pubblicazione della situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico politico, ivi compresa la titolarità di imprese, si evince la necessità di interpretare la nozione di "situazione patrimoniale complessiva" come comprensiva della "titolarità di imprese".

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell'obbligo- situazione patrimoniale complessiva – titolarità di impresa

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - art. 47, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017

8.1.13. Nelle dichiarazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013, è da includersi anche l'indicazione della "consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie" già prevista all'art. 41 bis del d.lgs. n. 267/2000?

L'art. 14 del d.lgs. 33 del 2013 non prevede come obbligatorie le dichiarazioni relative alla "consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie", originariamente previste dall'art. 41 bis del d.lgs. n. 267/2000, ora abrogato. Le dichiarazioni da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 con specifico riferimento alla consistenza del patrimonio del soggetto dichiarante devono riguardare i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione a società, la titolarità di imprese.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni patrimoniali – titoli obbligazionari - titoli di Stato - fondi di investimento - sicav

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 – art. 41 bis, d.lgs. 267/2000

8.1.14. Come si assolve l'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali concernenti i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013?

L'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni dei diritti reali sui beni immobili si intende assolto con l'indicazione della natura del diritto (proprietà, proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione), tipologia del bene (terreno o fabbricato), quota di titolarità (percentuale), ubicazione (Italia/estero).

Per i beni mobili registrati l'obbligo si intende assolto con l'indicazione della tipologia del bene (autovettura, aeromobile, imbarcazione da diporto), cavalli fiscali, anno di immatricolazione (cfr. allegati 3 e 4 alla delibera 241/2017). Si veda anche l'allegato alla delibera ANAC n. 241/2017.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - dichiarazioni patrimoniali - contenuti - beni immobili - beni mobili

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017

8.1.15. Nella dichiarazione patrimoniale da rendere ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 deve essere inclusa anche la nuda proprietà di un immobile?

L'art. 2 della legge 441/1982 al comma 1, n. 1) richiede la presentazione di una dichiarazione concernente, tra l'altro, "i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri". La proprietà, benché nuda, ossia temporaneamente mancante della tipica facoltà di godimento del bene, costituisce il diritto reale per eccellenza e, come tale, rientra nel novero dei dati e delle informazioni richieste ai fini della descrizione della situazione patrimoniale del titolare dell'incarico politico ai sensi degli artt. 14 d.lgs. 33/2013 e art. 2, co. 1, n. 1, l. 441/1982.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - dichiarazioni patrimoniali - contenuti - beni immobili - nuda proprietà

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, n. 1, l. 441/1982

8.1.16. Nella dichiarazione patrimoniale da rendere ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f) devono essere indicate anche le partecipazioni azionarie di modico valore e quelle acquisite utilizzando sistemi di trading on line?

Sì. La dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 deve riguardare tutte le partecipazioni e azioni societarie detenute dai soggetti obbligati alla data di sottoscrizione della dichiarazione. La norma, infatti, non menziona alcuna esclusione riferita a modalità di acquisizione, durata del possesso, valore delle azioni e delle quote di partecipazione. Ogni modifica concernente i cambiamenti intervenuti è indicata nella dichiarazione di variazione rispetto alla precedente dichiarazione patrimoniale.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - dichiarazioni patrimoniali - contenuti - partecipazioni azionarie

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013

8.1.17. Chi deve produrre le dichiarazioni e le attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 relative al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado?

L'obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano) del titolare dell'organo di politico, è posto in capo allo stesso titolare dell'incarico politico. Quest'ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Le predette comunicazioni devono essere indirizzate al RPCT, o ad altro soggetto individuato dal PTPC.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - dichiarazioni reddituali e patrimoniali - coniuge non separato - parenti entro il secondo grado

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017

8.1.18. È necessario pubblicare i nominativi nel caso di mancato consenso del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013?

No. Nel caso in cui il titolare dell'incarico politico dichiari il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico politico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - dichiarazioni reddituali e patrimoniali - coniuge non separato - parenti entro il secondo grado - negato consenso

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017

8.1.19. Quali sono i parenti entro il secondo grado che rilevano ai fini dell'applicazione dell'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013 concernente l'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali?

In linea con la nozione di parentela di cui al codice civile, sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - coniuge non separato - parenti entro il secondo grado - individuazione

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017

8.1.20. Come devono essere presentate le dichiarazioni reddituali e patrimoniali da rendere ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013?

Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013, in quanto "fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato" devono essere presentate quali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, con tutto ciò che ne consegue anche sotto il profilo degli effetti penali in caso di dichiarazioni mendaci (cfr. art. 76 d.P.R. 445/2000). Deve ritenersi superata, ad opera del d.P.R. 445/2000, la disciplina contenuta nell'art. 2, della legge 441/1982, nella parte in cui si limita a disporre l'utilizzo della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - dichiarazioni reddituali e patrimoniali - modalità di attuazione - dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - art. 2, legge 441/1982 - art. 47, d.P.R. 445/2000

8.1.21. La dichiarazione patrimoniale da rendere ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 14, co. 1, lett. f) può essere aggiornata anche prima del termine annuale?

Qualora intervengano variazioni sia in aumento che in diminuzione in corso d'anno, è facoltà del soggetto obbligato, qualora lo ritenga opportuno, richiedere alla propria amministrazione di aggiornare, ai fini della pubblicazione, la dichiarazione resa.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - dichiarazioni patrimoniali - aggiornamento
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013

8.1.22. È sufficiente la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?

L'obbligo di pubblicare le dichiarazioni reddituali può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. Tale modalità semplificata risulta coerente con l'art. 9 della l. 441/1982 che si riferisce a tale quadro riepilogativo ai fini della conoscibilità dei dati reddituali.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - dichiarazione dei redditi - quadro riepilogativo
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, legge 441/1982, delibera ANAC n. 241/2017, § 6.

8.1.23. Il mero deposito della dichiarazione dei redditi assolve all'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?

Ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, le dichiarazioni devono essere pubblicate sui siti istituzionali delle amministrazioni. Non è quindi sufficiente il mero deposito della dichiarazione dei redditi.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - dichiarazione dei redditi - deposito
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, legge 441/1982, delibera ANAC n. 241/2017

8.1.24. Sussiste l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 per un titolare di incarico politico residente all'estero?

I redditi da lavoro percepiti dal titolare di un incarico politico, anche qualora non soggetti a tassazione in Italia, sono oggetto di dichiarazione ai fini di trasparenza, ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013. Il riferimento testuale operato dall'art. 2 della legge 441/1982 alla "dichiarazione dei redditi" va, infatti, interpretato come relativo non solo e non tanto al documento contabile con cui il cittadino contribuente comunica al fisco le proprie entrate, quanto al contenuto informativo dello stesso.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici residenti all'estero - dichiarazione dei redditi
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, legge 441/1982, delibera ANAC n. 196/2019

8.1.25. L'obbligo di pubblicare le spese sostenute per la propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, si estende anche ai titolari di incarichi politici eletti nell'ambito di liste civiche?

Sì, anche i titolari di incarichi politici eletti in liste civiche sono tenuti a fornire, per la pubblicazione, la dichiarazione delle spese per propaganda elettorale di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, in quanto la lista civica rientra nel concetto di formazione politica di cui all'art. 2 della legge n. 441/1982.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - contenuti dell'obbligo - spese propaganda elettorale - liste civiche
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013

8.1.26. Come devono essere assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 per i componenti dell'Assemblea e del Consiglio, organi politici delle Province?

Per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali le Province, quali enti di secondo livello, osservano il regime di trasparenza già applicabile ai titolari di incarichi politici nei comuni di provenienza.

Pertanto, in un'ottica di semplificazione, le Province assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell'art. 14 relativi ai titolari di incarichi politici mediante un collegamento ipertestuale che rinvia ai siti istituzionali dei Comuni dove detti dati sono pubblicati, purché sia assicurata la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013, i RPCT delle Province interessate segnalano ad ANAC e ai comuni di provenienza gli inadempimenti riscontrati.

Per effetto del rinvio, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Province, deve essere esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f), co.1, dell'art. 14.

Al contrario, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto negli organi politici nelle Province, rimane ferma la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - Province- Assemblea dei Sindaci - comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti - dati reddituali e patrimoniali
Fonte: artt. 6, 14, co. 1, 47 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020

8.1.27. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 si applicano ai componenti del Consiglio e della Conferenza, organi politici delle Città metropolitane?

Le Città metropolitane, quali enti di secondo livello, osservano per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali il regime di trasparenza già applicabile ai titolari di incarichi politici nei comuni di provenienza.

Pertanto, in un'ottica di semplificazione, le Città metropolitane, assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell'art. 14

relativi ai titolari di incarichi politici mediante un collegamento ipertestuale che rinvia ai siti istituzionali dei Comuni dove detti dati sono pubblicati, purché sia assicurata la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013, i RPCT delle Città Metropolitane interessate segnalano ad ANAC e ai comuni di provenienza gli inadempimenti riscontrati. Anche in questo caso, come per le Province, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Città metropolitane, deve essere esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f), co.1, dell'art. 14.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - Città metropolitane - Consiglio metropolitano - comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti - dati reddituali e patrimoniali

Fonte: artt. 6, 14, co. 1, e 47 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020

8.1.28. I Comuni sono tenuti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013?

Tutti i Comuni sono tenuti alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad f) del co. 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti i quali non sono tenuti a pubblicare i dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f).

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - Comuni

Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020

8.1.29. I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, sono tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 con riferimento ai titolari di incarichi politici?

I Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non sono tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - Comuni - dati reddituali e patrimoniali - comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020

8.1.30. Come si individuano i Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti ai fini dell'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013?

Per l'individuazione del numero di abitanti di un Comune occorre fare riferimento, per ciascun anno, ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale ISTAT.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - Comuni - dati reddituali e patrimoniali - calcolo numero abitanti

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020

8.1.31. Quali sono i titolari di incarichi politici nei Comuni?

Nei Comuni sono organi di indirizzo politico il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - Comuni - individuazione

Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020

8.1.32. Gli enti locali sono tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013 anche per i Commissari straordinari?

In linea generale, i dati di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati anche per i Commissari straordinari. Seppur organi preposti all'ordinaria amministrazione, i Commissari Straordinari operano, infatti, con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell'ente locale.

L'art. 14 non è, invece, applicabile nell'ipotesi in cui vengano in rilievo commissari ad acta nominati per il compimento di singoli atti e non incaricati della complessiva gestione e amministrazione di un ente, tenuto conto che scopo della norma è quello di rendere trasparenti i dati di coloro che hanno responsabilità politica nella comunità territoriale.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - commissari straordinari - enti locali - commissari ad acta

Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020

8.1.33. Ai commissari straordinari nominati a seguito di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, si applicano gli obblighi di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013?

L'art. 1, co. 7-quater del d.l. 162/2019, come convertito in legge 8/2020 dispone che gli obblighi di cui all'art. 14 si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'art. 144 del d.lgs. 267/2000, ovvero ai componenti delle Commissioni straordinarie nominati con il decreto di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - commissari straordinari - enti locali - scioglimento per mafia

Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 144 del d.lgs. 267/2000 - art.1, co. 7-quater del d.l. 162/2019, come convertito in legge 8/2020

8.1.34. Le Circostrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 267/2000 sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Le Circostrizioni di decentramento comunale sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, ivi comprese le dichiarazioni patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f).

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - organi politici - circostrizioni di decentramento comunale

Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 - art. 17, dlgs. 267/2000 - delibera ANAC n. 537/2020

8.1.35. Quali sono gli organi di indirizzo politico nelle Circostrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 267/2000?

Nelle Circostrizioni di decentramento comunale gli organi di indirizzo politico sono il Presidente e i consiglieri di circostrizione in quanto organi elettivi.

Parole chiave: trasparenza -- organi politici - circostrizioni di decentramento comunale - individuazione

Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 - art. 17, dlgs. 267/2000 - delibera ANAC n. 537/2020

8.1.36. Le forme associative di enti locali previste dal Capo V del d.lgs. n. 267/2000 sono tenute all'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013?

In un'ottica di razionalizzazione, semplificazione e limitazione degli oneri, tutte le forme associative di enti locali, come previste dal Capo V del d.lgs. n. 267/2000, fra le quali, ad esempio, Comunità montane, Unioni di comuni, Consorzi di enti locali, osservano per i propri titolari di incarichi politici lo stesso regime di trasparenza per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali ad essi già applicabile nei comuni di provenienza.

Pertanto è esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali per i titolari di incarichi politici delle forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. 267/2000 se eletti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. La pubblicazione, invece, resta ferma laddove provengano da comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - organi politici - associazioni di enti locali - Unioni di Comuni - Convenzioni - Consorzi di Comuni

Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 - capo V, d.lgs. 267/2000 - delibera ANAC n. 537/2020

8.1.37. Quali sono le modalità per assolvere agli obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici nelle forme associative di enti locali previste dal Capo V del d.lgs. n. 267/2000?

Al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi, le forme associative di enti locali previste dal Capo V del d.lgs. n. 267/2000, quali enti di secondo livello, assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell'art. 14 relativi ai titolari di incarichi politici mediante la predisposizione di un collegamento ipertestuale che rinvia ai siti istituzionali dei Comuni dove detti dati sono pubblicati, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013, i RPCT delle forme associative interessate segnalano ad ANAC e ai comuni di provenienza gli inadempienti riscontrati.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - enti associativi -- collegamento ipertestuale

Fonte: artt. 6, 14, co. 1, 47 d.lgs. 33/2013 - Capo V del d.lgs. n. 267/2000 - delibera ANAC n. 241/2017 §2.1 - delibera ANAC n. 537/2020

8.1.38. Agli organi politici dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano (Consorzi BIM) si applicano gli obblighi di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013?

I Consorzi BIM, in quanto enti associativi dei Comuni, sono da ricondurre ai "consorzi e associazioni" di Comuni ricompresi nel novero delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, tenuti ad osservare la disciplina del d.lgs. 33/2013, ivi inclusi gli obblighi previsti all'art. 14, co. 1, lett. f), secondo le modalità attuative previste per i comuni.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - organi politici - consorzi e associazioni di Comuni- consorzi di bacino imbrifero montano - dati reddituali e patrimoniali - applicabilità

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 delibera ANAC n. 241/2017

8.1.39. L'art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 sull'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali si applica ai componenti degli organi politici delle Comunità Montane?

Alle Comunità montane, da intendersi come unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, dotate di propri organi, si applica per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali il regime di trasparenza già applicabile ai titolari di incarichi politici nei comuni di provenienza.

Di conseguenza per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Comunità montane, va esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f), co.1, dell'art. 14.

Al contrario, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto negli organi politici delle Comunità montane, rimane ferma la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - organi politici - comunità montane- dati reddituali e patrimoniali - applicabilità

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), e art. 6 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 537/2020- delibera ANAC n. 241/2017

8.1.40. Possono ritenersi tuttora vigenti le disposizioni contenute in leggi regionali eventualmente adottate in attuazione dell'art. 2, co. 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 che impongano ai titolari di incarichi politici di livello regionale obblighi diversi ed ulteriori rispetto a quelli relativi allo stato patrimoniale già previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013?

Sì, rimane attualmente vigente la disciplina relativa agli obblighi di trasparenza sullo stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo contenuta nelle leggi regionali, eventualmente adottate in attuazione del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, qualora si tratti di obblighi diversi ed ulteriori rispetto a quelli relativi allo stato patrimoniale già previsti all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici - Regioni - leggi regionali - dichiarazioni

patrimoniali

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, art. 2, co. 1, lett. e), d.l. 174/2012

8.1.41. Sono previste sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 con riferimento ai titolari di incarichi politici?

Sì, sono previste sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14 concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico politico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi connessi all'assunzione della carica.

La sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è irrogata da ANAC ai sensi del Regolamento sanzionatorio del 16 novembre 2016. (Si veda anche la Faq 5.11).

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici- incompletezza -sanzioni

Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - art. 47, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 689/1981 - delibera ANAC n. 241/2017 - Regolamento ANAC 16 novembre 2016

8.1.42. Sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 per coloro che cessano dall'incarico politico?

Sì, per tutti i cessati dall'incarico, l'art. 14, co. 2, del d.lgs. 33/2013 prevede specifici obblighi di pubblicazione. (Si veda FAQ 5.43-5.46).

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici

Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017

8.1.43. Quali sono i dati patrimoniali che l'ente è tenuto a pubblicare per i cessati dall'incarico ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013?

I dati patrimoniali che devono essere pubblicati, dopo la cessazione dell'incarico, sono quelli concernenti le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione.

Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell'art. 14, co. 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell'interessato nel corso dell'incarico.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici cessati- dichiarazioni patrimoniali - dati patrimoniali

Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017

8.1.44. Entro quanto tempo dalla cessazione dell'incarico o del mandato devono essere pubblicate le dichiarazioni patrimoniali dei titolari di incarico politico?

La dichiarazione, concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, deve essere depositata entro i tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico e tempestivamente pubblicata dall'amministrazione nell'apposita sottosezione dedicata di "Amministrazione trasparente".

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici cessati- dichiarazioni patrimoniali - dati patrimoniali - tre mesi dalla cessazione

Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017

8.1.45. Con riguardo alle dichiarazioni reddituali di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), che cosa devono pubblicare i soggetti cessati dall'incarico politico?

I soggetti cessati dall'incarico debbono depositare, a fini della successiva pubblicazione, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. In attuazione di tale disposizione, il soggetto cessato trasmette all'amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di cessazione, se quest'ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2021 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2020, da presentarsi nel 2021, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2021 da presentarsi nel 2022). Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell'anno, (es. febbraio 2021), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2020, da presentarsi nel 2021.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici cessati - dichiarazione dei redditi Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 - l. 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017, § 4.

8.1.46. Per quanto tempo debbono restare pubblicati i dati di cui all'art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi politici cessati?

I dati di cui all'art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e all'ultima dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione. Decorso detto termine, i dati e i documenti sono accessibili mediante istanza di accesso civico generalizzato.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici cessati - dichiarazioni reddituali e patrimoniali- durata pubblicazione

Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017

8.2. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013).

8.2.1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013, si applicano solo ai titolari

di incarichi politici?

No, la norma estende gli obblighi di pubblicazione anche ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - titolari di incarichi dirigenziali

Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.

8.2.2. Come sono individuati i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013?

Vista l'eterogeneità di strutture organizzative cui la norma si riferisce, ogni ente, anche attraverso un'analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, individua i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, i cui dati sono assoggettati a pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013.

Si tratta, in via generale, di soggetti/organi che all'interno dell'amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo", sull'organizzazione e sull'attività dell'ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti. Su detti organi tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - individuazione - poteri di indirizzo politico-amministrativo

Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.1.

8.2.3. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013 relativi ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, ai sensi del co. 1-bis del medesimo articolo anche qualora questi non percepiscano alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico?

No, se l'incarico o la carica di amministrazione, di direzione o di governo è svolta gratuitamente le amministrazioni, diversamente da quanto previsto per i titolari di incarichi politici, non sono tenute a pubblicare i dati di cui all'art. 14, co. 1 del d.lgs. 33/2013.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - gratuità - esclusione

Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.2.

8.2.4. Cosa deve intendersi per gratuità dell'incarico di cui all'art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013?

Per gratuità deve intendersi l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest'ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non fa venir meno la gratuità dell'incarico. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - gratuità - definizione

Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.

8.2.5. In che modo le amministrazioni possono dimostrare che l'incarico o la carica di amministrazione, di direzione o di governo, ai sensi del co. 1-bis dell'art. 14 è svolta gratuitamente?

Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare le disposizioni normative, statutarie e le deliberazioni che stabiliscono la gratuità degli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. La pubblicazione avviene sul sito dell'amministrazione/ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Atti generali", a cui la sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" rinvia tramite link.

Parole chiave: trasparenza - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - gratuità - pubblicazione fonte - disposizioni normative, statutarie e deliberazioni - amministrazione trasparente - link

Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.2.

8.2.6. Se il titolare dell'incarico o della carica di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013 rinuncia al compenso, i dati vanno comunque pubblicati?

Sì, in quanto non rileva la rinuncia personale al compenso percepito da parte del soggetto che riceve l'incarico o la carica.

La deroga è infatti da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale.

Parole chiave: trasparenza - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - compenso - rinuncia - non rilevanza

Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.2.

8.2.7. Le società sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Solo le società in controllo pubblico sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. Per le società partecipate di

cui al comma 3 dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 non è prevista la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - società a controllo pubblico

Fonte: art. 2-bis, co. 2, let. b) e 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1134/2017

8.2.8. Quali possono considerarsi gli organi nelle società a controllo pubblico che sono titolari di poteri di indirizzo generale?

Sono titolari di poteri di indirizzo generale, con riferimento all'organizzazione e all'attività delle società a controllo pubblico, il Presidente e il C.d.A.

Il Presidente partecipa pienamente alle decisioni assunte dall'organo di indirizzo della società ed è quindi in grado di incidere in concreto sull'organizzazione e sull'attività dell'ente e sul raggiungimento dello scopo sociale. Tale carica è pertanto riconducibile a quella dei titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013 con conseguente applicazione di tutti gli obblighi di cui all'art. 14, co. 1, del medesimo decreto, salvo che tale carica sia attribuita a titolo gratuito.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - società a controllo pubblico - Presidente - C.d.A.

Fonte: art. 2-bis, co. 2, let. b) e 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017

8.2.9. Se i consiglieri di amministrazione di una società controllata rinunciano, fin dall'atto di nomina, al gettone di presenza stabilito dallo statuto per ogni seduta del C.d.A. come forma di compenso, la società è tenuta comunque a pubblicare i dati di cui al co. 1?

Se i gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri C.d.A. hanno natura di mero rimborso spese gli incarichi sono da considerarsi gratuiti e quindi non oggetto di pubblicazione.

Al contrario se i gettoni di presenza costituiscono *latu sensu* somme di carattere indennitario, alterano la gratuità degli incarichi con conseguente assoggettamento degli stessi agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013.

La Determinazione n. 241 dell'ANAC del 08/03/2017, -"Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016" - stabilisce che "Per gratuità deve intendersi l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest'ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non fa venir meno la gratuità dell'incarico. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito". Il discrimine è dunque rappresentato dall'assoggettamento agli oneri contributivi ed erariali.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - C.d.A. societario - rinuncia - gettone di presenza - natura del compenso

Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.2 - Cons. St., Adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 4.5.2005

8.2.10. Le Camere di commercio sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?

Sì, anche le Camere di commercio sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto rientranti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - società a controllo pubblico

Fonte: art. 2-bis, co. 1 e 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 - delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017 e relative allegato 1)

8.2.11. Quali possono considerarsi gli organi nelle Camere di commercio titolari di poteri di indirizzo generale?

Sono titolari di poteri di indirizzo generale, con riferimento all'organizzazione e all'attività delle Camere di commercio, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., il Presidente, il Consiglio e la Giunta.

Le Camere di commercio pubblicano i dati relativi al Commissario ad acta ogni qualvolta il decreto di scioglimento gli attribuisca i poteri del Presidente e/o della Giunta e del Consiglio in quanto, lo stesso pur preposto all'ordinaria amministrazione, opera con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo, sostituendosi ad essi nel governo dell'ente. Diversamente, nel caso in cui il Commissario sia nominato per il compimento di singoli atti, non ricorrono questi presupposti e la norma dell'art. 14, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013 non trova applicazione.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - camere di commercio - organo di indirizzo

Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - l. n. 580/1993 e s.m.i.

8.2.12. Le Università sono tenute all'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis del d.lgs. n. 33/2013?

Sì, le Università sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - Università

Fonte: art. 2-bis, co. 1 e 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 - delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017 e relativo allegato 1)

8.2.13. Nelle Università quali possono considerarsi gli organi titolari di poteri di indirizzo generale?

Nell'Allegato 1) della delibera ANAC n. 241/2017 l'Autorità ha precisato che sono organi titolari di poteri di indirizzo generale

delle Università il Rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, se dotato di poteri di indirizzo in base allo statuto.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - Università - organi di indirizzo

Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - allegato 1 alla delibera ANAC n. 241/2017

8.2.14. Le Regioni e le Province autonome sono tenute a pubblicare con riferimento ai propri organi di garanzia, comunque denominati, i dati di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013?

Con riguardo agli organi di garanzia o ai comitati regionali, qualora costituiti nella forma di un distinto ente pubblico regionale, trova applicazione il co. 1-bis dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 con riferimento agli organi di indirizzo, sempre che la carica non sia svolta a titolo gratuito. Qualora, invece, essi siano mantenuti quali soli organi regionali, funzionanti con il supporto di uffici regionali, la disposizione richiamata non trova applicazione.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - Regioni - Province Autonome - organi di garanzia - comitati regionali

Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013

8.2.15. Gli ordini professionali sono tenuti all'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013?

Sì, gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, sono tenuti alla pubblicazione di tutti i dati di cui all'art. 14 relativamente ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. L'obbligo non sussiste solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - ordini professionali - gratuità

Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 § 2.2.2.

8.2.16. Gli enti pubblici in liquidazione o con commissari straordinari sono tenuti, ai sensi dell'art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013, a pubblicare i dati del co. 1 con riferimento ai soggetti incaricati della liquidazione o ai commissari straordinari?

Nel caso di liquidazione di enti pubblici ovvero di commissariamento, i soggetti incaricati della liquidazione o i commissari straordinari, qualora svolgano le funzioni dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, salvo i casi di gratuità degli incarichi.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - commissario liquidatore - commissario straordinario

Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 § 2.2.2

8.3. Pubblicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica da parte dei dirigenti (art. 14, co. 1-ter d.lgs. 33/2013)

8.3.1. I dirigenti devono comunicare i dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica?

Sì, l'obbligo di pubblicazione del dato aggregato sugli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica è previsto dall'art. 14, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di comunicazione - dato aggregato - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - dirigenti

Fonte: art. 14, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.3.

8.3.2. Quali sono i dirigenti a cui si applica l'obbligo di comunicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell'art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013?

Tutti i dirigenti, ivi compresi i "dirigenti esterni" (in applicazione dell'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001) sono tenuti a comunicare all'amministrazione presso cui prestano servizio l'importo complessivo degli emolumenti percepiti. A tale obbligo corrisponde quello dell'amministrazione di pubblicare detto dato nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di comunicazione - obbligo di pubblicazione - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - dirigenti esterni

Fonte: art. 14, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - art. 19, co. 6, d.lgs. 165/2001 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.3.

8.3.3. Dove devono essere pubblicati i dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell'art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013?

Tali dati vanno inseriti nel sito istituzionale di un'amministrazione/ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Personale", sottosezioni di secondo livello "Incarichi amministrativi di vertice" e "Dirigenti". Essi devono essere aggiornati annualmente entro un termine ragionevole rispetto a quello della comunicazione dei dati - fissato al 30 novembre dal d.P.C.M. 23.3.2012 - e comunque non oltre il 30 marzo dell'anno successivo.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - amministrazione trasparente - aggiornamento

Fonte: art. 14, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - D.P.C.M. 23.3.2012

8.3.4. Cosa si intende per emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica da pubblicare ai sensi dell'art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013?

Gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica sono gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro

subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e anche dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni anche diverse da quelle di appartenenza.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di comunicazione e di pubblicazione - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - definizione

Fonte: art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013 - d.P.C.M del 23 marzo 2012 - circolari del Dipartimento della funzione pubblica, n. 8/2012 e n. 3/2014, circolare INPS n. 153 del 24 agosto 2015 - delibera ANAC n. 241/2017, § 3.

8.3.5. Sono previste sanzioni per la mancata comunicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell'art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013?

Sì, sono previste sanzioni per la mancata comunicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

L'art. 47, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio), prevede che nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'art. 14, co. 1-ter si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

Parole chiave: trasparenza - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - mancata comunicazione - conseguenze - sanzione pecuniaria

Fonte: art. 14, co. 1-ter, e 47, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio)

8.3.6. Sono previste sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell'art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013?

Sì, sono previste sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

L'art. 47, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio) prevede nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1-ter d.lgs. 33/2013 l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. Il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati.

Si rammenta che il responsabile della pubblicazione è il soggetto individuato come tale nel PTPC; in mancanza di tale indicazione, si considera responsabile della pubblicazione lo stesso RPCT.

Parole chiave: trasparenza - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - mancata pubblicazione - conseguenze - sanzione - responsabile - decurtazione - indennità di risultato - indennità accessoria

Fonte: art. 14, co. 1-ter, e 47, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio)

9. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, d.lgs. 33/2013)

9.1. Come si individuano gli incarichi di collaborazione e consulenza che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni all'amministrazione a qualsiasi titolo.

Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - eterogeneità - obbligo di motivazione

Fonte: art. 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1.

9.2. Tra gli incarichi da pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 rientrano anche gli incarichi e le cariche a titolo gratuito?

L'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - onerosità - gratuità

Fonte: art. 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1.

9.3. Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

Per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati i seguenti dati:

1. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
2. il curriculum vitae;
3. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
4. i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato;
5. l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - dati

Fonte: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera

9.4. Dove devono essere pubblicati i dati ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013?

I dati di cui all'art 15 d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati sul sito istituzionale all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - sezione "Amministrazione trasparente"

Fonte: art. 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera

9.5. Quando devono essere pubblicati i dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013 del d.lgs. n. 33/2013?

I dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - tempi

Fonte: art. 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera

9.6. Quali sono le modalità di pubblicazione dei dati degli incarichi di consulenza o di collaborazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013?

I dati ex art. 15 d.lgs. 33/2013 vanno pubblicati secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto e che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Le tabelle, che riportano l'oggetto, durata e compenso dell'incarico, devono essere aggiornate tempestivamente.

Parole chiave: trasparenza - incarichi di collaborazione e consulenza - modalità di pubblicazione - tabelle - aggiornamento

Fonte: artt. 7 e 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera

9.7. Quali sono le modalità di pubblicazione dei dati sui compensi relativi agli incarichi di consulenza o di collaborazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013?

I dati sui compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, non devono essere riportati all'interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza. Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - modalità - compensi - importo lordo

Fonte: art. 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera

9.8. Secondo quale modello occorre pubblicare il curriculum vitae dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013?

È preferibile pubblicare i curricula secondo il modello comune europeo, con un'attenta selezione dei dati in essi contenuti ai fini del rispetto della tutela della riservatezza. In ogni caso, possono essere pubblicati anche curricula redatti in forme alternative al modello europeo, purché contenenti i dati essenziali e, possibilmente, le stesse tipologie di informazioni previste nel modello europeo.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - curricula - modello europeo

Fonte: art. 15, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera

9.9. Come si individuano i dati relativi agli incarichi o alle cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione previsti dall'art. 15, co. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013?

Sulla nozione di "incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati" si deve far riferimento al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. La ratio sottesa alla previsione dell'art. 15, co. 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013 è, tra l'altro, il controllo sociale sulla spesa nell'attribuzione di incarichi e sulla presenza di eventuali conflitti di interesse.

Le amministrazioni sono, quindi, tenute a pubblicare i dati relativi allo svolgimento delle cariche e degli incarichi in enti di diritto privato che sono regolati o finanziati non solo dalla stessa amministrazione che conferisce l'incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - incarichi/cariche in enti di diritto privato

Fonte: art. 15, d.lgs. 33/2013 - art. 2, comma 2, lett. e) d.lgs. 39/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.1. e allegato 1 alla delibera

9.10. Quali sono le conseguenze della mancata pubblicazione dei dati sui consulenti e collaboratori?

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di tali dati sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

L'omessa pubblicazione dei predetti dati, determina, inoltre, ai sensi dell'art. 15, co. 3:

1. la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo, accertata all'esito del relativo procedimento;

2. il pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata, sempre a carico del dirigente che ha disposto l'erogazione del compenso, fatto salvo il risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell'attività obbligatoria. Ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 2058 c.c., può essere chiesto il risarcimento del danno anche in forma specifica (cfr. art. 30 d.lgs. 104/2010 - cpa).

Parole chiave: trasparenza - mancata pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - conseguenze - condizione legale d'efficacia - responsabilità - sanzione pecuniaria - risarcimento

Fonte: art. 15, commi 2-3, d.lgs. 33/2013 - art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001 - art. 2058 c.c. - art. 30 d.lgs. 104/2010

9.11. Che tipo di responsabilità grava sul dirigente nel caso in cui ometta la pubblicazione dei dati di cui all'art. 15?

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 comporta le conseguenze di cui al comma 3 del medesimo articolo, per le quali si rimanda alla FAQ precedente.

Parole chiave: trasparenza - mancata pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - conseguenze - responsabilità dirigenziale - decurtazione - indennità di risultato - danno all'immagine - prova liberatoria

Fonte: art. 15 d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC n. 670 del 17 luglio 2019

9.12. Che natura ha la sanzione per la mancata pubblicazione dei dati sugli incarichi di collaborazione o consulenza prevista dall'art. 15, co. 3, del d.lgs. 33/2013?

In caso di erogazione del corrispettivo ai collaboratori/consulenti e di mancata pubblicazione dei dati sui relativi incarichi, la sanzione prevista dall'art. 15, co. 3, del d.lgs. 33/2013 ha natura disciplinare, in quanto irrogata all'esito di procedimento disciplinare, come espressamente stabilito dal medesimo comma 3, di competenza dell'amministrazione. Al procedimento di irrogazione di tale sanzione non si applicano le previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale» che riguarda le sole sanzioni amministrative.

Parole chiave: trasparenza - mancata pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – sanzione disciplinare

Fonte: art. 15, co. 3 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 670/2019.

9.13. Gli incarichi conferiti o autorizzati da un'amministrazione ai propri dipendenti vanno pubblicati ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013?

Gli incarichi conferiti o autorizzati da un'amministrazione ai propri dipendenti non devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 che concerne gli incarichi affidati a soggetti esterni all'amministrazione. Tali incarichi vanno pubblicati ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 nella diversa sotto-sezione "Personale" - "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Fonte: artt. 15 e 18 d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1.

9.14. Per i componenti del Collegio sindacale devono essere pubblicati i dati relativi all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

Sì, in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di consulenza.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza - collegio sindacale

Fonte: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1.

9.15. Per i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere pubblicati i dati relativi all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

Sì, in quanto il relativo incarico è riconducibile a quelli di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.

Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – collegio dei revisori dei conti

Fonte: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1.

9.16. Gli incarichi di membri del Comitato di Sorveglianza di un ente di diritto privato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa sono qualificabili come incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013?

Il Comitato di Sorveglianza svolge funzioni prevalentemente di controllo su tutte le operazioni di liquidazione di un ente e i suoi componenti sono designati tra soggetti esterni a qualsiasi titolo. L'incarico all'interno del Comitato di Sorveglianza è quindi equiparabile a quello di Revisore dei Conti e come tale va ricompreso fra gli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15.

Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – comitato di sorveglianza – funzioni di controllo

Fonte: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 566/2019

9.17. L'amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali?

Sì, gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.

Parole chiave: trasparenza – obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza – commissari esterni - commissioni concorsuali

Fonte: art. 15 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1.

9.18. L'amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ad un professionista a cui conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio?

Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, e sono qualificati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come "contratti esclusi".

Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi, con conseguente applicabilità dell'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In questo caso, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. 50/2016, l'amministrazione appaltante deve pubblicare, relativamente a tali incarichi, le informazioni stabilite dalle norme richiamate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - consulenti e collaboratori - incarichi di patrocinio legale - liberi professionisti - amministrazione trasparente - contratto d'opera professionale

Fonte: artt. 15 e 37, d.lgs. 33/2013 - art. 4, d.lgs. 50/2016 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.1. - Linee guida ANAC n. 12 del 2018 di cui alla delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, § 3.1.6. - parere Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 9 aprile 2018 - sentenza CGE, Sez. V, 6 giugno 2019

9.19. È necessario che i liberi professionisti che ricevono incarichi di patrocinio legale da parte dell'amministrazione riconducibile ad un incarico di consulenza presentino una dichiarazione di insussistenza di cause ostative ad ogni assunzione di un incarico, anche se gli incarichi conferiti si susseguono in un ristretto lasso temporale?

È raccomandato che i liberi professionisti che ricevono incarichi di patrocinio legale da parte dell'amministrazione presentino una dichiarazione di insussistenza di cause ostative all'assunzione del primo incarico, da aggiornare ove siano intervenuti fatti e/o circostanze che comportino variazioni di situazioni/stati e, comunque, almeno una volta ogni anno, preferibilmente ogni sei mesi.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - patrocinio legale - liberi professionisti - dichiarazione di insussistenza conflitti di interesse - modalità di presentazione - aggiornamento periodico

Fonte: delibera ANAC n. 1014/2019.

9.20. La presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause ostative è necessaria anche per gli incarichi di patrocinio legale esterni "semplici" riconducibili agli incarichi di consulenza (deposito atti e/o delegazioni alla presenza in udienza) conferiti dalle pubbliche amministrazioni a liberi professionisti?

La presentazione della dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitti di interessi è raccomandata anche con conferimento agli incarichi esterni "semplici" quali deposito atti e/o delegazioni alla presenza in udienza al momento dell'assunzione del primo incarico. La dichiarazione va aggiornata ove siano intervenuti fatti e/o circostanze che comportino variazioni di situazioni/stati e, comunque, almeno una volta ogni anno, preferibilmente ogni sei mesi.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - patrocinio legale - liberi professionisti incarichi semplici - dichiarazione di insussistenza conflitti di interesse - modalità di presentazione

Fonte: delibera ANAC n. 1014/2019

10. Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti nelle società controllate e in amministrazione straordinaria (art. 15-bis d.lgs. 33/2013)

10.1. Le società a controllo pubblico sono tenute a pubblicare i dati sui consulenti e collaboratori?

Le società a controllo pubblico, con esclusione delle società quotate e delle loro controllate, sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 15-bis del d.lgs. 33/2013 gli incarichi di collaborazione, di consulenza o di natura professionale, ivi inclusi quelli arbitrali. Tali incarichi devono essere pubblicati entro trenta giorni dal conferimento e per i due anni successivi alla loro cessazione.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - incarichi conferiti nelle società controllate - modalità - tempi di pubblicazione

Fonte: art. 15-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.3. e allegato 1) alla delibera

10.2. Gli obblighi di pubblicazione ex art. 15-bis del d.lgs. 33/2013 concernenti gli incarichi conferiti nelle società controllate operano anche se le società sono in regime di amministrazione straordinaria?

L'art. 15-bis estende il regime previsto per le società controllate anche alle società in regime di amministrazione straordinaria.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - incarichi conferiti nelle società controllate - amministrazione straordinaria

Fonte: art. 15-bis, d.lgs. 33/2013

10.3. Quali sono i dati relativi agli incarichi conferiti nelle società a controllo pubblico e nelle società in amministrazione straordinaria che vanno pubblicati ai sensi dell'art. 15-bis?

Per ciascun titolare di incarico ai sensi dell'art. 15-bis devono essere pubblicati i seguenti dati:

1. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
2. il curriculum vitae;
3. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
4. il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - incarichi conferiti nelle società controllate - dati

Fonte: art. 15-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.3. e allegato 1) alla delibera

10.4. Quali sono le conseguenze della mancata pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti nelle società controllate nonché nelle società in regime di amministrazione straordinaria?

La mancata pubblicazione delle informazioni relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, esclude l'efficacia del pagamento stesso.

Inoltre in caso di omessa, o anche parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Parole chiave: trasparenza - collaborazione/consulenza - incarichi conferiti nelle società controllate - mancata pubblicazione - conseguenze - condizione legale di efficacia

Fonte: art. 15-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.3

10.5. Gli incarichi di amministratore conferiti nelle società colpite da misure ablatorie ai sensi del codice antimafia rientrano tra gli incarichi di cui all'art 15-bis?

Gli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti all'interno di società colpite da misure ablatorie ai sensi del codice antimafia non soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 15-bis d.lgs. 33/2013. Ai provvedimenti di nomina degli amministratori si applica la sola normativa civilistica di cui agli artt. 2380-bis e ss. c.c.

Parole chiave: trasparenza - incarichi conferiti nelle società controllate - misure ablatorie - confisca - obblighi di pubblicazione - esclusione

Fonte: art. 15-bis, d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) - artt. 2380-bis e ss. c.c.

11. Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi di amministratori e esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi (art. 15-ter d.lgs. 33/2013)

11.1. Quali sono i dati relativi agli amministratori nominati da organi giurisdizionali che vanno pubblicati ai sensi dell'art. 15-ter, co. 1, del d.lgs. 33/2013?

I dati relativi agli amministratori nominati da organi giurisdizionali che vanno pubblicati sono:

1. l'incarico conferito;
2. l'autorità che lo ha conferito;
3. la data di attribuzione e di cessazione dell'incarico;
4. gli acconti e il compenso finale liquidati.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - amministratori/esperti - organi giurisdizionali/amministrativi - dati

Fonte: art. 15-ter, d.lgs. 33/2013 - delibera n. 1310/2016 § 5.2. e allegato 1 alla delibera

11.2. Dove sono pubblicati i dati relativi agli amministratori nominati da organi giurisdizionali?

I dati concernenti gli amministratori nominati da organi giurisdizionali o amministrativi sono pubblicati nell'Albo degli amministratori giudiziari, di cui all'art. 1 del d.lgs. 14/2010, inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. I dati vengono pubblicati, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - amministratori/esperti - organi giurisdizionali/amministrativi - Albo nazionale - Ministero della giustizia

Fonte: art. 15-ter, co. 1, d.lgs. 33/2013 - d.lgs. n. 14/2010 - delibera n. 1310/2016 § 5.2. e allegato 1 alla delibera

11.3. Per gli incarichi di amministratori nominati da organi giurisdizionali ex art 15-ter, co. 1, del d.lgs. 33/2013 è sufficiente la pubblicazione nell'Albo degli amministratori giudiziari tenuto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 14/2010?

Al fine di favorire la reperibilità dei dati sugli amministratori nominati da organi giurisdizionali è opportuno che nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Ministero della Giustizia sia prevista una sotto-sezione, all'interno di quella "Consulenti e collaboratori", denominata "Amministratori ed esperti". Tale sottosezione contiene l'albo nazionale dei nominativi degli amministratori giudiziari che hanno ricevuto incarichi da parte degli organi giurisdizionali. Per ognuno di questi nominativi c'è un link che rinvia alle sezioni del sito istituzionale del Ministero contenenti i dati oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 15-ter, co. 1 e 3.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - amministratori/esperti - organi giurisdizionali/amministrativi - Albo nazionale - Ministero della giustizia - link

Fonte: art. 15-ter, co. 1, d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 14/2010 - delibera n. 1310/2016 § 5.2. e allegato 1 alla delibera

11.4. Gli incarichi affidati a tecnici e altri soggetti qualificati da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) rientrano fra quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 15-ter?

L'art. 15-ter, co. 2, del d.lgs. 33/2013 include gli specifici incarichi nella gestione dei beni confiscati/sequestrati conferiti dall'ANBSC a tecnici e altri soggetti qualificati tra quelli oggetto di pubblicazione.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - ANBSC - coadiutori - gestione dei beni confiscati

Fonte: art. 15-ter, co. 2, d.lgs. 33/2013 - delibera n. 1310/2016 § 5.2. e allegato 1 alla delibera

11.5. Quali sono i dati relativi ai coadiutori nominati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) che devono essere pubblicati ai sensi dell'art 15-ter co. 2?

I dati relativi ai coadiutori da pubblicare sono:

1. l'incarico conferito;
2. i compensi liquidati.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - ANBSC - coadiutori - gestione dei beni confiscati - dati

Fonte: art. 15-ter, co. 2, d.lgs. 33/2013 - delibera n. 1310/2016 § 5.2. e allegato 1 alla delibera

11.6. Quali sono le modalità di pubblicazione dei dati relativi ai coadiutori nominati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)?

Gli incarichi di coadiutore ed i compensi liquidati a ciascuno sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che è tenuta, altresì, a creare all'interno della propria sezione "Amministrazione trasparente" una sotto-sezione, all'interno di "Consulenti e collaboratori" denominata "Amministratori ed esperti". L'obbligo può intendersi assolto anche attraverso un collegamento tramite link ad altra sezione del sito.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - collaborazione/consulenza - ANBSC - coadiutori - gestione dei beni confiscati - modalità - Amministrazione trasparente - link

Fonte: art. 15-ter, co. 2, d.lgs. 33/2013 - delibera n. 1310/2016 § 5.2. e allegato 1 alla delibera

11.7. Gli incarichi conferiti nell'ambito delle procedure fallimentari rientrano tra quelli per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria?

Gli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale vanno pubblicati ai sensi dell'art. 125, co. 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza nel registro nazionale tenuto presso il Ministero della giustizia.

Parole chiave: trasparenza - incarichi di collaborazione/consulenza - procedure fallimentari - registro nazionale - Ministero della giustizia

Fonte: d.lgs. 14/2019, art. 125, co. 4

11.8. Quali sono i dati che con riferimento agli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatori giudiziale il Ministero della giustizia è tenuto a pubblicare?

Nel registro nazionale tenuto presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 125, co. 4, del d.lgs. 14/2019, vanno pubblicati i dati riferiti ai provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

Parole chiave: trasparenza - incarichi di collaborazione/consulenza - procedure fallimentari - registro nazionale - Ministero della giustizia - dati

Fonte: d.lgs. n. 14/2019, art. 125, co. 4

11.9. Tra gli incarichi da pubblicare ai sensi dell'art. 15-ter rientrano anche quelli dei commissari straordinari e degli esperti che hanno il compito rispettivo di svolgere funzioni di amministrazione nonché di sostegno e monitoraggio dell'impresa nell'ambito della prevenzione della corruzione ex art. 32 del d.l. 90/2014?

Gli incarichi di commissari straordinari e esperti con funzioni di amministrazione, sostegno e monitoraggio dell'impresa nell'ambito della prevenzione della corruzione ex art. 32 del d.l. 90/2014 rientrano tra quelli per cui l'art. 15-ter, co. 4, del d.lgs. 33/2013 prevede una pubblicità obbligatoria.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione/consulenza - commissari straordinari/esperti - funzioni di sostegno e monitoraggio

Fonte: art. 15-ter, co. 4 - art. 32 d.l. 90/2014 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.2.

11.10. Quali sono i dati che con riferimento agli incarichi di commissari straordinari vanno pubblicati ai sensi dell'art. 15-ter, co. 4?

Le Prefetture hanno l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi dei commissari straordinari e degli esperti da essi nominati, ai sensi dell'art. 32 del d.l. 90/2014.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione/consulenza - commissari straordinari/esperti - funzioni di sostegno e monitoraggio - dati - Prefetture

Fonte: art. 15-ter, co. 4, d.lgs. 33/2013 - art. 32 d.l. 90/2014 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.2.

11.11. Quali sono le modalità di pubblicazione degli incarichi dei commissari straordinari e degli esperti di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014?

Le Prefetture creano nella sezione "Amministrazione trasparente" una sotto-sezione all'interno di "Consulenti e collaboratori" denominata "Amministratori ed esperti ex art. 32 d.l. 90/2014" in cui pubblicare i dati in questione suddivisi per annualità e per tipologia di incarico (cfr. delibera n. 1310/2016).

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione/consulenza - commissari straordinari/esperti - funzioni di sostegno e monitoraggio - dati - Prefetture - Amministrazione trasparente

Fonte: art. 15-ter, co. 4 - art. 32 del d.l. 90/2014 - delibera ANAC 1310/2016, § 5.2.

12. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non a tempo indeterminato (artt. 16 e 17, d.lgs. 33/2013)

12.1. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare dati sulla dotazione organica e sul costo del personale con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato?

Ai sensi dell'art. 16, co. 1, del d.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - dotazione organica - costo del personale e delle relative spese sostenute - rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Fonti: art. 16, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 9-bis, d.lgs. 33/2013 - art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001.

12.2. Con quale periodicità le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicazione sulla dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 33/2013?

Le pubbliche amministrazioni, adempiono gli obblighi di pubblicazione sulla dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con cadenza annuale.

Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - periodicità adempimento oneri di trasparenza.

Fonti: art. 16, d.lgs. 33/2013 - Allegato 1) alla Delibera Anac 1610/2016.

12.3. Quali dati sono rappresentati nel conto annuale del personale con rapporto a tempo indeterminato da pubblicare ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 33/2013?

Nell'ambito del conto annuale del personale e delle relative spese sostenute di cui all'art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001, sono rappresentati, di regola in tabelle, i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - costo del personale e delle relative spese sostenute - rapporto di lavoro a tempo indeterminato - dotazione organica - personale effettivamente in servizio - costo del personale - distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali - personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Fonti: art. 16, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001.

12.4. Tra gli obblighi di pubblicazione concernenti il personale con rapporto a tempo indeterminato i cui all'art. 16 d.lgs. 33/2013 rientrano anche i dati relativi ai tassi di assenza del personale?

Sì, ai sensi dell'art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni, sono tenute a pubblicare in tabelle i dati sui tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale con cadenza trimestrale.

Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - tassi di assenza del personale - rapporto di lavoro a tempo indeterminato - distinzione per uffici di livello dirigenziale- Allegato 1 delibera 1310/2016

Fonti: art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013

12.5. Quali oneri di trasparenza sono previsti per il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri riguardo al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 33/2013?

Con riferimento ai processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la norma prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri adeguate forme di pubblicità anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.

Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Fonti: art. 16, 3-bis, d.lgs. 33/2013

12.6. Le amministrazioni hanno obblighi di pubblicazione relativi al personale non a tempo indeterminato?

Ai sensi dell'art. 17, co. 1, del d.lgs. 33/2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito del conto annuale delle spese sostenute per il personale, pubblicano i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - personale non a tempo indeterminato

Fonti: art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 - art. 16, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 9-bis, d.lgs. 33/2013.

12.7. Con quale modalità e periodicità le pubbliche amministrazioni pubblicano nel conto delle spese sostenute i dati relativi al personale non a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 33/2013?

Le pubbliche amministrazioni nel conto delle spese sostenute per il personale pubblicano annualmente, in tabelle, i dati relativi al personale non a tempo indeterminato. Il costo complessivo relativo al personale assegnato, con particolare riguardo agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, è invece pubblicato trimestralmente.

Parole chiave: Trasparenza - aggiornamento obblighi di pubblicazione - personale non a tempo indeterminato.

Fonti: art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 - art. 16, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 9-bis, d.lgs. 33/2013.

12.8. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi ai rapporti di somministrazione (ex lavoro interinale)?

L'art. 60 co. 2, d.lgs. 165/2001 ricomprende all'interno del conto annuale delle spese per il personale anche i contratti di somministrazione ("ex interinali"). E' pertanto opportuno che le amministrazioni pubblichino anche i dati relativi a tali rapporti.

Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - personale non a tempo indeterminato - contratto di somministrazione ("ex interinale").

Fonti: art. 17, d.lgs. 33/2013 - art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001.

12.9. Le amministrazioni, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 33/2013, sono tenute a pubblicare i dati relativi ai contratti di formazione specialistica?

I dati relativi ai contratti di formazione specialistica non sono soggetti ad obbligo di pubblicazione in quanto non contemplati all'interno del conto annuale delle spese per il personale di cui all'art. 60, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - personale non a tempo indeterminato - contratti di formazione specialistica.

Fonti: art. 17, d.lgs. 33/2013 - art. 60, co. 2, d.lgs. 165/2001.

13. Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici (art. 18, d.lgs. 33/2013)

13.1. Quali sono i dati relativi agli incarichi conferiti da un'amministrazione ai propri dipendenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013?

Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione - incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici

Fonte: art. 18 d.lgs. 33/2013 - Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016

13.2. Sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 i dati relativi ad incarichi non retribuiti/a titolo gratuito?

Sì, nel caso in cui a fronte degli incarichi conferiti non sia corrisposta alcuna forma di compenso le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi con la sola indicazione dell'oggetto e della durata degli stessi.

Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione - incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici - gratuità

Fonte: art. 18 d.lgs. 33/2013 - Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016

13.3. I dati relativi ad incarichi non soggetti ad autorizzazione sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013?

Nel novero degli incarichi ex art. 18 rientrano solamente quelli per i quali è necessaria una previa autorizzazione dell'ente. Tuttavia, anche in assenza di una norma che preveda uno specifico obbligo di trasparenza, i dati relativi agli incarichi per i quali è sufficiente la comunicazione possono, nella logica della "accessibilità totale", essere comunque pubblicati come "dati ulteriori", nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis del medesimo decreto e previa anonimizzazione o oscuramento dei dati personali eventualmente presenti.

Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione - incarichi ai dipendenti pubblici - incarichi non soggetti ad autorizzazione - dati ulteriori - anonimizzazione

Fonte: artt. 5-bis, 7-bis, co. 3, e 18 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 212/2020

13.4. Gli incarichi conferiti ai dipendenti in regime di part-time con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013?

L'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, nel prevedere che le pubbliche amministrazioni pubblichino l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, non opera alcuna distinzioni sul regime cui tali incarichi sono sottoposti, ben potendo essere questi essere a tempo pieno o parziale.

Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione - incarichi conferiti ai dipendenti pubblici - regime di part-time

Fonte: art. 18 d.lgs. 33/2013

13.5. Gli incarichi conferiti a dipendenti finanziati con i fondi della contrattazione integrativa sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013?

No, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro.

Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione - incarichi conferiti ai dipendenti pubblici - finanziamento con fondi della contrattazione collettiva

Fonte: art. 18 d.lgs. 33/2013

14. Obblighi di pubblicazione concernenti i bandi di concorso (art. 19, d.lgs. 33/2013)

14.1. Quali pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013)?

Sono tenuti all'assolvimento degli oneri di trasparenza previsti dall'art. 19 del d.lgs. 33/2013 le "pubbliche amministrazioni" che, secondo la definizione contenuta nell'art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013, comprende:

1. tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, s.m.i.;
2. le autorità portuali;
3. le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Parole chiave: trasparenza – bandi di concorso – pubbliche amministrazioni – autorità portuali – autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione

Fonte: art. 2-bis, d.lgs. 33/2013 – art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013

14.2. Che cosa devono pubblicare le pubbliche amministrazioni riguardo ai dati sulle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, co. 1, d.lgs. 33/2013)?

L'art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 è stato modificato dall'art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, 160. Ora esso prevede che le pubbliche amministrazioni, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, pubblicano, come già previsto nella norma previgente:

1. i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione;
2. i criteri di valutazione della Commissione;
3. le tracce delle prove scritte.

A seguito delle modifiche normative sopra citate le amministrazioni pubblicano anche:

4. le tracce delle altre prove selettive;
5. le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Parole chiave: trasparenza – reclutamento del personale – bandi di concorso – criteri di valutazione – tracce delle prove – graduatorie finali – scorrimento degli idonei – pubbliche amministrazioni.

Fonte: art. 19, co. 1, d.lgs. 33/2013

14.3. Con quale periodicità devono essere aggiornati i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, co. 2, d.lgs. 33/2013)?

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 19, co. 2, come modificato dall'art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono tenute ad aggiornare costantemente i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale previsti dal comma 1 dell'art. 19, d.lgs. 33/2013.

In particolare, come precisato nella Delibera Anac n. 1310/2016, par. 5.3:

1. i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione e i criteri di valutazione della Commissione nonché le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, è opportuno che siano pubblicati tempestivamente non appena disponibili;
2. le tracce delle prove non possono che essere pubblicate dopo lo svolgimento delle prove.

Parole chiave: trasparenza – bandi di concorso – criteri di valutazione – tracce delle prove – graduatorie finali – scorrimento degli idonei – pubbliche amministrazioni – aggiornamento dati

Fonte: art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 – Delibera Anac n. 1310/2016, par. 5.3

14.4. Da quando decorrono gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013)?

Le pubbliche amministrazioni continuano a pubblicare i dati già previsti nella precedente formulazione dell'art. 19, d.lgs. 33/2013 sui bandi di concorso e sui relativi criteri di valutazione della Commissione nonché sulle tracce delle prove scritte.

Invece, gli obblighi introdotti con la novella del dicembre 2019, e cioè la pubblicazione delle altre prove e delle graduatorie finali, decorrono dall'entrata in vigore della norma e, dunque, dal 1° gennaio 2020.

Più precisamente, per quanto riguarda le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, si ritiene che esse vadano pubblicate in relazione ai bandi dei concorsi per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, indetti o in corso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Parole chiave: trasparenza – pubblicazione – bandi di concorso – criteri di valutazione – tracce delle prove – graduatorie finali – scorrimento degli idonei – pubbliche amministrazioni – decorrenza obblighi di pubblicazione – 1° gennaio 2020

Fonte: art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013

14.5. Quali soggetti, ai sensi dell'art. 19, co. 2-bis, d.lgs. 33/2013, sono tenuti all'obbligo di pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati sui bandi di concorso ai fini del monitoraggio delle graduatorie concorsuali delle pubbliche amministrazioni svolto dal Dipartimento della funzione pubblica?

I soggetti tenuti ad assicurare, tramite il Dipartimento della funzione pubblica (DFP), la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati relativi ai bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale, sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

Nelle ppaa vanno ricompresi anche gli ordini professionali, in quanto ricondotti dal legislatore all'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Detto obbligo di pubblicazione è, infatti, posto al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini ai dati contenuti nel sistema informativo digitale del DFP, denominato "Monitoraggio delle graduatorie concorsuali della PA", svolto dal DFP in applicazione dell'art. 4, co. 5, d.l. 101/2013, conv. con mod. dalla l. 125/2013.

L'Autorità, nel rispetto del principio di specialità, ritiene che l'art. 19, co. 2-bis, nonostante faccia riferimento ai soggetti di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, non possa incidere, ampliandolo, sull'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 4, co. 5, d.l. 101/2013.

Ciò in quanto il d.lgs. 33/2013 è volto a garantire la trasparenza sulle e nelle amministrazioni e non a intervenire sulle varie normative di settore, ampliando adempimenti cui le pubbliche amministrazioni sono tenute in virtù delle normative di settore medesime.

Parole chiave: trasparenza – reclutamento del personale – pubbliche amministrazioni – graduatorie – monitoraggio DFP

Fonte: - art. 19, co. 2-bis, d.lgs. 33/2013 – art. 4, co. 5, d.l. 101/2013, conv. con mod. dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. - Parere Cons. St., sez. I, 24 marzo 2020, n. 615 – Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del dlgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)).

14.6. Quali altri soggetti sono tenuti, oltre alle amministrazioni, a pubblicare i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, commi 1 e 2bis, d.lgs. 33/2013)?

Sono altresì tenuti a pubblicare i dati relativi alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale, in quanto compatibili, anche gli altri soggetti indicati dall'art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, co. 2 lettere da a) a c) e cioè:

1. gli enti pubblici economici;
2. le società in controllo pubblico;
3. le associazioni
4. le fondazioni
5. gli enti di diritto privato come individuati nella lettera c) dell'art. 2 bis, co. 2.

Parole chiave: trasparenza - pubblicazione - dati procedure di reclutamento del personale - enti pubblici economici - società in controllo pubblico- associazioni- fondazioni- enti di diritto privato

Fonte: art. 19, commi 1 e 2bis, d.lgs. 33/2013 - art. 19, commi 2 e 3, d.lgs. 175/2016 - Allegato 1 alla Delibera Anac n. 1134/2017

14.7. Quali dati sono tenuti a pubblicare, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 33/2013, gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni nonché gli altri enti di diritto privato riguardo alle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale?

Con riferimento alle procedure di reclutamento del personale, gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis co. 2 lett. c) assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica (DFP), la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati relativi a:

- 1) bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'ente/società;
- 2) criteri di valutazione della Commissione di selezione;
- 3) tracce delle prove;
- 4) graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - procedure di reclutamento- enti pubblici economici- società in controllo pubblico - associazioni- fondazioni- enti diritto privato

Fonte: art. 19, commi 1 e 2bis, d.lgs. 33/2013 - Allegato 1 alla Delibera Anac n. 1134/2017

15. Pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica (art. 22)

FAQ in corso di aggiornamento

15.1 I tre requisiti "istituiti", "vigilati" e "finanziati" riferiti agli enti pubblici nell'art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, sono da intendersi come cumulativi o alternativi fra loro?

I tre requisiti richiesti dall'art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ossia enti pubblici, comunque denominati, "istituiti", "vigilati" e "finanziati" dalla amministrazione, sono da intendersi come alternativi e non cumulativi fra di loro. Ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dalle amministrazioni.

15.2 Fra gli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le Istituzioni di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000?

Sì, le Istituzioni, organismi strumentali dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali dotati di autonomia gestionale, rientrano nel novero degli enti pubblici non economici locali ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000. Pertanto, ad esse è applicabile l'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, ivi compreso il c. 3 che rinvia agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto.

15.3 Quali sono le società a partecipazione pubblica oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013?

Sono oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 1, lett. b), le società di cui le amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione, non rilevando l'entità della partecipazione.

15.4 Come si individuano gli enti di diritto privato in controllo pubblico oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013?

Sono da intendere quali enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, ivi incluse le fondazioni, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

In ogni caso, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria "enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione", di cui all'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione.

15.5 Ai fini della configurazione del potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi degli enti di diritto

privato in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni, come previsto dall'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, il potere di designazione può essere considerato equivalente a quello di nomina?

Il requisito del potere di nomina da parte dell'amministrazione, dei vertici o dei componenti degli organi dell'ente è equiparato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata, o quando comunque la nomina non possa prescindere dalla designazione, pur potendosi non nominare uno specifico soggetto designato.

15.6 Quali sono i dati che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013?

Per l'individuazione dei dati da pubblicare ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 si rimanda all'allegato 1 alla delibera n. 50/2013.

15.7 Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 quali oneri gravano sugli amministratori delle società e degli enti?

Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico complessivo degli amministratori delle società e degli enti, come previsto dall'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, detti amministratori hanno l'obbligo di comunicare ai soci pubblici i predetti dati entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

La comunicazione dei dati deve essere effettuata al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna.

15.8 Con quali modalità si assolve all'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica, come previsto dall'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?

Ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo di cui all'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, occorre pubblicare il nome e cognome dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo degli enti o delle società controllati e, per ciascuno di essi, il trattamento economico spettante.

15.9 Le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013 sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza?

Sì, le società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria sono tenute alla pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013, relativi agli organi di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, in virtù del rinvio disposto dall'art. 22, c. 3, del medesimo decreto, che è da intendersi riferito a tutti i soggetti elencati nel medesimo art. 22, c. 1, lett. da a) a c).

Secondo quanto disposto dall'art. 22, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013, non sono invece tenute alla pubblicazione dei suddetti dati le società partecipate da amministrazioni pubbliche quotate in mercati regolamentati e le loro controllate.

15.10 Gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 22, c. 1, lett. da a) a c), del d.lgs. n. 33/2013, vigilati, controllati o partecipati da Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza?

Sì, in virtù del rinvio operato dall'art. 22, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, relativi alla pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e dei titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, gli obblighi di pubblicazione contenuti nei predetti articoli devono ritenersi riferiti anche agli enti e alle società vigilati, controllati o partecipati da Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

15.11 Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, come si individuano gli organi di indirizzo politico all'interno degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica?

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività.

Negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, vista la diversa possibile articolazione delle competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi di competenze, tra le quali, tra l'altro, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

15.12 Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica sono tenute a pubblicare i dati esclusivamente per i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico nominati o designati da enti pubblici?

No, stante il rinvio all'art. 14 contenuto nell'art. 22, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica sono tenuti a pubblicare i dati e le informazioni disposte dal citato art. 14, relativamente a tutti i componenti degli organi di indirizzo dell'ente o della società, così come anche individuati dallo statuto e dai regolamenti che ne disciplinano l'organizzazione e l'attività.

15.13 Dove devono essere pubblicati i dati di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento agli enti e alle società previste dall'art. 22, c. 1 del medesimo decreto?

I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale di ogni ente e società. Nel sito dell'amministrazione di riferimento è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti e delle società. In ogni caso, nel sito dell'amministrazione, per ciascuno degli enti e delle società, devono essere pubblicati i dati di cui all'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013.

16. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23, d.lgs. 33/2013)

16.1. Quali sono i provvedimenti oggetto degli specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013?

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, in distinte partizioni, gli elenchi dei seguenti provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo e dai dirigenti.

1) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) da pubblicare con link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti";

2) Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 241/90.

Parole chiave per la ricerca: Trasparenza - provvedimenti finali - elenchi provvedimenti - scelta del contraente - accordi - organi di indirizzo politico - dirigenti.

Fonte: -art. 23, co. 1, lettere b) e d), d.lgs. 33/2013.

16.2. Secondo quale modalità le amministrazioni sono tenute a pubblicare i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 23, d.lgs. 33/2013?

Le amministrazioni pubblicano gli elenchi dei provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti e non i provvedimenti in quanto tali.

Parole chiave per la ricerca: Trasparenza - provvedimenti finali - elenchi provvedimenti - organi di indirizzo politico - dirigenti.

Fonte: art. 23, co. 1, d.lgs. 33/2013.

16.3. Quali tipologie di accordi rientrano nel novero degli accordi stipulati dall'amministrazione di cui all'art. 23, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013?

Tra gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 23, co. 1, lett. d), del d.lgs. 33/2013, rientrano gli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, i protocolli d'intesa e le convenzioni, a prescindere che contengano o meno la previsione dell'eventuale corresponsione di una somma di denaro.

Al contrario, non vi rientrano i contratti stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.

Parole chiave per la ricerca: Trasparenza -- accordi - amministrazione.

Fonte: art. 23, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 - art. 37, d.lgs. 33/2013.

16.4. Con quale periodicità è necessario procedere all'aggiornamento degli elenchi dei provvedimenti di cui all'art. 23, d.lgs. 33/2013?

Gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti devono essere aggiornati semestralmente.

Parole chiave per la ricerca: Trasparenza - elenchi provvedimenti - organi di indirizzo politico - dirigenti - periodicità aggiornamento.

Fonte: art. 23, d.lgs. 33/2013.

16.5. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare provvedimenti amministrativi ulteriori a quelli indicati nell'art. 23, d.lgs. 33/2013?

La norma contenuta nell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 prevede, in particolare, la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti ivi elencati, non escludendo tuttavia la possibilità di pubblicarne altri nel rispetto della disciplina della tutela della riservatezza.

È utile rammentare che il decreto trasparenza prevede la specifica pubblicazione, in altre partizioni della sezione "Amministrazione trasparente":

1. dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione (art. 19, d.lgs. 33/2013). In proposito, l'Autorità ha fornito chiarimenti nel par. 5.3 della Delibera n. 1310/2016;

2. degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, d.lgs. 33/2013).

Occorre, infine, richiamare le previsioni contenute nella parte speciale del decreto trasparenza che prevedono la

pubblicazione di alcuni provvedimenti specifici. Tra questi si ricordano:

3. gli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il c.d. "Codice dei contratti pubblici" (art. 37, co. 2, lett. b), d.lgs. 33/2013), come elencati nell'Allegato 1 alla Delibera Anac 1310/2016, par. 8.1;

4. gli atti di programmazione delle opere pubbliche (art. 38, co. 2, primo periodo, d.lgs. 33/2013). A tal riguardo l'Autorità ha fornito chiarimenti nel par. 8.2 della Delibera n. 1310/2016;

5. gli atti indicati dall'art. 39 che disciplina la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, secondo cui le amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, tra cui: i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesaggistici, gli strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro varianti. (comma 1, art. 39, d.lgs. 33/2013). In proposito, l'Autorità ha precisato che vi rientrano anche il Documento programmatico preliminare contenenti gli obiettivi e i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale nonché i Piani delle attività estrattive c.d. "Piani cave e torbiere" (Delibera Anac 1310/2016, part. 8.3).

6. i provvedimenti contingibili e urgenti e, in generale, i provvedimenti di carattere straordinario adottati dalle pubbliche amministrazioni, comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite ai sensi della legge 225/1992 o a provvedimenti legislativi di urgenza (art. 42, co. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013.

Parole chiave per la ricerca: Trasparenza – amministrazioni – amministrazioni commissariali – amministrazioni straordinarie – provvedimenti – atti – tutela riservatezza – codice contratti pubblici - programmazione - opere pubbliche – pianificazione – governo – territorio – piani – Piano urbanistico - strumenti urbanistici – varianti - Documento programmatico preliminare – provvedimenti contingibili e urgenti – urgenza.

Fonte: art. 23, d.lgs. 33/2013 - art. 37, co. 2, lett. b), d.lgs. 33/2013 - art. 38, co. 2, primo periodo, d.lgs. 33/2013 - art. 39, co. 1, d.lgs. 33/2013- legge 225/1992 – Allegato 1 Delibera 1310/2016 - Delibera 1310/2016, paragrafi. 5.3,5.7, 8.1,8.2, 8.3.

17. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26-27, d.lgs. 33/2013)

17.1. Quali sono gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogati in favore di soggetti pubblici o privati, per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013?

Si tratta di tutti quegli atti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere una persona o un ente sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari – importo complessivo superiore a 1.000 euro

Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 59/2013 – delibera ANAC 1310/2016, § 5.7.

17.2. Quali sono nello specifico i dati e le informazioni che devono essere pubblicati per ogni atto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di importo superiore a 1000 euro a favore di soggetti pubblici o privati?

La pubblicazione comprende necessariamente, oltre all'atto di concessione:

1. il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
2. l'importo del vantaggio economico corrisposto;
3. la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
4. l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
5. la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
6. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari dati

Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013 - delibera 1310/2016, § 5.7. e relativo allegato 1.

17.3. Quali sono gli atti di erogazione di risorse a cui non si applica la disciplina della trasparenza prevista dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013?

Sulla base della casistica sottoposta all'attenzione di ANAC, si può ritenere che non siano ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013:

1. i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture;
2. i rimborsi e le indennità corrisposti ai soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
3. il trattamento economico annuo corrisposto ai medici iscritti a scuole di specializzazione medica;
4. l'attribuzione da parte di un'amministrazione ad un'altra di quote di tributi;
5. il trasferimento di risorse da un'amministrazione ad un'altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;
6. i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione;
7. gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti;
8. gli atti di ammissione al godimento di un servizio a domanda individuale a tariffe ridotte o agevolate;
9. le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - ambito oggettivo di applicazione - esclusioni

Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013

17.4. Come individuare correttamente se un provvedimento rientra o meno negli atti di concessione di sovvenzioni,

contributi e vantaggi economici da pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

Tenuto conto della eterogeneità di detti atti, qualora non emerga chiaramente dal tipo di atto o dalle indicazioni date se un provvedimento rientra tra quelli di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, è rimessa a ciascuna amministrazione e a ciascun ente l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alla categoria degli "atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici". Si sottolinea l'importanza di dare adeguata motivazione di tale scelta.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - ambito oggettivo di applicazione - individuazione - adeguata motivazione

Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013

17.5. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è corretto pubblicare i provvedimenti di impegno e liquidazione degli importi relativi a benefici concessi?

No. L'obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 non si riferisce agli atti contabili di impegno e di liquidazione con cui le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili vengono concessi.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - ambito oggettivo di applicazione - atti di impegno e liquidazione contributi

Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013

17.6. La concessione di borse di studio rientra tra gli atti di concessione di sussidi e vantaggi economici ai sensi dell'art 26 e 27 del d.lgs. 33/2013?

Sì. I provvedimenti di concessione di borse di studio rientrano tra i sussidi e i vantaggi economici soggetti agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - ambito oggettivo di applicazione - borse di studio

Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013

17.7. I provvedimenti di incentivazione all'uso di fonti rinnovabili e i titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici rientrano fra i sussidi, sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di cui all'art. 26 del d.lgs. 33/2013?

Sì. I provvedimenti di incentivo all'uso di fonti rinnovabili e i titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici, in quanto titoli soggetti a valorizzazione economica, rientrano nell'ambito delle "sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" di cui all'art. 26 del d.lgs. 33/2013, con conseguente obbligo di pubblicazione, ove di importo complessivamente superiore a 1.000 euro.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - ambito oggettivo di applicazione - certificati risparmio energetico

Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013 - delibera n. ANAC 568-bis/2019

17.8. Gli atti con cui vengono concessi sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici da parte delle Autorità di settore rientrano nel novero dei provvedimenti oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27?

I provvedimenti adottabili dalle Autorità di settore sono estremamente diversi fra loro e, pertanto, non è possibile stabilire a priori se si tratta di atti da pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 o meno.

In linea generale, qualora i provvedimenti adottati dalle Autorità di settore si configurino come meri atti di regolazione, generali e astratti, di contenuto sostanzialmente normativo, ancorché determinanti effetti economici, non sono assoggettati alla pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Devono essere pubblicati ai sensi degli articoli 26 e 27 ove, invece, si tratti di atti di carattere diretto e puntuale che hanno come destinatari non una molteplicità indefinita di soggetti ma uno o più specifici destinatari, ed abbiano conseguenze dirette e immediate in termini di concessione di sovvenzioni e vantaggi.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - ambito oggettivo di applicazione - atti Autorità di settore

Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013

17.9. I provvedimenti con cui INPS, nell'ambito di progetti di natura assistenziale e previdenziale come l'"Home Care Premium" a favore di pensionati in condizioni di disabilità e difficoltà economica, assegnano ticket per la fruizione di "prestazioni integrative" possono essere ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

I ticket per la fruizione di prestazioni integrative rilasciati dall'INPS nell'ambito di progetti come quello dell'"Home Care Premium" sono del tutto analoghi a quelli per prestazioni del SSN. Analogamente a quelli rilasciati dal SSN, infatti, l'elemento prestazionale del ticket prevale su quello economico, invero di modesto importo. Le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale sono escluse dalla categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Pertanto, anche le prestazioni integrative erogate dagli enti previdenziali e assistenziali non sono soggette a pubblicazione.

In ogni caso, l'amministrazione, ove volesse decidere di pubblicare sotto la voce "dati ulteriori" i documenti e le informazioni inerenti alla concessione di tali prestazioni, può farlo avendo cura di anonimizzare o oscurare i dati personali presenti.

Parole chiave: obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - ambito oggettivo di applicazione - prestazioni integrative - progetto Home Care Premium - INPS

Fonte: artt. 7-bis, co. 3, 5-bis co. 2, 26 e 27, d.lgs. 33/2013 - delibera 618/2019

17.10. Quando devono essere pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e

vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

La pubblicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio in quanto costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.

Parole chiave: trasparenza - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - tempi di pubblicazione

Fonte: artt. 26, 27 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.7. - delibera ANAC n. 59/2013

17.11. Quali sono le modalità di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è organizzata in un unico elenco per ogni anno. L'elenco può anche prevedere collegamenti che rinviano alle pagine web nelle quali sono riportati i relativi provvedimenti finali.

Tale elenco deve essere poi pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'amministrazione e/o ente secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Parole chiave: obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - modalità di pubblicazione - amministrazione trasparente - elenco annuale

Fonte: artt. 7, 26 e 27, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 59/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 5.7. e relativo allegato 1

17.12. Quali sono gli accorgimenti per la tutela del diritto alla riservatezza che le amministrazioni devono adottare per la pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

Le amministrazioni e gli enti non devono pubblicare i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione dei vantaggi economici di qualunque genere, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, adottando tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che tali dati siano resi pubblici.

In tali casi è necessario, quindi, oscurare i dati da cui si possano ricavare, anche solo indirettamente, qualsiasi tipo di informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Parole chiave: obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - modalità di pubblicazione - tutela della riservatezza - stato di salute - disagio economico/sociale - accorgimenti

Fonte: artt. 7, 26 e 27, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 59/2013

17.13. Nel caso in cui l'amministrazione modifichi o revochi un atto di concessione di vantaggi economici, cosa occorre fare ai fini della pubblicazione?

Qualora l'amministrazione modifichi o revochi un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.

Parole chiave: obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - revoca atto - comunicazione

Fonte: artt. 26, 27 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 59/2013

17.14. Quali sono le conseguenze della omessa pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici previsti dall'art. 26, del d.lgs. n. 33/2013?

La pubblicazione dei provvedimenti di cui all'art. 26 che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario è condizione legale di efficacia dello stesso provvedimento.

La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 104/2010.

Il soggetto responsabile della omessa pubblicazione, incorre, inoltre, nelle responsabilità conseguenti all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione indicate all'art. 46, co. 1, del d.lgs. 33/2013, ovvero l'inadempimento costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale cui applicare la sanzione della decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato e la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione del provvedimento sanzionatorio ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Parole chiave: trasparenza - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - conseguenze - omessa pubblicazione - condizione legale di efficacia - risarcimento danno - sanzioni - responsabilità - decurtazione - indennità di risultato

Fonte: artt. 26, 46, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 21, d.lgs. 165/2001 - art. 1, co. 163, l. 160/2019 "legge di bilancio 2020" - art. 30 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

17.15. Che conseguenze si verificano nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 27?

Al responsabile della mancata pubblicazione dei dati è applicabile quanto previsto dall'art. 46, co. 1 del d.lgs. 33/2013. L'inadempimento costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale cui applicare la sanzione della decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato e pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione del provvedimento, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Parole chiave: trasparenza - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - conseguenze - omessa pubblicazione - sanzioni - responsabilità - decurtazione - indennità di risultato - danno all'immagine
Fonte: art. 27, d.lgs. 33/2013, art. 46, co. 1, d.lgs. 33/2013, art. 21, d.lgs. 165/2001, art. 1, co. 163, l. 160/2019 "legge di bilancio 2020"

17.16. Come si individua il soggetto responsabile della pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

I nominativi dei soggetti e/o degli uffici che all'interno di una amministrazione/ente sono responsabili della pubblicazione (anche) dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici devono essere indicati nella sezione trasparenza del PTPCT.

È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente.

Ove invece nella sezione trasparenza del PTPCT manchi del tutto l'indicazione dei nominativi dei soggetti e/o uffici responsabili della pubblicazione di tali dati, tale responsabilità grava sul RPCT.

Parole chiave: trasparenza - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari - responsabile della pubblicazione

Fonte: delibera ANAC n. 1310/2016, § 2. - PNA 2019/2021, Parte III, § 4.3.

17.17. Qual è l'amministrazione o l'ente competente alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?

La pubblicazione deve avvenire a cura dell'amministrazione/ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento di concessione finale. Ciò vale anche qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni.

Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - atti di concessione - sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari competenza - provvedimento finale

Fonte: artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013

18. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art 30, d.lgs. 33/2013)

18.1. Quali sono le informazioni sui beni immobili e sulla gestione del patrimonio immobiliare da pubblicare ai sensi dell'art. 30, d.lgs. 33/2013?

Con riferimento ai beni immobili e alla gestione del patrimonio immobiliare le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 30 del d.lgs. 33/2013, ferme restando le previsioni dell'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, sono tenute a pubblicare:

- a) le informazioni identificative degli immobili posseduti;
- b) le informazioni identificative degli immobili detenuti;
- c) le informazioni sui canoni di locazione;
- d) le informazioni sui canoni di affitto versati;
- e) le informazioni sui canoni di affitto percepiti.

Nel caso in cui non siano posseduti e/o detenuti immobili nonché previsti canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, è comunque necessario dare specifica evidenza di tale circostanza.

Il fine della pubblicazione di tali dati è quello di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali.

È opportuno che ai dati sopra indicati vengano dedicate apposite sottosezioni, Patrimonio immobiliare e Canoni di Locazione o affitto (cfr. allegato 1 delibera Anac 1310/2016).

Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - beni immobili - gestione del patrimonio.

Fonti: art. 30, d.lgs. 33/2013 - Orientamento numero 16 del 21 maggio 2014.

18.2. Quale è il patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni per cui sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 30, d.lgs. 33/2013?

Ogni amministrazione è tenuta a rendere pubblico il patrimonio immobiliare a propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o semplicemente detenuto, al fine di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali. Appare opportuno che venga specificato nella sottosezione Patrimonio immobiliare anche il titolo in forza del quale si possiede o detiene.

Ciò in quanto, in generale, tutti i beni patrimoniali, non solo quelli di proprietà, generano oneri nel bilancio dell'amministrazione connessi semplicemente al loro mantenimento.

Parole chiave: Trasparenza - obblighi di pubblicazione - beni immobili - gestione del patrimonio - patrimonio immobiliare rilevante ai fini dell'adempimento degli oneri di trasparenza.

Fonti: art. 30, d.lgs. 33/2013 - Delibera Anac 1310/2016, §. 6.

18.3. Quale è il criterio di rappresentazione che può consentire alle amministrazioni di adempiere in modo uniforme agli obblighi di pubblicazione su beni immobili e patrimonio ai sensi dell'art. 30, d.lgs. 33/2013?

L'Autorità ritiene, al fine di garantire una pubblicazione uniforme per tutte le amministrazioni, che sia opportuno che le informazioni sugli immobili siano rese sulla base dei dati catastali.

Parole chiave: Trasparenza – obblighi di pubblicazione - beni immobili - gestione del patrimonio – base alla quale riferire le informazioni sul patrimonio immobiliare.

Fonti: art. 30, d.lgs. 33/2013 – Delibera Anac 1310/2016, §. 6.3, ultimo periodo.

18.4. Tra i canoni di locazione o di affitto percepiti da pubblicare ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere inclusi anche i canoni relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica?

Con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sussiste l'obbligo di pubblicare l'elenco degli immobili posseduti e dei canoni di affitto percepiti dall'amministrazione, senza tuttavia indicare i nominativi dei locatari o comunque gli elementi idonei ad identificarli. Ciò in quanto gli assegnatari degli alloggi popolari si connotano per essere soggetti che si trovano in situazioni di disagio economico-sociale e spesso in particolari condizioni di salute e, dunque, la pubblicazione dei nominativi consentirebbe di disvelare questa loro condizione.

Nell'elenco degli immobili dovranno essere inclusi, dandone apposita evidenza, anche quelli per i quali non risultano percepiti canoni di locazione.

Parole chiave: Trasparenza – obblighi di pubblicazione - beni immobili - gestione del patrimonio – canoni di locazione o affitto relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Fonti: art. 30, d.lgs. 33/2013 – Allegato 1) alla Delibera Anac 1310/2016.

19. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 32, d.lgs. 33/2013)

19.1. Quali sono i dati concernenti i servizi pubblici erogati che devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 33/2013?

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono pubblicare e aggiornare tempestivamente la carta di servizi o il documento analogo ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati. La carta dei servizi, anche in considerazione delle funzioni, delle dimensioni e dell'organizzazione del soggetto su cui grava l'obbligo di pubblicazione, può alternativamente consistere in un unico documento o essere articolata in più documenti, distinti per materia o per divisioni/articolazioni dell'ente.

Inoltre, una volta individuati annualmente i servizi erogati agli utenti, sia finali sia intermedi, devono essere pubblicati i costi contabilizzati di tali servizi, senza distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, e il loro andamento del tempo. Quest'ultimo dato presuppone una opportuna distinzione per annualità dei costi contabilizzati.

Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione – servi pubblici erogati

Fonte: art. 32 d.lgs. 33/2013- Delibera 1310/2016

19.2. Quali sono i soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione relativi ai servizi pubblici erogati ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 33/2013?

Sono tenuti alla pubblicazione sia le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, sia i gestori di servizi pubblici.

Per gestori di servizi pubblici si intendono i soggetti indicati all'art. 2-bis (commi 2 e 3) del d.lgs. n. 33/2013 che effettivamente erogano i servizi pubblici, a prescindere dalla natura giuridica rivestita e dalle modalità organizzative, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente in materia di qualità dei servizi pubblici.

Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione – soggetti tenuti alla pubblicazione- pubbliche amministrazioni - gestori servizi pubblici

Fonte: art. 32 d.lgs. 33/2013- Delibera 1310/2016

19.3. Gli enti locali sono tenuti a pubblicare le informazioni sui servizi erogati ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013?

Sì. L'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto riferibile alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, si applica anche agli enti locali.

Parole chiave: trasparenza - obblighi pubblicazione – enti locali

Fonte: art. 32 d.lgs. 33/2013

20. Obblighi di pubblicazione concernenti i procedimenti amministrativi (art. 35, d.lgs. 33/2013)

20.1. Quali sono le tipologie di procedimenti amministrativi per cui vigono gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35, d.lgs. 33/2013?

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati previsti dall'art. 35 per tutte le tipologie di procedimento di propria competenza disciplinate ai sensi della legge 241/1990.

Parole chiave: Trasparenza – pubblicazione – dati – procedimenti – amministrazioni.

Fonte: art. 35, d.lgs. 33/2013

20.2. Secondo quale modalità si provvedere alla pubblicazione dei dati sui procedimenti di cui all'art. 35, d.lgs. 33/2013?

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati per ciascuna tipologia di procedimento di propria competenza mediante tabelle (cfr. Allegato 1) alla delibera 1310/2016).

Parole chiave: Trasparenza-- modalità di pubblicazione – dati – procedimenti – amministrazioni - tabelle.

Fonte: art. 35, d.lgs. 33/2013

20.3. Per i procedimenti ad istanza di parte, le pubbliche amministrazioni possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013?

È vietato alle pubbliche amministrazioni di richiedere l'uso di moduli e formulari che le stesse non abbiano previamente pubblicato nel proprio sito istituzionale.

Resta fermo che, in caso di omessa pubblicazione, le amministrazioni possono avviare i relativi procedimenti anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

Parole chiave: Trasparenza – d.lgs. 33/2013 – procedimenti ad istanza di parte - pubbliche amministrazioni – richiesta moduli e formulari non pubblicati

Fonte: art. 35, commi 1, lett. d), e 2, primo periodo, d.lgs. 33/2013

20.4. Per i procedimenti ad istanza di parte le pubbliche amministrazioni possono respingere l'istanza presentata senza l'utilizzo di moduli e formulari pubblicati ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013?

L'amministrazione non può respingere l'istanza ricevuta adducendo il mancato utilizzo dei moduli e formulari pubblicati nell'apposita sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente" e deve invitare l'istante ad integrare la documentazione in un termine congruo.

Parole chiave: Trasparenza – procedimenti ad istanza di parte - pubbliche amministrazioni – utilizzo moduli e formulari pubblicati.

Fonte: – art. 35, commi 1, lett. d) e 2, secondo periodo, d.lgs. 33/2013

21. Pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)

FAQ in corso di aggiornamento

21.1 Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 riguardano anche tutti gli affidamenti diretti?

Sì, gli obblighi di pubblicazione riguardano anche gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta di preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo stato la presenza di soglie normative per la pubblicazione.

21.2 Gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012, cui l'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 rinvia, riguardano anche gli acquisti effettuati tramite il Mercato Elettronico delle PA (MEPA)?

Considerato che l'acquisto tramite MEPA non muta le regole di fondo applicabili all'acquisto, costituendo esso stesso un "procedimento di scelta del contraente", i dati da pubblicare nelle tabelle di cui all'art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 devono comprendere anche quelli relativi agli acquisti che l'amministrazione effettua tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per approfondimenti si rinvia alle FAQ "Art.1 L.190/2012 adempimenti nei confronti AVCP" pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

21.3 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare la delibera a contrarre ai sensi dell'art. 37, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?

Ogni qualvolta l'amministrazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrarre in quanto atto sostitutivo del bando di gara.

21.4 Nel caso in cui l'amministrazione attribuisca ad un professionista l'incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l'amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

21.5 Nel caso in cui l'amministrazione attribuisca all'esterno, previo svolgimento di una procedura di appalto disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, incarichi relativi a servizi anche intellettuali è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013?

Sì, per gli incarichi relativi a servizi anche intellettuali il cui affidamento è preceduto dallo svolgimento di una procedura di appalto disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, vigono gli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. Rientrano in questa fattispecie, fra gli altri, l'affidamento di servizi pubblicitari, l'affidamento di servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione e l'affidamento di servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili.

In questi casi, infatti, l'amministrazione non acquisisce al proprio interno professionalità ulteriori rispetto a quelle in ruolo, per finalità specifiche e temporalmente limitate, come nel caso delle consulenze e collaborazioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, bensì ricorre al mercato affidando a soggetti terzi la fornitura di servizi ad essa strumentali.

21.6 Nel caso in cui l'amministrazione attribuisca incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 è tenuta a pubblicare i relativi dati?

Laddove le stazioni appaltanti conferiscano gli incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, questi devono essere inquadrati tra gli incarichi conferiti ai propri dipendenti e, pertanto, l'amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Personale", sotto-sezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

Diversamente, quando a causa della carenza di soggetti in possesso dei necessari requisiti all'interno della stazione appaltante, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento di servizi o di lavori, ha luogo una procedura di appalto. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l'amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

22. Pubblicazione dei dati relativi ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (art. 38)

FAQ in corso di aggiornamento

22.1 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della l. n. 144/1999, secondo quanto previsto dall'art. 38, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013?

Le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici devono essere pubblicate solo dalle amministrazioni centrali e regionali in quanto i citati Nuclei sono previsti dall'art. 1 della legge n. 144/1999 solo per le citate amministrazioni.

22.2 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare i documenti relativi alla valutazione delle opere pubbliche di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 33/2013 (linee guida per la valutazione degli investimenti, relazioni annuali, ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione)?

Gli obblighi di pubblicazione dei documenti relativi alla valutazione delle opere pubbliche trovano applicazione nei confronti degli enti locali nella misura in cui questi adottino procedure di valutazione delle opere pubbliche.

23. Pubblicazione dei dati relativi all'attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39)

FAQ in corso di aggiornamento

23.1 Quali sono gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013?

Sono oggetto di specifici obblighi di pubblicazione, tra gli altri, i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. Per ciascuno di questi atti di pianificazione devono essere resi disponibili anche gli schemi di provvedimento precedenti all'approvazione, nonché le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici.

23.2 Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi ed i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale?

Sì.

23.3 Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Piano del commercio su aree pubbliche?

No.

23.4 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli atti di governo del territorio vigenti, ancorché adottati antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?

Sì. Visto l'impatto che i piani di governo del territorio sono suscettibili di produrre sulla comunità da essi interessata e considerata la finalità del d.lgs. n. 33/2013 di dare diffusione alle informazioni in possesso delle amministrazioni, le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli strumenti di governo del territorio vigenti, ancorché approvati precedentemente all'entrata in vigore del decreto, tenuto conto che si tratta di atti che hanno durata pluriennale.

In ogni caso, per gli strumenti adottati successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, e quindi a far data dal 20 aprile 2013, la pubblicità degli atti approvati è condizione per l'acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 39, c. 3, del medesimo decreto.

23.5 Rientrano tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche i Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere)?

Sì, in quanto atti di pianificazione del territorio.

24. Pubblicazione delle informazioni ambientali (art. 40)

FAQ in corso di aggiornamento

24.1 Chi è tenuto alla pubblicazione della "Relazione sullo stato dell'Ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio" prevista dall'art. 1, c. 6, del d.lgs. n. 349/1986?

La "Relazione sullo stato dell'Ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio" deve essere pubblicata dal Ministero, in quanto da questo elaborata.

Tuttavia, vista l'importanza che il legislatore attribuisce alla conoscibilità delle informazioni ambientali, ribadita dal riconoscimento di un diritto di accesso generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, è auspicabile che tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico, diano ampia diffusione alle informazioni ambientali di cui dispongono o delle quali è siano conoscenza.

Pertanto, è opportuno che essi, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Informazioni ambientali", sotto-sezione di secondo livello "Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio", inseriscano un link alla pagina del sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale la predetta Relazione è pubblicata.

25. Pubblicazione dei dati relativi al servizio sanitario nazionale (art. 41)

FAQ in corso di aggiornamento

25.1 Quali obblighi di trasparenza interessano i dirigenti sanitari che operano all'interno delle strutture del servizio sanitario nazionale?

L'art. 41, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblichino tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure e gli atti di conferimento.

L'art. 41, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che alla dirigenza sanitaria di cui al c. 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

Alla dirigenza sanitaria vanno ricondotti sia i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, che nell'ambito della contrattazione costituiscono l'area dirigenziale IV (Sanità medica e veterinaria), sia i dirigenti non medici che esercitano professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, afferenti all'area dirigenziale III (Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa).

Pertanto, gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 41, cc. 2 e 3, del d.lgs. n. 33/2013 si applicano all'intera dirigenza sanitaria e, quindi, riguardano sia i dirigenti medici sia i dirigenti non medici afferenti al ruolo sanitario, con la sola eccezione di cui all'art. 41, c. 3, riferita ai responsabili delle strutture semplici.

25.2 Quali obblighi di trasparenza interessano i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo che operano all'interno delle strutture del servizio sanitario nazionale?

L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù di quanto disposto dall'art. 11, c. 1, del medesimo decreto, si applica a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compresi, dunque, gli enti del servizio sanitario nazionale.

Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 sono relativi alla dirigenza pubblica in generale e, pertanto, con riferimento agli enti del servizio sanitario nazionale, trovano applicazione nei confronti dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.

25.3 Ai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013?

I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall'art. 41, c. 3, del medesimo decreto.

Infatti, detto art. 41, c. 3, stabilisce specificamente che alla dirigenza sanitaria "di cui al comma precedente", che espressamente ricomprende il direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

Tuttavia, secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione circa l'analisi del rischio, detta analisi, condotta per la predisposizione di ogni Piano di prevenzione della corruzione, può comportare la definizione di ulteriori misure anche di trasparenza oltre a quelle obbligatorie.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, c. 9, lett. f), della l. n. 190/2012 e della delibera n. 50/2013, l'amministrazione può, all'interno del proprio Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, individuare "dati ulteriori" che intende pubblicare rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Pertanto, è rimessa alla valutazione dell'amministrazione l'opportunità di indicare quale misura ulteriore quella di rendere conoscibili i dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche relativamente alla figura del direttore generale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

25.4 Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 si applicano anche ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta?

Considerato quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 in ordine al rapporto esistente tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, l'azienda sanitaria non è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, atteso che gli specialisti di cui sopra non sono titolari di incarichi dirigenziali né di incarichi di collaborazione e consulenza.

25.5 Quali dati le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi a liste e tempi di attesa di cui all'art. 41, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013?

Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata "Liste di attesa", i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Con riferimento alla pubblicazione dei tempi di attesa, l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'art. 1, cc. 60 e 61, della legge n. 190/2012, ha stabilito, in via transitoria, che gli enti del servizio sanitario nazionale pubblichino i "tempi massimi di attesa previsti per tutte le prestazioni considerate traccianti", suddivisi per classe di priorità e con indicazione della percentuale di loro effettivo rispetto, anziché i tempi medi di attesa.

26. Organismi indipendenti di valutazione (OIV) (art. 44, d.lgs. 33/2013)

26.1. I compiti degli OIV in materia di prevenzione della corruzione

26.1.1. Che compiti svolge l'OIV nel sistema di prevenzione della corruzione?

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), o l'organismo con funzione analoghe, verifica la coerenza tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

In particolare:

1. verifica, anche utilizzando le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
2. verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere anche all'OIV, il quale può chiedere le informazioni e i documenti che ritiene necessari e effettuare audizioni di dipendenti.

Parole chiave: anticorruzione - compiti OIV - performance

Fonte: art. 1, co. 8-bis l. 190/2012 - art. 44 d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte II, § 8.

26.1.2. Nel processo di gestione del rischio corruttivo che ruolo svolgono gli OIV?

Gli OIV o gli organismi con funzioni analoghe:

1. offrono, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
2. forniscono, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
3. favoriscono l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

Parole chiave: anticorruzione - OIV - gestione del rischio corruttivo

Fonte: PNA 2019, Parte II, § 8 - Allegato 1 al PNA 2019, § 2.

26.1.3. Gli OIV sono coinvolti nella predisposizione dei codici di comportamento delle amministrazioni?

L'OIV gioca un ruolo fondamentale nella procedura di adozione dei codici di comportamento perché esprime un parere obbligatorio nella fase di adozione del codice stesso.

Parole chiave: adozione dei codici di comportamento - OIV

Fonte: art. 1, co. 44, l. 190/2012 - art. 54, d.lgs. 165/2001 - d.P.R. 62/2013 - PNA 2019, Parte III, § 1.3.

26.2. I compiti degli OIV in materia di trasparenza

26.2.1. Che compiti svolge l'OIV in materia di trasparenza?

Gli OIV, o gli organismi con funzioni analoghe, attestano - sulla base della griglia redatta dall'ANAC e pubblicata sul sito - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli ordini professionali, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e degli altri enti privati tenuti all'applicazione del d.lgs. 33/2013.

L'OIV verifica, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal RPCT circa i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di trasparenza, la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance e l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Parole chiave: trasparenza - compiti OIV - assolvimento - obblighi di pubblicazione

Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - art. 2-bis d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte II, § 9. e Parte III, § 4.4. - delibera ANAC 1134/2017

26.2.2. Qualora gli enti e le amministrazioni non siano tenuti ad istituire gli OIV, chi svolge le funzioni in materia di trasparenza attribuite agli OIV?

Ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee, le amministrazioni/enti che non sono tenuti a istituire l'OIV possono attribuire le relative funzioni ad altri organismi quali i nuclei di valutazione e, negli enti di diritto privato, all'organo interno di controllo ovvero all'Organismo di vigilanza (OdV).

Parole chiave: trasparenza - OIV - nuclei di valutazione - OdV

Fonte: d.lgs. 33/2013 - delibera 1134/2017, § 3.1.2. - PNA 2019, Parte II, § 9.

26.2.3. Gli enti territoriali sono tenuti ad istituire l'OIV?

Le Regioni e gli enti locali hanno la facoltà, e non l'obbligo, di istituire l'OIV.

Nella loro autonomia, essi possono affidare le relative funzioni ad altri organismi.

Parole chiave: trasparenza - Enti locali - Regioni - OIV - facoltà - nuclei di valutazione

Fonte: d.lgs. 33/2013 - l. 190/2012 - art. 16 d.lgs. n. 150 del 2009 - PNA 2019, Parte II, § 9

26.2.4. Nel caso in cui gli enti territoriali non istituiscano l'OIV chi svolge le relative funzioni?

Nelle Regioni e negli enti territoriali le funzioni dell'OIV possono essere assegnate al nucleo di valutazione ma è opportuno che il Segretario comunale, di norma anche RPCT, non sia componente del nucleo di valutazione.

In vista di possibili conflitti di interessi che potrebbero insorgere, è auspicabile, infatti, che gli enti locali di piccole dimensioni trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dell'organismo che svolge le funzioni dell'OIV.

Parole chiave: trasparenza - attestazioni obblighi di pubblicazione - OIV - enti territoriali - segretario comunale - RPCT - nucleo di valutazione - conflitti di interesse

Fonte: PNA 2019, Parte II, § 9.

26.3. Le attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza

26.3.1. Chi attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013?

Tale compito è attribuito agli OIV o ad altri organismi con funzioni analoghe.

Parole chiave: trasparenza - OIV - attestazione obblighi di pubblicazione

Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - PNA 2019, Parte II, § 9. e Parte III, § 4.4.

26.3.2. Nel caso in cui l'ente sia temporaneamente privo di OIV, o di organismi con funzioni analoghe, chi attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013?

Nel caso in cui l'ente sia temporaneamente privo di OIV, o di organismo con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

Parole chiave: trasparenza - attestazioni obblighi di pubblicazione - RPCT - rappresentante legale - organo di controllo

Fonte: delibera ANAC n. 213/2020

26.3.3. Nell'attestazione degli obblighi di trasparenza, l'OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, può avvalersi della collaborazione di altri soggetti?

Gli OIV, o gli organismi con funzioni analoghe, possono avvalersi della collaborazione del RPCT, chiedendo informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.

Parole chiave: trasparenza - OIV - attestazioni obblighi di pubblicazione - collaborazione - RPCT

Fonte: art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte II, § 9.

26.3.4. In cosa consiste l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza?

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza è un atto con cui gli OIV o gli organismi con funzioni analoghe attestano la presenza/assenza di un dato o di un documento oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» degli enti tenuti al rispetto del d.lgs. 33/2013. Nell'attestazione ANAC ha chiesto anche di verificare la completezza del dato pubblicato, l'aggiornamento, la natura aperta ed elaborabile del formato di pubblicazione del dato. Le indicazioni per la predisposizione delle attestazioni sono fornite in apposite delibere che ANAC pubblica annualmente.

Parole chiave: trasparenza - OIV - attestazioni obblighi di pubblicazione - Amministrazione/Società trasparente - delibere ANAC

Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 - PNA 2019, Parte II, § 9. e Parte III, § 4.4.

26.3.5. Quali sono le modalità per la predisposizione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza?

ANAC, nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri di controllo e di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, definisce le modalità per la predisposizione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza in apposite delibere pubblicate annualmente.

Nello specifico ANAC con delibera fornisce ogni anno indicazioni su:

1. soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione (Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico, Società a partecipazione pubblica non di controllo, Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato);
2. obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione;
3. tempi di pubblicazione delle attestazioni;
4. documento di attestazione, griglia di rilevazione e scheda di sintesi.

Parole chiave: trasparenza - OIV - modalità attestazioni obblighi di pubblicazione - delibere ANAC

Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 - delibera ANAC 213/2020

26.3.6. Che cos'è il "documento di attestazione"?

Il “documento di attestazione” è il modello fornito annualmente da ANAC secondo cui deve essere resa l’attestazione. Tale documento deve contenere anche un’attestazione riguardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione.

Parole chiave: trasparenza - OIV - Documento di attestazione - assenza filtri

Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 - delibera ANAC 213/2020

26.3.7. Che cos’è la “griglia di rilevazione”?

La “griglia di rilevazione” è il documento messo a disposizione da ANAC e utilizzato dagli OIV e dagli altri organismi con funzioni analoghe per verificare che le amministrazioni e gli enti tenuti assolvano correttamente agli obblighi di trasparenza.

La “griglia di rilevazione” è composta da due fogli:

1. il foglio n. 1 «Pubblicazione e qualità dati» permette di documentare la verifica, effettuata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni fornite. Tutti gli OIV, o gli altri organismi o altri soggetti con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1;

2. il foglio n. 2 «Uffici periferici», presente solo nella Griglia di rilevazione per le pubbliche amministrazioni, consente di documentare la verifica della pubblicazione dei dati presenti sia nel sito web dell’amministrazione centrale ma anche nei siti degli uffici periferici, laddove esistenti, e la completezza dei dati medesimi. Tale foglio è, pertanto, compilato solamente dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe, dei Ministeri e degli Enti pubblici nazionali con uffici periferici.

Considerata la loro numerosità, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, concentrano le verifiche su un loro campione rappresentativo composto da almeno il 20% degli uffici periferici selezionato autonomamente da ogni amministrazione in base alle proprie caratteristiche.

Parole chiave: trasparenza - OIV - “griglia di rilevazione” - foglio n. 1 - foglio n. 2

Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 - delibera ANAC n. 213/2020

26.3.8. Cosa è la “scheda di sintesi”?

La “scheda di sintesi” è il documento messo a disposizione da ANAC con cui gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, indicano: la data di svolgimento della rilevazione, l’elenco degli uffici periferici, le modalità seguite ai fini dell’individuazione delle predette strutture, le procedure per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati ed eventuale documentazione da allegare. Inoltre, qualora esistenti, vengono indicate nel documento le eventuali articolazioni autonome degli enti e il criterio di pubblicazione dei dati da parte delle stesse, se presenti nel sito dell’amministrazione centrale o nel sito dell’articolazione autonoma.

Parole chiave: trasparenza - OIV - Scheda di sintesi

Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 - delibera n. ANAC 213/2020

26.3.9. Il “documento di attestazione”, la “griglia di rilevazione” e la “scheda di sintesi” devono essere trasmessi ad ANAC?

No, tali documenti non devono essere trasmessi ad ANAC ma pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione/ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. L’Autorità svolge le proprie attività di vigilanza acquisendo i predetti documenti dai siti istituzionali delle amministrazioni/enti.

Parole chiave: trasparenza - “documento di attestazione” - “griglia di rilevazione” - “scheda di sintesi” - trasmissione ad ANAC

Fonte: art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 - delibera ANAC n. 213/2020

26.3.10. Le attestazioni devono essere pubblicate sul sito dell’amministrazione/ente?

Le attestazioni degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, complete della “griglia di rilevazione” e della “scheda di sintesi”, sono pubblicate nel sito istituzionale dell’amministrazione/ente nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente», sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione». Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 pubblicano le attestazioni sul proprio sito web dandone specifica evidenza nella home page.

Parole chiave: trasparenza - attestazioni - OIV - pubblicazione - Amministrazione trasparente/società trasparente

Fonte: delibera 1310/2016, § 6.4.

26.3.11. Entro quali termini annuali devono essere pubblicate le attestazioni predisposte dagli OIV o dagli organi con funzioni analoghe?

Sui termini delle pubblicazioni delle attestazioni predisposte dagli OIV o dagli organi con funzioni analoghe, ANAC fornisce indicazioni nelle delibere annuali. Di norma, il termine è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, salvo eventuali proroghe di cui ANAC dovesse dare comunicazione.

Parole chiave: trasparenza - termini - attestazioni obblighi di pubblicazione - 30 aprile

Fonte: delibera ANAC n. 213/2020, § 3. - PNA 2019, Parte III, § 4.4.

26.3.12. La Guardia di Finanza può essere coinvolta nella verifica della correttezza delle attestazioni svolte dagli OIV sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza?

La Guardia di Finanza può svolgere un controllo documentale diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe. Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice dei documenti delle amministrazioni/enti sulla base dei quali gli OIV o gli altri organismi con funzioni analoghe attestano l’adempimento degli obblighi di trasparenza.

27. Violazione degli obblighi di trasparenza e sanzioni (art. 47)

FAQ in corso di aggiornamento

27.1 Quali sanzioni sono previste dall'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, c. 1, lett. c) primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto?

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico politico o di indirizzo politico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f)), nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo), dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

27.2 La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14 c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto può essere comminata anche nei confronti dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico nominati o eletti antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?

Poiché nel d.lgs. n. 33/2013 manca una specifica disposizione transitoria, l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 deve intendersi riferito ai titolari di incarico politico o di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia a partire dal 20 aprile 2013, anche se cessati successivamente. Di conseguenza, la sanzione prevista dall'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di mancata attuazione degli obblighi di cui al citato art. 14 c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), può essere irrogata nei confronti dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico che alla data di entrata in vigore del decreto risultavano in carica e nei confronti di quelli nominati o eletti successivamente.

27.3 La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, in caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto può essere comminata anche nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado?

La sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata esclusivamente nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.

27.4 Quali sanzioni sono previste dall'art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, nel caso in cui le amministrazioni non pubblichino le informazioni di cui all'art. 22, c. 2, del medesimo decreto, relative agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica?

L'art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione qualora le amministrazioni non pubblichino i dati e le informazioni relative agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 22, c. 2, del medesimo decreto.

Inoltre, l'art. 22, al c. 4, stabilisce, nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2, il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo, da parte della pubblica amministrazione interessata, in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società partecipate.

27.5 Quali sanzioni sono previste dall'art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, nel caso in cui gli amministratori societari non comunichino ai soci pubblici i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 22, c. 2, del medesimo decreto?

Qualora gli amministratori societari non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, l'art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

27.6 Quale è il soggetto deputato a irrogare le sanzioni previste dall'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 in relazione a specifici obblighi di pubblicazione?

Come indicato nella delibera n. 66/2013, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dalla legge n. 689/1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l'interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).

In particolare, il predetto regolamento, la cui adozione deve essere tempestiva, dovrà individuare il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e dovrà inoltre identificare, tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina, il soggetto che irroga la sanzione.

Ogni amministrazione, nella propria autonomia e tenuto conto della propria specificità organizzativa, può adottare, nell'individuazione del responsabile per l'irrogazione delle sanzioni, soluzioni differenziate, purché adeguatamente motivate e nel rispetto del principio di separazione funzionale tra il soggetto cui compete l'istruttoria e quello cui compete l'irrogazione delle sanzioni, in base a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981.

27.7 In assenza di regolamento, quali sono i soggetti competenti all'avvio del procedimento sanzionatorio e all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013?

Nelle more dell'adozione del regolamento gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l'istruttoria ed uno a cui compete l'irrogazione delle sanzioni.

Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina. Quest'ultimi agiranno sulla base dei principi contenuti nella legge n. 689/1981.

Archivio FAQ in materia di trasparenza

1. Quesiti di natura generale (artt. 2, 4, 7, 8, 9)

1.5 Gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 sono immediatamente precettivi?

Sì, le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, salvo i casi in cui sono previsti specifici diversi termini, sono immediatamente precettive, così anche indicato nella delibera n. 50/2013 e nel Piano Nazionale Anticorruzione, allegato 1, § B.3 L'immediata precettività è stata anche ribadita, per gli enti territoriali, nell'Intesa Governo, Regioni e Autonomie locali sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'art. 1, cc. 60 e 61, della l. n. 190/2012.

1.6 Esiste un elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti in materia di trasparenza?

Sì, per agevolare i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza, l'A.N.AC. ha predisposto un elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive.

L'elenco è consultabile all'indirizzo internet <http://www.civit.it/wp-content/uploads/Obblighi-di-pubblicazione-ERRATA-CORRIGE-settembre-2013.xls>

2. Accesso civico (artt. 5 comma 1)

2.5 Il Responsabile della trasparenza competente per l'accesso civico può essere anche titolare del potere sostitutivo?

No, in quanto il soggetto titolare del potere sostitutivo non dovrebbe rivestire una qualifica inferiore o equivalente rispetto al soggetto sostituito.

Pertanto, ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico soprattutto nei casi in cui vi sia un unico dirigente a cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. Questa soluzione è rimessa, in ogni caso, all'autonomia organizzativa degli enti.

3. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 10)

3.1 Entro quale data deve essere adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016?

Il termine per l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è fissato al 31 gennaio 2014.

3.2 Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve essere pubblicato sul sito istituzionale?

Sì, esso deve essere pubblicato in formato aperto (ad esempio HTML o PDF/A) nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali".

3.3 I contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità devono essere collegati agli altri documenti di programmazione strategica?

Sì, l'art. 44 del d.lgs. n. 33/2013 ribadisce la necessità di un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance. Il principio era già stato espresso dall'A.N.AC. con delibera n. 6/2013, § 3.1, lett. b), secondo cui è necessario un coordinamento fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.

Il Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità in quanto "definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3". Dette misure e iniziative devono peraltro essere collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013.

3.4 Oltre al Responsabile della trasparenza, l'amministrazione può individuare referenti per la trasparenza?

Il Responsabile della trasparenza è unico. Tuttavia, in particolare nelle amministrazioni con organizzazione complessa, possono essere individuati referenti per la trasparenza in strutture interne all'amministrazione, anche territoriali. Le modalità di coordinamento tra il Responsabile della trasparenza e i referenti vanno indicate nel Programma triennale.

Durante il processo di elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità le amministrazioni sono tenute a consultare i portatori di interessi?

L'art. 10, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che di norma costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, sia adottato sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

Come precisato nelle delibere nn. 2/2012 e 50/2013, è auspicabile inoltre che entro il termine di adozione del Programma abbia luogo un ampio ed effettivo coinvolgimento dei portatori di interessi interni ed esterni.

4. Ambito soggettivo di applicazione (art. 11)

4.4 Gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?

Gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013.

Laddove trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) restano comunque inclusi nel novero delle "aziende ed amministrazioni" di Regioni, Province e Comuni, che l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 contempla nell'ambito soggettivo di

applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Laddove invece siano stati privatizzati, occorrerà valutare caso per caso se rientrano fra i soggetti privati tenuti alla applicazione della disciplina in materia di trasparenza.

Le Consulte d'ambito per l'organizzazione dei servizi integrati sono tenute ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?

Sì, in quanto le Consulte d'ambito, in via generale consorzi obbligatori di enti locali, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000, rientrano nell'ambito soggettivo di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2011, richiamato dall'art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

12. Pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 24)

12.1 Tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare in forma aggregata i dati relativi alla propria attività amministrativa di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 33/2013?

L'obbligo per le amministrazioni di pubblicare i dati relativi all'attività amministrativa sussiste qualora siano in vigore disposizioni normative che prevedano in capo alle stesse l'obbligo di organizzare a fini statistici i dati relativi all'attività svolta, ovvero laddove le amministrazioni, su base volontaria, svolgano attività di trattamento dei dati a fini conoscitivi. In tali casi, i dati pubblicati devono essere mantenuti costantemente aggiornati.

12-bis. Pubblicazione dei controlli sulle imprese

12-bis.1 Quali tipologie di controlli cui sono assoggettate le imprese rientrano tra quelle da pubblicare ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 33/2013?

Tenuto conto che la materia dei controlli è diversificata in relazione alle diverse tipologie di amministrazione, è rimessa ad ogni amministrazione la ricognizione dei controlli di propria pertinenza.

Con riferimento agli enti territoriali e locali, sul tema dei controlli sulle imprese sono state adottate, in sede di Conferenza Unificata, le "Linee guida in materia di Controlli ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35", disponibili alla pagina <http://www.impresainungiorno.gov.it/pa/comunicazione-controlli-pa-alle-imprese>

percentuale di loro effettivo rispetto, anziché i tempi medi di attesa.

21. Responsabile della trasparenza (art. 43)

21.1 Chi può essere individuato quale Responsabile della trasparenza?

Relativamente alla individuazione del Responsabile della trasparenza, nella delibera n. 2/2012 era stata indicata l'opportunità di individuare il Responsabile della trasparenza tra i dirigenti di vertice dell'amministrazione.

Successivamente l'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 ha previsto che "di norma" le funzioni di Responsabile della trasparenza siano svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Pertanto, considerate le specificità e l'autonomia organizzativa di ogni ente, la nomina del Responsabile della trasparenza, se non coerente con il disposto normativo, va adeguatamente motivata.

21.2 Il Responsabile della trasparenza può essere anche componente dell'Organismo indipendente di valutazione dello stesso ente?

Stante la competenza dell'Organismo indipendente di valutazione, o struttura analoga, ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione curati dal Responsabile della trasparenza, è opportuno evitare il cumulo delle funzioni tra le due figure.

21.3 In quale sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente" vanno pubblicati i nominativi e i riferimenti del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione?

I dati relativi al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della prevenzione della corruzione vanno pubblicati all'interno della sotto-sezione "Altri contenuti - Corruzione".

22. Organismi indipendenti di valutazione (OIV) (art. 44)

22.3 E' possibile verificare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente attraverso la "Bussola della Trasparenza"?

La "Bussola della Trasparenza" è strumento operativo messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica e, come risulta dal sito internet in cui è fruibile, registra unicamente l'esistenza della sezione "Amministrazione trasparente" e delle relative sotto-sezioni, come indicate nell'allegato A del d.lgs. n. 33/2013, ma non rileva se, al loro interno, sono presenti contenuti.

Secondo quanto già specificato nella delibera n. 50/2013, § 3, l'unico strumento idoneo ad attestare l'avvenuta pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di specifici obblighi di trasparenza è l'attestazione predisposta dagli Organismi indipendenti di valutazione (o da strutture analoghe) ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e dell'art. 44 del d.lgs. n. 33/2013, fatti salvi naturalmente i poteri di controllo dell'A.N.A.C.

24. Argomenti vari non riconducibili a specifici articoli del d.lgs. n. 33/2013

24.1 Sussiste l'obbligo per gli enti locali di pubblicare, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", i verbali delle sedute dei Consigli comunali e provinciali?

In assenza di norme specifiche che prevedono l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali dei Consigli ai fini della trasparenza, occorre rifarsi all'art. 38, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento. Rientra quindi nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare dei singoli enti locali la disciplina delle forme di pubblicità dei verbali delle sedute del Consiglio.

24.2 Nel caso in cui l'applicativo utilizzato dall'amministrazione per il caricamento dei dati sul sito istituzionale non funzioni, l'amministrazione è esonerata dall'adempimento degli obblighi di trasparenza?

No. La scelta dell'applicativo per il caricamento dei dati è rimessa all'autonomia di ciascuna amministrazione ed eventuali difficoltà nel caricamento derivanti dal gestore dell'applicativo non possono essere considerate come cause ostative all'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

FAQ IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

1.1. Come va disciplinata la procedura di gestione delle segnalazioni di whistleblowing?

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione da introdurre nel PTPCT di ogni amministrazione. Il PTPCT può anche rinviare, per maggiori dettagli, ad uno apposito atto organizzativo adottato dall'Organo di indirizzo. In ogni caso, l'Amministrazione è tenuta a disciplinare, in conformità alle presenti Linee guida, le modalità, preferibilmente informatiche, per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*, definendo, e tra l'altro, i tempi e i soggetti responsabili.

Fonti normativa: Delibera 469 del 9.06.2021 recante linee guida in materia di whistleblowing

1.2. La funzione del custode dell'identità è obbligatoria per le piattaforme informatiche?

Le LLGG n. 469/2021 disciplinano la figura del custode dell'identità quale ulteriore garanzia per la tutela della riservatezza del segnalante. Tuttavia, la legge non impone alle amministrazioni o agli enti di dotarsi di tale figura. Pertanto, non si considera, "obbligatoria" l'istituzione della figura del "custode".

Fonti normativa: Delibera 469 del 9.06.2021 recante linee guida in materia di whistleblowing

1.3. Ci sono indicazioni sui profili professionali più adeguati per rivestire il ruolo di custode dell'identità?

Le LLGG n. 469/2021 prevedono che il custode dell'identità possa coincidere con il RPCT, ma, laddove l'amministrazione o l'ente scelga di attribuire tale funzione ad un soggetto diverso dal RPCT, tale scelta dovrà ricadere su un soggetto che abbia gli stessi requisiti di terzietà ed imparzialità che la legge impone per nominare il RPCT. Fermi questi requisiti, la scelta è rimessa alla valutazione dell'amministrazione.

Fonti normativa: § 1 della Parte II della Delibera 469 del 9.06.2021 recante Linee guida in materia whistleblowing

1.4. Il custode dell'identità deve essere autorizzato al trattamento dei dati personali?

Sì. Sul punto, le LLGG n. 469/2021 chiariscono che tutti i soggetti che trattano i dati – RPCT, componenti dell'eventuale gruppo di lavoro, custode dell'identità e personale degli altri uffici eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione di *whistleblowing* - devono comunque essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, §. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003). Ciò in quanto nella documentazione trasmessa potrebbero essere presenti dati personali di altri interessati (es. soggetto cui sono imputabili le possibili condotte illecite).

Fonti normativa: § 1 della Parte II della Delibera 469 del 9.06.2021 recante Linee guida in materia di whistleblowing - Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati - art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

1.5. Il segnalante ha la possibilità di rivelare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) la propria identità?

Le LLGG n. 469/2021 precisano che il RPCT è il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità. Pertanto ove il segnalante lo ritenga opportuno, può svelare la propria identità al RPCT.

Fonte: § 1 Parte I della Delibera ANAC 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia whistleblowing

1.6. Quali sono le motivazioni che possono essere richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) al custode dell'identità affinché venga sbloccata l'identità del segnalante?

Le LLGG n. 469/2021 chiariscono che si può consentire l'accesso del RPCT all'identità del segnalante esclusivamente dietro espresso consenso del custode dell'identità. E' opportuno che le amministrazioni disciplinino, nel PTPCT, o nell'atto organizzativo cui rinvia il Piano con cui si definisce la procedura, anche i casi e le motivazioni in presenza delle quali il custode dell'identità è autorizzato a disvelare i dati identificativi del segnalante al RPCT (si pensi a titolo esemplificativo, ai seguenti casi : (i) il RPCT necessita di fornire i dati identificativi del *whistleblower* all'Autorità giudiziaria cui è stata trasmessa la segnalazione; (ii) il RPCT deve svolgere un'istruttoria complessa che richiede il coinvolgimento di più uffici interni e, quindi, per evitare di mettere a rischio il segnalante necessita di conoscerne l'identità (iii) il RPCT ha dubbi in merito alla qualifica di dipendente pubblico dichiarata dal segnalante)

Fonti normativa: § 2.1 e 22. Parte II della Delibera 469 del 9.06.2021 recante Linee guida in materia di whistleblowing.

1.7. Laddove il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) coincida con il custode dell'identità, quale soggetto è competente a richiedere lo sblocco dei dati identificativi del segnalante?

Laddove il ruolo di RPCT coincida con quello del custode dell'identità sarà il Responsabile l'unico soggetto competente a sbloccare i dati identificativi del segnalante. In tale ipotesi, il sistema dovrà registrare l'accesso all'identità da parte del RPCT e, per evitare abusi da parte di quest'ultimo, sarebbe opportuno se non doveroso che il RPCT mantenga traccia delle ragioni che hanno reso necessario conoscere l'identità del segnalante.

Fonti normativa: Delibera 469 del 9.06.2021 recante Linee guida in materia di whistleblowing

1.8 Nell'ipotesi in di avvicendamento di RPCT, il nuovo RPCT può accedere alle segnalazioni di whistleblowing ricevute dal RPCT precedente?

Le amministrazioni o gli enti possono disciplinare nel PTPCT, o nell'atto organizzativo cui il Piano rinvia, l'ipotesi di avvicendamento di RPCT. Secondo un principio di ragionevolezza e continuità dell'azione amministrativa è necessario che il nuovo RPCT abbia

accesso alle segnalazioni ricevute anche dal RPCT precedente, specie se il procedimento sulla segnalazione non si sia ancora concluso. Il ruolo fondamentale nella gestione delle segnalazioni è infatti attribuito direttamente dalla legge al soggetto cui l'amministrazione conferisce l'incarico di RPCT.

Fonte: *delibera ANAC 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia di whistleblowing*

1.9 Laddove l'amministrazione o l'ente decida di costituire un gruppo di lavoro a supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) l'accesso alla segnalazione di whistleblowing e ai dati ivi contenuti è consentito solo ai componenti del gruppo previamente individuati nel PTPCT o nell'apposito atto organizzativo cui il Piano rinvia?

Sì, le LGG n. 469/2021 prevedono che l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, è consentito solo a soggetti del gruppo preventivamente individuati dall'amministrazione o dall'ente nel PTPCT o nell'atto organizzativo cui il Piano rinvia. Si raccomanda, inoltre, che il modello organizzativo adottato definisca le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e di trattamento delle informazioni. Tali misure trovano specifica applicazione in relazione alle caratteristiche del sistema informatico realizzato e si inseriscono nell'ambito dei presidi di sicurezza delle informazioni di carattere tecnico ed organizzativo predisposti dall'amministrazione nella gestione dei sistemi informativi.

Fonte: *§ 2.2. Parte II della delibera ANAC 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia di whistleblowing*

1.10 I componenti del gruppo di lavoro individuati dall'amministrazione/ente nel PTPCT o nell'atto organizzativo possono richiedere al custode l'identità del segnalante?

Le LLGG n. 469/2021 chiariscono che custode delle identità, dietro esplicita e motivata richiesta, può consentire al RPCT di accedere all'identità del segnalante.

In merito a tali profili, al fine di fornire indicazioni utili, si descrive a titolo esemplificativo la prassi utilizzata da Anac. La piattaforma distingue il ruolo del Coordinatore (dirigente dell'UWHIB) e degli istruttori (funzionari dell'UWHIB). Il Coordinatore riceve le segnalazioni di whistleblowing e le assegna a ciascun funzionario chiamato a gestire concretamente le singole segnalazioni. Nel caso in cui sia necessario conoscere l'identità del segnalante (ad esempio nel caso di trasmissione dati identificativi alle Procure), il Coordinatore (e non l'istruttore) formula la richiesta di autorizzazione al Custode dell'Identità.

Fonte: *§ 2.2. parte II della delibera ANAC 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia di whistleblowing*

1.11 E' configurabile una responsabilità in capo ai componenti del gruppo di lavoro?

Le LLGG n. 469/2021 chiariscono che, al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza del segnalante, è opportuno che le amministrazioni introducano nei codici di comportamento, adottati ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, forme di responsabilità specifica in capo sia al RPCT che riceve e gestisce le segnalazioni di whistleblowing, sia a tutti gli altri soggetti - ivi inclusi i componenti del gruppo di lavoro - che nell'amministrazione possano venire a conoscenza delle segnalazioni, con i dati e le informazioni in essa contenuti. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare.

Fonte: *§ 3.1. della Parte I e § 1 della Parte II della delibera ANAC 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia di whistleblowing*

1.12. I componenti del gruppo di lavoro possono accedere alla Piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni di whistleblowing in modo autonomo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)?

Il RPCT riceve le segnalazioni di whistleblowing e provvede ad assegnarle nella Piattaforma informatica ai singoli componenti del gruppo di lavoro per coadiuvarlo nello svolgimento dell'attività istruttoria. Ciascun componente del gruppo di lavoro può accedere alla Piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni separatamente dal RPCT per svolgere le necessarie attività in merito alle segnalazioni assegnategli.

Fonte: *delibera ANAC 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia di whistleblowing*

1.13. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) assegna, di volta in volta, la segnalazione di whistleblowing ai componenti del gruppo di lavoro individuati dall'amministrazione?

Nelle LLGG n. 469/2021 è chiarito che il RPCT è il soggetto legittimato per legge a ricevere e prendere in carico le segnalazioni di whistleblowing e quindi a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità. Ne consegue che l'assegnazione di una segnalazione di whistleblowing deve essere, di volta in volta, disposta dal RPCT.

Fonte: *cfr. § 1 Parte II della delibera ANAC 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia di whistleblowing - Legge 30 novembre 2017, n. 179 – art. 54bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

1.14. Il soggetto cui è stata assegnata una segnalazione di whistleblowing può riassegnarla a sua volta ad un collega/ufficio ritenuto più appropriato?

No, la facoltà di assegnazione delle segnalazioni di whistleblowing è consentita al solo RPCT.

Fonte: *delibera ANAC 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia whistleblowing*

1.15. L'assegnazione di una segnalazione di whistleblowing è revocabile?

L'assegnazione di una segnalazione di whistleblowing può essere revocata dal RPCT con apposita motivazione.

Fonte: *delibera ANAC 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia di whistleblowing*

1.16 Quale è il termine di conservazione delle segnalazioni di whistleblowing?

Nelle LLGG n. 469/2021, con riferimento ai termini della conservazione delle segnalazioni, che sono stati valutati con il Garante per la protezione dei dati personali, si è precisato che i dati raccolti vadano conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Le LLGG n. 469/2021 non prevedono, quindi, un termine di conservazione delle segnalazioni che sia vincolante per tutte le amministrazioni. Spetta, infatti, a ciascuna di esse, in base alle esigenze specifiche, definire nel PTPCT o nell'atto organizzativo cui il Piano rinvia, modalità e termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati ai fini della procedura di *whistleblowing*. Per le segnalazioni ricevute da ANAC, alla luce delle specifiche esigenze e competenze dell'Autorità, è stato previsto un termine minimo di conservazione delle segnalazioni, pari almeno a 10 anni. Nel caso in cui sia instaurato un giudizio, tale termine si prolunga fino alla conclusione del giudizio stesso.

Fonti normativa: § 2 della Parte II della Delibera 469 del 9.06.2021 recante Linee guida in materia di whistleblowing

1.17. Il termine di conservazione delle segnalazioni di whistleblowing deve essere fissato per tutte le segnalazioni, qualsiasi sia il canale utilizzato dal segnalante?

Sì, l'esigenza di prevedere un termine di conservazione dei dati vale per tutte le segnalazioni di *whistleblowing* ricevute dal RPCT, qualunque sia il canale utilizzato. Non vi sono, infatti, elementi per prevedere una differenziazione di trattamento.

Fonti normativa: Delibera 469 del 9.06.2021 recante Linee guida in materia di whistleblowing

1.18. Con quale modalità l'amministrazione o l'ente deve rendere pubblico il sistema informatico di gestione delle segnalazioni di whistleblowing?

Le LLGG n. 469/2021 chiariscono che l'Amministrazione dà notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* nella *home page* del proprio sito istituzionale in modo chiaro e visibile. E' rimessa alla valutazione dell'amministrazione se rendere tale informativa come una news o come un contenuto permanente.

Fonte normativa: delibera ANAC 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia di whistleblowing

1.19 L'indirizzo web della piattaforma deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione?

Le LLGG n. 469/2021 precisano che l'indirizzo web della piattaforma è raggiungibile da Internet, ma l'amministrazione/ente può decidere di non renderlo pubblico sul sito istituzionale. Ciò in quanto la pubblicazione del link alla piattaforma sul sito internet dell'Ente può esporre alla possibilità che il sistema venga utilizzato impropriamente da qualunque utente (ad esempio soggetti non dipendenti dell'Ente né delle imprese fornitrici) per inviare segnalazioni che non rientrano tra i casi di *whistleblowing* previsti dalla normativa. L'afflusso di segnalazioni non pertinenti potrebbe non consentire un uso proprio della piattaforma dedicata, tenuto conto che spetta in primo luogo al RPCT, per ogni segnalazione, la valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel co. 1 dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 per poter accordare o meno al segnalante le tutele ivi previste.

Pertanto, l'amministrazione, se lo ritiene opportuno, può decidere di adottare altre forme di pubblicità per i dipendenti e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica (ad es. mediante comunicazione diretta del link al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura).

La previsione delle LLGG è quindi intesa a salvaguardare il buon funzionamento della piattaforma dedicata e di conseguenza la tutela del *whistleblower*.

Fonte normativa: § 1 e 2.2. Parte II della delibera ANAC 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia di Whistleblowing

1.20 Esistono requisiti specifici che la Piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni di whistleblowing deve prevedere per evitare che il segnalante fornisca dati identificativi falsi o non corretti (es. Mario o Maria Rossi)?

Non vi sono requisiti specifici che la Piattaforma informatica deve prevedere per evitare il problema sollevato. Le contromisure al problema sono infatti strettamente correlate al livello tecnico dei sistemi dell'Ente.

Fonte normativa: Delibera 469 del 9.06.2021 recante Linee guida in materia di whistleblowing

1.21 L'Amministrazione, nei casi in cui l'accesso alla piattaforma informatica è mediato da dispositivi firewall o proxy, come può garantire la non tracciabilità del segnalante?

Le LLGG n. 469/2021 chiariscono che la procedura di gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* utilizzata deve tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata nonché dell'identità di eventuali soggetti segnalati, garantendo l'accesso a tali informazioni solo ai soggetti autorizzati e previsti nell'iter procedurale. Nel caso in cui l'accesso alla piattaforma informatica sia mediato da dispositivi firewall o proxy, l'Amministrazione deve garantire la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione anche mediante l'impiego di strumenti di anonimizzazione dei dati di navigazione. La tecnologia TOR rappresenta una delle possibili soluzioni per l'anonimizzazione dei dati del segnalante.

Fonte normativa: § 2.2. Parte II della delibera ANAC 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia di Whistleblowing

1.22. La piattaforma deve registrare gli accessi dei diversi utenti?

Sì. Le LLGG n. 469/2021 chiariscono che occorre tracciare l'attività degli utenti del sistema nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione di *whistleblowing*. I relativi log devono essere adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e devono essere conservati per un termine congruo rispetto alle finalità di tracciamento. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante. Il tracciamento può essere effettuato esclusivamente al fine di garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati.

In ogni caso, La disciplina della gestione degli accessi e dei log applicativi rientra nella serie di atti organizzativi che l'amministrazione deve adottare per adempiere alle previsioni in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.
Fonte normative: § 2.2. Parte II della delibera ANAC 469 del 9 giugno 2021 recante "Linee guida in materia di whistleblowing)"

SCADENZARIO INDICATIVO³⁴ DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Nella tabella sono elencate, in ordine cronologico, le date delle principali scadenze relative agli adempimenti in materia di anticorruzione (AC) e trasparenza (T).

Durante tutto l'anno		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" secondo la tempistica dettata dalla vigente normativa (T) ▪ Pubblicazione delle relazioni afferenti i controlli eseguiti secondo le cadenze e le tipologie previste dal relativo regolamento (T) ▪ Ricognizione del Piano anticorruzione e della mappatura dei processi (AC) 		
Relazioni semestrali sulla prevenzione della corruzione		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ogni semestre, i dirigenti sono tenuti alla redazione della relazione sulla prevenzione della corruzione. Tale relazione riguarda lo specifico periodo considerato e contiene dati ed informazioni inerenti agli incarichi, agli affidamenti, ai procedimenti e agli ulteriori eventuali elementi di approfondimento ritenuti utili ai fini delle verifiche sulla prevenzione della corruzione. In questa relazione, inoltre, vengono indicate le misure di prevenzione adottate (sia di carattere trasversale che di tipo specifico). 		
Entro il 31 Dicembre		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività di verifica su dichiarazioni di incompatibilità / inconfiribilità di incarichi dirigenziali (AC) ▪ Relazione Responsabile Prev. Corr. sull'attività dell'intero anno come da tabella ANAC (AC) 		
Entro il 31 Gennaio		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Redazione/Aggiornamento annuale del Piano Triennale di prevenzione Corruzione – pubblicazione integrale documento in canale "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – corruzione" (AC) ▪ Redazione/implementazione del Programma Trasparenza da inserire quale Sezione all'interno del Piano anticorruzione (T) ▪ Pubblicazione delle informazioni riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente (anche se in pendenza di aggiudicazione, in corso di esecuzione o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti) (T) ▪ Tutte le attività di monitoraggio e di verifica per cui non sia richiesto o indicato altro termine 		
Acquisizione di Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine all'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità dell'incarico	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	All'atto dell'assunzione dell'incarico ed entro il 31 gennaio di ogni anno
Pubblicazione delle Dichiarazioni sostitutive sul sito Web del Comune	Responsabile della Trasparenza	All'atto dell'assunzione dell'incarico ed entro il 31 gennaio di ogni anno

³⁴ (I termini sono suscettibili di modifiche in base a comunicati ANAC, a interventi normativo, situazioni contingenti ecc.).

Entro il 31 Marzo

- Adozione dell'Attestazione OIV/NIV, della scheda di sintesi e della griglia di rilevazione e relativa pubblicazione entro il 30 aprile o altro termine stabilito dall'ANAC, nella sezione "Amministrazione trasparente" (T)

**Entro il 30 giugno
(verifiche intermedie)**

- Monitoraggio periodico sull'attuazione di ogni singola misura di prevenzione della corruzione contenuta nel PTPC
- Azioni correttive, interventi riorganizzativi e funzionali, e/o modifica PTPC in caso di non efficacia o non funzionamento di singole misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC o del PTPC nel suo complesso. (AC)
- Verifica necessità di prevedere misure ulteriori (specifiche) non presenti nel PTPC per intervenute modifiche contesto interno o esterno (AC)
- Monitoraggio sulla esatta attuazione obblighi di pubblicazione.
- Verifica processo di informatizzazione obblighi di pubblicazione (T)

Entro il 31 luglio e il 31 gennaio

- Verifica su richieste di accesso (T)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2013

Premessa

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice), il Comune di Taranto, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Comune, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, ai fini di cui al punto 3.

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- accertamento di illeciti commessi da dipendenti del Comune;
- miglioramento dei processi amministrativi nell'ambito comunale;
- prevenzione della corruzione nell'ambito comunale.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati rende impossibile perseguire le finalità di cui al punto 3.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione del Comune e dai funzionari del relativo Ufficio, nonché dal Direttore generale dell'amministrazione, dall'Ufficio procedimenti disciplinari e dipendenti addetti all'Ufficio.

Diritti dell'Interessato

La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del Codice che qui si riporta:

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a. *dell'origine dei dati personali;*
 - b. *delle finalità e modalità del trattamento;*
 - c. *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d. *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;*
 - e. *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
 - a. *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
 - b. *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - c. *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
 - a. *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b. *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

Titolare e responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Taranto.

Il Responsabile del trattamento, al quale rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, d.lgs. 196/2003, è il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, dott. Eugenio De Carlo.
Si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione attraverso l'indirizzo trasparenza@comune.taranto.it.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (c.d. *whistleblower*)

COMUNE DI TARANTO



Le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate, di norma, attraverso il modulo seguente, con la garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.

Il presente modulo, conforme a quello predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, deve essere utilizzato da:

- ❖ dipendenti comunali
- ❖ collaboratori e i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo
- ❖ collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) riguardanti il Comune di Taranto, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i soggetti che hanno effettuato la segnalazione. A tal fine, come previsto dalla legge e dal Piano triennale della prevenzione della corruzione il Comune ha predisposto sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante.

In particolare **l'identità del segnalante è protetta:**

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE ³⁵	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	gg/mm/aaaa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	- ufficio (indicare denominazione e indirizzo della struttura) - all'esterno dell'ufficio (indicare luogo ed indirizzo)

³⁵ Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO ³⁶ :	<ol style="list-style-type: none"> 1. penalmente rilevanti; 2. poste in essere in violazione del Codice di comportamento dei dipendenti o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; 3. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Regione o ad altra pubblica amministrazione; 4. suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Regione o di altra pubblica amministrazione; 5. suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso il Comune di Taranto. 6. suscettibili di arrecare un pregiudizio ai cittadini; 7. altro (specificare).
---	--

- nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, oppure qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può segnalare (anche attraverso il sindacato) al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e, eventualmente, all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

La segnalazione può essere presentata:

- tramite invio all'indirizzo di posta elettronica trasparenza@comune.taranto.it destinato alla ricezione delle segnalazioni. L'indirizzo è monitorato esclusivamente dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e da due funzionari dell'Ufficio a supporto del Responsabile;
- tramite servizio postale (anche posta interna). In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura "riservata/segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione", recante il seguente indirizzo: Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione del Comune di Taranto, sede municipale Piazza Castello - TA.

Resta ferma la facoltà del dipendente che sia venuto a conoscenza di illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro di segnalarlo, anziché attraverso la procedura interna al Comune, direttamente, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 1, d.lgs. 165/2001, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La segnalazione in questo caso andrà trasmessa all'ANAC, all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa attivato: whistleblowing@anticorruzione.it

La segnalazione ricevuta viene protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza.

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO ³⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3.
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO ³⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3.

³⁶ La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale.

³⁷ Indicare i dati anagrafici se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

³⁸ Indicare i dati anagrafici se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

	4.
EVENTUALI DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1.
	2.
	3.
OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE POSSA FORNIRE UN UTILE RISCONTRO CIRCA LA SUSSISTENZA DEI FATTI SEGNALATI	

LUOGO, DATA E FIRMA

MODELLO DI ACCESSO CIVICO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, AI DATI, ALLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL' ART. 5 D.LGS. N. 33/2013 E SS. MM. II.

COMUNE DI TARANTO



Al Responsabile della Trasparenza

Comune di TARANTO

Prot. n.

OGGETTO: Richiesta di accesso civico ai documenti amministrativi, ai dati, alle informazioni ai sensi dell' art. 5 D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente in
Prov. _____ cap _____ via _____
n. _____ tel. _____ C.F. _____
email _____ fax _____ tel. _____ nella propria qualità di soggetto avente diritto

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013: *(barrare l'opzione selezionata)*

- di pubblicare sul sito del comune di Taranto documenti, informazioni o dati di seguito indicati, essendo stata omessa la loro pubblicazione come previsto dalla normativa vigente:

ricevendo comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Taranto di quanto segnalato, con contestuale indicazione del collegamento ipertestuale, al fine di poterlo consultare direttamente.
- di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune di Taranto di seguito indicati

nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis 1d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Lì, _____

Firma del richiedente _____

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

NB: ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 33/2013

L'esercizio del diritto in oggetto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine predetto è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Intanto, con **DCC n. 100/2018** il Consiglio comunale ha approvato il nuovo **Regolamento recante la nuova disciplina sull'accesso - T.U. comunale in materia di accesso**.